

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	17
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	20
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) .....	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 <sup>a</sup> Senato) .....	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII) .....	»	35
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV) .....	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	47
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	48
GIUSTIZIA (II) .....	»	68

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

---

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	<i>Pag.</i>	73
DIFESA (IV) . . . . .	»	75
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	90
FINANZE (VI) . . . . .	»	178
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	200
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	209
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	221
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	226
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	231
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	252
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	254
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	268
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	269
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	271
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	272
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO » . . . . .	»	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO . . . . .	»	284
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	295

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito della discussione delle comunicazioni del Presidente sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
Seguito della discussione delle comunicazioni del Presidente sulle misure di carattere regolamentare per favorire la piena digitalizzazione del procedimento legislativo e dell'attività parlamentare, nonché un ulteriore sviluppo della dematerializzazione degli atti parlamentari .....	8
Comunicazioni del Presidente sulla richiesta di interventi a favore delle deputate per agevolare l'esercizio delle prerogative parlamentari nella prima fase della maternità.	
Comunicazioni del Presidente .....	9

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del Presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 15.05**

Roberto FICO, *Presidente*, rivolge anzitutto un saluto di benvenuto al collega Giachetti, chiamato a far parte della Giunta, al fine di integrarne la composizione, conformemente al parere unanime espresso nella riunione del 3 ottobre scorso.

**Seguito della discussione delle comunicazioni del Presidente sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.**

Roberto FICO, *Presidente*, riassumendo l'esito della riunione del 3 ottobre scorso, ricorda che si era convenuto di affrontare tempestivamente il tema dell'impatto sul Regolamento della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, una volta che ne fosse stato definito l'iter parlamentare. Come è noto, il predetto *iter* si è concluso con l'approvazione in seconda deliberazione da parte della

Camera lo scorso 8 ottobre. Dopo la conclusione dell'*iter* parlamentare, è stata avanzata, dal prescritto quorum di senatori, la richiesta di svolgimento del referendum confermativo.

In attesa di questo passaggio finale, ha ritenuto opportuno riprendere in seno alla Giunta il confronto avviato; nella precedente riunione si era infatti convenuto sull'esigenza – in caso di approvazione definitiva della riforma costituzionale – di dare luogo ad un lavoro impegnativo, da svolgere in modo partecipato e approfondito, volto a definire un quadro regolamentare coerente con il nuovo assetto costituzionale. Nella seduta odierna si potrà completare un primo giro di confronto, partendo dalle questioni sottoposte all'attenzione dei colleghi nella seduta del 3 ottobre e dalle riflessioni svolte in quella sede dai colleghi intervenuti nel dibattito.

Occorre poi definire le modalità con le quali procedere al successivo lavoro istruttorio.

A questo riguardo, prospetta la costituzione di un Comitato ristretto, presieduto dal Presidente della Camera, e con rappresentanza di tutti i Gruppi; si po-

trebbe poi individuare un termine entro il quale sottoporre alla Giunta gli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato.

In sede di approfondimento istruttorio sarà opportuno assumere contatti con il Senato, affinché le due Camere possano procedere in modo quanto più possibile coordinato, almeno su alcune questioni: si riferisce, ad esempio, al tema del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti.

Per quanto riguarda il merito, riassume sinteticamente le tematiche già indicate nella riunione del 3 ottobre scorso, e cioè:

- opportunità di modificare le norme regolamentari vigenti che prevedono quorum per l'attivazione di procedure o per la presentazione di strumenti, in particolare ove gli stessi siano formulati in termini assoluti e non percentuali;

- verifica dell'impatto della riforma costituzionale sulla disciplina dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo misto, nella parte in cui se ne stabiliscono i requisiti numerici minimi;

- verifica dell'impatto della riduzione del numero dei deputati rispetto al funzionamento complessivo della Camera e dei suoi organi. Ciò anzitutto con riguardo alla composizione degli organi, considerando non solo l'Ufficio di Presidenza, le Giunte e il Comitato per la legislazione, il numero dei cui componenti è stabilito in termini assoluti dal Regolamento, ma anche le Commissioni permanenti, nelle quali i deputati sono distribuiti in ragione proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi di appartenenza e per le quali non è previsto un numero fisso di componenti. In proposito dovrà essere valutato se la riduzione complessiva del numero dei deputati renda opportuna una riduzione del numero degli attuali organi (in particolare, delle Commissioni permanenti e delle Giunte) attraverso possibili accorpamenti, sia al fine di mantenere una composizione numerica simile a quella attuale, sia per procedere ad una razionalizzazione delle competenze, come da più parti, anche in passato, richiesto;

- più in generale, ridefinire le complessive modalità e procedure di lavoro degli organi parlamentari, in modo da predisporre eventuali adeguamenti volti a rendere più efficace e razionale il lavoro dei deputati, assecondando così una richiesta più volte – e da parecchie legislature – avanzata dai deputati e dai Gruppi.

Ricorda che alcune delle tematiche cui ha fatto riferimento sono oggetto di specifiche proposte di modifica del Regolamento presentate in questa legislatura. Ad oggi, in particolare, ne sono state presentate 13:

- di queste, 6 riguardano modifiche regolamentari concernenti le Commissioni permanenti. Alcune (3) propongono la modifica di denominazione e competenze di Commissioni esistenti, altre (2) intervengono sui procedimenti e sulle funzioni della Commissione Politiche dell'Unione europea; una propone l'istituzione di una nuova Commissione permanente (Infrastrutture e Innovazioni digitali); a queste si aggiunge la proposta del Presidente Rosato volta a istituire il Comitato per il controllo parlamentare. È evidente che di queste proposte, che riguardano il tema del numero, della composizione e delle competenze degli organi parlamentari, occorre tenere conto nello svolgimento dell'istruttoria;

- vi sono poi 2 proposte, entrambe presentate dal Presidente Schullian, che riguardano il Gruppo Misto e la costituzione di un nuovo Gruppo delle minoranze linguistiche. Anche di queste 2 proposte – riguardando il tema dei Gruppi – occorrerà tenere conto nel lavoro istruttorio;

- vi sono poi altre 4 proposte che riguardano specifici aspetti che non appaiono direttamente riconducibili al tema in discussione: quella presentata dal Questore Fontana, riguarda la disciplina del rapporto tra cariche dell'Ufficio di Presidenza e incarichi governativi; quella del Presidente Fornaro il divieto di posizione della questione di fiducia sui progetti di

legge elettorale; quella del deputato Magi è relativa al tema delle proposte di legge di iniziativa popolare. A queste 4 si aggiunge un'altra proposta presentata ieri dal deputato Invidia (e non ancora pubblicata) che prevede l'abolizione dello strumento degli ordini del giorno. Anche tali proposte potranno essere oggetto di valutazione, atteso che il lavoro al quale ci si appresta non potrà prescindere da una riflessione complessiva sulle modalità di lavoro degli organi parlamentari e sulle relative procedure, in modo da predisporre eventuali adeguamenti volti a rendere più efficace e razionale il lavoro dei deputati.

Alle questioni poste dalle proposte presentate dai deputati aggiunge due specifiche questioni regolamentari che potrebbero anche essere affrontate « a stralcio ».

La prima riguarda gli organi interni di tutela giurisdizionale. In particolare, occorre colmare un vuoto di tutela giurisdizionale che si verifica in via di fatto fra la conclusione di una legislatura – con la quale cessano, sulla base dei principi generali ed in mancanza di una speciale disposizione regolamentare, gli organi di tutela giurisdizionale preesistenti – e l'avvio della successiva, fino al momento in cui gli organi di tutela giurisdizionale non vengono ricostituiti (il che accade, di fatto, dopo qualche mese dalla prima seduta della Camera).

La seconda questione « a stralcio » riguarda un tema emerso già nella passata legislatura: si tratta dell'aggiornamento del sistema di voto segreto in Commissione e cioè del superamento della modalità che prevede il ricorso alle urne e alle palline bianche e nere.

Si tratta infatti di una modalità di votazione che ha rivelato nel tempo una serie di inconvenienti e problematicità; in alternativa alle urne e palline – come accade al Senato, pur in presenza di un apparato normativo del tutto analogo a quello della Camera – può prevedersi la distribuzione a ciascun deputato di una scheda recante le possibili opzioni di voto (favorevole o contrario alla proposta in votazione).

Infine, prospetta l'opportunità di valutare, in occasione dell'istruttoria che ci si accinge a svolgere, gli eventuali aggiornamenti da apportare al Regolamento rispetto a disposizioni o istituti desueti.

Simone BALDELLI riallacciandosi al punto di approdo della discussione nella passata riunione, svoltasi subito prima della conclusione dell'iter parlamentare della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, e testé riassunto dal Presidente, si sofferma preliminarmente sull'ultimo passaggio di approvazione della riforma, non ancora compiuto e costituito dallo svolgimento del referendum, indetto – al momento – per il prossimo 29 marzo.

A proposito della data di svolgimento del referendum, richiama una dichiarazione di ieri del Ministro D'Incà, che ha affermato che nella giornata di giovedì prossimo vi sarebbe stata una decisione da parte del Governo sul possibile rinvio ed accorpamento con la tornata elettorale regionale già prevista a maggio; ove tale rinvio fosse disposto, come personalmente auspica, a suo avviso, ciò dovrebbe avvenire per ragioni di carattere integralmente ed esclusivamente sanitario e non di convenienza elettorale e dunque la nuova data dovrebbe essere fissata ad un momento in cui vi sia la ragionevole certezza del superamento dell'emergenza sanitaria e non certo per ragioni di opportunità elettorale, quali potrebbero rinvenirsi in una decisione di accorpamento con le elezioni regionali.

Conseguentemente, a suo avviso, sarebbe opportuno prospettare un percorso di riforma regolamentare prudente, adeguandolo a un mutato quadro cronologico di conclusione dell'iter complessivo di approvazione della riforma. Ciò gli appare tanto più necessario ove si rammenti che il via libera parlamentare all'approvazione della riforma in questione era stato dato da alcune delle forze politiche dell'attuale maggioranza in connessione con l'approvazione di riforme costituzionali ed elettorali idonee a costituire un adeguato contrappeso alla misura della riduzione

*sic et simpliciter* del numero dei parlamentari. Per quanto riguarda specificamente la legge elettorale, ricorda come essa costituisca un elemento fondamentale per orientare le riforme regolamentari, evidenziando al riguardo come l'attuale impianto del Regolamento, risalente al 1997, sia stato definito sulla base di una legge elettorale prevalentemente maggioritaria. Ma fatica tuttavia ad individuare, nelle attuali circostanze, un contorno netto di tali riforme, evidenziando, peraltro, come l'incertezza riguardi anche altre riforme costituzionali, associate pure alla misura della riduzione dei parlamentari ed evocate già nella passata riunione della Giunta, quale quella relativa all'articolo 71 Cost., in materia di iniziativa legislativa: l'approvazione di tale riforma – congiuntamente ad un esito positivo del referendum sulla riduzione dei parlamentari, da lui certamente non auspicato – contribuirebbe poi a rafforzare i tratti di democrazia diretta, misti alla democrazia rappresentativa disegnata dalla Costituzione, dei quali sarebbe impossibile non tener conto anche in sede di riforma regolamentare.

Alla luce di queste considerazioni ribadisce l'opportunità di avviare un percorso di riforma regolamentare solo quando si disponga di un quadro ordinamentale complessivo definito, a cominciare proprio dalla certezza dell'esito del referendum.

Si sofferma quindi sul perimetro materiale di intervento del prospettato Comitato ristretto, dopo aver ribadito il suo avviso circa la non opportunità che questo avvii il proprio lavoro prima dello svolgimento del referendum, anche per evitare che la materia delle riforme regolamentari finisca per diventare essa stesso oggetto di campagna elettorale. Quanto all'individuazione dei possibili temi di esame da parte del Comitato, non ritiene innanzitutto che questo debba essere incaricato di istruire tutte le possibili riforme regolamentari di cui da lungo tempo si dibatte e che tuttavia nelle precedenti legislature non è mai stato possibile condurre in porto per l'assenza di una convergente valutazione

delle forze politiche nei diversi momenti; il Comitato si dovrebbe limitare invece ad esaminare ed istruire solo quelle riforme regolamentari che appaiono indiscutibilmente connesse alla riduzione del numero dei parlamentari, evitando di assumere scelte su questioni più intrinsecamente politiche che dovrebbero invece, a suo avviso, essere consegnate alla Camera eletta nella prossima legislatura. Questo non significa non potersi occupare – anche in tempi rapidi – di temi quale ad esempio quello relativo alla disciplina in materia di organi di tutela giurisdizionale, ma ciò dovrebbe avvenire indipendentemente dalle questioni regolamentari connesse alla riduzione del numero dei parlamentari.

Dopo che Roberto FICO, *Presidente*, ha confermato quanto già detto nel suo intervento iniziale in ordine alla possibilità di esaminare anche a stralcio tale tipo di intervento di riforma regolamentare, Simone BALDELLI ribadisce il suo invito a muoversi con estrema prudenza sul tema delle riforme regolamentari, auspicando un aggiornamento della discussione ad un momento in cui i dati ordinamentali da lui indicati saranno più certi.

Emanuele FIANO condivide la proposta metodologica avanzata dal Presidente di costituire da subito un Comitato ristretto che possa operare anche nelle more dello svolgimento della consultazione referendaria e che proceda, in modo meditato, ad un'attenta analisi istruttoria delle questioni sul campo finalizzata agli adeguamenti regolamentari necessari; si adempie così a quella funzione fisiologica di adeguamento regolamentare che spetta alla Giunta e che non sempre in passato è stata da questa svolta con la tempestività che personalmente avrebbe auspicato.

Anna MACINA condivide le considerazioni del collega Fiano, evidenziando la natura istruttoria e non certamente deliberativa dell'attività dell'istituendo Comitato, che dunque non viene in nessun modo influenzata dal referendum confer-

mativo, che comunque non potrà che avere luogo.

Simona BORDONALI conviene sulla proposta di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, segnalando tuttavia che allo stato attuale le questioni urgenti che la Giunta dovrà esaminare sono altre, ed in particolare quella richiamata da ultimo nella seduta odierna dalla deputata Bartolozzi.

Federico FORNARO si associa al giudizio circa la necessità di avviare un lavoro istruttorio per la riforma del Regolamento in connessione con la prospettata riduzione del numero dei parlamentari, indipendentemente da ogni tempistica legata allo svolgimento del referendum confermativo.

Si associa altresì alla valutazione di urgenza della questione segnalata dalla collega Bordonali, relativa alla condizione di un deputato che si trova, per effetto dei provvedimenti d'urgenza adottati in relazione all'emergenza del Coronavirus, attualmente impossibilitato ad accedere alla sede della Camera per l'esercizio del mandato, ritenendo questa tematica di particolare rilevanza costituzionale.

Roberto GIACHETTI, intervenendo per la prima volta come membro della Giunta in questa legislatura – per la cui nomina ringrazia il Presidente –, tiene ad evidenziare il carattere istruttorio del lavoro che si appresta a svolgere il Comitato ristretto, alla luce del quale non ritiene quindi giustificate le preoccupazioni espresse dal collega Baldelli. Sarebbe stato certamente diverso se si fosse chiamata la Giunta ad operare da subito delle scelte in ordine alle questioni regolamentari in gioco. Fa appello quindi all'opportunità di valutare se la sede indicata dal Presidente non costituisca anche l'occasione per sciogliere antichi nodi procedurali, che inevitabilmente hanno finito per costituire un inciampo alla piena funzionalità della Camera e che non hanno trovato soluzione in passato per il diverso atteggiamento tenuto da tutte le forze politiche, in ragione della

circostanza che ricoprivano ruoli di maggioranza o di opposizione: si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla nota questione del decorso delle 24 ore per la votazione sulla questione di fiducia, che invece non è prevista dal Regolamento del Senato.

Giudica quindi opportuno valutare un possibile allargamento dei temi di competenza del Comitato, oltre a quelli strettamente connessi alla riduzione dei parlamentari, così da poter dare finalmente, in una chiave pragmatica, soluzione a questioni procedurali che negli anni hanno finito per incidere negativamente sulla piena funzionalità dei lavori della Camera.

Tommaso FOTI ritiene che, giunti ormai all'attuale fase prodromica allo svolgimento del referendum, i termini della questione non muterebbero se, per avviare il lavoro sulle riforme regolamentari, si attendesse lo svolgimento della consultazione referendaria; altra cosa sono le riforme regolamentari, del tipo di quelle prospettate dal collega Giachetti, che attendono da tempo a problemi di funzionamento della Camera e che quindi, pur essendo certamente possibile trattarle congiuntamente a quelle connesse alla riduzione dei parlamentari, meritano a suo avviso una valutazione prioritaria che ne consiglia anche la trattazione separata, stante la loro indipendenza dalle altre.

Roberto FICO, *Presidente*, conferma alla luce del dibattito svoltosi la sua intenzione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, i cui membri si riserva quindi di designare e che sarà da lui stesso presieduto; tiene a ribadire come il Comitato dovrà svolgere un lungo e complesso lavoro istruttorio in un arco temporale che certamente potrà essere modulato in relazione anche ai tempi di svolgimento del referendum, ma che, a suo avviso, deve essere necessariamente avviato per poter pervenire, senza compressioni temporali e nel modo più disteso possibile, a consegnare alla prossima legislatura un pacchetto di riforme regolamentari che adegui il Regolamento al mutato quadro costitu-

zionale. Sarebbe infatti un pesante fardello che graverebbe sulla nuova legislatura – e che intende quindi evitare – quello di dover procedere alle necessarie riforme regolamentari in costanza di applicazione della nuova composizione numerica della Camera. Resta ferma ovviamente la totale libertà e legittimazione della nuova Camera a modificare a sua volta le scelte precedentemente effettuate.

Per quanto riguarda i temi da trattare, ha inteso indicare, oltre a quelli richiamati espressamente nella precedente riunione, anche i temi posti dai deputati con le loro iniziative di riforma regolamentare, alcuni dei quali (ad es. quelli relativi alle competenze delle Commissioni) appaiono strettamente connessi a quelli già prefigurati in connessione con la riduzione dei parlamentari; per il resto il Comitato, e quindi la Giunta, potranno operare le valutazioni che riterranno più opportune, ivi incluse quelle relative ai due temi che ha indicato come temi « a stralcio » e che potranno, ove lo si ritenga, anche costituire oggetto di trattazione autonoma.

Simone BALDELLI tiene a precisare il suo pensiero. Con il suo intervento, infatti, non ha inteso in alcun modo rimettere alla prossima legislatura le riforme regolamentari connesse alla riduzione dei parlamentari, ma ha solo espresso il proprio convincimento circa l'opportunità di limitarsi nella corrente legislatura alle riforme – prevalentemente di ordine numerico – strettamente consequenziali alla suddetta riduzione della composizione della Camera. Ribadisce, invece, di ritenere opportuno – ferma restando, ovviamente, in ogni caso la piena legittimità dell'operato di questa Giunta – il rinvio alla prossima legislatura di ogni altra scelta di natura regolamentare intrisa di maggiore politicità, anche ad evitare che il dibattito su queste ultime pregiudichi e comprometta il lavoro sulle prime.

Le scelte sui temi sganciati dal problema dell'adeguamento numerico dovrebbero essere, a suo avviso, oggetto di un separato procedimento, che potrebbe anche in teoria partire da subito, senza

particolari obiezioni, per alcune questioni, quale quella prospettata della riforma della tutela giurisdizionale.

Roberto FICO, *Presidente*, ribadisce conclusivamente che il Comitato – e successivamente la Giunta – si occuperanno dei temi connessi alla riduzione del numero dei parlamentari e delle valutazioni sul complessivo funzionamento della Camera, ferma restando ovviamente la piena potestà della Camera nella prossima legislatura di apportare tutte le modifiche che ritenesse opportune.

**Seguito della discussione delle comunicazioni del Presidente sulle misure di carattere regolamentare per favorire la piena digitalizzazione del procedimento legislativo e dell'attività parlamentare, nonché un ulteriore sviluppo della dematerializzazione degli atti parlamentari.**

Roberto FICO, *Presidente*, passando al secondo punto all'ordine del giorno, fa presente che esso riguarda un tema già sottoposto alla Giunta nella precedente seduta e che concerne l'attuazione di due ordini del giorno accolti in occasione dell'esame del bilancio interno nella seduta del 1° agosto 2019 (Liuzzi n. 22 e Daga n. 24), volti rispettivamente a favorire la piena digitalizzazione del procedimento legislativo e dell'attività parlamentare e la produzione dei documenti parlamentari o esaminati in sede parlamentare in formato nativamente digitale.

Si tratta, in entrambi i casi, di ordini del giorno la cui piena attuazione richiede la definizione, da parte della Giunta per il Regolamento, di specifici indirizzi regolamentari, volti a fissare il principio della presentazione degli atti in formato digitale.

Dopo aver ricordato che nella riunione del 3 ottobre aveva ricapitolato i termini regolamentari e istituzionali della questione, informa la Giunta che procederà, a stretto giro, alla nomina di due relatori per lo svolgimento dei necessari approfondimenti, in modo da poter compiutamente – e, rapidamente – affrontare la discussione in Giunta.

**Comunicazioni del Presidente sulla richiesta di interventi a favore delle deputate per agevolare l'esercizio delle prerogative parlamentari nella prima fase della maternità.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Roberto FICO, *Presidente*, premette che tratterà congiuntamente gli ultimi due punti all'ordine del giorno, in quanto, anche se per ragioni molto diverse, entrambi riguardano questioni attinenti alle modalità di esercizio delle prerogative parlamentari in particolari condizioni.

La condizione indicata al punto 3 è quella relativa alle deputate in maternità. Con il punto 4 la Presidenza intende riferire, invece, relativamente alle questioni poste nella seduta dell'Assemblea del 26 febbraio scorso – e già affrontate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del giorno seguente – relativamente agli effetti che le limitazioni della libertà di circolazione, disposte ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020 in tema di contenimento e gestione della emergenza COVID 19, possono determinare sulle prerogative spettanti ai deputati che siano destinatari di tali limitazioni e, più in generale, sull'esercizio delle funzioni parlamentari. In particolare, come è noto, è stato fatto riferimento alla situazione di un deputato del Gruppo della Lega che risiede in uno dei comuni interessati dalle limitazioni disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio scorso, in attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 6, e poi con successivo Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo.

La questione è stata poi prospettata in termini più generali con riferimento agli effetti che si potrebbero determinare sul regolare funzionamento delle Camere – e del sistema istituzionale – qualora le richiamate limitazioni dovessero essere territorialmente estese, riguardando un numero consistente di membri del Parlamento.

Come ha già avuto modo di precisare anche nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza, la situazione del deputato inte-

ressato gli è stata sottoposta nella riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo del 25 febbraio dal Presidente del Gruppo di appartenenza il quale, preannunciando che il suo Gruppo non avrebbe sollevato questioni circa la validità della imminente votazione, ha chiesto che la posizione di tale deputato venisse tutelata, evitando che lo stesso fosse considerato assente.

In quella sede si è convenuto, su sua proposta – tenuto conto della particolare situazione di emergenza – di poter applicare al deputato impossibilitato a partecipare ai lavori parlamentari per effetto di misure restrittive della libertà di circolazione l'istituto della missione, adottando un criterio interpretativo estensivo del dettato regolamentare analogo a quello assunto dalla Giunta per il Regolamento, a partire dalla XVI legislatura, per le deputate in maternità, ferma restando la diversità delle fattispecie. Ricorda al riguardo che, con parere della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2011, è stata prevista l'applicabilità del regime delle missioni a favore delle deputate nei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità: in particolare, la Giunta ha stabilito che « Le deputate che non partecipino ai lavori parlamentari nei periodi corrispondenti a quelli per i quali la legislazione vigente prevede l'astensione obbligatoria per maternità sono equiparate, ai fini del computo nel numero legale, ai deputati in missione ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento. Per quanto riguarda ulteriori ipotesi di assenze collegate alla maternità, le relative deliberazioni restano affidate ai competenti organi della Camera (Ufficio di Presidenza e Collegio dei Questori) ai fini della giustificazione delle assenze e senza effetti sul numero legale ». Ribadisce come sia evidente che si tratta di situazioni assolutamente diverse; tuttavia l'istituto della missione è apparso come l'unico strumento immediatamente applicabile al fine di corrispondere all'esigenza posta dal presidente del Gruppo della Lega di non considerare assente il collega – ancorché giustificato – bensì come presente, pur se ai soli fini del numero legale. Al riguardo

ricorda che analoga decisione era già stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo del Senato.

Osserva come sia chiaro che l'istituto della missione non appare idoneo a dare una risposta esaustiva alle diverse e complesse questioni che sono state poste.

Al fine di valutare gli spazi per ulteriori e diversi interventi ritiene opportuno inquadrare la questione nel vigente assetto ordinamentale, tenendo conto del complesso degli strumenti giuridici disponibili. Il decreto-legge n. 6 del 2020 autorizza le autorità competenti ad adottare ogni misura di contenimento e gestione dell'emergenza, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione, tra cui il « divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area ». Si tratta di una misura restrittiva della libertà di circolazione stabilita in via legislativa ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione che prevede che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. La misura adottata, avendo appunto carattere generale, riguarda – per come è stata configurata – tutti gli individui presenti nell'area interessata, quindi anche i deputati ivi residenti. Allo stato si tratta di un solo deputato che, conseguentemente, è impossibilitato, per ragioni ostative indipendenti dalla sua volontà, a esercitare le sue prerogative nelle sedi della Camera; resta ovviamente ferma la possibilità per il deputato in questione di esercitare tutte le altre facoltà che non richiedono la sua presenza fisica, a partire dal diritto di iniziativa legislativa. La limitazione in questione discende da un provvedimento legislativo disposto a tutela di un importante valore costituzionale, ossia il diritto alla salute, inteso, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Rileva che l'eventuale bilanciamento tra la tutela di tale primario valore costi-

tuzionale e la salvaguardia della pienezza dell'esercizio del mandato parlamentare – come eventualmente anche di altri valori costituzionali – potrebbe essere effettuato dalle Camere, previa attenta analisi del rapporto fra i diversi principi costituzionali in campo, nell'esercizio della funzione legislativa.

Il Regolamento della Camera non prevede invece istituti idonei ad effettuare tale bilanciamento, né – come ha già avuto modo di chiarire in tale sede – sussiste al riguardo una specifica competenza dell'Ufficio di Presidenza che, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, ha il compito di prevedere le modalità di rilevazione delle presenze e le cause di giustificazione delle assenze ai fini dell'applicazione delle ritenute sulla diaria.

Il Regolamento peraltro, oltre all'istituto della missione, conosce anche l'istituto della sostituzione dei deputati in Commissione (con altri deputati dello stesso Gruppo, ma di altra Commissione). L'istituto della sostituzione non è tuttavia applicabile in Assemblea della quale fanno parte tutti i deputati. Inoltre tale istituto risponde all'esigenza di garantire il rispetto della composizione proporzionale delle Commissioni rispetto alla consistenza numerica dei Gruppi, ma non è, evidentemente, idoneo a soddisfare l'esigenza del deputato di prendere personalmente parte alle sedute delle Commissioni.

Ricorda che nel dibattito pubblico di questi giorni è stato fatto riferimento alla possibilità di prevedere forme di partecipazione ai lavori parlamentari a distanza. Sottolinea in proposito che si tratta di un tema che è stato oggetto di una specifica trattazione da parte dell'Ufficio di Presidenza nella XVI legislatura (riunione del 2 agosto 2011). In particolare, in quella sede (e in una lettera della stessa data) il Presidente della Camera aveva affermato che la partecipazione a distanza ai lavori parlamentari « contraddice le stesse caratteristiche essenziali del funzionamento delle Camere, cui i parlamentari concorrono, nel vigente quadro costituzionale e regolamentare, in forma necessariamente diretta e attraverso la loro presenza fisica

nelle sedi nelle quali i lavori si svolgono ». Si tratta di una conclusione che si basa, in particolare, sulle disposizioni recate dall'articolo 64, terzo comma, della Costituzione il quale prevede che « Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale ». La citata norma costituzionale fa espresso riferimento alla presenza dei parlamentari ai lavori delle Camere: e, in effetti, è proprio attraverso la presenza fisica nell'Aula, la partecipazione attiva al dibattito e le conseguenti determinazioni in ordine al voto, frutto anche del confronto con gli altri deputati e il Governo, che si svolge il mandato parlamentare in Assemblea, per come configurato dalla Costituzione.

Ciò considerato, va comunque ribadito anche in questa sede che non è in gioco l'integrità del *plenum* della Camera, al pari di quanto accade negli altri casi nei quali l'ordinamento prevede possibili limitazioni alla partecipazione di deputati ai lavori parlamentari, come nelle ipotesi previste dall'articolo 68 della Costituzione, con o senza autorizzazione della Camera, né è in discussione la validità delle sedute e delle deliberazioni. Non risulta nemmeno coinvolto l'articolo 67 della Costituzione, pure evocato negli interventi in Aula di questi giorni, che prevede che « Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

Infine per una compiuta valutazione della situazione attuale va considerato che le misure limitative della libertà di circolazione disposte dal DPCM del 1° marzo 2020, allo stato, producono il loro effetto fino all'8 marzo 2020: si tratta dunque di misure che hanno una durata limitata non solo nello spazio ma anche nel tempo. Qualora l'applicazione di tali misure dovesse essere estesa temporalmente e coinvolgere un ambito più ampio di territori, si potrebbe valutare, come già da lui rappresentato in Ufficio di Presidenza, la percorribilità, anche sotto il profilo della

compatibilità costituzionale, di una previsione legislativa, finalizzata a consentire – a determinate condizioni, verificate accuratamente, che non mettano a rischio l'efficacia dell'azione di contenimento della diffusione del virus – ai parlamentari, o più in generale ai titolari di funzioni costituzionali, per esigenze indifferibili, di lasciare i predetti territori.

Per ogni altra eventuale ipotesi – che voglia prendere in considerazione più ampi casi di impedimento di deputati – appare necessaria una riflessione approfondita che, stanti le implicazioni istituzionali e costituzionali del tutto inedite, non potrebbe che coinvolgere anche altri organi costituzionali, a partire dal Senato. Si tratta, infatti, di problematiche che richiedono un'adeguata ponderazione sotto il profilo costituzionale, oltre che legislativo e regolamentare, che la Giunta per il Regolamento – se lo si ritiene – può avviare fin da subito, ferme restando le competenze degli altri organi parlamentari coinvolti.

Emanuele FIANO, nel ringraziare il Presidente per la ricostruzione offerta e sottolineato come ci si trovi di fronte ad una circostanza che richiede la massima attenzione, conviene sul fatto che la questione qui all'esame sembra esulare dal terreno propriamente regolamentare per sconfinare in quello costituzionale.

Desidera anch'egli sgomberare prioritariamente il campo da ogni dubbio, che pure una deputata del gruppo Forza Italia ha sollevato in Aula oggi, circa il fatto che, nelle circostanze date, relative all'assenza forzata di un deputato, e pur in mancanza di una soluzione specifica al problema, le sedute della Camera si stiano svolgendo regolarmente e validamente, sia sul piano costituzionale che regolamentare.

Concorda anche sulla configurazione della problematica all'esame della Giunta in termini di impossibilità di partecipare non solo alle deliberazioni della Camera, ma anche più in generale ai lavori. Ritiene che, nonostante la pronuncia del Presidente della Camera della XVI legislatura richiamata dal Presidente Fico in ordine

alla impossibilità di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari, ci siano comunque le condizioni per rivalutarne le conclusioni, anche alla luce delle possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, al fine di consentire, in circostanze del tutto straordinarie come quelle attuali, una modalità di partecipazione alle votazioni della Camera da parte di deputati assenti. Certo, non sarebbe possibile sostituire il parlamentare fisicamente assente ai lavori della Camera: ciò posto, a suo avviso, si potrebbe comunque partire dall'individuazione di una scala di priorità, nella quale collocare in cima, ove tecnicamente possibile, la partecipazione alle votazioni a distanza, al fine di garantire la necessaria continuità dell'operatività del Parlamento, senza interruzioni o sospensioni della relativa attività: nell'augurarsi che non si determinino ulteriori aggravamenti della situazione, ritiene infatti che l'interruzione dell'attività della Camera non potrebbe che costituire una evenienza molto grave.

Tommaso FOTI ritiene che la situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Coronavirus vada considerata in relazione alle diverse situazioni che si possono in concreto prefigurare. In particolare, sottopone alla riflessione della Giunta la differenza fra le diverse fattispecie che possono venire in rilievo relativamente ai deputati interessati dai provvedimenti limitativi assunti dal Governo: se, da un lato, sono ben comprensibili le limitazioni derivanti ad un soggetto all'esito positivo dei test, così come le autolimitazioni che un deputato sano, ma residente in uno dei territori compresi nella cosiddetta zona rossa, può imporsi a tutela della salute pubblica, appare a suo avviso degna di una specifica, attenta considerazione, ai fini del dibattito in corso in Giunta, la peculiare situazione, riportata dalla stampa, di un soggetto – un farmacista, nel caso di specie – che risulterebbe essere stato autorizzato ad accedere e ad uscire dalla zona rossa in quanto incaricato di un pubblico servizio. Ebbene, alla luce di tale precisa fattispecie concreta – e per risolvere la questione posta con

riferimento ai parlamentari, in ragione dell'indiscutibile rilievo costituzionale del loro ruolo e delle loro prerogative ed al fine di evitarne un vulnus – ritiene che la via dell'intervento normativo prefigurata dal Presidente potrebbe essere declinata anche valutando una modifica del DPCM adottato in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, a tal fine integrando opportunamente, con il caso dei parlamentari, le categorie di soggetti cui consentire una deroga alle limitazioni della circolazione ivi contemplate: ciò peraltro richiederebbe tempi senz'altro più rapidi di quelli del procedimento legislativo.

Simone BALDELLI condivide totalmente il contenuto delle comunicazioni del Presidente e trova inquietante il fatto che da un rappresentante del Gruppo del Partito democratico – e non dai deputati del MoVimento 5 Stelle, che si augura si atterranno con buon senso alle considerazioni svolte dal Presidente della Camera – sia giunta nel dibattito un'apertura sulla questione del voto a distanza: mette in guardia in proposito dalle conseguenze, che ritiene aberranti e surreali, di una scelta che possa mettere in discussione il principio della necessità della presenza fisica dei deputati alla Camera, principio confermato oggi dal Presidente in modo definitivo.

È poi contento che il Presidente abbia sottolineato la pluralità delle funzioni attraverso le quali il parlamentare esercita il suo mandato, che non si esauriscono certo nella presenza in Aula, ma che lo vedono impegnato in numerose attività, anche al di fuori del Parlamento, attività che egli può svolgere a distanza anche grazie alle possibilità offerte dalla presentazione in via digitale delle iniziative legislative e di sindacato ispettivo (ferma restando la sua personale preferenza per quelle tradizionali). Coglie l'occasione, a questo riguardo, per stigmatizzare nuovamente – l'ha già fatto in Aula – il comportamento di un deputato (non appartenente al Gruppo del MoVimento 5 Stelle, che pure all'inizio della scorsa legislatura aveva condotto analoghe polemiche, ma che poi ha mo-

strato di comprendere la complessità e le tante sfaccettature del lavoro dei parlamentari) il quale, nel corso delle discussioni generali in Assemblea, scatta sistematicamente fotografie, in violazione del divieto esistente nell'ordinamento della Camera, e poi le pubblica per mettere in evidenza i seggi vuoti nell'emiciclo, gettando così discredito sui deputati e sull'Istituzione e alimentando il peggiore anti-parlamentarismo.

Con riguardo alla questione specifica in discussione, partendo dalle osservazioni di buon senso del collega Foti, ritiene che, quanto alla via dell'intervento normativo prospettato dal Presidente, occorra verificare se vi siano le condizioni (e personalmente ritiene che vi siano) per consentire ai parlamentari interessati – sempre che non vi siano controindicazioni di natura sanitaria e che dunque anzitutto non vi sia un test positivo al virus – il pieno esercizio delle proprie funzioni, prevedendo per essi, anche senza intervenire con lo strumento legislativo, una deroga alle limitazioni della libertà di circolazione stabilite in via generale dai provvedimenti del Governo.

Comprende poi che, nell'immediatezza dei fatti, alla luce delle circostanze e comunque in presenza di una dimensione numerica del fenomeno del tutto limitata, la Presidenza, su richiesta del Gruppo della Lega, abbia riconosciuto la missione al deputato assente perché impossibilitato a partecipare ai lavori parlamentari: richiama però l'attenzione sull'esigenza di contenere l'istituto della missione all'interno della sua finalità e della sua ratio, prospettando piuttosto l'utilizzo, al fine di non danneggiarne la posizione, dello strumento della giustificazione dell'assenza, proprio in quanto si tratta di un'assenza obbligata, di natura del tutto diversa da quella del deputato privato della libertà personale a seguito di provvedimenti coercitivi dell'autorità giudiziaria.

Infine, con riferimento alle considerazioni svolte questa mattina in Assemblea da una deputata del Gruppo di Forza Italia, desidera precisare che esse sono state svolte a titolo personale.

Federico FORNARO osserva come, a fronte di un terreno del tutto inesplorato, paiano legittime, nel dibattito, posizioni fra loro differenziate. Il richiamo del Presidente alla necessità, ricavabile dall'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, della presenza fisica del deputato è senz'altro filologico: ciò nondimeno la questione posta dalla vicenda in atto non può a suo avviso essere risolta con il solo ricorso all'istituto della missione.

Quanto al tema del voto a distanza, sul quale anch'egli ha ragionato in questi giorni, rassicura che non ha mai inteso ipotizzare le conseguenze surreali cui ha fatto riferimento il collega Baldelli, ma semplicemente stimolare una verifica se, attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia, certamente sconosciute al Costituente, sia oggi prospettabile una soluzione, compatibile con una diversa lettura del dettato costituzionale, che possa consentire al deputato interessato da limitazioni della sua libertà di circolazione per effetto dei provvedimenti sull'emergenza COVID 19 di esercitare pienamente il mandato parlamentare. A questo riguardo prospetta il caso – ben noto nell'ordinamento parlamentare – dei deputati che, per ragioni legate alle loro condizioni fisiche, sono presenti in Aula ma hanno bisogno dell'assistenza, nell'esercizio delle loro funzioni, di una terza persona che vota secondo le indicazioni da loro date, non essendo gli stessi nella condizione di farlo autonomamente: si chiede dunque se non si possa procedere – per affrontare il caso oggi in discussione – in qualche modo per analogia e ricavarne una soluzione che, contemplando la possibilità di seguire i dibattiti a distanza e di maturare i propri convincimenti all'esito degli stessi, preveda l'espressione del voto a distanza attraverso un assistente, presente fisicamente in Aula, collegato al telefono, che ne esegua la volontà ed il cui operato sia pienamente controllabile dal deputato. Si rende però conto che questa soluzione avrebbe il difetto di non consentire l'intervento nelle discussioni del deputato assente.

Quanto al percorso dell'intervento normativo prospettato dal Presidente, ferma restando la necessità di escludere ovviamente i deputati che risultino affetti dal COVID 19, ritiene che possa essere approfondita la percorribilità della prospettiva suggerita dal collega Foti, valutando in particolare le previsioni contenute attualmente nel DPCM del 1° marzo 2020 e le eventuali deroghe in esso formulate alle limitazioni ivi stabilite, ovviamente tenendo conto dell'esigenza fondamentale di tutela della salute pubblica.

Roberto FICO, *Presidente*, dà conto della formulazione dell'articolo 1, comma 2, del DPCM 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, che prevede espressamente che alcune misure limitative stabilite nel comma precedente non si applicano al personale sanitario, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Dopo che Emanuele FIANO si è chiesto se il dibattito non si stia trasferendo su questioni non oggetto della competenza della Giunta per il Regolamento, Roberto FICO, *Presidente*, ribadisce che la via dell'intervento normativo non può che essere rimessa al Parlamento, se utilizzata la fonte legislativa, ovvero al Governo, se ritenute percorribili le fonti secondarie cui si è fatto riferimento nel dibattito.

Emanuele FIANO richiama l'attenzione sulla opportunità che, in un momento così delicato nel quale sono adottate gravi misure restrittive di carattere generale applicabili a tutti, si evitino deroghe specifiche valide solo per i parlamentari.

Roberto GIACHETTI sottoscrive integralmente il contenuto delle comunicazioni del Presidente. Ritiene molto utile il dibattito svolto, dal quale sono emersi spunti interessanti e che ritiene possano dirsi condivisi: prospetta pertanto l'opportunità di affidare al Presidente una verifica circa la sussistenza delle condizioni

per pervenire ad una integrazione del DPCM citato ovvero, in mancanza, circa la necessità di ricorrere allo strumento legislativo, del quale ipotizza peraltro la possibilità di un iter rapidissimo. Ritiene altresì corretto l'utilizzo dell'istituto della missione per affrontare la situazione di emergenza che si è verificata, numericamente limitata, ferma restando, ovviamente, l'esigenza di una riflessione approfondita, al momento prematura, ove le dimensioni quantitative del fenomeno e dei deputati coinvolti dovesse invece estendersi significativamente.

Elena MACCANTI conferma anch'ella l'utilità della discussione odierna, dalla quale è emersa una proposta – quella cui ha fatto riferimento il collega Giachetti – che il gruppo della Lega condivide pienamente: al riguardo fa presente al deputato Fiano che non può certo considerarsi un privilegio una misura che consenta ai parlamentari di partecipare ai lavori delle Camere, ossia a svolgere la loro funzione, analogamente a quanto già previsto, nei provvedimenti del Governo, per altri soggetti. Desidera poi sottolineare come la questione relativa al deputato del suo gruppo interessato dai provvedimenti limitativi della libertà di circolazione a seguito dell'emergenza Coronavirus non riguardi in realtà il singolo deputato e il singolo gruppo, ma l'intera Camera: nel condividere pienamente il contenuto delle comunicazioni del Presidente e nel ribadire anch'ella la convinzione circa la piena regolarità dei lavori della Camera, ringrazia pertanto il Presidente per aver affrontato il tema posto dal suo gruppo.

Anna MACINA ritiene che l'andamento del dibattito abbia fatto parzialmente distarre dal tema originario, sottoposto all'attenzione della Giunta da parte del Presidente in termini che dichiara di condividere integralmente: ferma restando, infatti, la possibilità di esplorare, alla luce dell'evoluzione tecnologica, ogni possibile nuova modalità di esercizio delle prerogative parlamentari, alla stregua di quanto avviene in altri paesi particolarmente

avanzati su questo terreno quale l'Estonia, ravvisa ostacoli quasi insormontabili nel riconoscimento del voto a distanza, per non dire del rischio di schiacciare la visione del mandato parlamentare sul solo diritto di voto in Assemblea.

Ritiene invece che un appiglio sistematico per la soluzione della questione – anche eventualmente in via interpretativa del DPCM specificativo delle norme del decreto-legge n. 6 del 2020 – possa rinvenirsi nell'articolo 48-*bis* del Regolamento della Camera: questa norma infatti – analogamente al parallelo comma 2 dell'articolo 1 del Regolamento del Senato – nel configurare la partecipazione ai lavori parlamentari come un dovere dei deputati, costituisce, a suo avviso, quella circostanza di adempimento del dovere in forza della quale il deputato, ove non ostino condizioni sanitarie personali, potrebbe ritenersi legittimamente autorizzato a raggiungere la sede della Camera.

Vanessa CATTOI tiene ad evidenziare che, alla luce dell'evoluzione dello scenario, i casi in questione di deputati impediti a partecipare ai lavori parlamentari potrebbero nelle prossime ore essere molteplici: da qui l'opportunità che il Presidente si adoperi per la soluzione di questa tematica, alla luce proprio di quest'approfondimento oggi svolto dalla Giunta.

Roberto FICO, *Presidente*, rammenta come nella parte finale della propria comunicazione un apposito passaggio fosse proprio dedicato ad ogni altra eventuale ipotesi con più casi di impedimento di deputati, per la quale ha indicato la necessità di una riflessione approfondita che, stanti le implicazioni istituzionali e costituzionali del tutto inedite, non potrebbe che coinvolgere anche altri organi costituzionali, a partire dal Senato. Ribadisce come si tratti infatti di problematiche che richiedono un'adeguata ponderazione sotto il profilo costituzionale, oltre che legislativo e regolamentare, che la Giunta per il Regolamento ha ritenuto di avviare, ferme restando le competenze degli altri organi parlamentari coinvolti. Ciò ribadito,

tiene a precisare che il dibattito in Giunta può offrire – come ha effettivamente offerto – utili spunti per la soluzione della questione che non può essere disposta unilateralmente dagli organi della Camera, ma deve vedere necessariamente il coinvolgimento degli altri organi costituzionali interessati.

Dopo che Rosa Maria DI GIORGI ha chiesto un chiarimento al Presidente in ordine al ruolo della Giunta e all'eventuale riconoscimento dell'Ufficio di Presidenza di più specifiche competenze sulla questione in esame, Roberto FICO, *Presidente*, conferma che la competenza dell'Ufficio di Presidenza riguarda, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del Regolamento, la previsione di cause di giustificazione ai fini della ritenuta sulla diaria per assenze dai lavori parlamentari: l'approfondimento degli aspetti ordinamentali complessivi del tema qui discusso rientra invece certamente nelle competenze della Giunta, che non può tuttavia assumere decisioni risolutive al riguardo. Come, infatti, ha fatto presente nelle proprie comunicazioni, la via maestra per la soluzione della questione sarebbe stata quella legislativa, con la quale si sarebbe effettuato il bilanciamento tra i diversi valori costituzionali coinvolti nel caso di specie. Sarebbe invece tutta da verificare la praticabilità dell'interpretazione offerta dalla collega Macina, che configurerebbe il raggiungimento della sede parlamentare come adempimento di un dovere.

Dopo che Roberto GIACHETTI, al riguardo, ha paventato il rischio di rimettere ad una soluzione meramente interpretativa la risposta al tema qui in esame, che esporrebbe, peraltro, almeno in astratto, il deputato ad un rischio sanzionatorio, Roberto FICO, *Presidente*, ribadisce di essere convinto che la via maestra sia quella di stabilire con una disposizione normativa espressa ed univoca la soluzione al tema oggetto dell'odierno dibattito, assicurando contemporaneamente la tutela del diritto alla salute e il pieno esercizio del mandato parlamentare.

Federico FORNARO conviene con la strada individuata nel corso del dibattito, fermo restando che a suo avviso, stante l'autonomia delle due Camere, ciascun ramo del Parlamento potrebbe autonomamente avviare un'iniziativa finalizzata al chiarimento del tema in discussione.

Roberto FICO, *Presidente*, considera rilevante il raccordo con il Senato soprattutto nelle questioni di rango costituzionale che, anche solo in via di principio, possano comunque coinvolgere entrambi i rami del Parlamento. In conclusione, secondo quanto emerso dal dibattito in Giunta, procederà a verificare con gli organi costituzionali interessati ogni possibilità che la questione oggetto di trattazione odierna della Giunta, e relativa alla condizione del deputato impossibilitato a raggiungere la sede della Camera per effetto delle misure contenute nel decreto-legge n. 6 del 2020 e relativi provvedimenti di attuazione, possa trovare la soluzione più appropriata nelle sedi normative più idonee.

Viene poi alla questione indicata al punto 3) dell'ordine del giorno della seduta odierna della Giunta e che sorge da alcuni ordini del giorno approvati durante la ultima discussione del bilancio interno riguardanti le deputate nel primo periodo della maternità, in particolare in quello dell'allattamento. Al riguardo ricorda che l'intervento della Giunta è stato previsto, negli ordini del giorno in questione, in via eventuale, sostanzialmente solo ove non risultino sufficienti le misure – richiamate anche nel parere della Giunta del 2011 – la cui adozione è affidata all'Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Questori (quali l'estensione degli spazi destinati a queste finalità e l'introduzione di un regime specifico nell'ambito delle cause di giustifica-

zione ai fini della ritenuta sulla diaria per le assenze nel caso delle deputate in maternità). Ricorda in proposito che, in attuazione del contenuto degli ordini del giorno, è stato allestito un nuovo spazio per l'allattamento in prossimità dell'Aula.

L'eventuale coinvolgimento della Giunta per il Regolamento potrebbe riguardare o un'estensione del regime della missione, ovvero la questione del voto a distanza: ma, sotto quest'ultimo aspetto, valgono le medesime considerazioni già esposte con riferimento alla questione connessa all'emergenza COVID 19.

I profili così riassunti potrebbero essere oggetto di approfondimento da parte della Giunta

Federica DIENI rappresenta la situazione di difficoltà che si crea nelle Commissioni in relazione all'attuale disciplina delle sostituzioni, che non sono ammesse, in particolare, per la deputata che abbia partecipato ad una votazione nella seduta della propria Commissione e che poi sia dovuta allontanare nella medesima seduta – come le è successo personalmente di recente – per allattamento: ciò infatti determina, oltre ad una penalizzazione numerica del Gruppo di appartenenza, un effetto negativo anche sulla stessa composizione proporzionale della Commissione, per via di una disciplina che non tiene nel debito conto la specificità della situazione in questione.

Roberto FICO, *Presidente*, reputa che la deputata Dieni possa svolgere un opportuno approfondimento istruttorio sul tema in discussione, per riferirne gli esiti in una prossima riunione della Giunta.

**La seduta termina alle 16.40.**

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione*) ..... 17

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 4 marzo 2020. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.**

**C. 2407 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2407 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il decreto-legge, composto originariamente da 6 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli, per un totale di 43 commi; il provvedimento appare riconducibile alla *ratio* unitaria enunciata nel preambolo di ridefinire l'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica; potrebbe essere oggetto di approfondimento la completa riconducibilità a tale perimetro delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, all'articolo 3-quater e all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, le quali, pur intervenendo in materia di istruzione e formazione, dispongono su aspetti ulteriori rispetto all'assetto del Governo; in particolare, l'articolo 3-ter infatti, al comma 1, dispone in materia di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca e, al comma 2, prevede una valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale ai fini dei concorsi del pubblico impiego; l'articolo 3-quater posticipa dall'anno accademico 2020/2021 all'anno accademico 2021/2022 l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 143/2019 in materia di reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; i commi 2-*bis* e 2-*ter* dispongono un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa alle spese di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente;

per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 43 commi del provvedimento 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 4 DPCM, 7 decreti ministeriali;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

il comma 1 dell'articolo 2 presenta, ai capoversi articolo 50, comma 1, e 51-*ter*, comma 1, una lunga elencazione delle aree funzionali, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, che sarebbe forse risultata di più facile lettura se articolata in lettere;

il medesimo comma 1 dell'articolo 2, capoverso articolo 50, comma 1, indica, tra le aree funzionali del Ministero dell'istruzione "altre competenze assegnate dalla legge 15 luglio 2015, n. 107, nonché dalla legislazione vigente", definizione che necessiterebbe di ulteriore specificazione; inoltre, la disposizione fa riferimento al "sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione" anziché, come corretto, al "sistema integrato di educazione e istruzione";

la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 51-*ter*, comma 1, cita lo "European Research Infrastructure Consortium (ERIC)" di cui al regolamento (CE) n. 723/2009; il richiamato regolamento ha però una traduzione ufficiale in italiano che utilizza l'espressione "Consorzio per un'infrastruttura europea di ri-

cerca (ERIC)", espressione che dovrebbe essere utilizzata anche nel testo; si richiama in proposito il paragrafo 4, lettera *m*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, il quale prescrive di evitare "l'uso di termini stranieri, salvo che non siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente";

la medesima disposizione, al successivo capoverso articolo 51-*quater*, comma 1-*bis*, prevede un incremento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR; al riguardo, a fini di maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno riportare nel testo anche la dotazione organica complessiva dell'Agenzia, indicata nella relazione tecnica in 45 unità;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 1 dell'articolo 3-*bis* autorizza l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di disciplina delle funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi e di reclutamento mediante concorso selettivo dei medesimi dirigenti tecnici; la disposizione prevede le norme generali regolatrici della materia e individua le norme legislative da abrogare a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988; si ricorda tuttavia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149/2012, ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emana-zione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

il comma 6 dell'articolo 2 prevede che i nuovi regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una

deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (si vedano da ultimo i pareri resi sui decreti-legge n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018, rispettivamente nelle sedute del 12 novembre 2019 e del 2 agosto 2018);

la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3-*ter* prevede un DPCM adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vale a dire l'adozione di un DPCM che assume un improprio valore regolamentare;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; il Governo ha trasmesso in data 16 gennaio 2020 la dichiarazione di esenzione dall'AIR, prevista dall'articolo 7 del medesimo DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, capoversi articolo 50, comma 1, 51-*ter*, comma 1 e 51-*quater*, comma 1-*bis*;

Il Comitato raccomanda altresì:

provveda il Legislatore, per le motivazioni espresse in premessa, ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, nell'ultima seduta del suo turno di presidenza, ringrazia i colleghi per il proficuo lavoro svolto e formula i migliori auguri di buon lavoro alla collega Maura Tomasi, che dal prossimo 6 marzo assumerà le funzioni di presidente, e al collega Stefano Ceccanti, che dalla medesima data, diverrà vicepresidente del Comitato.

Maura TOMASI, ringrazia il presidente e si dichiara onorata di assumere la presidenza del Comitato.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ringrazia, anche a nome dei colleghi, il presidente Russo per l'impegno profuso nel suo turno di presidenza

**La seduta termina alle 10.25.**

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

## **GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020. – Presidenza  
del presidente Andrea DELMASTRO  
DELLE VEDOVE.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
10.15 alle 10.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) .. 22

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Luigi GALLO. — Interviene la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina.*

##### **La seduta comincia alle 20.15.**

**Audizione della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

La ministra Lucia AZZOLINA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i deputati Federico MOLLICONE (FDI), Marco MARIN (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Simone VALENTE (M5S), Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC) e Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E).

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FDI) Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC), Valentina APREA (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), le senatrici Gabriella SAPONARA (L-SP-PSd'Az), Bianca Laura GRANATO (M5S), i deputati Federico MOLLICONE (FDI) e Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), il senatore Andrea CANGINI (FIBP-UDC), i deputati Lucia CIAMPI (PD), Rossano SASSO (LEGA), Gianluca VACCA (M5S), Antonio PALMIERI (FI), Rosa Maria DI GIORGI (PD) e il senatore Mario PITTONI (L-SP-PSd'Az).

Intervengono, quindi, sull'ordine dei lavori, i deputati Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Alessandro FUSACCHIA (MISTO-

CD-RI-+E), Gianluca VACCA (M5S) e Rosano SASSO (LEGA), nonché brevemente il senatore Mario PITTONI (L-SP-PSd'Az).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vittoria CASA (M5S), Luigi CASCIELLO (FI), Angela COLMELLERE (LEGA) e Simone VALENTE (M5S).

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 23.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati  
e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ..... 24

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale Atto n. 147.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian (*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 25

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

##### La seduta comincia alle 14.25.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 gennaio 2019.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che l'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo ha avuto inizio il 23 gennaio 2019 e che, a partire dal 12 febbraio 2019, su iniziativa dell'opposizione condivisa dalla maggioranza, si è svolto un articolato ciclo di audizioni informali, concluso nello scorso mese di febbraio e che ha visto coinvolte prestigiose personalità espressione del mondo accademico, delle alte magistrature e del Consiglio d'Europa.

Flavio DI MURO (LEGA) rileva come nel corso dell'attività conoscitiva da quasi tutti gli auditi siano state evidenziate le profonde differenze tra il Protocollo 15 e il Protocollo 16, nonostante i due atti siano esaminati dalle Commissioni congiuntamente in quanto oggetto di un unico disegno di legge. Ritenendo che i gruppi parlamentari debbano poter esaminare separatamente i due Protocolli in discussione, sottolinea come emerga la necessità di proseguire l'esame degli stessi in maniera disgiunta.

Piero FASSINO, *presidente*, chiarisce al collega Di Muro che il provvedimento che

autorizza la ratifica dei due Protocolli sarebbe in ogni caso unico e che l'obiettivo di assicurare l'autorizzazione alla ratifica per il solo Protocollo n. 15 può essere conseguito mediante la presentazione di un apposito emendamento, volto a sopprimere dal testo ogni riferimento al Protocollo n. 16.

Sottolinea, altresì, l'opportunità di procedere rapidamente nel seguito dell'esame del Protocollo n. 15 che, essendosi quasi completato l'iter di ratifica da parte della Bosnia-Erzegovina, è stato ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad eccezione dell'Italia: al riguardo, ricorda che l'entrata in vigore del Protocollo è, infatti, subordinata alla ratifica della totalità dei membri dello stesso Consiglio d'Europa.

Flavio DI MURO (LEGA) non condivide le valutazioni del presidente Fassino evidenziando come il Protocollo 15 ed il Protocollo 16, all'esame delle Commissioni, trattino argomenti distinti e necessitino di valutazioni separate. Nel ritenere, inoltre, che non sia corretto che, per « inseguire la Bosnia », il Parlamento si affretti a ratificare il Protocollo 15, di fatto accelerando anche l'iter di esame del Protocollo 16, dichiara di non essere disponibile a risolvere la questione una proposta emendativa soppressiva del riferimento al Protocollo 16. Manifesta, altresì, la propria contrarietà a che le Commissioni adottino nella giornata odierna il testo base per il prosieguo dei lavori. A suo avviso, sarebbe, invece, opportuno che il Governo predisponesse due distinti disegni di legge aventi ad oggetto, rispettivamente, il Protocollo 15 e il Protocollo 16.

La viceministra Marina SERENI chiede alla presidenza di potere previamente acquisire l'orientamento dei gruppi per esplicitare la posizione del Governo in modo più ponderato.

Laura BOLDRINI (PD), a sostegno di quanto rappresentato dal presidente Fassino al collega Di Muro, ricorda a sua volta che le Commissioni riunite hanno svolto

anche su sua iniziativa una ampia ed approfondita istruttoria sui provvedimenti, da molti ritenuta inizialmente eludibile e che ha fatto emergere significativi profili di complessità. Poiché il lavoro fin qui svolto è stato importante e di qualità, ritiene doveroso adesso che le Commissioni procedano nel naturale percorso di esame parlamentare per la ratifica di accordi internazionali, senza cedere a tattiche dilatorie.

Gennaro MIGLIORE (IV), concordando sull'esito proficuo della fase istruttoria, si associa alle considerazioni del presidente Fassino e della collega Boldrini.

Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice per la II Commissione, nel ricordare che le Commissioni hanno svolto un articolato ciclo di audizioni, la cui durata è stata particolarmente lunga, sottolinea la necessità di procedere con l'esame del provvedimento. Per tale motivo, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, il disegno di legge del Governo C. 1124, e chiede che sia fissato un termine ampio per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), preannunciando che il proprio gruppo voterà contro la ratifica di entrambi i Protocolli, sottolinea la legittimità della richiesta del collega della Lega di approvare separatamente le due ratifiche.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la richiesta del collega Di Muro sia ragionevolmente comprensibile ma di difficile percorribilità. Evidenzia infatti come non sia possibile votare separatamente i due Protocolli all'esame delle Commissioni, in quanto gli stessi sono ricompresi in un unico provvedimento. A suo avviso la proposta del presidente Fassino di approvare un emendamento con il quale vengano soppressi dal provvedimento in esame i riferimenti al Protocollo 16 per poi presentare un nuovo provvedimento di ratifica di tale Protocollo da esaminare nei

tempi necessari, costituisce sicuramente il percorso più celere.

Roberto TURRI (LEGA) ritiene che quella dell'emendamento soppressivo non sia l'unica strada percorribile da parte delle Commissioni riunite, evidenziando anche come il Governo, recependo le osservazioni di molti auditi, possa ritirare il provvedimento in discussione e presentare due disegni di legge distinti. Precisa che il suo gruppo ritiene che quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva in ordine al Protocollo 15 sia sufficiente per consentire una valutazione del provvedimento e ricorda che il suo gruppo ha chiesto che le Commissioni acquisiscano, attraverso altre audizioni, ulteriori elementi in merito al Protocollo 16, non ritenendo sufficienti quelli sin ora raccolti.

Giulia SARTI (M5S) rammenta che il Protocollo 16, essendo stato ratificato già da 10 Stati membri, differentemente dal Protocollo 15, è già in vigore.

La viceministra Marina SERENI, avendo ascoltato le posizioni dei gruppi intervenuti, preannuncia che il Governo non intende ritirare il disegno di legge C. 1124 per poi procedere alla ripresentazione di due provvedimenti distinti per ciascun Protocollo, come richiesto dal gruppo Lega. Ricordando che l'Italia rimane l'unico Paese del Consiglio d'Europa a non aver ancora ratificato il Protocollo n. 15, ritiene che l'unico sistema per di-

sgungere le due ratifiche consiste nella presentazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, su cui il Governo si riserva di esprimere il proprio parere.

Le Commissioni riunite deliberano, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 1124 Governo.

Piero FASSINO, *presidente*, d'intesa con il vicepresidente della II Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di mercoledì 11 marzo.

Roberto TURRI (LEGA) chiede di potere disporre di un tempo aggiuntivo per la presentazione degli emendamenti, data la complessità delle tematiche emerse durante la fase istruttoria.

Piero FASSINO, *presidente*, accogliendo la proposta del collega Turri, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 16 marzo prossimo.

Le Commissioni convengono.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei Relatori</i> ) .....	29

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.**

**Atto n. 155.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere sull'Atto in discussione è fissato

all'11 marzo prossimo. Comunica, quindi, che la V Commissione (Bilancio) il 26 febbraio scorso ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sul provvedimento in esame.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice per la VI Commissione*, anche a nome del collega Di Sarno, relatore per la II Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*). Fa presente l'opportunità di procedere alla votazione della proposta di parere da lei presentata nel corso della prossima seduta, in modo da consentire ai deputati di valutarla.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore per la II Commissione*, auspica una valutazione attenta della proposta di parere testé formulata ai fini della sua approvazione nella prossima seduta.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto del Governo n. 155.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato il testo dello Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto del Governo n. 155);

rilevata l'opportunità di precisare – con riferimento all'articolo 3 dello Schema di decreto, che reca modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) relativamente ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali – che i soggetti che debbono possedere i requisiti e i criteri di idoneità alla carica ricoperta sono esclusivamente i titolari delle funzioni fondamentali, e non tutti coloro che operano nell'ambito di tali funzioni; ciò in coerenza con le ulteriori modifiche recate dal medesimo Schema di decreto all'articolo 76 del CAP (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*sexies* e di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e*), capoverso comma 2-*bis*), nonché con le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-*bis*, lettera *e*), del CAP e con le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, del Testo Unico Bancario;

osservato – con riferimento al medesimo articolo 3, comma 1, lettera *e*), dello Schema di decreto – che mediante l'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'articolo 76

del Codice delle Assicurazioni Private si è inteso replicare una disposizione già prevista nel Testo Unico Bancario (articolo 26, comma 6) in materia di valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali;

rilevato tuttavia come, nella trasposizione della norma all'interno del Codice delle Assicurazioni Private, risulti mancante il riferimento alla necessità di individuare modalità e termini per compiere tale valutazione, nonché il richiamo alla riduzione al minimo degli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come previsto invece dalla disciplina bancaria;

preso atto del rilievo espresso dalla V Commissione nella seduta del 26 febbraio 2020,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 1, nonché al medesimo articolo 3, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*quinquies*, il riferimento a « coloro che svolgono funzioni fondamentali » con il riferimento ai « titolari delle funzioni fondamentali »;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), capoverso comma 2-*bis*, inserendo dopo le parole: « L'IVASS » le seguenti parole: « , secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ...	30
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento dei relatori</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Correzione di forma approvata</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

##### La seduta comincia alle 14.50.

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.**

**C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2020.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che le Commissioni avevano concluso l'esame delle proposte emendative presentate e avevano trasmesso il testo del disegno di legge, approvato dal Senato, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate, alle Commissioni competenti per il parere (I, V, VI, IX, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali). Avverte quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione (Affari costituzionali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il nulla osta della VI Commissione (Finanze). La XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole con una osservazione, mentre le Commissioni IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno comunicato che non esprimeranno il parere sul provvedimento. La V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere all'Assemblea.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Ianaro, relatrice per la XII Commissione, presenta l'emendamento 7.1 dei relatori,

volto a recepire l'osservazione avanzata dalla XI Commissione (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 dei relatori.

Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia che la costituzione di parte civile è una facoltà e non un obbligo. A suo avviso, approvando l'emendamento in discussione, si sovverte il codice di rito.

Franco VAZIO, *presidente*, pur ritenendo pertinente l'obiezione della collega Varchi, sottolinea come l'emendamento 7.1 dei relatori, recependo una osservazione della XI Commissione, riformuli comunque un articolo introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni che già prevedeva l'obbligo di costituzione di parte civile. Ritiene tuttavia utile che le Commissioni riflettano sulla questione per valutare l'opportunità di intervenire nuovamente sulla stessa nel corso dell'esame in Assemblea.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, precisa che il tema è all'attenzione dei relatori i quali già durante l'esame degli emendamenti si erano posti il dubbio sull'opportunità o meno di prevedere l'obbligatorietà di costituzione di parte civile. Nell'invitare i colleghi ad approvare l'emendamento 7.1 dei relatori, al fine di uniformare il testo del provvedimento all'osservazione avanzata dalla Commissione Lavoro ai fini di una migliore formulazione dell'articolo 7, fa presente il proprio impegno a valutare la questione attentamente nel corso dell'esame in Assemblea.

Franco VAZIO, *presidente*, nel ribadire che l'emendamento 7.1 dei relatori è volto a recepire l'osservazione posta dalla XI Commissione, intervenendo su una questione che le Commissioni hanno deciso di inserire nel testo, invita i colleghi di maggioranza e opposizione a prestare sulla stessa la opportuna attenzione nel corso dell'esame in Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA) nel sottolineare come il suo gruppo parlamentare abbia votato in senso contrario all'introduzione dell'obbligatorietà di costituzione di parte civile, stigmatizza il fatto che, pur nella consapevolezza che il codice di rito non preveda tale obbligo, le Commissioni, e in particolare la Commissione Giustizia, dolosamente si apprestino a recepire un'osservazione che comunque ribadisce la scelta già inopinatamente fatta. Ciò premesso, si dichiara basita per il metodo utilizzato dalla maggioranza per legiferare.

Franco VAZIO, *presidente*, nell'evidenziare come il codice di procedura penale possa essere modificato con legge ordinaria, e pertanto come il Parlamento non commetta alcuno sfregio adottando disposizioni in contrasto con lo stesso, ribadisce che la questione potrà essere ampiamente valutata nel corso dell'esame in Assemblea, avendo tutti i gruppi manifestato la volontà di riflettere sulla stessa. Precisa, inoltre, che, poiché le strutture presso le quali operano gli operatori sanitari sono di sovente enti pubblici, di fatto nei loro confronti non può che ravvisarsi un obbligo di costituzione di parte civile. Ribadisce, in fine, per l'ennesima volta che tale obbligo è già previsto nel testo approvato dalle Commissioni.

Catello VITIELLO (IV) nel concordare sul fatto che il codice di procedura penale può essere modificato con legge ordinaria, ritiene che le Commissioni stiano comunque, con il testo in esame, stravolgendo il sistema vigente. Nel ritenere che la costituzione di parte civile debba rimanere una facoltà, auspica che si possa intervenire sulla questione.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel rilevare che rimane non risolta la problematica relativa all'obbligo di costituzione di parte civile, che dovrà essere affrontata nel corso dell'esame in Assemblea, esprime il proprio netto dissenso rispetto a quanto affermato dal presidente Vazio, ricordando che in molti casi il personale sanitario opera in qualità di dipendente di

cooperative, associazioni o enti di altra natura, quindi in un ambito diverso da quello dei soggetti pubblici.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, ritiene che si stia facendo una inutile polemica, evidenziando come con l'emendamento proposto non si stiano introducendo elementi di novità nel provvedimento. Nel meravigliarsi di come soltanto ora i colleghi dell'opposizione si siano resi conto di una norma approvata dalle Commissioni che desta perplessità, ritira l'emendamento 1.70 dei relatori, pur sottolineando che in tale maniera non si risolve il problema di fondo sull'obbligatorietà della costituzione di parte civile, che comunque potrà essere valutata solo nel corso dell'esame in Assemblea. Ciò premesso, propone di formulare sul provvedimento in discussione una correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato 2*).

Franco VAZIO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma, avanzata dai relatori. Le Commissioni deliberano, altresì, di conferire il mandato ai relatori, onorevole Bordo per la II Commissione, e onorevole Ianaro per la XII Commissione, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, nonché a deliberare di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.**

**EMENDAMENTO DEI RELATORI**

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

*(Obbligo di costituzione di parte civile)*

1. È fatto obbligo alle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1, di costituirsi parte civile nei processi per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del predetto personale.

**7. 1. I Relatori.**

*(ritirato)*

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.**

**CORREZIONE DI FORMA APPROVATA**

*All'articolo 9, comma 1, le parole: « La Repubblica riconosce e istituisce » sono sostituite dalle seguenti: « È istituita ».*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.25 alle 14.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)321.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)322.	
Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. COM(2018)323.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. COM(2018)324.	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)325.	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2018)326.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)327.	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. COM(2018)328 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	36
ALLEGATO ( <i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i> ) .....	42

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.**

**COM(2018)321.**

**Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.**

**COM(2018)322.**

**Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione**

in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

COM(2018)323.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

COM(2018)324.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

COM(2018)325.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

COM(2018)326.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

COM(2018)327.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

COM(2018)328.

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviati nella seduta del 26 settembre 2018.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite hanno avviato l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo nella seduta del 26 settembre 2018, nel corso della quale i relatori hanno illustrato il contenuto degli

atti. Ricorda altresì che le Commissioni hanno successivamente svolto attività conoscitiva, con le audizioni informali di membri italiani del Parlamento europeo, del direttore generale aggiunto della Direzione generale Bilancio della Commissione europea, Silvano Presa, di rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni, del Sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo, del Presidente della Sezione Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale del Comitato economico e sociale europeo (CESE), Stefano Palmieri, di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), nonché di rappresentanti della Banca d'Italia.

Piero DE LUCA (PD), *relatore per la IV Commissione*, illustrando la proposta di documento finale, redatta con il relatore per la V Commissione, che esprime una valutazione favorevole con condizioni (*vedi allegato*), segnala che il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea prevede un livello di spesa pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo, rispetto all'1,13 per cento del corrente periodo 2014-2020. Al riguardo ricorda come il nostro Paese si opponga alle pressioni esercitate dai cosiddetti Paesi frugali – Austria, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca – per un'ulteriore riduzione del livello di spesa, nonché alla proposta avanzata dal Presidente Michel di fissare il livello di spesa all'1,074 per cento del reddito nazionale lordo. Osserva infatti che le dimensioni del bilancio, nei termini prospettati, non siano soddisfacenti e che occorre implementarle per consentire il finanziamento delle nuove priorità senza compromettere l'efficacia delle politiche tradizionali; al riguardo richiama la proposta del Parlamento europeo, che chiede di innalzare il volume complessivo del bilancio all'1,3 per cento del reddito nazionale lordo ed evidenzia come le dimensioni del bilancio prospettate dalla Commissione europea nei termini anzidetti costituiscono il minimo accettabile.

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse, evidenzia che la Commis-

sione europea propone di innalzare i livelli di finanziamento nei settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, come ricerca, innovazione e agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente, riducendo nel contempo le risorse da destinare alle politiche tradizionali, quali la politica agricola comune e la politica di coesione.

Dal punto di vista delle fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione europea, ricorda l'intenzione della Commissione di aumentare la quota derivante da risorse proprie, rispetto a quella derivante dai contributi diretti degli Stati membri, che attualmente rappresenta circa il 70 per cento del bilancio europeo. Tale revisione sarà attuata anche mediante l'istituzione di tre nuove risorse proprie, costituite dal 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni; da un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e da un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro, in misura pari a 0,80 euro al chilogrammo.

Nell'osservare come il quadro finanziario non sia ancora stato definito in maniera dettagliata, ricorda che molti problemi sono ancora in discussione e che allo stato si registrano divergenze tra gli Stati membri su varie questioni.

In proposito osserva, in via generale, come non appaia in ogni caso accettabile un ridimensionamento della dotazione finanziaria per le politiche tradizionali.

In particolare, per quanto riguarda il sostegno al settore agricolo, sottolinea l'esigenza di eliminare il meccanismo la convergenza esterna, volta al progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media dell'Unione europea, meccanismo ritenuto iniquo e privo di giustificazione. Osserva inoltre che, a fronte di un eventuale ridimensionamento della PAC, si potrebbero reperire risorse compensative nell'ambito degli stanziamenti per il *Green deal*.

Per quanto riguarda le politiche di coesione, osserva come un ridimensionamento delle relative risorse non risulterebbe coerente con uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione, che è quello di ridurre le disparità economiche e sociali tra le sue diverse regioni, rilevando altresì come non appaia condivisibile la proposta di introdurre una condizionalità macroeconomica che, prevedendo il congelamento dei fondi strutturali per i Paesi che non rispettano i parametri macroeconomici dell'UE, rischierebbe di colpire i partner più fragili con effetti pro-ciclici. Osserva altresì che sono in corso di valutazione ulteriori possibili criteri da considerare ai fini dell'attribuzione delle risorse europee, che potrebbero essere individuati nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, nell'entità del flusso dei migranti e nella necessità di difendere le frontiere esterne. Sarebbe inoltre opportuno procedere all'introduzione di una misura anticiclica di sostegno al reddito, da attuare mediante il riconoscimento di un sussidio a livello europeo contro la disoccupazione, e rafforzare il pilastro sociale.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di addivenire ad un bilancio pluriennale ambizioso, che consenta all'Unione europea di operare con autorevolezza anche nello scenario internazionale.

Sottolinea, infine, la necessità di appostare adeguate risorse finanziarie per aiutare gli Stati membri a superare l'emergenza causata da COVID-19, anche in considerazione dell'impossibilità di prevedere, allo stato, l'impatto che la diffusione del *virus* potrà avere sull'economia dell'Unione europea e dei Paesi membri.

Stefano FASSINA (LEU) chiede quale sia il senso politico di approvare un documento finale in un momento nel quale il quadro finanziario pluriennale non è ancora integralmente definito.

Si interroga poi sull'opportunità di approvare un documento finale del presente tenore, nel quale la valutazione favorevole proposta è sottoposta a ben dieci condizioni. Ritiene infatti contraddittorio prevedere un così rilevante numero di con-

dizioni, il cui integrale accoglimento appare sostanzialmente impossibile. Al riguardo osserva come sarebbe più realistico ridurre il numero di condizioni, concentrandosi solo su alcune, considerate assolutamente imprescindibili o, se si ritiene necessario mantenere tutti gli obiettivi sulla base dei quali sono state formulate le condizioni, esprimere coerentemente un parere contrario.

Antonio ZENNARO (M5S) rileva come la proposta di documento finale formulata dai relatori tenga conto dei principali profili di criticità emersi nel corso del dibattito. Rileva, inoltre, come sia opportuna l'assunzione in sede europea di un atteggiamento propositivo anziché di chiusura. Osserva come la competizione economica globale si svolga non più tra singoli Paesi, bensì tra aree economiche, e sottolinea come l'area economica europea sia quella con ordinamenti maggiormente democratici. Rileva l'opportunità di porre le condizioni proposte, fermo restando che il negoziato in sede europea sarà condotto dal Governo, e sottolinea come sia ben possibile che alcune di tali condizioni possano trovare accoglimento. Dichiarò conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale formulata dai relatori.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, sottolinea come nella proposta di documento finale formulata dai relatori vengano affrontate le principali questioni politiche, a partire dalla previsione di un livello di spesa all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo a fronte del corrente 1,13 per cento, e dichiara di non potersi certamente ritenere soddisfatto dalle proposte presentate dalla Commissione europea. Osserva che le condizioni poste hanno proprio lo scopo di rafforzare la posizione negoziale del Governo, con particolare riferimento agli scenari macroeconomici e all'emergenza derivante dal coronavirus. Alla luce di tali considerazioni, pur comprendendo le perplessità espresse dal deputato Fassina, raccomanda l'approvazione della proposta di documento finale.

Guido Germano PETTARIN (FI), ribadita la posizione fortemente europeista del gruppo di Forza Italia, rileva come le condizioni proposte siano sostanzialmente una mera finzione e contraddicano le premesse del documento, associandosi in tal senso alle considerazioni svolte dal deputato Fassina. Osserva, inoltre, come la discussione in sede europea sul Quadro finanziario pluriennale sia in una posizione di stallo e come il negoziato sia stata bloccato dalla posizione assunta da alcuni Stati, i c.d. Paesi frugali, nonostante il tentativo condotto da Italia, Portogallo e Romania di promuovere la ricerca di una posizione condivisa più ambiziosa.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) esprime una posizione critica sui documenti in esame, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione alla politica agricola comune e alla politica di coesione, e osserva inoltre con preoccupazione come non siano adeguatamente affrontate le questioni migratorie. Rileva, inoltre, come non sia altresì affrontata in modo appropriato l'emergenza del coronavirus, osservando come, pur non avendo l'Unione europea competenze dirette in materia sanitaria, tale emergenza provocherà una crisi economica grave e duratura alla quale occorre far fronte; al riguardo, ritiene che occorrerebbe suggerire all'Unione europea le modalità per mitigare l'impatto della crisi e accelerare la ripresa economica. Alla luce di tali considerazioni ribadisce la posizione contraria del proprio gruppo sui documenti in esame e sulla relativa proposta di documento finale dei relatori.

Augusta MONTARULI (FDI) nel rilevare come le ipotesi circa il prossimo bilancio pluriennale siano del tutto inadeguate e obsolete rispetto alle nuove sfide che l'Unione europea è chiamata a fronteggiare, premette che la valutazione del quadro finanziario in esame non tiene minimamente conto, per ovvi motivi cronologici, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In proposito segnala tuttavia come questa epidemia costringerà i Paesi

europei a riconsiderare gli effetti della globalizzazione e della delocalizzazione della produzione, che costituiscono una delle cause della diffusione del contagio. Ritiene quindi opportuno che a livello europeo si tenga conto di queste nuove circostanze, le cui conseguenze si manifesteranno da qui ai prossimi anni, rilevando l'esigenza che l'Unione predisponga un ampio piano di politica industriale capace di aggiornare i modelli di produzione alla luce dei possibili cambiamenti che si manifesteranno.

Ricorda quindi l'astensione del proprio gruppo in occasione della votazione della risoluzione relativa al bilancio dell'Unione europea, segnalando in particolare come le critiche alle proposte relative alla PAC, contenute in detta risoluzione, si siano tradotte, nel presente documento finale, in un parere favorevole, pur se sottoposto a numerose condizioni.

Osserva che se tutti i gruppi esprimessero una valutazione contraria degli atti in esame si darebbe maggior forza al Governo nel negoziato con l'Unione europea e invita quindi i relatori a ritirare il documento finale proposto, che ritiene un artificio, a causa della sua struttura contraddittoria.

Nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sul documento finale proposto dai relatori, sottolinea la gravità delle conseguenze che deriveranno, per i prossimi sette anni, dall'approvazione, negli attuali termini, del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Piero DE LUCA (PD), *relatore per la XIV Commissione*, si dichiara preliminarmente soddisfatto per l'emersione, nel corso del dibattito testé svolto, di una esigenza, condivisa da tutti i gruppi, anche se diversamente declinata, di un maggior intervento delle istituzioni europee, che giudica positiva, rispetto a passate dichiarazioni favorevoli a un'uscita dell'Italia dall'UE.

Osserva quindi che il bilancio dell'Unione europea non rappresenta esclusivamente un documento contabile, ma un documento programmatico relativo all'al-

locazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle politiche comunitarie e alla tutela di beni comuni. Evidenzia poi come l'obiettivo del nostro Paese sia rappresentato da un bilancio più ambizioso e che l'attuale proposta di quadro finanziario pluriennale costituisca semplicemente una base minima, da integrare nella direzione delineata dalle condizioni proposte nel documento finale proposto.

Per quanto riguarda il momento nel quale il Parlamento italiano è chiamato a esprimere il proprio parere rispetto all'iter degli atti in titolo, da taluni ritenuto prematuro, osserva come sia invece opportuno non attendere la definitiva approvazione di tali atti, in modo da orientare il dibattito e poter incidere sul contenuto finale degli atti medesimi.

Tutto ciò considerato, ritiene comunque fisiologico che i gruppi politici manifestino opinioni difformi sulle singole tematiche affrontate dagli atti in titolo, sottolineando come siano in ogni caso fondamentali per il nostro Paese le risorse derivanti dal bilancio dell'Unione europea e la partecipazione a questa istituzione, che rafforza la nostra posizione sul piano internazionale.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI sottolinea come la proposta di documento finale formulata dai relatori sia in linea con la posizione negoziale tenuta dal Governo italiano e segnala che Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non aver alcun rilievo di carattere finanziario da formulare in relazione agli atti dell'Unione europea in titolo.

Guido Germano PETTARIN (FI), ribadita la posizione europeista della propria parte politica e ribadite, inoltre, le considerazioni precedentemente svolte sulla proposta di documento finale formulata dai relatori, dichiara l'astensione del proprio gruppo, ritenendo comunque preferibile una posizione che ponga le basi per una negoziazione rispetto a un atteggiamento di chiusura che potrebbe condurre a un compromesso al ribasso.

Stefano FASSINA (LEU) ringrazia il relatore De Luca per le precisazioni rese, ma ribadisce come la proposta di documento finale esprima valutazioni su un testo considerato impraticabile da alcuni importanti Paesi dell'Unione, sostanzialmente sostenuti dalla Germania. Ricorda come il Parlamento, attraverso appositi atti di indirizzo, abbia già dato indicazioni al Governo per il negoziato e rileva come sarebbe necessario esprimere valutazioni politiche che tengano conto della situazione reale anziché essere ispirate a una retorica velleitaria. Alla luce di tali con-

siderazioni preannuncia che non parteciperà al voto sulla proposta di documento finale formulata dai relatori.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) dichiara il voto contrario della Lega sulla proposta di documento finale formulata dai relatori, richiamando le considerazioni precedentemente svolte.

Le Commissioni approvano il documento finale proposto dai relatori.

**La seduta termina alle 16.20.**

ALLEGATO

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321), la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)322), la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)323), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)324), la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)325), la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2018)326), la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)327) e la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di

riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)328);

*premesso che:*

le proposte presentate dalla Commissione europea, che assumono a riferimento un'Unione europea a 27 membri in considerazione del recesso del Regno Unito dall'UE, prevedono, per i sette anni del ciclo di programmazione, un livello di spesa (ivi incluso il Fondo europeo di sviluppo) pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE-27, ammontare inferiore rispetto al livello del corrente periodo 2014-2020 (1,13 per cento del RNL, escluso il Fondo europeo di sviluppo);

le medesime proposte prevedono una diversa ripartizione delle risorse tra le varie finalità, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del QFP e prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'UE;

in particolare, la Commissione europea propone di innalzare gli attuali livelli di finanziamento in settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo (ricerca, innovazione e agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente), prefigurando, parallelamente, a titolo compensativo, una riduzione di risorse per le politiche tradizionali (politica agricola comune – PAC – e politica di coesione);

le risorse assegnate alla nuova PAC 2021-2027 subirebbero una riduzione stimata tra il 12 per cento e il 15 per cento a prezzi costanti rispetto al periodo 2014-2020 e i tagli colpirebbero in modo rile-

vante anche l'Italia, mentre le risorse 2021-2027 per la coesione economica, sociale e territoriale subirebbero una riduzione stimata tra il 6 per cento e il 10 per cento, in questo caso tuttavia senza pregiudizi per l'Italia;

quanto alla individuazione delle risorse proprie per il finanziamento del bilancio dell'UE, la Commissione propone di confermare le tre risorse proprie attuali, ma riducendo dal 20 per cento al 10 per cento la percentuale che gli Stati membri trattengono come spese di riscossione sui dazi doganali e semplificando la risorsa propria basata sull'IVA;

contestualmente, la Commissione propone l'istituzione di tre nuove risorse proprie, vale a dire: il 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni; un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo);

infine, la Commissione europea, anche alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'UE, propone di eliminare progressivamente tutte le attuali correzioni;  
*considerato che:*

il Parlamento europeo ha chiesto di innalzare il volume complessivo del bilancio all'1,3 per cento dell'RNL dell'UE-27;

nei negoziati, tuttora in corso, sono emerse divergenze tra gli Stati membri su varie questioni, a partire dalla dotazione complessiva del bilancio, per cui il confronto non sembra prossimo ad una soluzione complessiva pienamente condivisa;

le proposte negoziali intervenute successivamente, da quella avanzata dalla Presidenza finlandese del Consiglio dell'UE nel dicembre 2019 a quella presentata dal Presidente Michel in occasione del Consiglio europeo straordinario del 20 e 21 febbraio 2020, prefigurano una riduzione degli stanziamenti rispetto alla proposta

della Commissione europea e non sono riuscite a far convergere le diverse posizioni;

in particolare, la proposta avanzata dal Presidente Michel prevede un livello di spesa pari all'1,074 per cento dell'RNL dell'UE-27;

le proposte iniziali della Commissione europea e le successive indicazioni programmatiche della nuova Presidente della Commissione stessa partono dal presupposto che occorre dotare l'Unione europea di strumenti e risorse adeguati a consentire all'Unione di fronteggiare al meglio le nuove sfide che derivano dalla globalizzazione e dall'accelerazione della competizione;

è peraltro evidente che, anche in vista del prossimo avvio del confronto sul futuro dell'Europa, non vi possa essere alcuna prospettiva credibile di rilancio dell'integrazione europea con un bilancio asfittico e di dimensioni insufficienti rispetto alle politiche e alle finalità che si intendono perseguire;

in particolare, viene giustamente evidenziata l'esigenza di porre l'Unione europea in condizione di contrastare efficacemente i cambiamenti climatici, il che implica la riconversione e l'adeguamento di parti consistenti del sistema economico e produttivo e il cambiamento di consolidate abitudini di vita;

tutto ciò deve, tuttavia, avvenire, senza mettere a repentaglio politiche e finalità che mantengono tuttora carattere prioritario, soprattutto con riferimento alle politiche tradizionali dell'Unione;

più in che passato, quindi, le decisioni da adottare sul bilancio dell'UE assumono un carattere strategico e anche le caratteristiche di un decisivo banco di prova per verificare se vi è una concreta intenzione di rafforzare l'azione dell'Unione europea in una situazione in cui sono diffuse critiche e crescente lo scetticismo sulla capacità dell'Unione di trovare risposte appropriate e tempestive ad alcune sfide, a partire da quelle costituite

dagli effetti economici e sociali prodotti dalla più grave crisi economico-finanziaria del dopoguerra;

è infatti evidente che molti dei problemi che si stanno imponendo a livello europeo e mondiale non possono essere demandati alla responsabilità dei singoli Stati membri, ma richiedono necessariamente un'azione coerente e coordinata dell'Unione europea, non soltanto in considerazione delle loro dimensioni, ma anche per evitare di allargare le sperequazioni e i divari all'interno dell'Unione accentuatasi negli scorsi anni;

preso atto degli utili elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte,

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprimono

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*a)* le dimensioni del bilancio, nei termini prospettati dalla Commissione europea per il periodo 2021-2027 – come opportunamente rappresentato dal Governo italiano nelle sedi negoziali e in occasione dell'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri presso le Camere del 19 febbraio 2020 in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 e 21 febbraio 2020 – costituiscono il minimo accettabile per consentire il finanziamento delle nuove priorità senza compromettere l'efficacia delle politiche tradizionali. Allo stesso tempo, stante l'imprevedibilità di alcuni fattori critici, si pone l'esigenza di disporre di appropriati margini di flessibilità al bilancio pluriennale, anche per poter reagire in futuro adeguatamente e tempestivamente alle eventuali emergenze naturali e sociali. A questo proposito, peraltro, si ritiene necessario mantenere la revisione intermedia del QFP, la cui eliminazione, prospettata da alcuni Paesi in

sede negoziale, priverebbe il bilancio unionale del più importante meccanismo di aggiustamento e aggiornamento;

*b)* non appare in ogni caso accettabile un ridimensionamento della dotazione finanziaria per le politiche tradizionali. In particolare, l'agricoltura non può essere considerata un settore obsoleto o marginale, trattandosi di un comparto che impegna un numero elevato di operatori economici che devono far fronte ad una marcata volatilità del mercato e alle conseguenze negative provocate dalle tensioni commerciali a livello globale, che impatta sulla vita e sulla salute di tutti i cittadini, essendo in gioco la qualità dell'alimentazione, e che svolge un ruolo positivo per la salvaguardia e la valorizzazione dei territori;

*c)* sempre con riferimento alla politica agricola comune, non appare condivisibile l'ipotesi di mantenere il meccanismo della convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE, che appare iniquo e privo di giustificazione sia sotto il profilo economico che dal punto di vista sociale;

*d)* per quanto riguarda le politiche di coesione, un ridimensionamento delle relative risorse non risulterebbe coerente con uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione, che è quello di ridurre le disparità economiche e sociali tra le sue diverse regioni;

*e)* non appare inoltre condivisibile la proposta di introdurre una condizionalità macroeconomica che, prevedendo il congelamento dei fondi strutturali per i Paesi che non rispettano i parametri macroeconomici dell'UE, rischierebbe di colpire i partner più fragili con effetti pro-ciclici. Sarebbe invece più opportuno valutare la possibilità di introdurre meccanismi di condizionalità volti a promuovere la convergenza verso l'alto delle norme sociali nell'UE nonché a scoraggiare la concorrenza fiscale sleale tra gli Stati membri;

*f)* è apprezzabile lo sforzo della Commissione europea di cercare di dotare di

consistenti finanziamenti alcuni obiettivi considerati prioritari o ad alto valore aggiunto e che possono supportare maggiormente la competitività europea (ricerca, formazione, innovazione e agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente). In particolare appare vitale assicurare una dotazione finanziaria adeguata al programma quadro dell'UE per la ricerca e innovazione, Horizon, anche aumentando al livello richiesto dal Parlamento europeo;

g) per quanto riguarda le entrate proprie dell'UE, si ritiene necessario un approfondimento di istruttoria, tenuto conto che il negoziato in corso appare molto lontano dal raggiungimento di una soluzione condivisa. Considerate comunque le proposte avanzate dalla Commissione europea, si ritiene essenziale il mantenimento della risorsa IVA, mentre sul tema delle nuove risorse proprie è auspicabile che si creino le condizioni non soltanto per ridurre la dipendenza dai contributi degli Stati membri, ma anche per promuovere le priorità politiche dell'Unione, quali il miglior funzionamento del mercato interno e la progressiva armonizzazione del quadro fiscale in chiave anti-elusione e anti-dumping, come la tassa sulle transazioni finanziarie FTT e la cosiddetta *web tax*;

h) per quanto concerne il cosiddetto Green deal europeo, è largamente condivisibile lo sforzo della Commissione europea di individuare nella lotta ai cambiamenti climatici uno degli impegni prioritari del prossimo futuro e di reperire allo scopo ulteriori risorse rispetto a quelle già disponibili a bilancio. È comunque necessario definire un quadro giuridico, in particolare per quanto concerne il Fondo per una transizione giusta, che garantisca un'equilibrata ripartizione degli oneri e dei potenziali vantaggi in termini di nuovi investimenti – che hanno una evidente ricaduta sul piano dell'innovazione tecnologica – tra i diversi Stati membri senza penalizzare Paesi, come l'Italia, che già

hanno compiuto sforzi notevoli per rispettare i vincoli assunti in tema di decarbonizzazione;

i) tenuto conto dei possibili sviluppi della vicenda del cosiddetto Coronavirus, si appostino risorse adeguate, a livello europeo, per aiutare gli Stati membri nella gestione dell'emergenza ed attenuare i possibili svantaggi che ne possono derivare sul piano economico-produttivo;

j) appare assolutamente indispensabile affrontare collettivamente e secondo strategie condivise l'emergenza costituita dal cosiddetto Coronavirus la cui diffusione e il potenziale impatto sulle attività economiche e sull'organizzazione civile dei Paesi membri risultano allo stato non pienamente prevedibili. Soltanto una risposta concordata a livello europeo può, infatti, assicurare una linea di intervento adeguata e una gestione organizzata ed evitare il rischio di reazioni incoerenti e poco efficaci. L'eventualità che il virus si propaghi rapidamente e su larga scala non può essere esclusa; ciò potrebbe comportare un rafforzamento dei segnali negativi sulle grandezze macroeconomiche innescando una recessione a livello globale che produrrebbe inevitabilmente effetti pesantissimi sui sistemi produttivi europei, sull'occupazione e sull'esposizione debitoria di privati e delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le misure adottate per prevenire la diffusione del virus potrebbero comportare il blocco di una serie di attività economiche; allo stesso tempo, i sistemi sanitari potrebbero essere sottoposti a fortissimi stress e richiedere in tempi rapidissimi la disponibilità di risorse e strutture aggiuntive. Ne consegue che occorre trasmettere a livello europeo un messaggio chiaro e molto fermo che rassicuri i cittadini dei Paesi membri sulla intenzione concreta, da parte delle istituzioni europee, insieme agli Stati, di adottare tutte le iniziative che risulteranno necessarie per prevenire e contrastare la diffusione del virus e fronteggiare le gravi conseguenze che esso può produrre. Sotto questo profilo, al di là delle esigenze di cui si faranno interpreti i singoli Paesi mem-

bri presso le istituzioni europee per far fronte al prevedibile incremento della spesa pubblica e alla riduzione delle entrate che possono discendere da una situazione di recessione, occorre che a livello di Unione europea si disponga immediatamente l'attivazione di misure anche di carattere finanziario volte ad attutire l'impatto dell'emergenza e a prevenire l'eventualità che si inneschino spirali negative anche per i possibili attacchi speculativi cui i Paesi membri potrebbero

trovarsi esposti per la condizione di precarietà derivante dalla diffusione del virus. A questo proposito si dovranno valutare sia lo stanziamento, nel bilancio dell'Unione europea, di risorse straordinarie, sia la sospensione, ove necessario ovvero l'attenuazione delle regole vigenti per quanto concerne i saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e debito pubblico) in modo da attivare uno scudo efficace per reagire all'emergenza e inibire operazioni speculative.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 47

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.20 alle 14.40.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANPAL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari .....	49
--	----

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato .....	49
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03721 Ceccanti: Sulla prospettata chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto . <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	49 61
5-03722 Sisto: Iniziative per scongiurare la chiusura del presidio di polizia stradale sito a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.	
5-03724 Di Maio Marco: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.	
5-03725 Baldino: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna .....	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-03723 Iezzi: Iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli .....	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-03726 Prisco: Esecuzione delle ordinanze giudiziali con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva ad un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato .....	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	66

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Tatiana Esposito, Capo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari .....	53
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) e Fondazione Migrantes della CEI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza .....	53
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. C. 716 cost. Meloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizione di rappresentanti dell'ANPAL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 10.10.

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.**

**C. 2407 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte quindi che le interrogazioni 5-03722, 5-03724 e 5-03725 saranno svolte congiuntamente, vertendo sulla medesima materia.

**5-03721 Ceccanti: Sulla prospettata chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto.**

Antonio VISCOMI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando

come, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa e dai sindacati di categoria, il Ministero dell'interno – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere sia in procinto di dar seguito ad un progetto di riorganizzazione della polizia di frontiera.

Tale progetto dovrebbe prevedere la chiusura degli uffici di polizia di frontiera di Taranto, La Spezia, Gioia Tauro, Brescia e Parma e la relativa assegnazione delle funzioni esercitate alle questure territorialmente competenti.

Fa notare che, secondo le organizzazioni sindacali, l'eventuale chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto non risponderebbe ad esigenze legate a provvedimenti che ricalcano l'*austerità* imposta dall'esecutivo di Governo ovvero collegata alla *spending review*, ma ad altre logiche, che sfuggono.

Il suddetto progetto di riorganizzazione appare in evidente contraddizione con l'attenzione riservata a Taranto dall'attuale Esecutivo, i cui membri non hanno mancato negli ultimi mesi di farvi visita per presentare progetti di sviluppo economico e infrastrutturale dell'intera area, quali, ad esempio, la recente istituzione della Zona economica speciale jonica, gli investimenti sull'aeroporto di Grottaglie, l'ampliamento del porto mercantile.

Rileva quindi come, sempre secondo il SIULP – Taranto, il suddetto progetto di riorganizzazione sia fondato su basi e dati erronei, non più attuali e comunque non aderenti alle odierne attività delle strutture e degli uffici della polizia di frontiera del capoluogo jonico. Inoltre, secondo tale comunicato, né il prefetto di Taranto, né il questore sarebbero stati informati dell'operazione.

Segnala inoltre come la riorganizzazione si inserirebbe in una più ampia azione di depotenziamento degli avamposti della polizia in territorio tarantino, a causa del quale si registra un *deficit* in termini di risorse umane anche nei reparti della polizia stradale.

In tale contesto l'interrogazione chiede se quanto esposto corrisponda al vero e se

intenda, per quanto di competenza, rendere noti i dati e i criteri sulla base dei quali si è ritenuto opportuno valutare la chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto.

Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio VISCOMI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, manifestando soddisfazione soprattutto in relazione ai preannunciati incrementi di personale della Polizia di Stato nella provincia di Taranto.

Si augura comunque che in futuro sia assicurata ai cittadini e alle competenti autorità istituzionali, oltre che alle organizzazioni sindacali, la massima trasparenza in ordine ai richiamati processi di riorganizzazione degli uffici della polizia di frontiera, al fine di non alimentare inutili allarmismi presso le comunità territoriali di riferimento.

**5-03722 Sisto: Iniziative per scongiurare la chiusura del presidio di polizia stradale sito a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.**

**5-03724 Di Maio Marco: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.**

**5-03725 Baldino: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.**

Pietro PITTALIS (FI) illustra l'interrogazione 5-03722, di cui è cofirmatario, facendo notare come, nel quadro di un progetto di riorganizzazione dei presidi di polizia stradale, per la provincia di Forlì Cesena, sia stata manifestata l'intenzione di chiudere il distacco di Rocca San Casciano: decisione a suo avviso incomprensibile, poiché tutto il reparto è posizionato in una strada statale di primaria importanza per la circolazione, oltre al fatto che l'immobile è stato concesso in

comodato d'uso gratuito dal comune di Rocca San Casciano.

Rileva infatti come la Polstrada di Rocca San Casciano sia considerata da sempre un presidio di sicurezza irrinunciabile per il territorio, fornendo un servizio fondamentale non solo per il paese e la vallata del Montone, ma per l'intero comprensorio forlivese.

Fa notare che, in merito all'attività di tale distacco, nonostante il numero veramente esiguo di personale, emerge una produttività molto elevata: lo dimostrano gli elevati controlli preventivi e soprattutto i dati sulla repressione a seguito dell'abuso di alcolici alla guida.

Rileva quindi come, ad avviso degli interroganti, appaia dunque chiaro che la decisione del Governo di chiudere il distacco di Rocca San Casciano comporterebbe un grave danno per la prevenzione della sicurezza stradale in tutta la vallata e declasserebbe l'intero territorio della montagna, che ancora una volta sarebbe penalizzata.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere per evitare la chiusura del presidio di polizia stradale di Rocca San Casciano, anche valutando l'opportunità di prevedere l'incremento dell'organico della sottosezione autostradale di Forlì a sole 14 unità, portando il totale a 61, e dirottando i rimanenti 5 al distacco di Rocca San Casciano, al fine di mantenere un servizio adeguato per la sicurezza dei cittadini, anche sulle strade statali della provincia forlivese.

Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione 5-03725, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S), pur ritenendolo un primo passo apprezzabile

lo sforzo compiuto dall'amministrazione interessata per garantire l'erogazione di un servizio essenziale, ritiene ancora insoddisfacente quanto finora realizzato, giudicando necessario che i compiti della polizia stradale in quell'area siano svolti da personale specializzato, che non potrebbe essere sostituito, a suo avviso, da altro personale dedito allo svolgimento di funzioni in prevalenza amministrative.

Osserva, peraltro, come la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo susciti perplessità, richiamando i gravi disagi che dovrà subire il personale in servizio presso tali distaccamenti – che dovrebbe essere trasferito in altra sede – a cui sarebbe necessario riconoscere il versamento di una indennità di missione, con relativo incremento dei costi.

Auspica dunque un maggiore sforzo del Governo in vista del mantenimento dei presidi di polizia stradale oggi esistenti a Rocca San Casciano e Lugo, nonché del rafforzamento dei relativi organici, trattandosi di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in una strategica tratta autostradale, la strada statale n. 67, che collega la Romagna con la Toscana.

Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita, rilevando la necessità che i compiti di polizia stradale siano svolti da personale specializzato, il cui organico sarebbe piuttosto da incrementare, essendo chiamato a garantire lo svolgimento di controlli stradali in un'area territoriale vasta e complessa.

Dopo aver ricordato che di tale questione si è interessato, con il sostegno trasversale delle forze politiche locali, un Comitato civico costituitosi appositamente, si augura un'azione del Governo più decisa e conforme a quanto fatto finora in tema di rafforzamento della sicurezza a livello territoriale, essendo in gioco la sicurezza di una arteria stradale, la strada statale n. 67, nella quale si registrano molti incidenti e numerose infrazioni.

Rileva peraltro come il mantenimento dei richiamati presidi stradali non comporterebbe oneri, grazie allo sforzo com-

piuto nella scorsa legislatura dalle istituzioni locali e centrali. Ricorda infatti che già nel 2016 il Dipartimento della Pubblica sicurezza aveva proposto la chiusura del distaccamento, in quanto era necessario trovare una nuova sede per il reparto, ricordando altresì che il comune di Rocca San Casciano ha sistemato un immobile di sua proprietà concedendolo in comodato gratuito per l'allocazione del distaccamento della polizia statale e che nel giugno del 2019 il reparto si è trasferito nei locali, a costo zero per il Ministero dell'interno.

Auspica dunque il mantenimento dei presidi in questione, nonché l'incremento dei relativi organici, rilevando, in particolare, come la soppressione del distaccamento di Rocca San Casciano sarebbe un grave danno per la prevenzione e la sicurezza stradale in tutta la Vallata del Montone.

Pietro PITTALIS (FI), replicando, anche a nome degli altri sottoscrittori dell'interrogazione, tra i quali richiama la deputata Vietina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, richiamandosi alle considerazioni già svolte dagli altri interroganti e giudicando necessario mantenere un presidio di sicurezza e legalità nelle aree richiamate dall'interrogazione, le quali, in quanto montane, scontano già una situazione di particolare disagio.

Rileva come i dati sull'incidentalità in quell'importante tratto stradale non siano da sottovalutare, facendo notare che, per l'anno 2019, si sono registrati oltre 285 soccorsi e 4.400 controlli sui veicoli, con 5.127 persone controllate e 655 infrazioni al codice della strada commesse, di cui 49 per guida in stato di ebbrezza.

Ritiene conclusivamente che l'esigenza di sicurezza non possano essere sacrificate per mere questioni di risparmio, auspicando che su tale questione vi sia un ripensamento del Governo, al fine di dare un segnale di sostegno alle comunità territoriali interessate.

**5-03723 Iezzi: Iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli.**

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra la propria interrogazione, la quale richiama l'ennesimo episodio di criminalità compiuto da minorenni, nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo 2020, a Napoli, evidenziando, ancora una volta, il grave problema della mancanza di sicurezza a Napoli.

Ricorda che in tale episodio un ragazzo di sedici anni, a bordo di uno *scooter* guidato da un altro ragazzo, poi fermato e identificato dalle forze dell'ordine, ha puntato una pistola alla tempia di un carabiniere per rubargli un orologio di valore che aveva al polso e il militare, dopo essersi qualificato sperando in tal modo di far desistere i rapinatori, continuando a sentirsi minacciato, ha deciso di sparare con la pistola d'ordinanza, provocando la morte del ragazzo, che è poi deceduto in ospedale.

Fa notare che, al di là del gravissimo episodio, quanto è accaduto successivamente denota una città allo sbando dal punto di vista della sicurezza, dove i malviventi agiscono da padroni, sentendosi impuniti; i parenti e gli amici della vittima, infatti, hanno devastato il pronto soccorso dell'ospedale dove è deceduto il ragazzo, rendendolo inagibile per tutta la giornata di domenica, e qualcuno, nella notte è poi passato davanti alla caserma dove è stato ascoltato il carabiniere e, con atto intimidatorio, ha sparato quattro colpi di pistola davanti all'ingresso.

Osserva come il fatto sia stato poi mistificato da una parte della stampa al punto che non si capiva più quale fosse l'accadimento principale e reale: se quello, inequivocabile, di due ragazzi di sedici anni che passano la notte a delinquere armati in giro per Napoli con uno *scooter* incontrando un carabiniere che, sentendosi aggredito, ha agito per legittima difesa sparando in una città che continua ad essere prigioniera della criminalità oppure quello di un carabiniere che ha ucciso un povero ragazzo con la pistola d'ordinanza.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se intenda adottare ulteriori iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli alla luce dei fatti accaduti nel fine settimana, che evidenziano a parere degli interroganti una città prigioniera di una criminalità diffusa.

Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel replicare, pur manifestando un certo apprezzamento per il fatto che venga riconosciuto l'impegno profuso dalle forze dell'ordine sul territorio, ritiene che la situazione dell'ordine pubblico a Napoli appaia preoccupante, denotando una città allo sbando dal punto di vista della sicurezza.

Evidenzia, peraltro, che, anche stando alle dichiarazioni pubbliche rese da alcuni esponenti della magistratura, nella città si assisterebbe ad un conflitto tra criminalità diffusa e criminalità organizzata per il controllo del territorio, con la prima forma di criminalità che sembrerebbe avanzare rispetto alla seconda.

Ritiene, dunque, che i cittadini di Napoli, vittime di tali scontri tra criminalità, non meritino una simile assenza dello Stato.

**5-03726 Prisco: Esecuzione delle ordinanze giudiziali con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva ad un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.**

Davide GALANTINO (FDI), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come, a seguito del ricorso al TAR con il quale i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto del Capo della polizia, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della polizia di Stato, con ordinanza il TAR Lazio abbia disposto l'esecuzione dell'ordinanza n. 12636-2019, del 5 novembre 2019.

Con ordinanza cautelare il TAR Lazio, peraltro, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prosecuzione

dell'iter concorsuale già oggetto di impugnazione al TAR nell'ambito dello stesso procedimento.

Evidenza tuttavia come, malgrado i provvedimenti indicati, l'amministrazione non abbia ancora dato esecuzione all'ordine giudiziale emesso dal tribunale amministrativo e già passato in giudicato, rilevando come tale ritardo rechi nocuo, nonché un abuso a danno dei partecipanti del concorso oggetto di procedura amministrativa che hanno diritto a veder realizzato il loro interesse legittimo.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano le ragioni inerenti alla mancata esecuzione delle ordinanze indicate in premessa e quali urgenti iniziative intenda adottare per rendere più celere il processo di assunzione, anche in ragione della necessità di pubblica sicurezza nelle città.

Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide GALANTINO (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, manifestando profondo rammarico per la negazione di un sacrosanto interesse legittimo vantato da soggetti che hanno partecipato a tali procedure concorsuali.

Ritiene dunque un grave errore ostacolare tali processi di assunzione, soprattutto considerate le rilevanti necessità di pubblica sicurezza nelle città.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizione di Tatiana Esposito, Capo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche**

**sociali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizioni di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) e Fondazione Migrantes della CEI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 17.30.**

**Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.**

**C. 716 cost. Meloni.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 716 Meloni, recante « Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ».

Emanuele PRISCO (FDI), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, la quale interviene, agli articoli da 1 a 7, sulle previsioni costituzionali recate dal Titolo II (Il Presidente della Repubblica) della Costituzione, che comprende gli articoli da 83 a 91, prevedendo innanzitutto l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

I citati articoli della Carta costituzionale vengono tutti modificati, ad eccezione dell'articolo 90 (responsabilità funzionale del Presidente della Repubblica) e dell'articolo 91 (giuramento del Presidente della Repubblica).

In dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge, sostituisce integralmente l'articolo 83 della Costituzione, il quale attualmente riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica e prevede che questi sia eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione (la Valle d'Aosta ha un solo delegato) eletti dal consiglio regionale e che l'elezione avvenga per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

In tale ambito l'articolo 1 attribuisce al Presidente della Repubblica il titolo di Capo dello Stato e la funzione di rappresentanza dell'unità nazionale; si tratta di definizioni già presenti nel primo comma dell'articolo 87 vigente, dedicato alle funzioni del Presidente della Repubblica, e trasposti, pressoché testualmente, nel nuovo articolo 83.

Inoltre l'articolo 1 aggiunge alcune nuove funzioni del Presidente della Repubblica nel testo dell'articolo 83 della Costituzione:

garantire l'indipendenza della Nazione;

vigilare sul rispetto della Costituzione;

assicurare il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali;

rappresentare l'Italia in sede internazionale ed europea.

L'articolo 2 della proposta di legge integra l'articolo 84 della Costituzione, inserendovi in primo luogo un nuovo primo comma, che stabilisce l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.

Il secondo comma del nuovo articolo 84 della Costituzione riproduce il contenuto del vigente primo comma, relativo ai requisiti per il diritto di elettorato passivo, portando da 50 a 40 anni l'età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica.

Viene inoltre integrata la disciplina dell'incompatibilità, affidando alla legge la previsione di disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici e l'individuazione di situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. Resta fermo che l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica e privata.

Come previsto dal vigente articolo 84, ultimo comma, della Costituzione l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.

L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 85 della Costituzione che disciplina l'elezione del Presidente della Repubblica.

In merito ricorda che il testo vigente dell'articolo 85 fissa in sette anni il mandato del Presidente della Repubblica, prevedendo, inoltre, che 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e che, se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Secondo le modifiche apportate dalla proposta di legge il mandato presidenziale è ridotto da 7 a 5 anni, la stessa durata della legislatura, e viene espressamente prevista la possibilità di rielezione per una sola volta.

La nuova procedura prevede l'indizione delle elezioni da parte del Presidente del Senato (anziché dal Presidente della Camera) il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato. L'elezione ha luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Con tali modifiche l'organo preposto all'indizione delle elezioni (Presidente del Senato) verrebbe a coincidere quello incaricato della supplenza, ai sensi del primo comma dell'articolo 86, non modificato dalla proposta in esame. Nel sistema vigente al Presidente della Camera è affidato il compito di indire le elezioni del Presidente della Repubblica e al Presidente del Senato quello di esercitarne le funzioni in caso di impedimento.

Le candidature possono essere presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da: un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da 200.000 elettori ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, Presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.

È previsto un sistema di elezione a doppio turno, in base al quale è eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi e, nel caso nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede ad un secondo turno di votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Viene demandato alla legge ordinaria:

la definizione delle modalità di presentazione delle candidature;

la regolazione della campagna elettorale al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati;

la disciplina della procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati;

il procedimento elettorale di dettaglio.

Viene inoltre regolata la procedura relativa al passaggio dei poteri tra il Presidente uscente e il nuovo Presidente: quest'ultimo assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

In virtù della scelta dell'elezione diretta operata dalla proposta di legge, la nuova formulazione dell'articolo 85 non riproduce la disposizione di cui all'ultimo comma vigente, che recita: « Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».

Il sistema di elezione del Presidente della Repubblica delineato dalla proposta di legge presenta alcune affinità con quello vigente in particolare in Francia, dove il Presidente della Repubblica francese è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto e non può esercitare più di due mandati consecutivi (ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione Francese).

Possono candidarsi tutti i cittadini che abbiano compiuto 23 anni, a condizione di aver ottenuto il sostegno di cinquecento eletti a livello nazionale o locale; è inoltre richiesta una particolare ripartizione geografica dei sostenitori (che devono provenire da almeno 30 dipartimenti o collettività d'oltremare; i sostenitori provenienti dallo stesso dipartimento o collettività d'oltremare non possono inoltre essere più di un decimo). La validità delle candidature è verificata dal Consiglio costituzionale.

In quel sistema il Presidente della Repubblica è eletto con sistema maggioritario a doppio turno.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione il quattordicesimo giorno successivo.

Possono presentarsi al secondo turno soltanto i due candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo

scrutinio, a meno che i candidati più favoriti non si ritirino (articolo 7 della Costituzione Francese). Una riforma costituzionale del 2000 ha ridotto il mandato presidenziale da 7 a 5 anni, facendolo coincidere con quello dell'Assemblea nazionale.

L'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'articolo 86 della Costituzione il quale, oltre ad affidare, come accennato, al Presidente del Senato le funzioni di supplenza, prevede attualmente che, in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, spetta al Presidente della Camera dei deputati indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Secondo le modifiche introdotte dalla proposta di legge, anche in questo caso è il Presidente del Senato ad indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, entro 10 giorni (e non 15). L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.

L'articolo 5 apporta alcune limitate modifiche anche all'articolo 87 della Costituzione, concernente le funzioni del Presidente della Repubblica.

Il contenuto del primo comma dell'articolo 87, che individua nel Presidente della Repubblica il Capo dello Stato e il rappresentante dell'unità nazionale, è confluito, come accennato, nel nuovo articolo 83, come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge.

Il contenuto dell'attuale nono comma dell'articolo 87, secondo il quale il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, viene in parte modificato e distinto in più disposizioni.

Parte del contenuto viene infatti trasferito nel nuovo primo comma, stabilendo che il Presidente della Repubblica presiede

il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa, che sostituisce il Consiglio supremo di difesa e ha il comando delle Forze armate.

Ricorda che nel sistema vigente il Consiglio supremo di difesa, istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624 ora confluita nel Codice dell'ordinamento militare, è l'organo preposto all'esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale. Il Consiglio è presieduto dal Capo dello Stato ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa.

Inoltre, l'articolo 5 sopprime il decimo comma dell'articolo 87, secondo il quale il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura, funzione che l'articolo 13 della proposta di legge affida al primo presidente della Corte di cassazione.

L'articolo 6 interviene sul potere presidenziale di scioglimento delle Camere, disciplinato dall'articolo 88 della Costituzione.

In proposito nel nuovo primo comma dell'articolo 88 viene mantenuto in capo al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse. Rispetto alla norma vigente, il Presidente della Repubblica deve prima acquisire il parere non solo dei presidenti delle Camere, ma anche del Primo ministro, organo che sostituisce il Presidente del Consiglio.

È modificato anche il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto « semestre bianco », ossia il divieto di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, a meno che questi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 88 prevede che, se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato presidenziale, non si procede allo scioglimento e la loro durata è prorogata.

Si procede dunque all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente.

Inoltre, il nuovo terzo comma dell'articolo 88 stabilisce che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere nel primo anno della legislatura.

L'articolo 7 interviene sull'istituto della controfirma, disciplinato dall'articolo 89 della Costituzione.

Nella formulazione vigente di tale disposizione costituzionale si prevede che tutti gli atti del Presidente della Repubblica per essere validi devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. La controfirma anche del Presidente del Consiglio è limitata agli atti che hanno valore legislativo e agli altri atti indicati dalla legge.

La proposta di legge prevede invece che gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Inoltre, la proposta individua una serie di atti che non sono sottoposti a controfirma. Si tratta dei seguenti atti:

la nomina del Primo ministro;

l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse;

l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione;

il rinvio e la promulgazione delle leggi;

l'invio dei messaggi alle Camere;

le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo.

Gli articoli da 8 a 12 della proposta di legge intervengono quindi sulle previsioni costituzionali recate dal Titolo III (Il Governo) Sezione I (Il Consiglio dei ministri), che racchiudono gli articoli da 92 a 96 della Costituzione.

Le modifiche previste dalla proposta di legge sono volte, in particolare, a ridefinire

il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ambito del Governo, attribuendogli in particolare la funzione di presidenza del Consiglio dei ministri, di direzione della politica generale del Governo e di revoca dei ministri.

Ricorda in merito che, in base al vigente articolo 92 della Costituzione, il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

In dettaglio, l'articolo 8 della proposta di legge interviene sul primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, al fine di prevedere che il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro (anziché dal Presidente del Consiglio dei ministri) e dai ministri che, come attualmente previsto, costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8, affida inoltre la presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica, consentendo la possibilità di delegare il Primo ministro.

Rammenta al riguardo che attualmente il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente del Consiglio, il quale ne stabilisce anche l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vicepresidente e, qualora vi siano più Vicepresidenti, dal più anziano secondo l'età. Qualora il Vicepresidente non venga nominato, trattandosi di figura eventuale nella composizione del Governo, tali funzioni sono svolte dal Ministro più anziano per età.

Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera, inoltre, su ogni altra questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere e provvede a dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri. Infine, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa del Presi-

dente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. La legge n. 400 del 1988, al terzo comma dell'articolo 2, individua, inoltre, puntualmente gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio.

Inoltre, il nuovo terzo comma dell'articolo 92 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8, prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Primo ministro (sostituendo quindi la dizione « Presidente del Consiglio dei ministri ») e, su proposta di questo, i ministri.

Rammenta che nel sistema costituzionale vigente il Parlamento esercita una funzione di indirizzo politico nei confronti del Governo, in primo luogo attraverso lo strumento della fiducia: prima di iniziare la sua attività, infatti, ogni Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento, attraverso la votazione per appello nominale di una mozione motivata di fiducia sulla base del programma comunicato alle Camere.

I deputati e i senatori possono in ogni momento presentare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Governo o di un singolo Ministro. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle due Camere e non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione.

Inoltre, attraverso la questione di fiducia, il Governo può chiamare l'Assemblea ad una verifica della permanenza del rapporto fiduciario con riferimento alla votazione di uno specifico testo all'esame dell'Aula (con le sole limitazioni, per la Camera, previste dall'articolo 116 del Regolamento). Anche la questione di fiducia si vota per appello nominale: tra la posizione della questione di fiducia e la sua votazione devono intercorrere, alla Camera, almeno 24 ore (salvo diverso accordo fra i Gruppi).

Il nuovo terzo comma dell'articolo 92 contempla altresì la possibilità, per il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, di revocare i ministri.

L'articolo 9 interviene sulla formulazione dell'articolo 93 della Costituzione, relativo al giuramento del Governo, al fine di sostituire le parole: « Presidente del

Consiglio dei ministri » con quelle: « Primo ministro », al fine di armonizzare anche tale disposizione alle modifiche apportate sul punto.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 94 della Costituzione, al fine di introdurre alcune modifiche alla vigente disciplina costituzionale sul rapporto di fiducia tra le Camere e il Governo.

In primo luogo, le modifiche previste all'articolo 94 sostituiscono la disciplina sulla fiducia al Governo con quella relativa alla facoltà di voto di sfiducia al Governo.

Ricorda in merito che il vigente articolo 94 della Costituzione recita che: « Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione ».

A tale proposito la nuova formulazione dell'articolo 94 prevede che ciascuna Camera possa votare la sfiducia al Governo, stabilendo che la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti di una Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.

Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro 5 giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale.

Si introduce quindi nella Carta costituzionale la disciplina « sfiducia costruttiva »: la Camera ha infatti la possibilità di sostituire il Primo ministro ricorrendo ad un'apposita mozione — che deve essere

motivata e approvata a maggioranza assoluta – indicando il nome del « futuro » Primo ministro.

Com'è noto, l'istituto della sfiducia costruttiva è previsto da ordinamenti di altri Paesi europei, quali in particolare la Germania e la Spagna.

In Germania l'articolo 67 della *Grundgesetz* (Legge fondamentale) dispone che il Bundestag può esprimere al Cancelliere federale la sfiducia soltanto quando elegge a maggioranza dei suoi membri un successore e chiede al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto. Il regolamento del Bundestag, a sua volta, all'articolo 97, dispone che la proposta di sfiducia debba essere sottoscritta da almeno 1/4 dei deputati e che da essa risulti il candidato proposto dal Bundestag come successore. In base all'articolo 63 della Legge Fondamentale il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale.

In Spagna l'articolo 113 della Costituzione dispone che il Congresso dei Deputati può impegnare la responsabilità politica del Governo mediante l'adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura. La mozione di censura dovrà essere proposta almeno dalla decima parte dei Deputati e dovrà indicare un candidato alla Presidenza del Governo. La mozione di censura non potrà essere votata fino a che non trascorrano cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di tale periodo si potranno presentare mozioni alternative. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un'altra durante lo stesso periodo di sessione.

La sostituzione integrale dell'articolo 94 della Costituzione disposta dall'articolo 10 della proposta di legge comporta inoltre che non sia più presente nella Carta costituzionale la previsione in base alla quale il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, la quale è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. La

presentazione alle Camere per ottenere la fiducia viene infatti riferita solo al Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia.

Viene inoltre soppressa la vigente previsione costituzionale, di cui al vigente terzo comma dell'articolo 94, in base alla quale « Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni ».

Con le modifiche disposte dall'articolo 11 della proposta di legge al primo comma dell'articolo 95 della Costituzione si affida al Presidente della Repubblica – anziché al Presidente del Consiglio dei ministri – la direzione della politica generale del Governo, il quale ne è responsabile.

Al Presidente della Repubblica è inoltre affidato, con il « concorso » del Primo ministro, il mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

Restano ferme le altre previsioni del vigente articolo 95 della Costituzione le quali dispongono, al secondo comma, che i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri e stabiliscono, al terzo comma, che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

L'articolo 12 interviene sulla formulazione dell'articolo 96 della Costituzione, relativo alla giurisdizione sui membri del Governo per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di sostituire le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » con le parole: « Primo ministro », anche in questo caso per armonizzare tale disposizione alle modifiche apportate in merito.

L'articolo 13 modifica l'articolo 104 della Costituzione, relativo alla composizione del Consiglio superiore della magistratura, affidando al primo Presidente della Corte di cassazione la Presidenza del CSM, in luogo del Presidente della Repubblica, in ragione del mutato ruolo attri-

buito a quest'ultimo nel nuovo assetto costituzionale definito dalla proposta di legge.

Svolgendo infine talune considerazioni di carattere generale, osserva come il provvedimento in esame proponga una riforma costituzionale organica che, garantendo – attraverso l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto – l'indipendenza e l'unità nazionale, appare necessaria, anche alla luce del difetto di rappresentanza che potrebbe derivare dall'entrata in vigore e dalla conseguente applicazione dell'intervento di riduzione del numero dei parlamentari.

Osserva, inoltre, come la proposta di legge costituzionale, attribuendo al Presidente della Repubblica rilevanti funzioni di rappresentanza dell'Italia in sede internazionale ed europea, contribuirebbe a conferire continuità e stabilità nelle relazioni istituzionali con gli altri Paesi, relazioni che, a suo avviso, non sarebbero più soggette alle frequenti variazioni determinate dall'alternanza dei Governi italiani in carica.

Si riserva, in conclusione, di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento nel prosieguo dell'esame, auspicando possa svolgersi su di esso un ampio e articolato confronto tra i gruppi.

Stefano CECCANTI (PD) chiede al relatore delucidazioni circa il sistema di elezione del Presidente della Repubblica e il relativo procedimento elettorale sotteso alla proposta di legge costituzionale in esame, non comprendendo quale sia il modello di riferimento scelto. Osserva, al riguardo, che un conto sarebbe optare per un sistema maggioritario a doppio turno, sistema vigente in Francia che, a suo avviso, sarebbe sensato scegliere in tale contesto, un altro conto sarebbe optare per un sistema di diverso tipo, ad esempio di carattere proporzionale, che potrebbe dar luogo, a suo avviso, a rilevanti pro-

blematiche, come accaduto ad esempio, all'epoca della Repubblica di Weimar.

Svolgendo talune altre considerazioni di carattere generale, ritiene poi che tra la previsione dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e quella relativa alla sfiducia costruttiva sussista una incompatibilità di fondo, suscettibile di generare un cortocircuito istituzionale tra una maggioranza parlamentare e il Presidente della Repubblica. Rileva come tale conflitto istituzionale potrebbe concretizzarsi, ad esempio, nello scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato, a fronte della scelta di un Primo ministro non condiviso.

In tema di sfiducia costruttiva, esprime poi perplessità sulla norma che, da un alto, prevede che ciascuna Camera possa votare la sfiducia al Governo, dall'altro stabilisce poi che il Governo, formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, si presenta, entro 5 giorni, ad entrambe le Camere per ottenerne la fiducia. Si chiede, in merito, quali possano essere le conseguenze nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata solo da un ramo del Parlamento, e come possa conciliarsi tale eventualità con il successivo passaggio alle Camere del nuovo Governo per l'ottenimento della fiducia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.50.

ALLEGATO 1

**5-03721 Ceccanti: Sulla prospettata chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

nel quadro del riordino complessivo dell'assetto organizzativo della Polizia di Stato è stata prevista anche la rimodulazione degli Uffici di Polizia di Frontiera. L'obiettivo, anche in questo caso, è quello di procedere ad un più ottimale impiego delle risorse, in modo di garantirne sempre la massima efficienza, in ragione del cambiamento dei contesti ove sono chiamate ad operare.

Il progetto per la rimodulazione dei citati Uffici si basa sulle mutate dinamiche che si rilevano presso alcune frontiere terrestri, marittime ed aeree nazionali.

In particolare, alcuni scali aerei e marittimi sono stati interessati, negli ultimi anni, da un significativo decremento della mobilità e da cancellazioni di collegamenti extra Schengen.

In tale contesto, è stato sviluppato un piano di riorganizzazione dei Presidi di Polizia di Frontiera che prevede, tra l'altro: l'istituzione e la trasformazione di Uffici di Frontiera; la devoluzione, presso alcuni Scali, delle funzioni di Polizia di Frontiera alle Questure; l'accorpamento di alcuni Uffici Polizia di Frontiera.

Relativamente alla situazione di Taranto, prospettata dagli onorevoli interroganti, desidero far rilevare come lo scalo marittimo sia interessato, ormai quasi esclusivamente, da traffico di navi cargo e da pochissimi approdi di navi da crociera.

Ciò comporta che l'attività di Polizia di Frontiera sia limitata alla sola emissione di un numero ristretto di visti. Peraltro, nel 2019, sono stati effettuati sei respingimenti e non sono stati eseguiti arresti e denunce.

In tale contesto si colloca, quindi, il progetto di devolvere le attribuzioni di Polizia di Frontiera alla locale Questura, nella quale verrebbe trasferito anche il personale, secondo un modello organizzativo adottato in ben 112 scali marittimi e aeroportuali.

Detta opzione consentirebbe, infatti, come già detto in premessa, non solo di ottimizzare l'impiego del personale, ma di assicurare, nel contempo, l'effettuazione di mirati ed efficaci controlli di frontiera, unitamente alla vigilanza dello stesso scalo marittimo.

Del progetto di riorganizzazione è stata data informazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato; a seguito della recente conclusione dell'esame congiunto richiesto da alcune delle citate organizzazioni, il Prefetto e il Questore di Taranto sono stati informati lo scorso 18 febbraio.

Quanto all'organico della Polizia Stradale, cui si fa espressa menzione nell'interrogazione, informo che la Sezione di Taranto si compone attualmente di 34 unità, che verranno incrementate di tre unità nel prossimo mese di aprile, mentre il Distaccamento di Manduria e la Sottosezione Autostradale di Palagianò dispongono rispettivamente di 8 e 31 unità effettive.

La valorizzazione dei predetti presidi è un obiettivo del Ministero dell'interno che intende, infatti, realizzare in futuro un progressivo potenziamento dell'organico nell'intera provincia di Taranto mediante l'assegnazione straordinaria di personale per la Specialità della Polizia Stradale.

## ALLEGATO 2

**5-03722 Sisto: Iniziative per scongiurare la chiusura del presidio di polizia stradale sito a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.**

**5-03724 Di Maio Marco: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.**

**5-03725 Baldino: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

rispondo congiuntamente a tre delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, che vertono sullo stesso argomento e sono state presentate, quali primi firmatari, dagli Onorevoli Baldino, Di Maio e Sisto.

Mi pare opportuno premettere che il Ministero dell'interno ha da molti anni avviato un progetto per il potenziamento dei presidi della Polizia di Stato. Per quanto riguarda la Polizia stradale, lo stesso si ispira a criteri che soddisfino sia l'attuale riparto di competenze all'interno degli stessi presidi, che le necessità connesse al più efficace controllo dei flussi viari e dell'incidentalità.

È stata valutata, in particolare, l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione sul territorio delle risorse disponibili, al fine di ottimizzarne l'impiego e garantire, al contempo, una più efficace attività di vigilanza stradale nei bacini viari con maggiori emergenze.

Questi interventi si accompagnano in ogni caso ad una più complessiva azione di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, comprensivi delle Specialità, disposta grazie alle risorse aggiuntive stanziata con la legge di bilancio per il 2020.

Non va, però, sottaciuto che nei reparti con un limitato numero di operatori,

un'alta percentuale di questi svolgono inevitabilmente anche compiti non operativi.

La riorganizzazione, proprio per questo, comporterà più ampie economie di scala e quindi un incremento anche delle pattuglie in strada.

È in tale contesto che si inquadrano le analisi in corso anche sul Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano, che svolge l'attività di vigilanza sulla Strade Statali n. 9 e n. 67, con una media di 1,5 pattuglie al giorno (un giorno 2 e quello successivo 1) e con una dotazione effettiva di personale pari a 5 unità.

Credo sia opportuno aggiungere che nel comune di Rocca San Casciano è presente una Stazione dell'Arma dei Carabinieri, alla quale sono attribuiti anche funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'articolo 11 del Codice della Strada.

Relativamente alla sede del citato Distaccamento, confermo che il Prefetto di Forlì Cesena, anche al fine di realizzare una riduzione delle spese di accasermamento, si era attivato per individuare una sede alternativa, per la quale il Comune di Rocca San Casciano ha concesso un immobile in comodato d'uso.

Quanto al Distaccamento di Lugo, desidero far presente che si tratta di un Reparto che opera con un organico di 6 unità, con competenza sulla Strada Statale n. 16 Adriatica, nel tratto compreso fra le località di Casal Borsetti (RA) e Cesenatico

(FC), ove riesce a contribuire al piano di vigilanza stradale con una sola pattuglia giornaliera.

È di tutta evidenza pertanto, che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiamato a garantire la massima efficienza possibile nell'impiego delle risorse disponibili, è tenuto a svolgere costantemente un'attività di monitoraggio delle esigenze emergenti e delle connesse priorità, anche al fine di rimodulare la presenza delle forze di polizia sul territorio.

Ferme restando le motivazioni di carattere tecnico esposte, e tenuto conto

degli ordini del giorno, approvati il 19 febbraio scorso, che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di differire l'adozione definitiva del già citato piano di riorganizzazione, il Ministero dell'interno sta comunque valutando di continuare a mantenere, nei presidi sopra nominati e anche in altri qui non citati ma con caratteristiche simili, un'operatività che consenta alle Questure competenti per territorio di poter disporre di un punto di riferimento ove raccogliere le istanze in materia di polizia amministrativa e di immigrazione.

## ALLEGATO 3

**5-03723 Iezzi: Iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

nella tarda serata di domenica scorsa, in via Generale Orsini a Napoli, un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava insieme alla fidanzata e stava parcheggiando la propria autovettura, nel reagire ad un tentativo di rapina, ha fatto fuoco con la propria arma di ordinanza, provocando il ferimento del rapinatore, un ragazzo di 16 anni che, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale dei Pellegrini, è poi lì deceduto a seguito delle ferite riportate.

La notizia della morte del ragazzo ha scatenato l'ira di parenti e amici che hanno vandalizzato i locali del pronto soccorso rendendolo impraticabile.

Nel contempo, alcuni individui, a bordo di un motociclo, hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, danneggiandone un'auto civetta.

Già la sera successiva il Pronto soccorso è tornato operativo.

Il tema della tutela e della protezione degli operatori sanitari è stato approfondito, anche con i rappresentanti di categoria e dei Direttori Generali dei principali nosocomi cittadini. Lo stesso Ministro dell'interno, nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16 dicembre 2019, ha sottolineato lo sforzo operativo messo in campo da parte di tutte le Forze di Polizia per garantire sicurezza e tutela al personale quotidianamente impegnato a servizio della comunità; in quella sede è stata evidenziata l'esigenza dei video sorveglianza e dei collegamenti punto a punto

tra le strutture ospedaliere e le forze dell'ordine, che hanno già trovato una prima attuazione. Un'ulteriore riunione del Comitato è già stata programmata sul tema per il prossimo 9 marzo. A Napoli, entro l'anno, è previsto l'arrivo di altri 400 uomini delle Forze di polizia.

In un contesto che negli ultimi anni evidenzia una diminuzione del dato statistico dei reati la Prefettura di Napoli è costantemente impegnata nella verifica dell'attuazione delle misure di contrasto, tra cui, in particolare, l'installazione urgente di sistemi di videosorveglianza presso i reparti di Pronto Soccorso e a bordo di 39 ambulanze, di cui 11 sono già operative, altre 13 entro il 15 marzo e le altre a seguire. Sono già funzionanti 9 collegamenti telefonici punto a punto tra le strutture sanitarie e le sale operative delle Forze di polizia e si sta proseguendo nella loro installazione nei restanti nosocomi.

Nell'immediatezza del tragico evento richiamato nell'interrogazione, il Prefetto di Napoli ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento interforze programmando l'intensificazione dei controlli da parte delle Forze di polizia attraverso operazioni congiunte, mirate e straordinarie, ad « alto impatto ».

Sin dal 2018 è stato sperimentato un « modello » investigativo che prevede una stretta sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Procura della Repubblica, Procura dei Minori e Direzione Distrettuale Antimafia.

In tale contesto si inquadrano anche i progetti rivolti ai minori a grave rischio di esclusione sociale e devianza, che preve-

dono un'azione integrata tra le istituzioni e che interessano alcuni quartieri di Napoli e della provincia. In particolare, a breve, nel Rione Sanità prenderà avvio il Progetto P.I.T.E.R, rivolto a circa 300 minori.

Anche tramite il coinvolgimento delle famiglie, si intende contrastare quindi il fenomeno dell'abbandono scolastico e favorire il reinserimento sociale/lavorativo per chi è fuoriuscito dal sistema formativo obbligatorio.

## ALLEGATO 4

**5-03726 Prisco: Esecuzione delle ordinanze giudiziali con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva ad un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

premetto che il decreto-legge « semplificazioni » n. 135 del 2018 ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della polizia di Stato, per la selezione dei quali si è fatto ricorso alla speciale procedura dello scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito nel maggio del 2017.

Sulla procedura di selezione si sono innescati contenziosi particolarmente complessi presso la giurisdizione amministrativa, per nessuno dei quali si è giunti ad una decisione nel merito.

Uno dei profili del contenzioso concerne coloro che, pur avendo conseguito elevate posizioni nella graduatoria delle prove scritte, non si sono trovati in possesso dei requisiti di accesso alle qualifiche previsti dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 135 del 2018.

Per tale aspetto, diversi ricorrenti hanno ottenuto misure cautelari concernenti l'accertamento della loro efficienza fisica e dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

In esecuzione di tali ordinanze cautelari, l'Amministrazione ha convocato per le prove psico-attitudinali 1.177 ricorrenti e di questi 455 sono risultati idonei. Un esiguo numero dei non idonei ha poi ulteriormente impugnato l'esclusione, ottenendo di essere ammesso a nuovi e/o ulteriori accertamenti.

Le successive misure cautelari riguardanti oltre 1.000 ricorrenti, sono state appellate dall'Avvocatura dello Stato, anche alla luce di ben 12 pareri resi dal

Consiglio di Stato, nell'ambito di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, proposti sulla medesima questione.

Il Consiglio di Stato ha già accolto gli appelli avverso le ordinanze cautelari riguardanti 646 ricorrenti e ne ha respinti altri, relativi a 287 ricorrenti. Sono ancora pendenti le impugnazioni relative a 323 ricorrenti.

Lo specifico aspetto, sollevato dagli Onorevoli interroganti, riguarda le richieste di immediato avvio al corso di formazione, fondate su motivi aggiunti proposti da 402 dei 455 ricorrenti risultati idonei agli accertamenti.

Giova rappresentare che le ordinanze cautelari che hanno disposto l'avvio dei ricorrenti ad un prossimo corso, hanno rilevato la sussistenza di « ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla pubblica amministrazione di inserire i ricorrenti in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo corso *ad hoc* ».

Anche tali ordinanze sono, comunque, state impuginate dall'Amministrazione. Il Consiglio di Stato, in un'unica udienza tenutasi il 5 dicembre 2019, ha respinto i primi appelli riguardanti 54 ricorrenti, ma nelle successive quattro udienze, ha invece accolto gli appelli riguardanti 250 ricorrenti e ha ritenuto necessario procedere ad un complessivo ulteriore approfondimento delle questioni, in considerazione dell'entità del contenzioso e degli effetti, anche di natura organizzativa, prospettati dall'Amministrazione.

Va poi sottolineato che l'Alto Consesso ha riconosciuto la legittimità dell'operato

del Ministero dell'interno, rilevando come « l'ammissione con riserva alla procedura stessa di un numero prevedibilmente molto ampio di aspiranti ne pregiudicherebbe l'ordinato svolgimento in assenza delle esigenze di certezza e di continuità, che solo una pronuncia della Corte costituzionale – dichiarativa della incostituzionalità della legge in questione – potrebbe dare ».

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, che l'avvio al corso di formazione potrà essere disposto anche dopo un'eventuale pronuncia favorevole nel merito.

Al momento sono ancora pendenti appelli cautelari riguardanti 58 ricorrenti.

Concludo informando che dal prossimo mese di aprile il T.A.R. Lazio avvierà l'esame nel merito delle vicende contenziose appena illustrate.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ).....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

##### **La seduta comincia alle 15.15.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.**

**C. 2091 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 2091 recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 ». Il Protocollo costituisce lo strumento giuridico per consentire all'Ecuador di aderire al citato accordo commerciale (cosiddetto « accordo multipartito »), successivamente alla sua conclusione avvenuta il 26 giugno 2012. Ricordo a tale proposito che l'Ecuador, dopo essersi ritirato dai negoziati nel corso del 2009, ha chiesto in un secondo momento di poterli riavviare per diventare Parte dell'Accordo commerciale UE-Colombia e Perù. Le trat-

tative sono state formalizzate con la firma del Protocollo di adesione, la cui ratifica è oggi al nostro esame.

Evidenzia che l'accordo multipartito, che rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale, costituisce un pilastro della strategia dell'UE per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei principi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (clausola essenziale dell'accordo). Sul piano commerciale e degli investimenti, l'accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilitando la riduzione delle barriere tecniche e stabilendo una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. Rammenta che l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.

Con riguardo al contenuto del protocollo, composto da 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni e XX allegati, segnala che esso è volto ad introdurre le necessarie modifiche al testo dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, in virtù dell'adesione dell'Ecuador. Faccio presente in particolare che la Sezione I, costituita dal solo articolo 1, stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'accordo, mentre la Sezione II (articolo 2) stabilisce le modifiche introdotte nel testo dell'Accordo, in conformità all'allegato I del protocollo. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, l'aggiunta della Repubblica dell'Ecuador tra i firmatari dell'ac-

cordo, la designazione della città di Quito come sede, a rotazione, per le riunioni del comitato per il commercio, l'aggiunta delle definizioni specifiche previste dall'ordinamento dell'Ecuador e delle autorità ecuadoriane competenti a dare attuazione all'accordo, nonché l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.

Rammenta che la Sezione III, composta dagli articoli da 3 a 5, introduce modifiche all'allegato I dell'accordo, per riportarvi tra l'altro la descrizione dei dazi soppressi con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche tra l'UE e l'Ecuador.

Rileva che la sezione IV, composta dal solo articolo 6, stabilisce che l'allegato II dell'accordo viene modificato in conformità all'allegato VI del protocollo, per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine. Le successive sezioni V e VI introducono modifiche all'accordo sia in materia di misure di salvaguardia agricola sia in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

Con riguardo alla sezione VII (articoli da 10 a 19), ricorda che essa aggiorna i relativi allegati dell'accordo con riguardo a scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, ivi compreso l'elenco di impegni che, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche, regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.

Le successive sezioni VIII e IX aggiornano l'accordo rispettivamente con riguardo agli appalti pubblici (introducendo la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo e di quelli esclusi, nonché l'elenco delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti), e alle indicazioni geografiche (introducendo i prodotti dell'Ecuador che figurano tra le indicazioni geografiche). La sezione X (articolo 26) prevede che la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e dell'Unione europea contenuta nell'accordo sia integrata con le dichiarazioni dell'Ecuador e dell'Unione

europea (che riguardano precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e all'accesso al mercato). La sezione XI (articoli da 27 a 29) contiene infine le disposizioni generali e finali.

Passando al disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Franco VAZIO, *presidente*, chiede se vi siano obiezioni a procedere sin dalla seduta odierna alla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Flavio DI MURO (LEGA) ritiene più opportuno che, se non vi sia urgenza di ratificare il provvedimento, la Commissione si esprima sullo stesso nel corso della prossima seduta.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.**

**C. 2322 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Soverini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione

del prescritto parere, del disegno di legge C. 2322 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Evidenzia che tale accordo è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione del contenuto dell'accordo, composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo, con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia segnala che l'articolo 4 disciplina le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal medesimo personale che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente

responsabili di perdite o di danni causati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.

Segnala inoltre che l'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Quanto al contenuto del disegno di legge, segnala che esso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, relative alle consultazioni tra le Parti, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle restanti disposizioni dell'accordo in esame. Agli oneri eventualmente derivanti da spese mediche, risarcimento dei danni e protocolli aggiuntivi (di cui, rispettivamente agli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 5 e 11 dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.**

**Atto n. 151.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Franco VAZIO, *presidente e relatore*, ricorda che in data 19 febbraio 2020 la Commissione Bilancio ha trasmesso alla Commissione Giustizia i prescritti rilievi, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo in oggetto. Ricorda, altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 marzo prossimo.

Flavio DI MURO (LEGA), nel dichiararsi molto preoccupato circa il contenuto del provvedimento in discussione, chiede se sia già pervenuto il parere della XIV Commissione. Rileva, inoltre, che seppure il termine per l'espressione del parere previsto per il 10 marzo prossimo sia stringente, sarebbe opportuno che la Commissione procedesse a svolgere un ciclo di audizioni sulla materia per valutare i numerosi aspetti che meritano attenzione. Chiede, pertanto, se sia possibile prorogare il termine per l'espressione del parere.

Franco VAZIO, *presidente e relatore*, nel replicare al collega Di Muro, fa presente di aver esaminato molto attentamente, in qualità di relatore, il provvedimento che tratta temi vasti e particolarmente articolati. Propone quindi di richiedere sulla materia un contributo scritto all'Associazione nazionale magistrati, al Consiglio nazionale forense e all'Unione delle Camere penali italiane. Precisa, inoltre, di aver già interessato il rappresentante del Governo affinché verifichi la possibilità da parte dell'Esecutivo di prorogare il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Flavio DI MURO (LEGA), nel ringraziare il presidente per la disponibilità dimostrata, chiede se il rappresentante del Governo sia già in grado di pronunciarsi in ordine ad una possibile proroga del termine per esprimere il parere da parte della Commissione. Chiede, inoltre, se sia possibile richiedere anche un contributo scritto ad alcuni esperti indicati dai gruppi.

Franco VAZIO, *presidente e relatore*, ritiene che la questione potrà essere meglio affrontata nella riunione dell'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti sulle prospettive di impiego delle tecnologie *blockchain* per il potenziamento dei servizi consolari ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 73

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 73

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizione di esperti sulle prospettive di impiego delle tecnologie *blockchain* per il potenziamento dei servizi consolari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.30.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della presidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo BIANCO, *Presidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, a più riprese, e Piero FASSINO (PD).

Enzo BIANCO, *Presidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Sull'ordine dei lavori .....	75
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative della Relatrice</i> ) .....	84

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	77
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	77

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final e relativi allegati (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità an-

che mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### Sull'ordine dei lavori.

Salvatore DEIDDA (FDI) segnala che, nonostante abbia già sollecitato la risposta, la sua interrogazione n. 5-03050, del 4 novembre 2019, sulla condanna di un ufficiale italiano a risarcire le famiglie

delle vittime dell'attentato terroristico di Nassiriya, l'esame di tale interrogazione non è ancora stato inserito nel calendario dei lavori della Commissione. Auspica, quindi, che possa essere presto discussa insieme ad altri atti di sindacato ispettivo del proprio gruppo non ancora esaminati.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) invita la presidenza a sollecitare il dicastero della Difesa affinché riferisca alla Commissione sulla situazione relativa al personale delle Forze armate impiegato per il presidio delle zone sottoposte a sorveglianza sanitaria. Ritiene, inoltre, che sarebbe importante che il Ministro della difesa venga a riferire in merito all'orientamento del Governo circa la situazione migratoria ai confini orientali dell'Unione europea.

Il sottosegretario Giulio CALVISI conferma l'impegno del dicastero a fornire i ragguagli necessari sulle misure di prevenzione per il personale militare impiegato nell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19. Precisa, quindi, che al momento la Difesa, da un alto, prevede un periodo di assistenza vigilata per il personale militare che presenti sintomi influenzali e che abbia prestato attività legate all'emergenza e, dall'altro, ha messo a disposizione strutture a supporto del personale non appartenente alle Forze armate.

Giovanni RUSSO (M5S) ricorda che oggi ricorre il quindicesimo anniversario della morte di Nicola Calipari. Esprime, quindi, i sentimenti di solidarietà del proprio gruppo.

Roger DE MENECH, *presidente*, si associa, a nome della Commissione, alla memoria dell'eroico sacrificio dell'agente italiano e invita i componenti della Commissione ad osservare un minuto di silenzio.

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.**

**C. 875-1060-1702-2330/A.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta sono state esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 4 e che sono state invece accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 3. Avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 3.100, 9.100 e 17.100 nonché una nuova formulazione dei suoi emendamenti 6.1 e 13.1 che sono in distribuzione (*vedi allegato*). Propone, quindi, che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato alle ore 14 di domani 5 marzo 2020.

Maria TRIPODI (FI) e Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritengono che il termine fissato per la presentazione di subemendamenti sia troppo stringente.

Giovanni RUSSO (M5S) propone di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti alle 19 della medesima giornata di domani.

Alberto PAGANI (PD) osserva come gli emendamenti della relatrice siano frutto di una seria riflessione fatta dalla maggioranza, tenendo conto anche dei temi segnalati dall'opposizione. Ritiene che le proposte emendative costituiscano un importante passo in avanti mosso dallo spirito di condivisione del testo che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

Il sottosegretario Giulio CALVISI si rimette alla Commissione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condive la proposta del proprio capogruppo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) precisa che la propria richiesta era finalizzata a ottenere effettivamente un tempo più congruo.

Roger DE MENECH, *presidente*, preso atto dell'orientamento della Commissione, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 19 di giovedì 5 marzo 2020. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, osserva che la Commissione Difesa è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 5 dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom del Consiglio, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Riferisce, quindi, che lo schema è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Ricorda che la legge n. 114 del 2015 aveva già conferito al Governo la delega a recepire la direttiva n. 2013/59/Euratom; tuttavia, il termine del 6 dicembre 2018 da essa previsto non è stato rispettato per il mancato accordo delle amministrazioni coinvolte su alcuni aspetti centrali del testo allora elaborato. All'esito del mancato recepimento, contro l'Italia è stata avviata la procedura di infrazione 2018/2044. Al momento, dunque, in Italia, il controllo della radioattività ambientale è regolato dal decreto legislativo n. 230 del 1995, che recepisce le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Rileva, poi, che lo schema si compone di 17 titoli per complessivi 245 articoli. La citata direttiva, infatti, aggiorna e raccoglie in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate) e introduce ulteriori temi in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici). Essa, inoltre, demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, finalizzato ad assicurare un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.

Nel dettaglio, il Titolo I (articoli da 1 a 6) è volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni io-

nizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana, in coerenza con i criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2018, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale. Il Titolo II si compone di una sola disposizione (articolo 7), che circoscrive il campo di applicazione del testo del provvedimento. Il Titolo III (articoli 8 e 9) elenca le autorità istituzionalmente competenti nello svolgimento delle attività previste al fine di garantire la protezione disposta dal decreto, tra cui figura anche il Ministero della difesa, e disciplina le funzioni di vigilanza. L'autorità di regolamentazione viene individuata nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Il Titolo IV comprende gli articoli da 10 a 29 e detta la disciplina relativa alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Vengono, inoltre, definite le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale e individuate talune attività lavorative che comportano l'esposizione a particolari radiazioni. Il Titolo V (articoli da 30 a 35) reca disposizioni riguardanti le lavorazioni minerarie. Tali disposizioni sono oggetto di una revisione formale per un loro coordinamento con le nuove previsioni, ma non vengono modificate nella sostanza in quanto attengono a una disciplina non interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom. Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) riguarda il regime giuridico per l'importazione, la produzione, il commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi. Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) disciplina il regime autorizzatorio e le attività di controllo in materia di radioprotezione. In particolare, sono previste disposizioni in materia di rifiuti radioattivi che presentano, oltre al rischio da radiazioni, altre caratteristiche di pericolosità, anche con riferimento allo smaltimento nell'ambiente. Il Titolo VIII (articoli da 62 a 75) concerne il controllo delle sorgenti sigillate

ad alta attività, che sono contenitori di materiale radioattivo incapsulato la cui attività eccede il limite specificato dalla normativa e tratta, inoltre, delle sorgenti orfane, ovvero sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione. Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) riproduce, con alcuni aggiornamenti, il Capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995, che reca il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti. Il Titolo X (articoli da 102 a 105) reca la disciplina relativa alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e riprende, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-bis del citato decreto legislativo n. 230. Il Titolo XI (articoli da 106 a 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in un'ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica. Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. Particolare rilievo per le competenze della Commissione difesa assume il Titolo XIV (articoli da 172 a 197), che reca disposizioni volte alla gestione dell'emergenza. Nello specifico, l'articolo 172 stabilisce che i piani di emergenza prevedano, ove occorra, l'impiego di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico e sanitario. I programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere sono definiti con decreto dei ministri della salute e del lavoro, di concerto anche con il Ministro della difesa. Segnala, poi, l'articolo 185 che fornisce le indicazioni per la

redazione e l'attivazione del piano di emergenza esterna delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. In particolare è previsto che il prefetto predisponga un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale, avvalendosi di un comitato a cui partecipano anche esperti designati dal Ministero della difesa e dalla Capitaneria di Porto. Inoltre, ai fini della predisposizione del citato piano di emergenza esterna, nei casi di naviglio militare, deve essere predisposto un apposito rapporto tecnico dal ministero della difesa. È poi previsto che l'autorità di sistema portuale, nei porti ove è istituita, l'autorità marittima, negli altri porti, e l'autorità militare, nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare, garantiscano ogni azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleare. Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) reca la disciplina di particolari situazioni di esposizione, mentre il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) disciplina le sanzioni da irrogare. Infine, il Titolo XVII (articoli da 232 a 245) reca le disposizioni transitorie e finali. In questo è presente anche la disposizione (articolo 242) per cui la Commissione difesa ha richiesto di potere esprimere i rilievi. In particolare, è stabilito che al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applichino le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti, ovvero gli articoli 184 e 185 del codice: il primo dispone l'applicazione della normativa generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro compatibilmente con gli speciali compiti e attività svolti dalle Forze armate, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici; il secondo

stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La disciplina applicativa è contenuta nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) che, agli articoli da 265 a 271, contenuti nel Capo II (Sicurezza nucleare e protezione sanitaria), del Titolo IV (Sanità Militare), disciplina l'organizzazione operativa, le autorizzazioni, la qualificazione del personale e le ispezioni, prevedendo altresì che il Ministro della difesa informi, con apposita relazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di rilievi al termine del dibattito.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.****Doc. LXXXVI, n. 3.****Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.****COM(2020)37 final e relativi allegati.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, riferisce che la relazione programmatica è esaminata congiuntamente con il programma di lavoro, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. La procedura prevede che tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo. Fa presente che il Governo ha trasmesso alla Camera il 24 gennaio 2020 la relazione programmatica, mentre il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 è stato presentato il 29 gennaio 2020.

Osserva, quindi, che l'esame di tali documenti rappresenta un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e assume una rilevanza strategica in questa fase, tenuto conto del fatto che si tratta del primo programma di lavoro della nuova Commissione europea che si inserisce in un contesto generale complessivamente caratterizzato dalla discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione nei prossimi anni. A questo riguardo rileva che nelle intenzioni della Commissione europea il rilancio dell'Unione europea passa anche per un rinnovato im-

pegno sul fronte della politica estera, di difesa e di sicurezza comuni. Questo obiettivo trae origine dalla ovvia considerazione che gli scenari globali presentano talmente tante situazioni di criticità in molti dei Paesi più prossimi alle frontiere dell'Unione europea o, comunque, in aree di interesse economico-strategico per il nostro Continente che non è possibile immaginare di affrontarle singolarmente. L'UE deve, sotto questo profilo, fare un salto di qualità attrezzandosi per fronteggiare in termini coerenti e condivisi i vari problemi che si pongono e che impattano inevitabilmente sui nostri Paesi.

Segnala, soltanto a titolo di esempio, la recrudescenza delle tensioni nel vicino Oriente e in Libia e il rischio che riprendano intensamente i flussi di migranti dalla Siria, che la Turchia non intende più trattenere. Purtroppo, tuttavia a questo condivisibile auspicio non sembrano corrispondere comportamenti concreti. Il negoziato in corso sul quadro finanziario pluriennale è impantanato per la forte resistenza di diversi Paesi membri a dotare il bilancio dell'UE di risorse adeguate a fronteggiare le diverse emergenze e rafforzare, ferme restando le politiche tradizionali, la capacità di intervento sulle politiche più innovative, tra cui il rafforzamento della politica estera, di sicurezza e difesa che, è bene ricordarlo, ha un evidente risvolto sotto il profilo della dotazione di tecnologie e strumentazioni avanzate e di finanziamento di programmi di ricerca a forte contenuto innovativo. È evidente che un bilancio dell'UE asfittico contrasta palesemente con l'ambizione di rafforzare la capacità di intervento e il ruolo dell'Unione europea negli scenari internazionali oltre che di difendere la competitività delle economie europee. In particolare, per quanto riguarda la difesa europea, la proposta presentata dal Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prevede di ridurre nell'ambito del QFP 2021-2027 lo stanziamento per il fondo europeo per la difesa da 13 miliardi di euro a circa 7 miliardi di euro; di ridurre gli stanziamenti per la mobilità militare nell'ambito della proposta di re-

golamento relativo al meccanismo per collegare l'Europa, relativo alle reti di trasporto, energia e infrastrutture digitali, da 6,5 miliardi di euro a 1,5 miliardi di euro ed infine di ridurre da 10,5 miliardi a 8 miliardi di euro lo stanziamento (che sarebbe comunque fuori bilancio dell'UE) per lo strumento europeo per la pace, che servirà a finanziare azioni operative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune che hanno implicazioni militari o di difesa e che non possono pertanto essere finanziate a titolo del bilancio dell'UE. Si tratta complessivamente di un taglio per gli investimenti nel settore della difesa europea da 30 a 16,5 miliardi di euro, pari a circa il 45 per cento dello stanziamento iniziale previsto dalla Commissione europea, taglio che è da ritenersi assolutamente inaccettabile. Bene, dunque, ha fatto il Governo italiano a mantenere una coerente linea critica nei confronti delle proposte avanzate per ridimensionare le risorse a disposizione dell'UE.

Auspica che la prosecuzione dei negoziati, alla luce di uno scenario internazionale che risulta ulteriormente aggravato dalle pesanti ripercussioni economiche e sociali che possono derivare dalla diffusione del Coronavirus, faccia prevalere la consapevolezza della necessità di dotare l'Unione europea di risorse adeguate. Per quanto riguarda, in particolare, i temi di interesse della nostra Commissione, il Governo nella relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2020: adoprarsi affinché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa corrispondano alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa trovino adeguato spazio. In sostanza, occorre evitare che in materia si determini, in primo luogo, una contrazione delle risorse e un conseguente ridimensionamento dei programmi e, in secondo luogo, una concentrazione delle risorse stesse con prevalenza di alcuni partner; sostenere l'operazione EUNAVFORMED connotandola maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto delle atti-

vità che costituiscano una minaccia alla stabilità internazionale (traffico di armi, di prodotti petroliferi e di esseri umani). Continuando, inoltre, a lavorare per il consolidamento e la piena operatività della missione EUBAM Libia, come importante tassello verso la stabilizzazione e normalizzazione della situazione nel Paese e proseguendo il supporto alle missioni militari e civili in Sahel (EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali) e nel Corno d'Africa (EUTM Somalia – a guida italiana – EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Somalia).

In merito all'operazione EUNAVFORMED, ricorda che il 17 febbraio 2020 il Consiglio dell'UE affari esteri ha raggiunto un accordo politico circa l'avvio di una nuova operazione nel Mediterraneo che dovrebbe sostituire la missione *Sophia*, con una nuova missione volta ad attuare l'embargo delle armi disposto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ed i cui compiti includeranno altresì il contrasto alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di migranti nonché l'attività di formazione della guardia costiera e la marina libiche. La nuova operazione prevederà l'impiego di assetti aerei, satellitari e marittimi, ed il Consiglio ha convenuto sul fatto che il potenziale impatto sui flussi migratori dovrebbe essere valutato attentamente, e potrebbe in alcuni casi determinare il ritiro degli *asset* navali dall'area di competenza della missione.

Conclude evidenziando che l'esame dei documenti all'ordine del giorno può costituire un'utile occasione per approfondire una serie di tematiche che debbono trovare la massima attenzione nel dibattito pubblico a livello nazionale ed europeo e che investono direttamente il ruolo che l'UE può svolgere negli scenari internazionali, oltre che la necessità di garantire ai cittadini europei la massima sicurezza di fronte ai numerosi rischi che si profilano. Per questo motivo è auspicabile che si possa svolgere un confronto ampio che veda la partecipazione di rappresentanti del Governo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) domanda al relatore se intenda proporre lo svolgimento di audizioni.

Giovanni RUSSO (M5S) si riserva di fornire indicazioni nel prosieguo del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia come i documenti in esame non forniscano alcuna indicazione sulle intenzioni dell'Unione europea con riferimento alla situazione di crisi che si stanno verificando in Libia e presso i suoi confini orientali. Stigmatizza l'assenza di sostegno da parte dell'Unione europea in tali delicate circostanze e ricorda come, già in occasione dell'esame del precedente documento, il gruppo di Fratelli d'Italia avesse evidenziato la necessità di non far rientrare nel patto di stabilità le spese per la difesa e si riserva di svolgere un'analisi più dettagliata nelle prossime sedute, dichiarando che il documento appare troppo « timido ».

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ricorda la delicata situazione della questione dei confini orientali dell'Unione europea e sottolinea come le dichiarazioni della commissaria europea Johansson sulla missione Frontex confermino che il precedente Ministro degli interni Salvini aveva giustamente criticato la missione EUNAFORMED Sophia affermando che questa favorisse l'immigrazione clandestina. Chiede pertanto che il tema venga approfondito e che si possa audire il Ministro su tale tema al fine di comprendere quale sia esattamente la posizione del nostro Paese.

Alberto PAGANI (PD) nel ricordare che l'appartenenza all'Unione europea è senza dubbio una cessione di sovranità, fatta tuttavia non al fine di « contare di meno » ma al fine di « contare di più insieme », rileva, nelle osservazioni del collega Deidda, una contraddizione di fondo nel chiedere più sostegno all'Unione europea volendo, allo stesso tempo, rimanere sovrani.

Salvatore DEIDDA (FDI) rispondendo al collega Pagani rileva che non c'è alcuna contraddizione nella sua posizione, ma solo una critica all'attuale organizzazione dell'Unione europea, in quanto la cessione di sovranità che è stata operata non ha portato alcun risultato concreto. Rileva che le istituzioni europee, così come sono organizzate oggi, non hanno potere decisionale e che questo è nelle mani di oscuri euroburocrati che varano norme non flessibili che vengono applicate indistintamente a Paesi che hanno necessità spesso tra loro molto diverse. Pur dichiarandosi evidentemente non nazionalista, sottolinea che l'Unione europea, in quanto confederazione di Stati, dovrebbe consentire ai Paesi che ne fanno parte di prendere decisioni in maniera equilibrata mentre è evidente a tutti che alcuni Paesi la fanno da padrone. Si dichiara pertanto contrario non all'Unione europea in assoluto ma soltanto all'attuale organizzazione della stessa. Auspica che su tale tema si possa avere un dibattito aperto e approfondito.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) nel dichiararsi cittadino europeo per cultura e per formazione rileva come l'appartenenza all'Unione europea debba essere anzitutto un sentimento e che le norme debbano venire solo dopo questo sentimento: l'imposizione di norme senza senso di appartenenza genererebbe, infatti, soltanto una gabbia. Dichiarò, inoltre, che l'azione dell'Unione europea non può discriminare gli Stati tra figli e figliastri né può mutare atteggiamento a seconda dello Stato con cui tratti. Nell'evidenziare che gli argomenti trattati sono molto complessi, spesso affrontati in maniera superficiale, auspica un dibattito sereno e approfondito sul tema.

Nicola CARÈ (IV) nel ricordare che l'Unione europea nasce proprio per contrastare la potenza economica degli Stati Uniti d'America, dichiara di nutrire profonda fiducia nell'Unione e nella necessità di avere un mercato unico che possa competere con quelli dei grandi Paesi. Evidenzia, infatti, come l'Italia incontro-

rebbe molte più difficoltà nel promuovere i propri prodotti se non facesse parte dell'Unione europea e ritiene che il confronto tra le diverse visioni, su questi temi, sia molto utile per affrontare le problematiche che sono presenti con tutta evidenza.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che la Commissione, lo scorso 30 gennaio, ha svolto l'audizione del Presidente del Comitato militare dell'UE, generale Clau-

dio Graziano. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330/A).**

**PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE**

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

« Art. 3.

*(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e

per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge ».

**3. 100.** La Relatrice.

## ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

## « Art. 6.

*(Articolazioni periferiche).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari ».

**6. 1. (Nuova formulazione)** La Relatrice.

## ART. 9.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## « Art. 9.

*(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni).*

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra mi-

litari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:

a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia

a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di conseguenza. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.

8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura cor-

rispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che prece-

dono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. ».

**9. 100.** La Relatrice.

ART. 13.

*Al comma 1, sostituire le parole:* almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, *con le seguenti:* almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.

**13. 1.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 17.

*Sostituirlo con i seguenti:*

« Art. 17.

(Giurisdizione).

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie

promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: « lettera *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:

a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresen-

tante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) luogo dove è sorta la controversia;

c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

#### Art. 17-bis.

##### *(Procedure di conciliazione).*

1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controver-

sie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:

a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;

b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le

procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2 ».

**17. 100.** La Relatrice.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	92
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	122

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	105
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	105
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	140

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	112
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	113
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	113
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	115
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2020. Doc. LIX, n. 2 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
AVVERTENZA .....	120
ERRATA CORRIGE .....	120

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza  
del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

**La seduta comincia alle 10.15.**

**DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.**

**C. 2407 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che al momento del presente esame non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, evidenzia che l'istituzione del Ministero dell'Istruzione (MI) e del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) in sostituzione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (MIUR) determina nuovi e maggiori oneri connessi alla corresponsione di emolumenti ai titolari degli incarichi apicali degli uffici di diretta collaborazione di nuova istituzione (Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo ufficio stampa, Capo segreteria tecnica) nonché al Consigliere diplomatico, al Presidente dell'organismo interno di valutazione (OIV) e ai 2 membri del medesimo organismo, nonché ai 5 vice capi di gabinetto, e che tali oneri di personale vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.897.000 annui a decorrere dal 2020. Al riguardo prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica. Evidenzia altresì che a tali oneri, già previsti dal testo originario del decreto-legge in esame, in base alle modifiche approvate dal Senato, vanno

aggiunti euro 364.000 nel 2020 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2021, anch'essi configurati come limiti di spesa; rileva che questi ultimi oneri, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, derivano dalla possibilità riconosciuta a normativa vigente di individuare per ciascuno dei due nuovi dicasteri sino a 20 collaboratori e sino a 15 esperti o consulenti nonché dalla possibilità di attribuire ai vice capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo un'indennità aggiuntiva che ne remunererà le maggiori responsabilità. Segnala che la relazione tecnica, con riguardo alla nomina di collaboratori ed esperti, afferma che l'onere annuo a regime di 436.000 euro include una maggiore spesa di 350.000 euro annui per il solo Ministero dell'università e della ricerca mentre il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico di tale possibilità nell'ambito del proprio bilancio, grazie alla maggiore dimensione finanziaria del medesimo. Evidenzia che la differenza di 86.000 euro rispetto all'importo stanziato è dovuta alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva, per la quale è previsto uno stanziamento di 43.000 euro per ciascuno dei due Ministeri coinvolti. Tanto premesso, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico della eventuale nomina di collaboratori ed esperti nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Andrebbero altresì acquisiti, a suo parere, i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di 350.000 euro per i compensi a esperti e collaboratori nonché quelli in base ai quali è stato determinato lo stanziamento per le indennità aggiuntive: ciò al fine di verificare che le predette spese possano essere effettivamente contenute entro i limiti massimi indicati.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri evidenzia che l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in sostituzione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca scientifica determinerà, rispetto all'assetto previgente, un incremento di tre posti di dirigente di prima fascia dal quale discendono maggiori oneri che vengono determinati in 693.000 euro annui a decorrere dal 2021. Al riguardo non formula osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi di quantificazione a tal fine evidenziati dalla relazione tecnica. Rileva che una delle 3 posizioni dirigenziali generali è stata prevista in forza delle modifiche approvate dal Senato e che l'incarico viene fatto, pertanto, decorrere dal mese di marzo (data della presumibile entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame). In ragione di tale decorrenza la maggiore spesa di personale ammonta a 0,193 milioni di euro nel 2020 e a 0,231 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito ai profili finanziari relativi all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR (comma 1-bis), pur prendendo atto dei dati di quantificazione e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che l'incremento è posto dalla norma a carico del bilancio della medesima Agenzia. Infatti la relativa spesa – determinata dalla norma in euro 250.000 per il 2020 e in euro 500.000 a decorrere dal 2021 – in base a quanto riferito dalla relazione tecnica verrà coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e, pertanto senza alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

In proposito, rileva preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009. Segnale inoltre che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la predetta riprogrammazione interesserà in particolare le spese per i servizi di valutazione affidati all'esterno, sostituendo quindi gli

stessi con assunzione di un contingente di personale. Da ciò evince che, per la copertura di oneri certi e di carattere permanente, dovuti ad assunzioni di personale in misura fissa – e non entro un contingente massimo – è previsto l'utilizzo di risorse derivanti da operazioni di riprogrammazione, il cui effetto finanziario non risulta suffragato da specifici dati quantitativi, che facciano riferimento anche alla media storica della spesa effettuata per i predetti servizi di valutazione e allo sviluppo temporale della stessa.

In proposito reputa quindi necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione tenuto conto che la disponibilità effettiva di tali risorse risulta condizionata dalla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell'Agenzia ovvero dalla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio – senza incidere su attività già avviate o programmate – secondo importi e tempistiche tali da assicurare l'effettiva conseguibilità dell'effetto finanziario necessario alla copertura degli oneri in esame. I predetti elementi dovrebbero a suo avviso essere inoltre idonei a confermare che anche le risorse utilizzate a copertura – così come gli oneri derivanti dalla norma – abbiano carattere di certezza e permanenza nel tempo. In merito a quest'ultimo aspetto, ricorda che l'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede che l'ANVUR provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che il Ministro possa riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Osserva che, qualora le risorse di bilancio che si intende utilizzare a fini di copertura fossero quelle derivanti da quest'ultima linea di finanziamento, le stesse potrebbero non presentare i necessari caratteri di certezza: in proposito appare necessario un chiarimento. An-

drebbero infine a suo parere forniti elementi volti ad escludere un'eventuale progressione – entro un orizzonte almeno decennale – della spesa retributiva per il personale assunto.

Con riguardo all'articolo 3, recante Ripartizione delle strutture e degli uffici, circa i profili di quantificazione degli oneri – pari a 0,435 milioni di euro nel 2020 e a 1,302 milioni di euro a decorrere dal 2021 – relativi alla norma (comma 3-*bis*) che dispone l'incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca rispetto a quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con specifico riguardo alle operazioni di ripartizione del personale tra i due dicasteri (comma 4), prende atto di quanto riferito nell'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che conferma che la ripartizione verrà disposta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.

Non formula inoltre osservazioni in merito al comma 9-*bis* nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, come affermato dalla relazione tecnica riferita all'emendamento approvato dal Senato nonché dalla relazione tecnica riferita alla disposizione novellata, all'avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del Ministero dell'istruzione si provveda nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*bis*, recante Funzione dirigenziale tecnica, evidenzia che la disposizione appare caratterizzata da un contenuto prevalentemente ordinamentale. Quanto alla clausola di non onerosità, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – che la neutralità finanziaria del regolamento da adottare ai sensi del comma 1 possa essere oggetto di valutazione nel

quadro della verifica parlamentare delle quantificazioni riferite al medesimo provvedimento.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*quater*, recante Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, evidenzia che le norme (comma 1 e 2) rimandano, dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, nel rispetto della dotazione organica delle stesse ed entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo reputa necessario chiarire se il rinvio dell'applicazione del regolamento in riferimento possa eventualmente incidere su effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, con riguardo all'applicazione del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Non ha alcunché da osservare in merito al comma 3, stante il contenuto ordinamentale della medesima disposizione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Disposizioni finali e transitorie, evidenzia che il comma 12, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. A tal fine sono istituiti 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale e sono autorizzate procedure concorsuali pubbliche ed assunzioni a tempo indeterminato per un numero di 10 unità di personale di area III – F1. Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni di qualifiche funzionali venisse determinato entro un

limite massimo. In proposito ritiene necessario di acquisire l'avviso del Governo. Non ha alcunché da osservare in merito al comma 2, che individua transitoriamente l'organico del personale degli Uffici di diretta collaborazione in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca; ciò in quanto in base al vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è fissato in complessive 190 unità.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni finanziarie, andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Osserva, in particolare, che il comma 2-*bis* incrementa (nella misura di 5 milioni per il 2020) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e che il medesimo comma 2-*bis* destina poi «l'autorizzazione di spesa» (non, dunque, il solo incremento) alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (anziché per l'accesso alla sola scuola secondaria come attualmente previsto) e rinvia a un decreto ministeriale la fissazione dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni di concorso del 2020. Rileva che, pertanto, agli oneri per l'organizzazione dei concorsi sembrerebbero essere destinati non solo i 5 milioni stanziati e coperti dal decreto in esame bensì anche – in parte o almeno potenzialmente – un'autorizzazione di spesa già destinata, a legislazione vigente, ad una più specifica finalità (concorsi per la scuola secondaria). Ritiene quindi necessario acquisire elementi circa l'ammontare degli oneri attesi per i concorsi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché acquisire una conferma circa l'assenza di programmi di spesa già avviati o programmati per il 2020 sull'autorizzazione di spesa della quale sembra consentirsi l'utilizzo anche integrale. Segnala

inoltre che viene demandata ad una fonte secondaria la fissazione dei compensi delle commissioni di concorso: premessa la necessità di acquisire elementi riguardo all'entità di tale onere, di ammontare non determinato, evidenzia che, stante il tenore letterale della norma, non appare chiaro se lo stesso debba trovare compensazione a valere sulla complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 ovvero sul solo incremento della stessa disposto dallo stesso comma 2-*bis* per 5 milioni di euro nel 2020. Rileva che, a sua volta, il comma 2-*ter* copre l'onere di 5 milioni per il 2020 riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta «la buona scuola», finalizzato all'attuazione del piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative del personale docente nonché di contrasto al bullismo. In proposito andrebbe a suo parere acquisita conferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa non incida su iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente per le predette finalità a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dal presente decreto, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, tramite le seguenti modalità: *a)* quanto a 3.483.000 euro per il 2020, a 3.439.000 euro per il 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *b)* quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; *c)* quanto a 969.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle modalità di copertura di cui alle lettere *a)* e *b)*, giacché i rispettivi accantonamenti presentano le necessarie disponibilità. Con riguardo, invece, alla forma di copertura di cui alla lettera *c)*, rappresenta che l'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Al riguardo, non ha quindi osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto precisato nella relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove viene specificato che l'autorizzazione di spesa in parola risulta «capiente, non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento». Segnala che il successivo comma 2 dell'articolo in commento autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il comma 2-ter del medesimo articolo 5 provvede invece agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, che viene incrementata, secondo quanto disposto dal precedente comma 2-bis, di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In particolare, evidenzia che ai predetti oneri la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, relativa all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative dei do-

centi, nello specifico utilizzando la quota di risorse aggiuntive ad essa destinate per effetto dell'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019. In proposito, rileva che tale ultima disposizione, nell'incrementare le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 125, ne ha contestualmente finalizzato l'impiego all'adozione di misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica (quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2020) e di prevenzione e contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* (quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022). In tale quadro, considerato che la disposizione in esame non reca precisazioni al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca quale dei due ambiti di intervento indicati dal citato comma 256 risulti effettivamente interessato dalla riduzione di risorse prevista per l'anno 2020 ed assicuri che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), evidenzia in particolare che gli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1006, piano gestionale n. 4, e 1005, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi quelli relativi agli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dal presente decreto-legge consentono di far fronte alla spesa per il personale quale risultante dall'articolo 1 del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incluse le indennità aggiuntive previste per i vice capo di gabinetto e degli uffici legislativi.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1-bis, ricorda che sin dall'inizio della propria operatività, l'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha svolto le attività di valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) utilizzando, oltre al personale della dotazione organica, servizi di valutazione esterni anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del proprio bilancio, con una spesa media registrata nell'ultimo triennio pari a circa 525.000 euro annui.

Ricorda inoltre che la copertura dei suddetti oneri è sempre stata assicurata nell'ambito delle dotazioni finanziarie di bilancio dell'ANVUR e, nello specifico, nei limiti delle disponibilità finanziarie fisse e continuative iscritte a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite ad ANVUR per il proprio funzionamento.

Evidenzia quindi che – poiché come previsto dall'articolo 1, comma 1131, lettera f), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal 1° luglio 2019 il ricorso a tale tipologia di contratti di collaborazione non è più possibile e i contratti attualmente in corso si concluderanno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020 – i risparmi che ne conseguiranno saranno reinvestiti per l'internalizzazione dei servizi di valutazione attraverso l'incremento della dotazione organica dell'ANVUR, che comporterà, per l'anno 2020, una spesa di circa 250.000 euro, nell'ipotesi che le nuove assunzioni vengano effettuate a partire dal prossimo mese di luglio e, a regime a decorrere dal 2021, una spesa pari a circa 500.000 euro.

Segnala inoltre che la spesa retributiva per il personale assunto non potrà essere incrementata nei prossimi dieci anni se non per le normali dinamiche stipendiali che riguardano tutto il comparto della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa vigente con riferimento agli adeguamenti contrattuali e ad in-

rianza finanziaria per eventuali progressioni economiche a valere sul fondo accessorio dell'ANVUR.

Assicura poi che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 3, concernente l'avvalimento di Sogei Spa da parte del Ministero dell'istruzione, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Osserva quindi che le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater*, nel disporre la mera proroga dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, hanno mero valore ordinamentale, limitandosi ad intervenire in materia di reclutamento del personale dell'AFAM, senza modificare le relative facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie, con ciò non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 5, comma 2-*ter*, conferma che la riduzione del fondo per la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, disposta a copertura degli oneri dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che le spese relative all'incremento della dotazione organica dei nuovi Ministeri sono adeguatamente coperte, chiede alla rappresentante del Governo se nel provvedimento sia prevista anche la copertura delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari del nuovo Ministero dell'università e della ricerca.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, segnala che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedimento, il numero totale dei componenti del Go-

verno, compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e sottosegretari, resta invariato a sessantacinque.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala come l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, sia riferita, come indicato anche nella relazione tecnica, agli oneri conseguenti all'aumento di alcuni uffici di diretta collaborazione.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che la fissazione di un numero massimo di componenti del Governo implica che l'eventuale nomina di un ulteriore sottosegretario dovrà necessariamente essere compensata mediante una corrispondente riduzione del numero dei componenti del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che le risorse necessarie alla copertura delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei sessantacinque membri del Governo sono disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2407 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1006, piano gestionale n. 4, e 1005, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca, ivi compresi quelli relativi agli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dal presente decreto-legge consentono di far fronte alla spesa per il personale quale risultante dall'articolo 1 del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incluse le indennità aggiuntive previste per i vice capo di gabinetto e degli uffici legislativi;

con riferimento all'articolo 2, comma 1-*bis*, sin dall'inizio della propria operatività, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha svolto le attività di valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) utilizzando, oltre al personale della dotazione organica, servizi di valutazione esterni anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del proprio bilancio, con una spesa media registrata nell'ultimo triennio pari a circa 525.000 euro annui;

la copertura dei suddetti oneri è sempre stata assicurata nell'ambito delle dotazioni finanziarie di bilancio dell'ANVUR e, nello specifico, nei limiti delle disponibilità finanziarie fisse e continuative iscritte a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite ad ANVUR per il proprio funzionamento;

poiché come previsto dall'articolo 1, comma 1131, lettera *f*), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal 1° luglio 2019 il ricorso a tale tipologia di contratti di collaborazione non è più possibile e che i contratti attualmente in corso si concluderanno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020, i risparmi che ne conseguiranno saranno reinvestiti per l'internalizzazione dei servizi di valutazione attraverso l'incremento della dotazione organica dell'ANVUR che comporterà per l'anno 2020 una spesa di circa 250.000

euro, nell'ipotesi che le nuove assunzioni vengano effettuate a partire dal prossimo mese di luglio e, a regime, a decorrere dal 2021, una spesa pari a circa 500.000 euro;

la spesa retributiva per il personale assunto non potrà essere incrementata nei prossimi dieci anni se non per le normali dinamiche stipendiali che riguardano tutto il comparto della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa vigente con riferimento agli adeguamenti contrattuali e ad invarianza finanziaria per eventuali progressioni economiche a valere sul fondo accessorio dell'ANVUR;

all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 3, concernente l'avvalimento di Sogei Spa da parte del Ministero dell'istruzione, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater*, nel disporre la mera proroga dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, hanno mero valore ordinamentale, limitandosi ad intervenire in materia di reclutamento del personale dell'AFAM, senza modificare le relative facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie, con ciò non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 2-*ter*, la riduzione del fondo per la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, disposta a copertura degli oneri dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sisto 2.1, che è volta ad aumentare da due a tre il numero dei dipartimenti del Ministero dell'istruzione e a sopprimere la disposizione che fissa a venticinque il numero massimo di posizioni di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Prisco 3.4, che è volta ad incrementare di tre posti dirigenziali di livello generale la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, quantificando e coprendo il relativo onere in misura inferiore a quanto previsto, per lo stesso numero di posizioni, dall'articolo 2, comma 2, e dalla relazione tecnica;

Mollicone 3-*quater*.01, la quale è volta all'istituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sisto 1.4, che è volta a ridurre da 65 a 60 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, riducendo conseguentemente la spesa autorizzata per l'attuazione dell'articolo 1 nel suo complesso. Al riguardo, appare necessario ac-

quisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'autorizzazione di spesa recata dalla proposta emendativa, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 1 dalla medesima proposta emendativa;

Sisto 2.2, che è volta a ridurre le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, riducendo conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 3-bis. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'autorizzazione di spesa recata dalla proposta emendativa, in relazione alle modifiche apportate agli articoli 2 e 3 dalla medesima proposta emendativa;

Sisto 2.3, la quale è volta a prevedere che il Ministero dell'università e della ricerca sia articolato in un massimo di tre dipartimenti, anziché in sei uffici dirigenziali generali, compreso il segretario generale. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Sisto 2.01, la quale istituisce il Ministero del cibo, al quale sono attribuite le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che viene soppresso, e quelle del Ministero dello sviluppo economico concernenti il settore agroalimentare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della copertura. Inoltre, in mancanza di specifiche relazioni tecniche che consentano di

escludere l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime parere contrario anche sulle proposte emendative per le quali il relatore ha segnalato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 3-*quater*.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute in detto fascicolo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.**

**Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato.** (Parere alle Commissioni II e XII).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 19 febbraio, è stata predisposta dal competente Ministero ma risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento della prescritta verifica.

Claudio BORGHI (LEGA), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.**

**C. 2119 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il testo del disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in ordine agli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo, che graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione Europea, e in particolare, dal funzionamento del Comitato misto, che sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio UE. Tutto

ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.**

**C. 2122 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che l'Accordo, all'articolo 16, dispone espressamente che i contributi alla Fondazione sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori, in merito alla quale la relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria di tale adempimento. Prende inoltre atto degli ulteriori elementi forniti dalla medesima relazione tecnica nonché delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito all'individuazione della regione Lombardia quale *partner* strategico iniziale. Rileva tuttavia che il comma 2 del medesimo articolo 16 specifica che la Fondazione è « finanziata principalmente dai suoi membri », fra i quali, ai

sensi dell'articolo 3, rientrano anche i singoli Stati membri dell'Unione europea, ossia anche la Repubblica italiana. Posto che il disegno di legge di ratifica non prevede alcun onere a carico dello Stato, e la relazione tecnica suffraga tale invarianza, reputa opportuno acquisire una conferma che la Repubblica italiana, quale membro della Fondazione, non provvederà, neanche a titolo volontario, al finanziamento della Fondazione stessa o al riconoscimento di misure in favore della stessa, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 20 dell'Accordo, da cui possano derivare effetti di carattere finanziario.

Riguardo al riconoscimento di privilegi ed esenzioni fiscali di cui all'articolo 20, prende atto che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, ai relativi oneri si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Antonio MISIANI assicura che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere meramente volontario dei contributi versati dagli Stati membri, come specificato dall'articolo 16 dell'Accordo.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che dal provvedimento in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere meramente volontario dei contributi versati dagli Stati membri, come specificato dall'articolo 16 dell'Accordo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.**

**C. 2123 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che il testo originario del disegno di legge presentato al Senato (AS 1139), di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica. Rammenta che nella scorsa legislatura l'Accordo in esame era stato incluso – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2813), di cui il Senato non ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: in proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazio-

nali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Evidenzia inoltre come, in merito alla Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, la relazione tecnica affermi che la stessa si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi: osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi, a suo avviso, corretta nel presupposto – sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione. Rileva, sempre con riferimento alla menzionata Commissione, che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani nello Sri Lanka: andrebbero dunque, a suo parere, acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari cingalesi. Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia al successivo esame dei profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 195.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità.

In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, reputa comunque necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà nello Sri Lanka nell'anno 2021. Al riguardo, osserva, da un lato, che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo », dall'altro, che il testo non precisa il carattere annuo degli oneri che decorrono dall'anno 2021. In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022, e che gli oneri che decorrono dal 2021 presentano carattere annuo.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che la Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka, osservando che la stessa, in particolare, si riunirà nello Sri Lanka nel 2021 e in Italia nel 2024 e con la medesima cadenza negli anni successivi. Rileva inoltre che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi di invio di commissari italiani nello Sri Lanka, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di commissari dello Sri Lanka provvederà la rispettiva controparte. Chiarisce altresì che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3,

comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020, e che gli oneri che decorrono dal 2021 devono intendersi a carattere annuo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fermo restando che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa e purtuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri quantificati e coperti, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2123 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka;

in particolare, la predetta Commissione si riunirà nello Sri Lanka nel 2021 e in Italia nel 2024 e con la medesima cadenza negli anni successivi;

la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi di invio di commissari italiani nello Sri Lanka, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di commissari dello Sri Lanka provvederà la rispettiva controparte;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;

gli oneri che decorrono dal 2021 devono intendersi a carattere annuo;

ritenuto che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa, e che tuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri quantificati e coperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur comprendendo la *ratio* sottesa all'esigenza di evitare un'ulteriore *navette* con l'altro ramo del Parlamento, ritiene tuttavia che i singoli organi parlamentari debbano sempre essere posti nelle condizioni di poter esercitare in piena autonomia e libertà di giudizio le funzioni inerenti agli ambiti di rispettiva competenza.

Claudio BORGHI (LEGA), *presidente*, nel rilevare come la questione evocata dalla onorevole Comaroli attenga, nel caso di specie, a considerazioni di carattere meramente formale rispetto a specifiche disposizioni del testo, sottolinea tuttavia che gli oneri in oggetto risultano comunque adeguatamente quantificati e coperti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.**

**Nuovo testo C. 1339.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e che oggetto di esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XI Commissione nella seduta del 19 febbraio 2020. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, al fine di suffragare la prevista neutralità finanziaria della proposta di legge, appare a suo avviso necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi di valutazione riferiti al profilo finanziario delle disposizioni. In particolare, andrebbe chiarito se ai medici che vengono integrati nelle Commissioni spettino gettoni di presenza, compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, ovvero rimborsi spese nei casi previsti dalla normativa vigente. Detti elementi informativi risultano a suo parere necessari anche perché nella proposta in esame, pur corredata di una previsione di invarianza, non è oggetto di disciplina l'eventuale remunerazione dell'attività prestata dai medici operanti su designazione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.**

**Nuovo testo C. 1682.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che la relazione tecnica predisposta dal competente Dicastero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento della prescritta verifica.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel prendere atto di tale comunicazione, auspica che gli adempimenti in corso possano essere ultimati in maniera sollecita. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice della strada.**

**C. 24 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale viene negativamente verificata la predetta relazione tecnica e sono evidenziate talune criticità dal punto di vista finanziario in merito a specifiche disposizioni del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, preso atto della documentazione testé de-

positata dal Governo e delle criticità sotto il profilo finanziario in essa evidenziate, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 24 e abb.-A, recante modifiche al codice della strada;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del contenuto della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che, anche al fine di superare le criticità evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di verifica della citata relazione tecnica:

l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), che modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del codice della strada, dando facoltà ai comuni di introdurre ulteriori fattispecie finalizzate a riservare stalli per la sosta a determinate categorie di utenti e/o di veicoli, pur estendendo le fattispecie oggi previste dal vigente comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, non prevedendo un obbligo per i comuni, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi comuni in quanto deve essere attuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci dei comuni;

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 2), al capoverso comma 9-*ter*, appare necessario introdurre la facoltà, anziché l'obbligo, per i comuni di delimitare le zone scolastiche, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, su tutto il territorio comunale, provvedendo conseguentemente alla soppressione del successivo capoverso comma 9-*quater* che fissa un termine entro il quale i comuni devono provvedere alla predetta delimitazione;

appare necessario sostituire il numero 1) della lettera *o*) del comma 2 dell'articolo 1, che interviene sull'articolo

188, comma 1, del codice della strada, nel senso di prevedere la facoltà per gli enti proprietari della strada, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, di allestire e mantenere apposite strutture nonché la segnaletica necessaria per la mobilità dei veicoli forniti del cosiddetto « permesso rosa »;

appare altresì necessario, all'articolo 1, comma 2, lettera *o*), numero 3), modificare il capoverso comma 3-*bis*, prevedendo che gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, l'esenzione dal versamento della tariffa di sosta da parte delle persone con disabilità;

le amministrazioni interessate potranno dare attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), che prevede che il collaudo dei veicoli adattati, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, deve essere completato entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da inserire, dopo l'articolo 10, con riferimento al testo del provvedimento nel suo complesso;

all'articolo 2, appare necessario provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera *f*) - che introduce l'obbligo di munire di cinture di sicurezza i veicoli di categoria M1 e M2 adibiti a scuolabus immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia - quantificati in 2,5 milioni di euro per un solo anno, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, imputando i predetti oneri all'ultimo anno del triennio 2020-2022, conseguentemente anticipando gli oneri medesimi dal 2024 al 2022;

con riferimento all'articolo 2, comma 3, le campagne informative sul divieto, di cui all'articolo 173 del codice della strada, dell'utilizzo di *smartphone*,

tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni, potranno essere realizzate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza pregiudizio di altre iniziative di carattere obbligatorio già avviate o programmate, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da inserire, dopo l'articolo 10, con riferimento al testo del provvedimento nel suo complesso;

all'articolo 3 appare necessario aggiungere, in fine, il comma 2-bis, allo scopo di precisare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione dell'articolo 41, comma 10, del codice della strada, come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), relativo alla durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione;

appare necessario sopprimere l'articolo 5, comma 1, lettera m), che, modificando l'articolo 180, comma 8, del codice della strada, prevede, tra l'altro, la verifica telematica da parte dell'organo accertatore dei documenti di circolazione e di guida non esibiti, giacché risulta suscettibile di determinare, a carico dei comuni, oneri privi di quantificazione e copertura, dovuti al fatto che questi ultimi hanno accesso a titolo oneroso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

all'articolo 5, comma 1, lettera t), appare necessario sopprimere il numero 4), che prevede, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla pubblicazione sul sito *internet* del medesimo Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati trasmessi in via telematica dagli organi accertatori delle violazioni al codice della strada, relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente distinti per ciascuna tipologia di infrazione, giacché determina oneri pari

a 1 milione di euro per la creazione di una nuova sezione nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oltre ad oneri pari a 200 mila euro annui per la sua manutenzione e gestione;

appare necessario modificare l'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 4), che sostituisce il comma 10 dell'articolo 80 del codice della strada, relativo al regime dei controlli in materia di imprese concessionarie dei servizi di revisione per i veicoli pesanti e le macchine agricole, in modo da coordinarlo con il contenuto del successivo comma 12 del medesimo articolo 80 che già affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle tariffe da porre a carico delle imprese concessionarie dei servizi di revisione per i controlli svolti nei loro confronti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, prevedendo altresì che tali tariffe debbano consentire la copertura degli oneri derivanti dai controlli medesimi;

appare necessario sopprimere l'articolo 7, recante disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

infatti da un lato i commi 1 e 2 del citato articolo 7, estendendo l'ambito dei veicoli con caratteristiche atipiche, potrebbero determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di idonea quantificazione e copertura;

dall'altro i commi 3 e 4 del medesimo articolo 7, prevedendo l'esenzione totale dalla tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento della categoria in questione, comporta oneri quantificati dal testo in 2,05 milioni di euro annui – su cui la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione sia in relazione

all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione prevista a legislazione vigente sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti – coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione;

appare necessario sopprimere l'articolo 8, giacché, tra l'altro, prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio per i veicoli adibiti a soccorso nonché per i veicoli che svolgono funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso, sia perché la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la corretta quantificazione degli oneri sia perché tali oneri sono coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione;

appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che, fermi restando gli oneri coperti dal comma 3-bis dell'articolo 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 9-ter, sostituire la parola: delimitano con le seguenti:

possono delimitare, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci,;

sopprimere il capoverso comma 9-quater.

All'articolo 1, comma 2, lettera o), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento. »

All'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3), capoverso comma 3-bis, premettere le seguenti parole: Gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, che.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera f), capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2024 con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2022;

aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. All'onere derivante dal comma 7-bis dell'articolo 172 del codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera f), del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: *2-bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 1, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera *m*).

All'articolo 5, comma 1, lettera *t*), sopprimere il numero 4).

All'articolo 6, comma 1, lettera *c*), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 4), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente: « 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione.;

dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

*5-bis*) il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio de-

creto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le tariffe inerenti ai controlli periodici sulle officine e ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ai sensi del comma 10, in modo da assicurare la copertura degli oneri derivanti dai predetti controlli. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale e affluire all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3566 dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i fini di cui al precedente periodo.

Sopprimere l'articolo 7.

Sopprimere l'articolo 8.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

*10-bis*. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo restando quanto previsto dal comma *3-bis* dell'articolo 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel lamentare la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera *m*), contenuta nel parere formulato dal relatore, rileva come detto intervento non appaia tenere adeguatamente conto di quanto previsto, sul tema più generale dello scambio di dati ed informazioni tra pubbliche amministrazioni, dalla normativa vigente. In particolare, richiama al riguardo l'articolo 50,

comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale in sostanza qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima. Richiama altresì il dettato dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sensi del quale al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.

Esprime altresì perplessità in ordine alla proposta di integrale soppressione dell'articolo 7, giacché i commi 1 e 2 del medesimo articolo hanno ad oggetto anche le macchine agricole, che risultano già esentate a normativa vigente dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo su talune disposizioni del provvedimento che, per quanto oggetto di parziale censura nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica, a suo giudizio non appaiono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prefigurando viceversa lo svolgimento di attività cui gli enti preposti già sono chiamati alla luce del quadro normativo vigente. Intende, in particolare, fare riferimento agli articoli 1, comma 2, lettera o), numero 3), 3, comma 1, lettere d) ed h), e 5, comma 1, lettera m), che riguardano – rispettivamente – l'esenzione dei veicoli al servizio di per-

sone con disabilità dal pagamento della sosta tariffata o del parcheggio pubblico a pagamento, la durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, l'estensione ad ulteriori categorie di veicoli della possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, nonché la verifica telematica del possesso da parte dell'organo accertatore dei documenti obbligatori per la circolazione.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Garavaglia, si limita ad osservare che, laddove possibile, la proposta di parere del relatore è volta in realtà proprio a superare, tramite l'introduzione di specifiche condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, talune criticità evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infatti che, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3), la previsione normativa ivi contenuta viene conservata all'interno del testo del provvedimento, qualificandola tuttavia in termini facoltativi, anziché obbligatori, ciò al fine di assicurare che la sua attuazione possa avere luogo compatibilmente all'equilibrio dei bilanci degli enti locali interessati. Per quanto concerne, invece, l'articolo 3, comma 1, lettera d), rileva che la specifica condizione contenuta nella proposta di parere del relatore affida ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle misure relative alla durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione. Per quanto attiene invece alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), osserva che detta norma viene integralmente mantenuta nel testo del provvedimento, posto che le criticità evidenziate dalla nota della Ragioneria generale dello Stato fanno esclusivo riferimento alla necessità di

espungere dalla sola relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il richiamo alle maggiori entrate eventualmente rivenienti dall'applicazione della norma medesima, giacché queste ultime non potrebbero comunque essere imputate al bilancio dello Stato essendone beneficiari soggetti privati, quali i concessionari autostradali.

Rileva, infine, che la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera *m*), si rende necessaria alla luce del fatto che l'obbligo della verifica telematica da parte dell'organo accertatore dei documenti di circolazione e di guida non esibiti comporta all'evidenza l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i comuni chiamati a darne applicazione hanno accesso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), pur prendendo atto di tali precisazioni, ritiene comunque opportuno comprendere il giudizio complessivo del Governo in merito al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che il Governo, come del resto emerge chiaramente dalla condivisione della proposta di parere dianzi formulata dal relatore, esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in discussione, come risultante dalle specifiche condizioni apposte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, auspicando nel positivo prosieguo del suo iter parlamentare.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) condivide circa la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera *t*), numero 4), giacché, come bene evidenziato nella relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la creazione di una nuova sezione nel sito internet del medesimo Ministero destinata alla pubblicazione dei dati trasmessi in via telematica dagli organi accertatori delle violazioni al codice della strada, relativi all'entità delle san-

zioni irrogate nell'anno precedente distinti per ciascuna tipologia di infrazione, risulta chiaramente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dissente dalla valutazione da ultimo richiamata dal deputato D'Ettore, posto che in occasione dell'esame di provvedimenti che prevedevano analoghi adempimenti da parte di pubbliche amministrazioni in passato nulla si è obiettato circa l'onerosità delle relative disposizioni.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime altresì rammarico per la proposta di soppressione dell'articolo 8 del provvedimento in esame, volto a prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti a soccorso nonché per i veicoli che svolgono funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso, rilevando come tale finalità appaia del tutto condivisibile e meritevole di una pronta realizzazione.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che la soppressione del citato articolo 8 risulta motivata da considerazioni di natura esclusivamente finanziaria, giacché, come in precedenza rilevato, da un lato la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la corretta quantificazione degli oneri, dall'altro tali oneri sono coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), anche in ragione delle argomentate considerazioni critiche svolte nel corso della presente discussione dal collega Garavaglia, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.**

**Atto n. 138.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI precisa che all'articolo 1 le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiarisce inoltre che all'articolo 3, comma 1, la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, risulta compatibile con la normativa comunitaria e non risulta suscettibile di determinare possibili contenzioni con oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infatti, che da un lato il tema del controllo della combustione costituisce un aspetto non disciplinato dall'ordinamento comunitario ma ricadente nel complesso delle prescrizioni operative dettate dalla normativa nazionale in relazione a tutti gli impianti di combustione. Dall'altro lato, rileva che la disposizione in esame, disciplinando in modo preciso le tempistiche di adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni sul controllo della combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183 del 2017, permetterà anzi di superare gli attuali rischi di contenzioso dovuti all'assenza di un regime transitorio.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3, comma 1, la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017,

risulta compatibile con la normativa comunitaria e non risulta suscettibile di determinare possibili contenzioni con oneri a carico della finanza pubblica;

da un lato, infatti, il tema del controllo della combustione costituisce un aspetto non disciplinato dall'ordinamento comunitario ma ricadente nel complesso delle prescrizioni operative dettate dalla normativa nazionale in relazione a tutti gli impianti di combustione;

dall'altro lato, la disposizione in esame, disciplinando in modo preciso le tempistiche di adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni sul controllo della combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183 del 2017, permetterà anzi di superare gli attuali rischi di contenzioso dovuti all'assenza di un regime transitorio,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto ».*

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.**

**Atto n. 156.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

**Atto n. 145.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, precisa che il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio Nazionale Forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della succitata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6, assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali senza ulteriori aggravii di spesa, posto che tra i compiti di natura istituzionale di questa ultima rientrano la tenuta e la gestione di

albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali. Segnala, infine, che ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco potrà pertanto essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 145);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio Nazionale Forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della Giustizia;

per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della succitata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6, si assicura che gli adempimenti ad essa connessi

potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali senza ulteriori aggravii di spesa, posto che tra i compiti di natura istituzionale di queste ultime rientrano la tenuta e la gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali;

ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco, pertanto, potrà essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto ministeriale ».*

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.**

**Atto n. 149.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, essendo in corso di perfezionamento le relative attività istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 148.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018), ha ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2019 che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alle disposizioni alla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri da e verso gli Stati membri, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle modalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri da e verso gli Stati membri, nonché le modalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

Fa presente che la relazione tecnica afferma che le innovazioni del quadro normativo e l'attuazione degli adempimenti dallo stesso discendenti prevedono l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, relativo al conteggio delle persone a bordo il cui numero va dichiarato nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi espressamente previsti, tramite il sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo, la relazione tecnica afferma che i sistemi utilizzati sono già esistenti e operativi e non necessitano di implementazione per assolvere alle funzioni previste, mentre, per quanto riguarda l'articolo 10, relativo allo svolgimento dei controlli, la relazione tecnica precisa che le attività ispettive in questione già rientrano nell'ambito dei controlli inerenti la sicurezza della navigazione, ad opera del Corpo delle Capitanerie di porto. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti sopra indicati e tenuto conto che, più in generale, gli adempimenti per la registrazione dei passeggeri sono posti a carico di soggetti privati.

Con riguardo all'articolo 11, in materia di sanzioni, prende infine atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla competenza attribuita al Capo del compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi, ossia che l'amministrazione è in grado di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già esercitando competenze sanzionatorie per altre materie ed essendo quindi dotata di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 14, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ». Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 148);

ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 14, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria »,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:*

All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI, nel convenire circa l'opportunità, evidenziata dal relatore, di riformulare la rubrica dell'articolo 14, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.**

**Atto n. 152.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, essendo in corso di perfezionamento le relative attività istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.**

**Atto n. 153.**

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

**Atto n. 158.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il prescritto pa-

rere della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.**

**Atto n. 147.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che lo schema in esame reca attuazione della direttiva europea 2019/692 di modifica alla precedente direttiva 2009/73 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Il presente schema di decreto è predisposto in base alla delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, legge di delegazione europea 2018.

Fa presente che le norme recanti profili di carattere finanziario ampliano principalmente le competenze dell'Autorità ARERA, che è inclusa nel perimetro consolidato delle amministrazioni pubbliche anche se si finanzia con contributi a carico dei soggetti esercenti dei tre settori regolati soggetti a contribuzione, ovvero energia elettrica e gas, idrico, ciclo gestione dei rifiuti. Tuttavia, posto che l'articolo 4 prevede che l'attuazione del provvedimento dovrà avvenire attraverso le sole risorse disponibili a legislazione vigente, che quindi impedirebbe aumenti della contribuzione, ritiene che andrebbe in ogni caso confermato che l'Autorità possa adempiere alle nuove competenze ad invarianza di risorse. Segnala a tale proposito che non sono forniti dalla relazione tecnica elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse disponibili presso l'Autorità.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2020.**

**Doc. LIX, n. 2.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che la relazione in discussione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento della Camera dei deputati. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 124, le relazioni presentate dal Governo sono assegnate alla Commissione competente per materia e che, su ciascun documento, la Commissione nomina un relatore. Rammenta, infine, che l'esame può concludersi con la votazione di una risoluzione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento medesimo.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, fa presente che la Relazione 2020 sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) aggiorna le previsioni sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022, mentre il quadro programmatico per il successivo triennio sarà presentato dal Governo nell'Allegato BES che accompagna il Documento di economia e finanza (DEF), previsto per aprile 2020. Tanto premesso, segnala quindi quanto segue.

I dodici indicatori su cui verte la Relazione, selezionati nel 2017 dal Comitato BES, afferiscono a otto dei dodici domini del benessere individuati dalla metodologia seguita dall'ISTAT nei propri rapporti BES.

Il documento all'esame del Parlamento è strutturato in quattro sezioni. La sezione I illustra brevemente i dodici indicatori BES e sintetizza i principali risultati della Relazione. Nella sezione II vengono descritte le misure introdotte con la legge di bilancio per il 2020 che sono ritenute rilevanti per i domini BES, unitamente a tre *focus* di approfondimento. Nella sezione III a ciascun indicatore BES è dedicato un paragrafo che include un'analisi statistica descrittiva e, per gli indicatori per cui è attualmente possibile effettuare delle previsioni o delle valutazioni di impatto, l'andamento nel periodo 2019-2022. Nella sezione IV, infine, è riportato un approfondimento dedicato all'indice di efficienza della giustizia civile.

In linea generale, il documento evidenzia che la legge di bilancio per il 2020 e gli altri provvedimenti di recente approvati dal Parlamento coinvolgono tutti i principali aspetti del benessere equo e sostenibile, dall'inclusione sociale all'ambiente, dalla famiglia al reddito disponibile, dalla salute alla sicurezza. Nel corso del triennio 2016-2018, per i quali si hanno a disposizione dati definitivi forniti dall'ISTAT, gli indicatori BES mostrano andamenti differenziati, ma nel complesso è possibile tracciare un percorso di miglioramento che dovrebbe rafforzarsi nell'orizzonte temporale della legge di bilancio per il 2020.

Con riferimento al dominio « Benessere economico », l'indicatore « reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* », che comprende i benefici erogati alle famiglie tramite le politiche pubbliche, stimato in aumento di 1,6 punti percentuali nel 2019, è previsto crescere del 2,2 per cento nel 2020, del 2,7 nel 2021 e del 1,8 nel 2022, con un incremento di oltre 1.500 euro rispetto al 2019, quando era pari a poco più di 23.000 euro. L'indice di disuguaglianza del reddito disponibile, misurata

dal rapporto fra il quintile più alto e quello più basso, è previsto in discesa dal livello di 6,0 per cento del 2018 a quota 5,6 per cento nel 2021 e 2022. Anche per il terzo indicatore di benessere economico monitorato nella Relazione, la povertà assoluta, si prevede un marcato miglioramento.

Le misure più rilevanti in termini di potenziale impatto sugli indicatori che afferiscono al benessere economico riguardano: la riduzione della pressione fiscale (sterilizzazione della clausola di salvaguardia IVA e Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti); gli investimenti pubblici (Fondo investimenti amministrazioni centrali con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034); la competitività, lo sviluppo e le imprese (proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia; transizione 4.0; credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese; nuova Sabatini; proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; fondo « Cresci al Sud »; rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi; sport *bonus*); il pubblico impiego, la famiglia e le prestazioni sociali.

Passando al dominio « Salute », i due indicatori monitorati nella Relazione sono la « speranza di vita in buona salute alla nascita » e la « popolazione adulta in eccesso di peso o obesa ». Durante l'ultimo decennio, il primo dei due indicatori è salito sensibilmente dal 2009 al 2016, passando da 56,4 a 58,8 anni, per poi ridursi lievemente nei due anni successivi, a 58,5 nel 2018. Lungo tutto il periodo considerato, invece, la speranza di vita alla nascita ha seguito un *trend* crescente, passando da 81,4 anni nel 2009 a 83 nel 2018. Il secondo indicatore, l'eccesso di peso, invece, dal 2016 è stabile e pari al 44,8 per cento della popolazione residente in Italia.

Le misure presenti nella legge di bilancio per il 2020 da un lato favoriscono il

miglioramento delle infrastrutture sanitarie e aumentano la disponibilità delle apparecchiature mediche, d'altro incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici. La legge di bilancio interviene anche con l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie («*superticket*»), rendendone più facile l'accesso agli utenti, e con l'introduzione di misure volte a ridurre il consumo di zuccheri e di tabacco (cosiddetta *Sugar tax* e accise sul tabacco) e a promuovere una maggiore disponibilità di impianti sportivi (sport bonus). Sono da ritenere rilevanti per il dominio «Salute» anche le misure introdotte per l'ambiente.

Con riferimento al dominio «Istruzione e formazione» è stato individuato l'indicatore «uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione». La percentuale di giovani che escono prematuramente dalla formazione è scesa sensibilmente fino al 2016, passando dal 22,1 per cento nel 2005 al 13,8 per cento. Nell'ultimo biennio per cui si hanno dati ufficiali, tuttavia, essa è risalita, al 14,5 per cento nel 2018. L'analisi contenuta nella Relazione mostra che l'incremento dell'uscita precoce è probabilmente dovuto ad un travaso verso l'occupazione.

La legge di bilancio per il 2020 prevede nuove risorse per gli insegnanti di sostegno, per le retribuzioni dei docenti e per la loro formazione. Inoltre, si incrementano le risorse per borse di studio universitarie e si introducono miglioramenti per gli Istituti tecnici superiori, dotandoli anche di risorse aggiuntive per investimenti.

Per il dominio «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita» gli indicatori di riferimento sono il «tasso di mancata partecipazione al lavoro» e il «rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli». Per il primo indicatore le proiezioni indicano una discesa fino al 17,7 per cento nel 2022. Ciò riporterebbe il Paese ad un livello intermedio fra quello del 2010 e quello del 2011, ma ancora superiore ai livelli pre-crisi (14,5 per cento nel 2006). Il secondo indicatore mostra qualche criticità negli anni più recenti, nel senso che

l'occupazione delle donne senza figli è salita relativamente di più di quella delle donne con figli.

Le misure più rilevanti per favorire le assunzioni intervengono sia dal lato della domanda di lavoro, attraverso gli incentivi per le assunzioni o gli sgravi contributivi, sia dal lato dell'offerta, con misure a favore della famiglia.

Con riferimento al dominio «Sicurezza» l'indicatore prescelto è «l'indice di criminalità predatoria» che sintetizza tre sotto-indicatori: il numero di rapine, furti in abitazione e borseggi per mille abitanti. Avendo raggiunto un massimo di 24,8 nel 2014, l'indice è sceso a 18,8 nel 2018.

La legge di bilancio per il 2020 finanzia nuove assunzioni nelle Forze di polizia e prevede risorse aggiuntive per il lavoro straordinario. Inoltre, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 dell'impiego di un contingente di 7.050 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio, in concorso con le Forze di polizia.

Per quanto riguarda il dominio «Politica e istituzioni» l'indicatore selezionato è l'indice di «efficienza della giustizia civile», ossia la durata media dei processi civili: dopo il picco di 505 giorni registrato nel 2014, l'indicatore è sceso a 429 giorni nel 2018.

In prospettiva, un contributo alla riduzione della durata dei procedimenti civili potrà venire dall'aumento della dotazione organica del personale di magistratura finanziato con la legge di bilancio per il 2019. Positive ricadute si avranno anche dall'introduzione, nella legge di bilancio per il 2020, di una maggiore flessibilità delle piante organiche a livello distrettuale, dalle previste assunzioni di personale amministrativo per il triennio 2019-2021 e dalla digitalizzazione del processo civile telematico presso la Corte di cassazione e gli Uffici del giudice di pace.

Con riferimento al dominio «Ambiente» l'indicatore selezionato è «emissioni *pro capite* di CO<sub>2</sub> e altri gas climalteranti». Negli anni recenti tale indicatore ha registrato una significativa diminuzione, passando da un livello di 9,6 ton-

nellate nel 2008 ad un minimo di 7,2 nel 2014. Con la ripresa dell'economia, il valore è lievemente risalito a 7,4 nel triennio 2015-2017. Secondo dati provvisori, esso sarebbe diminuito, nel 2018, a 7,3. Le stime presenti nella Relazione indicano che le emissioni *pro capite* di CO<sub>2</sub> diminuiranno ulteriormente nel prossimo triennio, da 7,3 tonnellate nel 2018 a 7,1 tonnellate nel 2021 e 2022.

Le misure previste dalla legge di bilancio, dal decreto fiscale, dal decreto clima e dal decreto Milleproroghe, da un lato promuovono interventi per l'efficientamento energetico degli edifici e delle scuole, d'altro lato incentivano l'uso di veicoli a basse o zero emissioni e prevedono una serie di interventi volti a favorire l'adozione di strategie produttive ecosostenibili da parte delle imprese. Sono stanziati risorse, per poco meno di 60 miliardi di euro per gli anni 2020-2034, a favore di investimenti sostenibili nell'ambito del *Green New Deal* e per gli investimenti « verdi » da parte delle amministrazioni centrali, i comuni, le regioni, le province e le città metropolitane.

Infine, la Relazione monitora l'indice di « abusivismo edilizio » all'interno del dominio « Paesaggio e patrimonio culturale ». Dopo un biennio di sostanziale stazionarietà, il numero di costruzioni abusive per cento costruzioni edificate legalmente nel corso del 2018 è diminuito rispetto all'anno precedente, pur rimanendo ad un livello più che doppio rispetto al punto di minimo della serie registrato nel 2007. Permane anche nel 2018 un'ampia eterogeneità dell'indicatore tra le cinque ripartizioni territoriali.

Nella legge di bilancio non sono presenti misure indirizzate direttamente al fenomeno dell'abusivismo, ma sono introdotte varie misure che favoriscono la sostenibilità del territorio, la rigenerazione e il decoro urbano, la riforestazione, la cre-

azione delle zone economiche ambientali (ZEA) e la messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

Nell'esprimere parere favorevole sulla Relazione in esame, segnala che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare l'opportunità di svolgere, come già avvenuto lo scorso anno, un breve ciclo di audizioni sulla predetta Relazione.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato.*

#### **ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 315 del 30 gennaio 2020, dopo la pagina 13 aggiungere la seguente:

**Relazione tecnica**

Dai dati acquisiti presso la direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, risulta che:

- il valore del compendio, riferito alla sola area (in quanto, attualmente, ne è certa la proprietà in capo allo Stato, essendo i fabbricati costruiti da privati e dagli stessi rivendicati), ammonta a circa € 2.000.000,00, distinto tra aree oggetto di opere di urbanizzazione (realizzate e mantenute dal Comune) e aree oggetto di edificazione da parte di privati (pendendo azioni di usucapione e di rivendica, riferite sia ai manufatti che alle aree);
- L'ammontare delle indennità di occupazione riferite alle predette aree si cifra in circa € 800.000,00 per gli ultimi 10 anni.

La stima è effettuata pur nella considerazione che il comprensorio è compromesso dall'edificazione da parte dei privati che rivendicano la proprietà sia dei manufatti che dell'area e non è collocabile sul mercato, né unitariamente né frazionato per lotti. Gli unici possibili acquirenti privati potrebbero essere solo gli utilizzatori, che, peraltro, hanno rifiutato ogni forma di transazione, rivendicandone la proprietà. Inoltre, si sottolinea, che il trasferimento al Comune, unico possibile acquirente, è a titolo oneroso (Legge 5 febbraio 1992, n.177) al prezzo che sarà quantificato dall'Agenzia del demanio e quindi nessuna diminuzione delle entrate sussiste a carico dell'erario.

La quantificazione degli indennizzi richiesti si basa sul prevedibile esito dei giudizi pendenti.


Occorre, infine, tener presente che la previsione - contenuta nel disegno di legge - di rivendere, da parte del comune, l'area ai privati utilizzatori, oltre a dare auspicabile certezza agli assetti proprietari, comunque comporta un'entrata per la finanza pubblica. Pertanto è relativamente a tali indennizzi, valutati complessivamente in € 800.000,00 per l'anno 2020, che la proposta normativa comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. In via prudenziale, in ragione dei possibili tempi tecnici per il perfezionamento del trasferimento, si reputa opportuno considerare oneri anche per gli anni 2021 e 2022, per l'importo stimato di € 200.000 per ciascun anno, che si aggiungono ai predetti € 800.000 per il 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

UR  POSITIVO     NEGATIVO

12 9 GEN 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



**a condizione** che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge di cui trattasi, tenuto conto della conclusione dell'esercizio finanziario 2019, sia riformulato prevedendo il riferimento al triennio 2020-2022, posticipando di conseguenza i relativi oneri, come di seguito indicato:

ALLEGATO 1

**DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407  
Governo, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

6746



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  
Ufficio VII

Prot. n.34374 /2020  
Rif. prot. entrata n. 33171/2020  
Allegati: 1  
Risposta a nota

Roma, - 3 MAR. 2020

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

**OGGETTO:** AC 2407 – Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. **Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 2020, unitamente alla relazione tecnica aggiornata trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero istruzione in data 28 febbraio 2020.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine al provvedimento, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICA

### Articolo 1

L'articolo 1 modifica la struttura del Governo, incrementando da tredici a quattordici il numero dei Ministeri e lasciando invariato il numero complessivo di membri del Governo, pari a sessantacinque (cfr. legislazione vigente art. 1 co. 376 l. 244/2007).

A legislazione vigente (cfr. art. 1 l. 418/1999, art. 3 d.l. 54/2013), l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentari è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri. Poiché il numero complessivo dei parlamentari e dei membri del Governo rimane invariato, l'articolo 1 della proposta di decreto-legge non comporta maggiori oneri di personale per i vertici politici.

Si verificherà, invece, un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione:

- capo di gabinetto;
- capo ufficio legislativo;
- capo ufficio stampa;
- capo segreteria tecnica.

Inoltre, vi sarà anche la necessità di nominare due consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico sinora previsto, nonché costituire due organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo.

Infine, presso ciascuno dei due ministeri potranno essere nominati sino a cinque tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà superare il numero di dirigenti in servizio presso gli uffici. Poiché il numero complessivo di posizioni dirigenziali è di nove unità, da ripartire tra i due ministeri, potranno essere incaricati al più nove vice, in totale.

Non si prevedono, invece, nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari particolari e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi.

Appare, però, necessario stimare quale sia l'onere a carico dello specifico bilancio del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anziché, in generale, quello a carico della finanza pubblica. Ciò perché, sebbene il numero complessivo di membri del Governo non possa aumentare, è possibile che quello dei membri del Governo assegnati ai due nuovi Ministeri sia superiore, di una unità, rispetto a quello del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi dell'articolo 4, gli emolumenti da corrispondere ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (dPCM 155/2019).



L'articolo 10 del predetto regolamento prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti:

- capo di gabinetto — pari a quello complessivo dei capi dipartimento;
- capo ufficio legislativo — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- presidente dell'OIV — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- componenti dell'OIV — il regolamento di cui al dPCM n. 155 del 2019 non ne definisce il compenso, che si ipotizza possa essere pari a quello individuato per il preesistente OIV dal DIM 24 aprile 2019, n. 380, cioè 20.000 euro lordo dipendente pro-capite;
- capo ufficio stampa e portavoce del Ministro — pari a quello previsto per i redattori capo dal relativo CCNL;
- capo segreteria tecnica e consigliere diplomatico — pari a quello complessivo dei dirigenti non generali;
- vice capi — sino a 86.000 euro lordo Stato da aggiungere alla remunerazione collegata all'incarico dirigenziale;
- capo segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari — pari a quello complessivo dei dirigenti non generali.

Per il capo di gabinetto, al fine della determinazione dei maggiori oneri di personale, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede un tetto di spesa di 240.000 euro annui lordo dipendente, corrispondenti a 332.112 euro annui al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV, si provvede alla corresponsione di un emolumento pari a quello complessivo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero, parametrato però al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base	46.259,04	17.754,22
Posizione fissa	20.658,27	7.928,64
Posizione variabile	51.152,53	19.632,34
Risultato	13.312,42	4.353,16

La spesa annua di personale per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV è dunque pari, pro-capite, a 181.050,62 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP (131.382,26 lordo dipendente).

Quanto al capo dell'ufficio stampa e al portavoce del Ministro, la relativa spesa di personale annua ammonta a 95.000,00 lordo dipendente, corrispondenti a 131.461,00 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto ai membri dell'OIV, il decreto 24 aprile 2019, n. 380 ne fissa il compenso in 20.000 euro lordo dipendente pro-capite, cioè in 27.676 euro annui pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Il capo della segreteria tecnica, il capo della segreteria del Ministro, il consigliere diplomatico, il segretario particolare del Ministro e i capi delle segreterie dei sottosegretari percepiscono uno



stipendio pari a quello complessivo dei dirigenti non generali in servizio presso il ministero, parametrato però al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base	36.151,98	13.875,13
Posizione fissa	8.779,77	3.369,68
Posizione variabile primo livello	27.719,39	10.638,71
Risultato medio	22.637,70	7.402,53

La spesa annua per le predette figure assomma, dunque, a 130.574,89 euro pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP (95.288,84). In questo caso, si tratta di un importo "massimo", che potrebbe essere anche determinato in misura inferiore, ad es. prendendo a riferimento la posizione variabile, inferiore, relativa a livelli economici diversi dal primo.

L'incremento nel numero dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo, ferma restando l'invarianza della dotazione organica dirigenziale complessiva che rimane ferma a nove unità in totale, comporterà il raddoppio della spesa per la corresponsione della specifica indennità prevista all'articolo 10 del dPCM n. 155 del 2019, per una maggiore spesa di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Infine, con riferimento ai segretari particolari dei sottosegretari di Stato, per i quali il dPCM n. 155 del 2019 non dispone alcunché in merito alla retribuzione prevista, si fa riferimento al valore già riconosciuto alle analoghe figure presso il soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In sintesi, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca dovranno farsi carico delle seguenti spese di personale (valori annui al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP):

<i>Voce</i>	<i>Importo pro-capite</i>	<i>MI</i>	<i>MUR</i>
† Capo segreteria del Ministro	95.288,84 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84
† Segretario particolare del Ministro	95.288,84 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84
† Capi segreteria dei Sottosegretari	95.288,84 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	2 unità 190.577,78	1 unità 95.288,84
Segretari particolari dei sottosegretari	60.000 l.d. <i>Rivedibile in funzione del budget</i>	2 unità 120.000,00	1 unità 60.000,00
Capo di gabinetto	240.000 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 240.000,00	1 unità 240.000,00
Capo ufficio legislativo	131.382,26 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 131.382,26	1 unità 131.382,26
Capo ufficio stampa	95.000 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 95.000,00	1 unità 95.000,00
Portavoce	95.000 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 95.000,00	1 unità 95.000,00
† Capo segreteria tecnica	95.288,84 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84
† Consigliere diplomatico	95.288,84 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84



Indennità aggiuntiva vice-capi degli uffici di gabinetto e legislativo	Budget 62.147,71 l.d. <i>Definito da art. 10 dPCM 155/19</i>	5 unità 62.147,71	5 unità 62.147,71
‡ Presidente OIV	Pro-capite 131.382,26 l.d. <i>Definito dall'art. 10 dPCM 155/19</i>	1 unità 131.382,26	1 unità 131.382,26
‡ Membri OIV	Pro-capite 20.000 l.d. <i>Definito dal DIM 380/19</i>	2 unità 40.000,00	2 unità 40.000,00

□ *In sfondo verde, le figure immediatamente nominabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nelle more dell'adozione del DM di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge.*

† *L'importo può variare tra circa 75 mila euro e circa 95 mila euro in ragione della retribuzione di posizione e dell'indennità sostitutiva di quella di risultato riconosciute. In tabella è esposto il valore utilizzato presso l'Ufficio di diretta collaborazione del soppresso MIUR.*

‡ *Non prima di luglio 2020 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge.*

Il Ministero dell'istruzione dovrà farsi carico di una spesa annua di personale, per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione e per i segretari particolari dei sottosegretari, pari a euro 1.486.645,37 lordo dipendente, corrispondenti a euro 2,048 milioni lordo Stato. La spesa corrispondente, per il Ministero dell'università e della ricerca, sarà pari a euro 1.331.356,43, corrispondenti a 1,835 milioni di euro lordo Stato.

A ciò si aggiunge una spesa annua di personale per i venti contratti a collaboratori e i quindici incarichi a esperti, che ciascuno dei due nuovi Ministeri potrà sottoscrivere ai sensi dell'articolo 10 del dPCM n. 155 del 2019.

Considerando un importo medio, in base alla spesa storica, di circa 7.200 euro lordo dipendente per ciascun contratto e incarico (pari a 9.963,36 lordo Stato), ciascun Ministero si farà carico di una ulteriore spesa di personale pari a 252.000 lordo dipendente, cioè 348.718 euro lordo Stato, pertanto si prevede una maggiore spesa di euro 350.000. L'importo pro-capite medio è ridotto poiché è prassi che numerosi, tra gli incarichi, siano stipulati a titolo gratuito.

**In totale, è prevista una spesa di personale pari complessivamente a 1.738.646 euro lordo dipendente per il Ministero dell'istruzione e a 1.583.357 euro per il Ministero dell'università e della ricerca. Si tratta di complessivi 3.322.002 euro lordo dipendente, cioè 4.582.383 euro lordo Stato all'anno, a regime.**

Per far fronte a tali spese, lo stato di previsione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca i seguenti stanziamenti (lordo dipendente):

- capitolo 1006, piano gestionale 4 – 1.582.307,00 euro;
- capitolo 1005, piano gestionale 3 – 82.143,00 euro.

Le disponibilità già iscritte in bilancio, lordo dipendente, ammontano, quindi, a 1.664.450,00 euro. In bilancio sono, inoltre, iscritti stanziamenti per gli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP pari complessivamente al 38,38% della predetta cifra, cioè pari a 638.815,91 euro, nell'ambito degli stanziamenti complessivi.

Il decreto-legge, come modificato dal Senato, reca ulteriori stanziamenti, pari a 1.685.937,27 euro lordo dipendente, cioè 2.333.000 euro lordo Stato a decorrere dal 2021. Nel 2020 l'importo è inferiore, considerato che la legge di conversione avrà effetti da marzo 2020: rispettivamente 1.633.906,63 euro lordo dipendente e 2.261.000 euro lordo Stato.



Complessivamente, le disponibilità già iscritte in bilancio e quelle recate dal decreto-legge, come modificato al Senato, ammontano a 3.322.002 euro lordo dipendente, cioè 4.582.383 euro lordo Stato.

Le disponibilità pareggiano la maggior spesa a regime, cioè dal 2021. Nel 2020, sia le disponibilità sia la spesa risentono, in identica misura, della circostanza che la legge di conversione del decreto-legge avrà effetti solo da marzo.

Infine, si verificherà anche un maggior onere per spese di funzionamento:

<i>Voce</i>	<i>Spesa pro-capite</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa complessiva</i>
Dotazione informatica	1.500	8	12.000
Missioni	10.000	8	80.000
Arredi	5.000	8	40.000
Luce, acqua, gas, fitti	—	8	—

Non si dovranno sostenere nuovi oneri per le utenze non telefoniche, nonché per l'utilizzo degli spazi fisici, poiché le otto nuove unità di personale saranno collocate nel limite degli spazi già disponibili e utilizzati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Peraltro, tutti gli spazi occorrenti sono già stati individuati.

Si verificherà, pertanto, una **maggiore spesa di funzionamento complessivamente pari a 132.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le sole spese di missione.**

<i>milioni di euro</i>		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
<i>s/e</i>	<i>c/K</i>	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	2,261	2,333	2,333	2,261	2,333	2,333	2,261	2,333	2,333
> e	t/c				1,097	1,132	1,132	1,097	1,132	1,132
> s	c	0,132	0,80	0,80	0,132	0,80	0,80	0,132	0,80	0,80

## Articolo 2

**Commi 1 e 2** - L'articolo 2, comma 1, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione dei Ministeri dell'istruzione nonché dell'università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I capoversi «articolo 49» e «articolo 50» hanno natura ordinamentale, giacché si limitano a definire le competenze del nuovo Ministero dell'istruzione, individuandole tra quelle già attribuite al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Similmente, i capoversi «articolo 51-bis» e «articolo 51-ter» definiscono le competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, si tratta di competenze che la legislazione vigente attribuisce al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel complesso, i predetti capoversi ripartiscono tutte le competenze del precedente Ministero tra i due nuovi, senza prevederne altre o tralasciarne alcuna. Perciò, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso «articolo 51» specifica che il Ministero dell'istruzione si articola in due dipartimenti. Il capoverso «articolo 51-quater» dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sia organizzato in un segretariato generale. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



è organizzato in tre dipartimenti e che il trattamento fondamentale e accessorio dei segretari generali è il medesimo dei capi di dipartimento.

Il capoverso «articolo 51-*quater*», altresì, dispone che presso il Ministero dell'università e della ricerca siano istituiti, oltre al segretario generale, altri cinque uffici dirigenziali generali. Il capoverso «articolo 51» specifica che presso il Ministero dell'istruzione, oltre ai due capi dipartimento, saranno attivati **23** posti da dirigente generale. Nel complesso, **all'esito delle modifiche introdotte dal Senato (che ha incrementato di un ulteriore posto di funzione dirigenziale generale la relativa dotazione organica del Ministero dell'istruzione)**, il numero di uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri è di **tre** unità più elevato di quelli previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Tale incremento, è ripartito in misura di due posti di funzione dirigenziale generale presso il Ministero dell'istruzione ed in un posto di funzione dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca.**

La disposizione comporta, dunque, maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a **tre** dirigenti generali.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	55.785,17	21.410,35
Posizione fissa	36.299,70	13.931,82
Posizione variabile (media)	51.152,53	19.632,34
Risultato (medio)	18.727,79	6.123,99

In totale, gli emolumenti da riconoscere a **ciascuno dei nuovi dirigenti generali** assommano a 223.063,69 euro annui pro-capite al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale *Funzioni centrali* per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,48%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a  $223.063,69 \times 1,0348 = 230.826,31$  euro.

A fini meramente informativi, si rappresenta comunque che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, 28 posti di dirigente generale.

A seguito **della conversione in legge** del decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei due nuovi Ministeri, sino a **31** posti di dirigente generale.

L'articolo 2, capoverso 51-*quater*, **come modificato all'esito dell'esame da parte del Senato**, specifica che, dei **31** posti di dirigente generale, sei riguarderanno il Ministero dell'università e della ricerca. Saranno **25**, quindi, i posti relativi al Ministero dell'istruzione.

L'articolo 2, commi 1 e 2, comporta **maggiori spese di personale pari a  $230.826,31 \times 3 = 0,693$  milioni di euro annui** a regime, cioè dal 2021. Quanto al 2020, la spesa corrispondente a 2 posti dirigenziali generali, cioè 0,462 milioni di euro, era già prevista a decorrere da gennaio dal decreto-legge. L'ulteriore posto previsto con le modificazioni apportate al Senato non potrà comportare alcuna spesa prima che la legge di conversione entri in vigore, per cui si prevede che comporti un onere pari a  $0,231 \times 10/12 = 0,193$  milioni di euro nel 2020.

<i>milioni di euro</i>		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,655	0,693	0,693	0,655	0,693	0,693	0,655	0,693	0,693
> e	t/c				0,318	0,336	0,336	0,318	0,336	0,336



**Comma 1-bis** - Si consente ad ANVUR di incrementare l'attuale dotazione di personale pari a 35 unità di ulteriori 10 unità. Nella seguente Tabella 1 è riportata l'attuale dotazione organica dell'Agenzia e il relativo personale in servizio. L'incremento richiesto (Tabella 2) riguarda 9 unità di Area Terza, di cui 6 funzionari nel profilo di funzionario valutatore tecnico e 3 funzionari con profilo giuridico-amministrativo contabile, nonché 1 unità di Area seconda. Il numero dei dirigenti di II fascia rimane invariato.

Tabella 1 – Organico ANVUR al 31/12/2019

Qualifica	Posti organico	Di cui coperti	Di cui non coperti
Dirigenti II fascia	3	3	–
Area III profilo di funzionario valutatore tecnico	19	19	–
Area III profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile	8	8	–
Area II	5	5	–
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>–</b>

Tabella 2 – Nuova dotazione organica ANVUR

Tipologia		Dotazione attuale	Incremento previsto dall'emendamento	Nuova dotazione
Dirigenti II fascia		3		3
Area terza	Profilo valutatore tecnico	19	6	25
	Profilo funzionario giuridico-amministrativo-contabile	8	3	11
Area seconda		5	1	6
<b>Totale</b>		<b>35</b>	<b>10</b>	<b>45</b>

Tenuto conto delle disposizioni sull'inquadramento del personale nei rispettivi profili previsti dal regolamento<sup>1</sup> dell'Agenzia (approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'Università e della Ricerca e dal Dipartimento della Funzione Pubblica), si prevede l'inquadramento al livello iniziale F4 per i funzionari valutatori tecnici, al livello F1 per il profilo di funzionario giuridico-amministrativo-contabile e al livello F2 per le unità appartenenti all'area seconda. I dati analitici con la spesa prevista e con la distinzione delle diverse aliquote fiscali, del costo unitario e totale del personale indicato per l'incremento della dotazione organica sono riportati nella successiva tabella 3. In via prudenziale, la spesa relativa all'incremento della dotazione organica è, a regime, di circa 500.000 euro a decorrere dal 2021; nell'anno 2020, ipotizzando le assunzioni del personale a decorrere dal mese di luglio, la predetta spesa si attesta in 250.000 euro.



<sup>1</sup> Art. 7 Regolamento del personale dell'ANVUR

Tabella 3 – Stima spesa incremento dotazione organica di 10 unità – CCNL ex Ministeri e di indennità di amministrazione ex MIUR

qualifiche	livello stipendiale comprensivo di indennità di amministrazione e IVC	INPDAP (24,2%)	TFR (5,68%) carico datore lavoro	TFR (2,00%) carico lavoratore	INAIL (0,4%) carico datore lavoro - art. 41 DPR n. 1124/1965	Totale oneri previdenziali a carico datore di lavoro	IRAP (8,5%) a carico datore di lavoro	Totale oneri a carico datore lavoro (38,42%)	totale oneri a carico lavoratore (8,80%)	totale costo su trattamento fondamentale	Totale FUA comprensivo di oneri	TOTALE COSTO COMPLESSIVO
a	b	c	d	e	f	g=c+d+f	h	i=g+h	l	m=b+i	n	O=m+n
F4 III	33.732,00	8.163,14	1.915,98	674,64	134,93	10.214,05	2.867,22	13.081,27	2.968,42	46.813,27	5.989,50	52.802,77
F1 III	28.096,00	6.799,23	1.595,85	561,92	112,38	8.507,47	2.388,16	10.895,63	2.472,45	38.991,63	5.989,50	44.981,13
F2 II	24.139,00	5.841,64	1.371,10	482,78	96,56	7.309,29	2.051,82	9.361,10	2.124,23	33.500,10	5.989,50	39.489,60

Qualifiche	TOTALE COSTO	UNITA'	TOTALE COSTO A REGIME dal 2021	IMPORTO SU ANNO 2020 (ipotizzando 6 mensilità)
F4 III	52.803	6	316.817	158.408
Profilo funzionario valutatore tecnico				
F1 III	44.981	3	134.943	67.472
Profilo funzionario amministrativo- giuridico- contabile				
F2 II	39.490	1	39.490	19.745
TOTALE		10	491.250	245.625

Si precisa che la spesa come sopra determinata viene coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia che rivestono carattere di stabilità e certezza nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e che ha, quindi, carattere permanente. La riprogrammazione riguarda in particolare le spese di per i servizi di valutazione affidati all'esterno che verranno riprogrammate a vantaggio dell'assunzione di un contingente di personale.

Da quanto sopra emerge che dal punto di vista finanziario non vi è quindi alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

### Articolo 3

**Comma 3-bis** - La disposizione individua la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo rispetto a quella complessiva del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un incremento - oltre ai 3 posti dirigenziali di livello generale previsti dall'articolo 2 - 3 dirigenti non generali, 12 dipendenti III area F1, 9 dipendenti II area F1 e 6 dipendenti I area F1 in più.

Il predetto incremento, al quale corrisponde pari incremento delle facoltà assunzionali, comporta maggiori spese di personale, come indicate di seguito, fermo restando che per l'incremento derivante dall'aumento nel numero dei dirigenti generali si è già dato conto nella relazione all'articolo 2.

Per quanto concerne l'onere derivante dall'incremento del restante personale, lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'IRAP nonché, per i dirigenti, del rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018 in via di sottoscrizione, e, per il personale non dirigenziale, dell'indennità di amministrazione, è pari a:

<i>Qualifica</i>	<i>Stipendio annuo</i>
Dirigente non generale	133.854,15
III area F I	37.488,79
II area F1	30.670,29
I area F1	28.952,29

Ne segue un incremento, nella spesa annua di personale, pari a:

<i>Qualifica</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa annua lorda aggiuntiva</i>
Dirigente non generale	3	401.562,45
III area F I	12	449.865,48
II area F1	9	276.032,61
I area F1	6	173.713,74

Le relative immissioni in ruolo potranno decorrere, al più presto, da settembre, poiché le procedure di reclutamento non potranno concludersi prima di allora. Infatti, per lo svolgimento dei concorsi occorreranno almeno sei mesi.



Pertanto, la disposizione comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,435	1,302	1,302	0,435	1,302	1,302	0,435	1,302	1,302
> e	t/c				0,211	0,631	0,631	0,211	0,631	0,631

Quanto alla dotazione organica, a titolo informativo si specifica come sia stato determinato il riparto previsto alla Tabella A allegata al provvedimento.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca funzionava ancora in base all'organizzazione di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, giacché il recente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 risultava ancora da attuare.

Pertanto, si prende in considerazione la dotazione organica definita in base al dPCM n. 98 del 2014, con l'ulteriore incremento di un posto dirigenziale generale previsto dalla legge di bilancio per il 2019:

	Dirigenti generali	Dirigenti non generali	Personale non dirigenziale
MIUR	28	413	5.978
di cui amm.ne centrale	13	111	1.133

La dotazione organica dei singoli dipartimenti è desumibile, in base al regolamento di cui al dPCM n. 140 del 2019, solo per le posizioni dirigenziali generali e non generali. Invece, né il predetto regolamento né altri atti hanno mai definito il riparto, tra i dipartimenti, della dotazione organica del personale non dirigenziale.

Con decreto del Ministro è stata in passato definita solo la quota della dotazione organica del personale non dirigenziale afferente all'amministrazione centrale, senza darne il dettaglio per singolo dipartimento o per ciascuna delle aree funzionali.

La seguente tabella fornisce ugualmente il dato per dipartimento, ricostruito, con riferimento al personale non dirigenziale, ripartendo la dotazione organica prevista per l'amministrazione centrale, al netto dei posti relativi all'ufficio di diretta collaborazione, in proporzione al personale in servizio nelle strutture che confluirebbero, ai sensi del dPCM n. 140 del 2019, nei dipartimenti ivi previsti:

	Dirigenti generali	Dirigenti non generali	Personale non dirigenziale
MIUR	28	413	5.978
di cui diretta collab.	-	9	190
di amm.ne periferica	15	302	4.845
di cui Dip. istruzione	5	57	297
di cui Dip. form. superiore	4	24	274
di cui Dip. risorse u.f.s	4	21	392

A seguito dell'ulteriore incremento del numero dei dirigenti generali di cui all'articolo 2, capoverso 51, come modificato all'esito dell'esame dell'Aula del Senato, nonché degli incrementi disposti dal comma 3-bis, e prevedendo per detti incrementi un riparto per due



terzi in favore del Ministero dell'istruzione e per un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, si ricava la seguente, complessiva, dotazione organica:

	<i>Dirigenti generali</i>	<i>Dirigenti non generali</i>	<i>Personale non dirigenziale</i>
MI	25	381	5.538
MUR	6	35	467

**Comma 3-ter** - La disposizione ha natura ordinamentale, intervenendo solo sul riparto, tra i nuovi Ministeri, delle facoltà assunzionali già autorizzate in favore del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 3-ter, le predette facoltà verrebbero divise tra i Ministeri come segue:

- 92% al Ministero dell'istruzione;
- 8% al Ministero dell'università e della ricerca.

La disposizione prevede che il riparto delle facoltà assunzionali pregresse avvenga in proporzione alla dotazione organica, che è a sua volta, di fatto e anche grazie alla nuova formulazione del comma 4, proporzionale ai posti vacanti e disponibili, cioè all'effettivo fabbisogno. Il riferimento alla dotazione organica, anziché ai posti vacanti e disponibili, consente l'immediata utilizzabilità delle facoltà assunzionali, al fine di una più celere operatività delle due amministrazioni.

Pertanto, le facoltà assunzionali consentono di coprire una minima porzione dei posti vacanti della dotazione organica di ciascuno dei Ministeri. Dunque, l'autorizzazione ad assumere di cui al presente comma è sempre ben inferiore ai posti in questione.

**Comma 4** - Merita un approfondimento la previsione della salvaguardia del trattamento economico del personale. Si tratta, in concreto, del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha mantenuto, nel tempo, un trattamento accessorio tabellare (indennità di amministrazione) più favorevole:

	ex MPI	ex MUR
Area I	2.538,17	3.725,96
Area II (media)	3.280,82	4.314,97
Area III (media)	4.376,62	5.932,03

Qualora dovesse assumere servizio presso il Ministero dell'istruzione il personale in questione avrebbe diritto a mantenere il trattamento stipendiale. Tuttavia, il personale dell'ex MPI o nuovo assunto che venga assegnato al MUR percepirà l'indennità propria dell'attuale MIUR, cioè quella, più bassa, dell'ex MPI.

Pertanto, la disposizione di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori spese di personale.

**Comma 9-ter** - si prevede per il solo Ministero dell'università e della ricerca, fino al 31 dicembre 2022, l'incremento al 20 per cento dei limiti percentuali per il conferimento degli



incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di una diversa modalità di conferimento di incarichi dirigenziali senza incidere sul numero dei posti dirigenziali stessi, tenuto conto che è rivolta a personale che già riveste detta qualifica a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 3-bis**

La disposizione prevede il riordino della funzione dirigenziale tecnica e del reclutamento del relativo personale, da attuare con regolamento di delegificazione, e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche per i seguenti motivi.

In particolare, alla lettera b), è definita la forma del concorso, che potrà prevedere una prova pre-selettiva, una o più prove scritte, una prova orale e la valutazione di titoli. Ai conseguenti oneri per l'organizzazione dei concorsi si provvede, come per ogni altro concorso, nel limite delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. A tal riguardo, si rappresenta che allo stanziamento complessivo di 37.249 euro iscritto in bilancio (capp. 1170/19 e 2370/32) si aggiungono la somma di 170 mila euro nel 2019 (utilizzabile nel 2020 ai sensi dell'articolo 33 comma 2-bis della legge n. 196 del 2009) e la somma di 180 mila euro nel 2020, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto-legge n. 126 del 2019. Quanto agli oneri per l'immissione in ruolo dei vincitori, vi si provvederà nel limite delle facoltà assunzionali disponibili, incluse quelle di cui all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge.

Con riferimento alla lettera d), nella parte relativa ai compensi da attribuire ai commissari di esame, si rappresenta che vi si provvederà nel limite delle risorse indicate alla lettera b), nella misura prevista dalla legislazione vigente per i commissari dei concorsi pubblici, giacché viene abrogato anche l'articolo 421, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994.

#### **Articolo 3-ter**

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 3-quater**

Le disposizioni di cui al comma 1 e 2, poiché dispongono la mera proroga dell'applicazione del dPR sul reclutamento del personale AFAM, hanno mero valore ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 3 si limitano a intervenire in materia di reclutamento del personale AFAM, senza però modificare le facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie. Pertanto, anche in questo caso, non si verificano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 4**

L'articolo introduce disposizioni transitorie, volte ad assicurare la necessaria immediata operatività dei due nuovi Ministeri.



Ciò avverrà attraverso la previsione dell'applicabilità dei regolamenti d'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai nuovi Ministeri. I conseguenti oneri sono già stati computati nella relazione tecnica agli articoli 1, 2 e 3.

In merito alle modifiche introdotte al Senato, si evidenzia il comma 2-bis che si limita a specificare che, in via transitoria, due nuovi dirigenti generali previsti dal provvedimento sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione rispettivamente dei due Ministri. Della maggiore spesa derivante dal numero dei dirigenti generali si è data evidenza nella relazione tecnica relativa all'articolo 2 e al comma 3 si consente l'immediato utilizzo dei predetti due posti aggiuntivi di dirigente generale previsto dall'articolo 2. Ciò ha effetti sulla decorrenza della relativa spesa, dei quali si è tenuto conto nella relazione tecnica al predetto articolo. Quanto alla collocazione definitiva dei due posti in questione nell'ambito dell'organizzazione dei relativi Ministeri, la stessa sarà definita con i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, poiché l'organizzazione interna dei Ministeri è delegata.

Il comma 12, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevede, terminata la fase transitoria, l'istituzione a decorrere dal 2021 di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale, costituito da due posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

La relativa quantificazione, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Oneri lordo dipendente pro-capite	Oneri lordo dipendente complessivi	Oneri riflessi e IRAP complessivi
Dirigente generale	1	188.000	188.000	72.154
Dirigente non generale	2	105.000	210.000	80.598
Personale area terza - F1	10	30.000	300.000	115.140
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>			<b>698.000</b>	<b>267.892</b>

L'articolo 4 comporta **maggiori spese di personale pari a 965.892 euro = 0,966 milioni di euro.**

### Articolo 5

**Commi 1 e 2** - Il provvedimento in esame comporta oneri complessivi pari a 3,483 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5,374 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

A tali maggiori spese si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, nonché, per il solo 2021, mediante riduzione, per 0,969 milioni di euro, del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, sul quale non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento.



**Commi 2-bis e 2-ter** - La disposizione incrementa di 5 milioni di euro, nel 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ampliandone altresì la destinazione, sino a ricomprendere gli oneri derivanti dallo svolgimento di tutti i concorsi, anziché unicamente quelli della scuola secondaria.

In merito all'adeguatezza della somma resa disponibile, si rappresenta anzitutto che si tratta di autorizzazione di spesa, anziché di spesa di adeguamento al fabbisogno, e che, pertanto, la somma iscritta in bilancio costituisce limite per l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

In proposito, si evidenzia la seguente stima degli oneri derivanti dall'organizzazione dei concorsi da bandire nel 2020.

Quanto al concorso ordinario per posti di docente nella scuola dell'infanzia e primaria, da bandire ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera c), del decreto-legge n. 87 del 2018, si rappresenta che il numero dei posti messi a bando per il biennio 2020/2021-2021/2022 sarà inferiore, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 18-bis e 18-*quater*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 126 del 2018, all'autorizzazione a bandire già resa nel 2019, per 16.959 unità. Pertanto, si può considerare il predetto numero quale sovra-stima, molto prudenziale, dei posti che saranno messi a bando.

È prevista una prova pre-selettiva, che ridurrà il numero dei candidati a non più di quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Pertanto, la procedura concorsuale vedrà la partecipazione di non più di 67.836 candidati, per almeno 136 commissioni, una ogni 500 candidati al più. Prudenzialmente, poiché vi saranno regioni, gradi di istruzione e tipologie di posto con meno di 500 candidati e altre ove, invece, sarà necessario prevedere sotto-commissioni, ai fini della determinazione della spesa massima per l'organizzazione del concorso, si considerano, prudenzialmente, 150 commissioni di esame. Le commissioni principali saranno al massimo 76, cioè quattro per ciascuna delle 18 regioni (tra infanzia, primaria e sostegno per entrambe) nonché per le scuole di lingua slovena.

Quanto alle scuole sede delle prove scritte, se ne stima il numero in 1.131, una ogni 60 candidati.

Per i costi unitari, per determinare quale porzione dell'autorizzazione di spesa di cui trattasi sia disponibile per un eventuale incremento dei compensi, si fa riferimento al dPCM 23 marzo 1995, tenuto altresì conto della riduzione operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Si rappresenta che l'importo dei compensi individuali è, peraltro, il medesimo già utilizzato, e favorevolmente verificato da RGS, nella relazione tecnica al decreto-legge n. 126 del 2019.

	Unità	Importo	Elaborati	I.dip	I.Stato
Presidenti commissioni princ.	76	2,509.98	-	190,758.48	253,136.50
Segretari commissioni princ.	76	1,673.32	-	127,172.32	168,757.67
Commissari commissioni princ.	152	2,091.65	-	317,930.80	421,894.17
Presidenti - quota fissa	150	251.00	-	37,650.00	49,961.55
Segretari - quota fissa	150	167.33	-	25,099.50	33,307.04
Commissari - quota fissa	300	209.16	-	62,748.00	83,266.60
Presidenti - quota per elaborato	150	0.50	500	37,500.00	49,762.50
Segretari - quota per elaborato	150	0.33	500	24,750.00	32,843.25
Commissari - quota per elaborato	300	0.41	500	61,500.00	81,610.50
Rimborso scuole per lo svolgimento delle prove scritte	1,131	80.00	-	90,480.00	120,066.96



Componenti comitati di vigilanza - prova scritta	4,524	20.92	-	94,642.08	125,590.04
Rimborso spese di missione	1,504	150.00	-	225,600.00	299,371.20
Totale				1,295,831.18	1,719,567.98

Quanto al concorso ordinario per posti di docente nella scuola secondaria, da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017, si rappresenta che saranno messi a bando 25.000 posti. I posti in questione sono suddivisi in 544 procedure, una per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto. La gran parte delle predette procedure vedrà la partecipazione di meno di 500 candidati, e, pertanto, sarà gestita da una sola commissione. Ai fini di una stima prudenziale della spesa per l'organizzazione del concorso, si considerano 1.000 commissioni, per tener conto delle procedure con elevata affluenza di partecipanti, tale da richiedere la nomina di sotto-commissioni. Anche in questo caso, il numero di commissioni non dipenderà dal numero complessivo di partecipanti, considerato che sarà svolta una prova pre-selettiva. Si stima che le sedi delle prove potranno essere sino a 2.000.

	Unità	Importo	Elaborati	l.dip	l.Stato
Presidenti commissioni princ.	544	2,509.98	-	1,365,429.12	1,811,924.44
Segretari commissioni princ.	544	1,673.32	-	910.286,08	1,207,9409.63
Commissari commissioni princ.	1,088	2,091.65	-	2,275,715.20	3.019,874.07
Presidenti - quota fissa	1,000	251.00	-	251,000.00	333,077.00
Segretari - quota fissa	1,000	167.33	-	167,330.00	222,046.91
Commissari - quota fissa	2,000	209.16	-	418,320.00	555,110.64
Presidenti - quota per elaborato	1,000	0.50	500	250,000.00	331,750.00
Segretari - quota per elaborato	1,000	0.33	500	165,000.00	218,955.00
Commissari - quota per elaborato	2,000	0.41	500	410,000.00	544,070.00
Rimborso scuole per lo svolgimento delle prove scritte	2,000	80.00	-	160,000.00	212,320.00
Componenti comitati di vigilanza - prova scritta	8,000	20.92	-	167,360.00	222,086.72
Rimborso spese di missione	10,176	150.00	-	1,526,400.00	2,025,532.80
Totale				8,066,840,40	10,704,697.21

In complesso, la spesa per le commissioni e i vigilanti dei concorsi banditi nel 2020 ammonterebbe, se non fosse disposto alcun incremento dei compensi, a 12,424 milioni di euro, da sostenere negli anni 2020 e 2021. Nel medesimo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 ammonterà a 31,852 milioni di euro, tenuto conto anche dell'incremento proposto con la proposta emendativa di cui trattasi.

La disponibilità residua, al netto di quanto occorrerà spendere per le commissioni dei concorsi, è tale da consentire di affrontare le altre spese derivanti dall'organizzazione dei medesimi, nonché di incrementare i compensi dei commissari.

Infine, si rappresenta che le spese derivanti dall'organizzazione del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 sono poste interamente a carico dei



partecipanti, ai sensi del comma 11, lettera f), del medesimo articolo 1. Pertanto, la predetta spesa non graverà sull'autorizzazione di spesa di cui trattasi.

Alla copertura finanziaria dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020, si provvede al comma 2-ter mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


to  
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

- 3 MAR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Decreto legge n. 1 del 2020 " Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca "**

Art.	Comma	Emen.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	3	1.1000 testo2	Istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca-oneri di personale	€	2,26	2,33	2,33	2,26	2,33	2,33	2,26	2,33	2,33
1	3	1.1000 testo2	Istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca-oneri di personale-effetti riflessi	€				1,10	1,13	1,13	1,10	1,13	1,13
1	3		Istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca-oneri di funzionamento	€	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08
2 e 3	2 e 3	1.1000 testo2	Incremento organico di uffici dirigenziali generali e non generali da istituire nei due nuovi ministeri e ulteriori incrementi della dotazione organica delle aree- oneri di personale	€	1,09	2,00	2,00	1,09	2,00	2,00	1,09	2,00	2,00
2 e 3	2 e 3	1.1000 testo2	Incremento organico di uffici dirigenziali generali e non generali da istituire nei due nuovi ministeri e ulteriori incrementi della dotazione organica delle aree- oneri di personale-effetti riflessi	€				0,53	0,97	0,97	0,53	0,97	0,97
4	12		Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'Università e della ricerca-oneri di personale	€		0,97	0,97			0,97		0,97	0,97
4	12		Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'Università e della ricerca-oneri di personale-effetti riflessi	€					0,47	0,47		0,47	0,47
5	1 lettera a)	1.1000 testo2	Riduzione Tabella A MIUR	€	-3,48	-3,44	-4,41	-3,48	-3,44	-4,41	-3,48	-3,44	-4,41
5	1 lettera b)		Riduzione Tabella A MEF	€		-0,97	-0,97		-0,97	-0,97		-0,97	-0,97
5	1 lettera c)		Fondo per l'arricchimento e l'empimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	€		-0,97			-0,97			-0,97	
5	2 bis		Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1 del dlgs59/2017- Oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici	€	5,00			5,00			5,00		
5	2 ter		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 107/2015- Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative	€	-5,00			-5,00			-5,00		
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	0,00	0,00	0,00	1,63	2,57	2,57	1,63	2,57	2,57
			<b>TOTALE SPESE</b>	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>SALDO</b>	€	0,00	0,00	0,00	1,63	2,57	2,57	1,63	2,57	2,57

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

6501



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VII

Al

Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Economia

Ufficio legislativo Finanze

SEDE

Prot. Nr. 30794 2020

Rif. Prot. Entrata Nr 28868/2020

OGGETTO: A.C. 24 e abbinati "Modifiche al codice della strada" – Testo unificato –  
Relazione tecnica

Si fa riferimento alla nuova relazione tecnica al disegno di legge indicato in oggetto, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 7490 del 19.2.2020.

In proposito, si rappresenta che la nuova relazione non supera le criticità rappresentate con nota n. 17032 del 28 gennaio 2020.

In particolare:

- **DISPOSIZIONI ONEROSE PRIVE DI COPERTURA O CON COPERTURA INIDONEA**

- **Articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2)**

Pone l'obbligo a carico dei Comuni di adottare una serie di misure inerenti le zone scolastiche.

*La disposizione non contempla una facoltà, come invece afferma la relazione tecnica sostenendone la conseguente assenza di oneri. Non può ritenersi, peraltro, idonea copertura sui proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni derivanti dalle nuove disposizione ivi previsti, data l'incertezza delle stesse.*

*Pertanto, la disposizione non può avere corso nei suoi attuali termini.*

➤ **Articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3)**

Viene prevista la modifica del comma 10 dell'articolo 7 del Codice della strada, stabilendo che anche le zone scolastiche siano indicate mediante appositi segnali.

*La disposizione non contempla una facoltà e, pertanto, non può ritenersi che la stessa non comporti oneri come sostenuto nella relazione tecnica.*

*Ciò stante, la disposizione non può avere corso nei suoi attuali termini.*

➤ **L'articolo 1, comma 2, lettera o) numero 3)**

Prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma sia nel caso di sosta tariffata, sia nel caso di parcheggio pubblico a pagamento.

La relazione tecnica evidenzia che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che le entrate da parcheggio sono di natura variabile in relazione al traffico e calcolate sulla base di medie annuali.

*Al riguardo, si evidenzia che la norma, stabilendo un obbligo a carico degli enti locali di esentare dal pagamento della sosta tariffata ovvero dal parcheggio pubblico a pagamento, è suscettibile di recare oneri, in termini di minori entrate, non quantificati e né coperti. Stante il tenore precettivo e non facoltativo della disposizione, in assenza di idonea copertura finanziaria, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della norma nei termini esposti.*

➤ **Articolo 2, comma 1, lettera f) -**

Modifica l'articolo 172 del Codice della Strada e prevede l'obbligo di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza a decorrere dal 2024. La nuova relazione tecnica conferma l'onerosità della disposizione e stima l'onere complessivo in 2,5 milioni di euro per il solo anno 2024 indicando quale possibile copertura il Fondo speciale di parte capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

*Al riguardo, si ribadisce che stante l'assenza della relativa copertura finanziaria, non rilevando che la stessa venga individuata in relazione tecnica, la previsione non può avere corso nei suoi attuali termini.*

➤ **Articolo 5, comma 1, lettera m) –**

Modifica l'articolo 180, comma 8, del codice relativo all'obbligo di presentazione dei documenti di circolazione e di guida prevedendo la verifica telematica del possesso dei documenti da parte dell'organo accertatore. Con decreto dei Ministri competenti sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione. La nuova relazione tecnica precisa che la disposizione risulta onerosa e necessita di copertura finanziaria atteso che i Comuni hanno accesso all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

*Ciò stante, in assenza di idonea copertura finanziaria, si ribadisce che la disposizione deve essere espunta.*

➤ **Articolo 5, comma 1, lettera t), numero 4)**

Con l'introduzione del comma 5-ter si pone in capo agli organi accertatori delle violazioni al codice della strada l'obbligo della trasmissione in via telematica dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate l'anno precedente, distinti per ciascuna tipologia di infrazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

La relazione si limita ad affermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con nota n. 4124 del 30.1.2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa presente, "a rettifica di quanto evidenziato nella relazione tecnica", la disposizione in esame determina oneri per 1 milione di euro per la creazione della nuova sezione da creare nel sito internet del Ministero, oltre ad ulteriori 200 mila euro annui per la manutenzione e la gestione. Nella stessa nota il citato Dicastero precisa che "non vi sono risorse in bilancio assegnate alla Direzione generale sicurezza stradale ed utilizzabili per l'esecuzione di dette attività"

*Ciò stante, in assenza di idonea copertura finanziaria, la previsione non può avere ulteriore corso nei suoi attui termini.*

➤ **Articolo 6 al comma 1 lettera c) numero 4)**

Novellando il comma 10 dell'articolo 80 prevede controlli periodici da parte del Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle officine e

sulle imprese che effettuano la revisione degli autoveicoli. Stabilisce inoltre che tale attività sia svolta da personale appositamente formato e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari, a favore del personale che esegue l'ispezione nonché le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Al riguardo, preliminarmente si rappresenta la necessità che il citato decreto sia adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Relativamente ai compensi da riconoscere al personale ispettivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta la necessità di espungere la parola "anche forfettari".*

*Inoltre, l'assenza di riferimenti in merito alla procedura e alle modalità di corrispondenza tra i compensi a favore del personale e le tariffe poste a carico delle imprese è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica.*

*Si segnala, altresì, che detta disposizione andrebbe coordinata con il vigente comma 12 dell'art 80 del codice della strada.*

➤ **Articolo 7, commi 1 e 2**

**Il comma 1** modifica l'articolo 60 del CdS, introducendo nella categoria dei veicoli d'epoca anche i ciclomotori e le macchine agricole. **Il comma 2** prevede che siano classificate di interesse storico o collezionistico le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.

Le predette disposizioni, pertanto, ampliano il novero dei veicoli d'epoca.

La relazione tecnica specifica che le disposizioni ivi stabilite sembrano suscettibili di originare minori entrate per la finanza pubblica, considerato che l'inclusione di altri soggetti nei veicoli atipici "porterà a un minor gettito derivante dalla tassa automobilistica di proprietà". Nulla viene detto relativamente alla quantificazione del maggior onere. Viene solo precisato che il minor gettito previsto riguarda esclusivamente i veicoli diversi dalle macchine agricole.

*Al riguardo, si ribadisce quanto già espresso con la citata nota n. 17032 del 28 gennaio 2020 ovvero che stante l'assenza di quantificazione dell'onere e dell'individuazione della relativa copertura finanziaria si esprime parere contrario all'ulteriore corso della*

*disposizione, a nulla rilevando che il minor gettito si riferisca ai soli veicoli diversi dalle macchine agricole.*

#### **Articolo 7, commi 3 e 4**

Il comma 3 estende l'esenzione totale dalla tassa automobilistica (in luogo dell'esenzione al 50%), a partire dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento nella categoria in questione. Gli oneri complessivi derivanti dal riconoscimento dell'esenzione totale sono quantificati in 4,1 milioni di euro. Ai maggiori oneri, quantificati in euro 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Relativamente a tali disposizioni la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto della norma.

*Al riguardo, con particolare riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si ribadisce **parere contrario** in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.*

*Pertanto, in assenza di idonea copertura finanziaria, la disposizione deve essere espunta.*

*In caso di individuazione di apposita copertura finanziaria, si segnala la necessità che vengano forniti in relazione tecnica dati ed elementi di valutazione in merito alla stima degli effetti onerosi derivanti alle disposizioni in esame, sia in relazione all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già ricompresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione introdotta all'ultima legge di bilancio sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti.*

#### ➤ **Articolo 8**

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio dei veicoli adibiti a soccorso nonché dei veicoli che svolgono una funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso.

La relazione tecnica non fornisce nessun dato ed elemento di valutazione per la verifica della stima dell'onere indicata dal comma 4, limitandosi ad evidenziare il numero dei veicoli coinvolti.

*Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 80.000 euro per l'anno 2019 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime **parere contrario** in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.*

*In caso di individuazione di idonea copertura finanziaria si rappresenta la necessità che la relazione tecnica venga integrata fornendo elementi aggiuntivi che consentano di verificare la corretta quantificazione dell'onere stimato e la congruità della relativa copertura finanziaria.*

• **DISPOSIZIONI PER LE QUALI LA RELAZIONE TECNICA NON RISULTA IDONEA**

➤ **Articolo 1, comma 4, lettera a)**

Prevede che il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del codice, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda e che a tali adempimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La nuova relazione tecnica si limita ad indicare il capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale risultano appostate le risorse finanziarie atte alla copertura dell'onere senza alcuna quantificazione.

*Al riguardo si ribadisce la necessità che in relazione venga riportata anche "l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione" così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009.*

➤ **Articolo 2, comma 3**

Il comma 3 concerne le nuove campagne informative per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale - finalizzate ad informare l'utenza sul divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni. Sul punto la nuova relazione tecnica si limita ad assicurare che gli oneri derivanti dalle relative iniziative potranno essere coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente presenti sul capitolo 7333 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

*Al riguardo, si ribadisce che la relazione tecnica deve riportare, così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, un maggior dettaglio degli oneri previsti nonché "l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione."*

➤ **L'articolo 3, comma 1 lettera d)**

Prevede che nei semafori l'accensione della luce gialla abbia una durata minima di tre secondi. La relazione tecnica prevede che all'onere derivante i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Contestualmente si evidenzia che l'attività richiesta ai Comuni si può collocare all'interno delle attività di manutenzione già programmate, la cui copertura è assicurata dalla destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettere a) e c), del codice della strada.

*Al riguardo, è necessario che la relazione tecnica fornisca maggiori dettagli circa l'onerosità della norma e la relativa copertura tramite le sanzioni amministrative pecuniarie indicate.*

➤ **Articolo 3, comma 1, lettera h)**


Modifica l'articolo 175 comma 2, lettera a) del codice della strada consentendo la circolazione anche ai motocicli di cilindrata 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. e alle motocarrozze elettriche con la stessa potenza.

In relazione tecnica viene specificato che, ampliando il novero dei soggetti ammessi a circolare in autostrada, la disposizione è suscettibile di determinare nuove entrate per le finanze pubbliche.

*In merito si evidenzia che l'affermazione non appare corretta e pertanto deve essere espunta dalla relazione in quanto la gestione della rete autostradale è stata data in concessione a società private.*

Per quanto sopra esposto si restituisce la **relazione verificata negativamente.**

Il Ragioniere Generale dello Stato



C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella  
(TESTO UNIFICATO recante: "Modifiche al codice della strada")

### RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge di cui trattasi intende affrontare gli interventi più urgenti per far fronte, nelle more di una riforma organica del codice della strada, ad alcuni aspetti problematici specificamente individuati e connotati da particolare urgenza.

L'articolo 1 interviene in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.

Con il comma 1 si sostituiscono in tutto il codice della strada le diciture attualmente usate per indicare le persone con disabilità ("invalidi", "persone invalide", "disabili" e "persone disabili", "persona invalida"), con quelle di "persone con disabilità" o "persona con disabilità", in ossequio ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera a), vengono modificate alcune definizioni contenute nell'articolo 3 (*Definizioni stradali e di traffico*), comma 1, del codice. In particolare:

- al numero 1), in relazione agli attraversamenti pedonali (articolo 3, comma 1, numero 3), si introduce la possibilità che questi possano essere anche rialzati al piano del marciapiede, ove presente;
- al numero 2) si introduce la definizione di "casa avanzata" (articolo 3, comma 1, numero 6-bis), intesa come linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;
- al numero 3) si modifica la definizione di marciapiede (articolo 3, comma 1, numero 33) inteso come parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata, destinata ai pedoni, prevedendo anche la variazione del colore o del materiale della pavimentazione e l'introduzione di "misure di protezione";
- al numero 4) si modifica la definizione di passaggio pedonale (articolo 3, comma 1, numero 36), la cui denominazione viene aggiornata con quella di "percorso pedonale";
- al numero 5) si sostituisce la definizione di utenza debole (articolo 3, comma 1, numero 53-bis) con quella di utenza vulnerabile e si amplia il suo ambito ricomprendendovi anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, nonché le persone con disabilità. Si prevede, conseguentemente, la sostituzione, ovunque ricorra nel codice, del riferimento all'utenza debole con quello all'utenza vulnerabile;

- al numero 6) si introduce la definizione di zona scolastica (articolo 3, comma 1, numero 58-bis), intesa come zona urbana in prossimità della quale si trovano gli edifici adibiti ad uso scolastico.

Trattasi di disposizione che limita ad introdurre nuove definizioni o ad ampliare il concetto di quelle già presenti nel codice. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera b), numero 1), si interviene sull'articolo 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*), comma 1, del codice sostituendo la lettera d) che elenca i poteri del sindaco relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare, si prevede la possibilità di riservare spazi sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) anche a:

- veicoli delle donne in stato di gravidanza, o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale denominato "permesso rosa";
- veicoli in condivisione, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;
- altre categorie di veicoli ed utenti aventi finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;
- veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Con specifico riguardo agli effetti economici e finanziari, si evidenzia che la disposizione riconosce una mera facoltà ai Comuni. Pertanto, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni, dal momento che l'esercizio della prevista facoltà deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Per quanto concerne, poi, il costo del rilascio dell'apposito contrassegno rosa, in analogia con la disciplina del rilascio del contrassegno per persone con disabilità di durata temporanea di cui all'articolo 188 del codice (la gravidanza è, infatti, per definizione temporanea), esso sarà posto dai Comuni a carico del soggetto richiedente.

Il comma 2, lettera b), numero 2), provvede ad aggiungere nell'articolo 7 del codice i nuovi commi 9-ter e 9-quater. Con il comma 9-ter, si dispone che i Comuni, con deliberazione della Giunta, disciplinino su tutto il territorio comunale le zone scolastiche, in relazione alle esigenze di sicurezza ed accessibilità dell'utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. In tali zone scolastiche, i Comuni sono tenuti a prevedere, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni:

- a) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- b) l'applicazione della disciplina delle zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive anche per i titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- c) l'applicazione della disciplina delle aree pedonali.

Con il comma 9-*quater*, si prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione e alla regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Sotto il profilo economico-finanziario, si evidenzia che il codice già consente ai Comuni, con deliberazione della Giunta, di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Quindi, la decisione dei Comuni di disciplinare le zone scolastiche è condizionata dall'individuazione delle esigenze sopra individuate, per cui non realizzando un obbligo, bensì una mera facoltà, ciò non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni e la norma è attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad ogni modo, considerato che il richiamato comma 9-*ter* prevede che i Comuni adottino, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali la fissazione di un limite massimo di velocità di 30 km/h, la disciplina di zone a traffico limitato, o, infine, la disciplina di aree pedonali, tali limitazioni, qualora non rispettate, comporteranno maggiori entrate, non quantificabili, conseguenti dall'applicazione delle relative sanzioni nei confronti dei contravventori, con le quali gli Enti locali potranno far fronte agli eventuali costi per la delimitazione e la regolamentazione delle zone scolastiche.

Il comma 2, lettera b), numero 3), modifica il comma 10 dell'articolo 7 del codice, prevedendo che anche le zone scolastiche siano indicate mediante appositi segnali. Per la copertura finanziaria, si rimanda alle considerazioni svolte al comma 2, lettera b), numero 2.

Il comma 2, lettera c), modifica l'articolo 39 (*Segnali verticali*), comma 1, del codice, introducendo, tra i segnali di prescrizione che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, una nuova lettera *l-bis*) che prevede altri segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione, nonché alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, dal momento che spetterà agli enti proprietari delle strade valutare la necessità di installare nuovi segnali verticali, nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera d), modifica l'articolo 40 (*Segnali orizzontali*), comma 11, del codice, introducendo l'obbligo dei conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada, anziché ai pedoni che abbiano iniziato l'attraversamento, come previsto nella formulazione attuale. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 41 (*Segnali luminosi*) del codice, introducendo la possibilità di dotare gli attraversamenti pedonali di elementi di segnalazione luminosa e quelli non semaforizzati di sensori per attivare segnali luminosi

di pericolo al passaggio di pedoni. La disposizione non contemplando un obbligo, bensì una mera facoltà, non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni, i quali potranno esercitare detta facoltà soltanto laddove, in base alla legislazione vigente, dispongano delle occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 2, lettera f), sostituisce il comma 2 dell'articolo 42 (*Segnali complementari*) del codice, introducendo, oltre ai dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli, anche gli elementi di moderazione del traffico aventi lo stesso fine. Inoltre, viene aggiunto il comma *2-bis*, in base al quale su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere introdotti sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui:

- bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione;
- disassamento dell'asse stradale;
- chicane;
- restringimenti della carreggiata.

La disposizione, non contemplando un obbligo, bensì una mera facoltà, non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni, i quali potranno esercitare detta facoltà soltanto laddove, in base alla legislazione vigente, dispongano delle occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 2, lettera g), interviene sul comma 1 dell'articolo 54 (*Autoveicoli*) del codice, modificandone la lettera g) che reca la definizione di autoveicoli ad uso speciale, consentendo sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore, sempreché le caratteristiche tecniche del veicolo e la presenza dell'accompagnatore non costituiscano intralcio per il personale sanitario. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera h), modifica l'articolo 56 (*Rimorchi*) del codice, sostituendo il comma 1. In particolare, viene previsto che nella nozione di rimorchi rientrino anche i veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli. Attualmente, invece, sono considerati rimorchi soltanto i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli, con esclusione degli autosnodati. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera i), sostituisce l'articolo 70 (*Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte*) del codice. Detta disposizione attualmente consente ai Comuni di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale: tale servizio si svolge nell'area comunale e i Comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito, anche le slitte possono essere destinate al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale e viene previsto che esso sia consentito solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche. In particolare, si

consente ai Comuni di rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente soltanto se svolto all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, storico rievocativo e della tradizione popolare. Viene, conseguentemente, modificata la rubrica dell'articolo 70, facendo riferimento al solo servizio con slitte ed al trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e nelle manifestazioni pubbliche.

La nuova formulazione dell'articolo 70 consente sia la destinazione delle slitte al servizio di piazza su licenza del Comune e per l'area comunale, nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito, sia che i Comuni possano determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Viene, altresì, confermata la disciplina vigente che rinvia al regolamento di esecuzione del codice la determinazione dei seguenti elementi:

- a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;
- c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- d) le modalità per il rilascio delle licenze.

Sono, infine, confermate le sanzioni attualmente previste (da 87 a 345 euro) per chi opera senza licenza, nonché la sanzione accessoria della confisca della slitta.

Considerato che la disposizione prevede una differente disciplina del contesto e del novero di attività suscettibili di svolgimento in favore della licenza di servizio di piazza con veicoli a trazione animale, essa non comporta minori entrate per i Comuni, né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera l), modifica il comma 4 dell'articolo 155 (*Limitazione dei rumori*) del codice, estendendo il limite massimo di emissione sonora, attualmente previsto per i dispositivi di allarme acustico, anche ai dispositivi di allarme anti-abbandono dei bambini, il cui obbligo è stato previsto dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117. I limiti di emissione sono fissati nel Regolamento di attuazione del codice della strada e devono in ogni caso rispettare i limiti massimi per le emissioni sonore che sono definiti dal d.P.C.M. 1° marzo 1991. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera m), viene modificato l'articolo 158 (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*) del codice.

In particolare, al numero 1, sono introdotti i seguenti nuovi casi di divieto di sosta:

*g-bis*) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso rosa;

*g-ter*) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

*g-quater*) negli spazi riservati ai sensi del nuovo articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6.

Il numero 2 interviene in materia di sanzioni, introducendo il comma *4-bis* che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità nei seguenti termini:

- la sanzione per i veicoli a tre o quattro ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 85 ed euro 334) viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647;

- la sanzione per i veicoli a due ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 40 ed euro 164) viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328. Conseguentemente, con il numero 3) viene eliminato, dal comma 5 dell'articolo 158, il riferimento alla sanzione per le violazioni negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli (lettera g); in considerazione della specifica sanzione prevista dal nuovo comma 4-bis, viene invece inserita la sanzione attualmente prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane (lettera i). Poiché sono aumentati sia gli importi delle sanzioni, sia le fattispecie di divieti di sosta, la norma comporterà nuove entrate per i Comuni.

Il comma 2, lettera n), modifica il comma 8 dell'articolo 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini*) del codice, introducendo l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza (con la nuova lettera f-bis) per i soggetti c.d. stomizzati, cioè le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomie cutanee, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante. A differenza di quanto previsto per l'esenzione dalle cinture per le donne in gravidanza, nell'evidenziare che la verifica del mancato uso della cintura di sicurezza richiede necessariamente il controllo umano, si osserva che i 75.000 soggetti stomizzati attualmente risultanti in Italia (dati del FAIS aggiornati a maggio 2019) rappresentano lo 0,2% dei patentati attivi in Italia (38,7 milioni). Per fruire dell'esenzione in parola non viene richiesto che la certificazione del medico comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, pertanto non si rilevano rischi di minori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera o), modifica l'articolo 188 (*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide*) del codice.

In particolare, i numeri 1) e 2), novellando i commi 1 e 3 del citato articolo 188, prevedono che, oltre alle strutture di sosta per gli invalidi, gli enti proprietari delle strade siano tenuti ad allestire anche apposite strutture per la circolazione e la sosta delle donne munite di permesso rosa. Viene conseguentemente adeguata, con il numero 6, la rubrica dell'articolo con il riferimento alle donne munite di permesso rosa.

Inoltre, il numero 3 introduce il nuovo comma 3-bis, con cui si prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità, oltre a non essere tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo previsti nei parcheggi a tempo determinato, come già previsto dalla norma vigente, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma sia nel caso di sosta tariffata, sia nel caso di parcheggio pubblico a pagamento.

Con i numeri 4) e 5) si modificano, infine, le sanzioni previste dall'articolo 188, commi 4 e 5, per chi usufruisce indebitamente delle strutture di sosta per persone con disabilità: si aumentano da 87 a 168 euro e da 345 a 673 euro le sanzioni (rispettivamente minime e massime) previste dal comma 4 per chi sia senza l'autorizzazione o faccia uso improprio di tali strutture. Vengono, altresì, aumentate da 42 a 87 euro e da 173 a 345 euro le sanzioni del comma 5 previste per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione.

Quanto agli adempimenti di cui al numero 1, si osserva che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, l'attività richiesta ai Comuni si può collocare all'interno delle attività di manutenzione già programmate, la cui copertura è assicurata dalla destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettere a) e c), del codice della strada. A tal fine, si evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettera t), numero 3), della proposta di legge in esame, rafforza la cogenza dell'obbligo, già a carico degli Enti, di rendicontare le entrate e le spese relative ai proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo, in caso di mancato adempimento, l'esclusione dell'Ente, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Quanto agli adempimenti di cui al numero 3, si rappresenta che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che le entrate da parcheggio sono di natura variabile in relazione al traffico e calcolate sulla base di medie annuali. Pertanto, la riduzione che si avrebbe in base alla nuova normativa non risulta tale da influire in modo significativo sul gettito annuale medio. Peraltro, si evidenzia che i Comuni sono già titolari del potere di individuare il numero di stalli non a pagamento da riservare ai disabili e di esentare i medesimi dal pagamento per l'occupazione di aree di sosta o di parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

Ad ogni buon conto, non può non rilevarsi che i numeri 4 e 5 prevedono il raddoppio delle sanzioni previste dall'articolo 188, commi 4 e 5, per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità e per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione. Pertanto, all'estensione dell'esonero dalla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento ai veicoli sia al servizio di persone con disabilità che delle donne munite di permesso rosa, corrisponde un inasprimento delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni, consentendo di realizzare una compensazione tra le minori entrate (derivanti dall'esenzione dal pagamento del corrispettivo della sosta) e le maggiori entrate scaturenti dalle sanzioni.

Il comma 2, lettera p), modifica il comma 7 dell'articolo 190 (*Comportamento dei pedoni*) del codice, consentendo alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, di transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera q), novella il comma 1 dell'articolo 191 (*Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni*), del codice, prevedendo che, quando il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. La formulazione attuale della norma prevede già l'obbligo di fermarsi in caso di transito dei pedoni sul passaggio pedonale ovvero laddove si tratti di pedoni che si accingano ad attraversare i passaggi pedonali. Con la disposizione in commento, invece, si introduce l'obbligo di dare la precedenza, rallentare gradualmente

e all'occorrenza fermarsi, anche nel caso in cui i pedoni si trovino in prossimità dell'attraversamento. Il medesimo obbligo viene introdotto per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale: devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Si evidenzia, ad ogni modo, che disponendo la norma in argomento un ampliamento delle condizioni di attraversamento pedonale a cui i conducenti dei veicoli sono obbligati ad attenersi, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera r), numero 1), si interviene sulla decurtazione dei punti patente disciplinata dall'articolo 126-bis (*Patente a punti*) del codice, nell'ipotesi di violazione del divieto di fermata e di sosta di cui all'articolo 158 (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*), aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta, di cui al nuovo comma 2, lettera g), del medesimo articolo 158.

Il numero 2 introduce, per le violazioni dell'articolo 188 (*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide*), la decurtazione di 6 o 8 punti patente rispettivamente per le violazioni del comma 4 (usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità senza avere l'autorizzazione prescritta) e del comma 5 (uso delle strutture pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione). La disposizione introduce un aumento della decurtazione dei punti patente per alcune violazioni e, pertanto, intervenendo su criteri sanzionatori non pecuniari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Governo provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad adeguare il regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) alle modifiche contenute nel comma 2.

Il comma 4, prevede, al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, che:

- il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del codice, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Agli adempimenti di cui alla presente disposizione provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (lettera a). In particolare, la copertura finanziaria viene assicurata dallo stanziamento di bilancio del capitolo 1235, missione 13, programma 1, azione 2, piano gestionale 3, denominato "Spese per manutenzione e attrezzature tecniche", che presenta sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dalla previsione;
- il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità (previsto dall'articolo 330, comma 5, del regolamento di attuazione del codice), sia designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario (lettera b).

Il comma 5 adegua le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, avente ad oggetto la disciplina dei servizi pubblici di trasporto di persone non di linea, sopprimendo i riferimenti ai veicoli a trazione animale (articolo 2, comma 1, lettera i) della proposta di legge) e facendo riferimento al solo trasporto con slitte.

Con il successivo comma 6 viene previsto che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano essere adeguati i regolamenti comunali, prevedendo la possibilità di riconvertire le licenze esistenti in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

Infine, il comma 7 prevede che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'affidamento degli animali utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza ed in servizi pubblici non di linea, ad Associazioni di protezione animale riconosciute.

L'articolo 2 interviene con una serie di modifiche finalizzate alla sicurezza stradale.

Con il comma 1, lettera a), viene novellato il comma 1 dell'articolo 1 (*Principi generali*) del codice. In particolare, si prevede che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Trattasi di norma ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 1 dell'articolo 16 (*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati*) del codice, rinviando ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 6 dell'articolo 45 (*Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni*) del codice, stabilendo che nel regolamento di attuazione del codice, oltre ad essere precisate le modalità di omologazione e di approvazione di segnali, dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché dei mezzi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, siano anche individuate, ove necessario, le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura. Le modalità di verifica periodica verranno svolte laddove ritenuto necessario, saranno svolte dagli enti proprietari delle strade nell'ambito delle attività programmate e finalizzate al controllo dell'uniformità della segnaletica. Conseguentemente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 5 dell'articolo 147 (*Comportamento ai passaggi a livello*) del codice, aumentando le sanzioni edittali: da 87 a 167 euro (sanzione minima) e da 345 a 666 euro (sanzione massima). La disposizione, prevedendo un aumento dell'importo delle sanzioni, comporta, con ogni evidenza, maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera e), modifica il comma 2 dell'articolo 171 (*Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote*) del codice, prevedendo che, ogni qualvolta il passeggero trasportato non indossi il casco, sia esso minore o adulto, della violazione risponda il conducente. Per contro, attualmente, detta responsabilità sussiste solo nel caso in cui vi sia un trasportato minorenni. La disposizione ha contenuto ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini*) del codice, inserendo il comma 7-bis in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus dovranno essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data sarà vietata la circolazione dei veicoli sprovvisti di detti sistemi.

Con specifico riferimento agli effetti finanziari, si evidenzia che attualmente risultano in circolazione 10.698 scuolabus immatricolati al 31.12.2010 (dati del CED della Motorizzazione aggiornati al 29 ottobre 2019). A decorrere dal 1° gennaio 2011, tutti gli scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. Nel dettaglio, si rappresenta che gli scuolabus pubblici sono 5.771, ai quali si aggiungono altri 742 intestati a società per azioni, la maggior parte dei quali di proprietà di società municipalizzate. Pertanto, considerato che installare un sistema di ritenuta ha un costo pari a 50 euro a sedile, si può stimare un onere complessivo pari a 2.500.00,00 di euro che potrà trovare apposita copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale relativo all'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1, lettera g), modifica il comma 10 dell'articolo 172 del codice. Attualmente detta disposizione prevede che chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme anti-abbandono, sia soggetto alla sanzione amministrativa da 83 a 333 euro. Con la modifica si prevede che, laddove il mancato uso riguardi trasportati maggiorenni, la sanzione si applichi anche al conducente, con l'esclusione dei conducenti di taxi o NCC, i quali sono tenuti solamente a ricordare ai passeggeri l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 173 (*Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida*) del codice, introducendo il divieto di uso, durante la guida, di *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento della mani dal volante. Si interviene quindi sulla disciplina sanzionatoria, aumentando le sanzioni previste nel comma 3-*bis* dell'articolo 173 nei termini di seguito indicati:

- per la prima violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 165 ad euro 661) viene innalzata ad una somma compresa tra euro 422 ed euro 1697; inoltre, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi. Ferma la decurtazione di 5 punti patente già prevista dalla tabella richiamata dall'articolo 126-*bis* ed allegata al codice;
- nel caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 644 a euro 2.588, che si aggiunge alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

La disposizione, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio, sembra suscettibile di generare nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera i), interviene sulle modalità di accertamento, a cura degli organi di polizia, di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo che gli accertamenti di cui all'articolo 187 (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*), comma 2-*bis*, del codice, possano essere effettuati sul fluido salivare anziché su campioni di mucosa del cavo orale, come

attualmente previsto. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera l), numero 1), modifica la tabella dei punti patente, di cui all'articolo 126-*bis* del codice, introducendo la decurtazione di 2 punti patente per la violazione del divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici (divieto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h-*bis*). Con il successivo numero 2 viene altresì raddoppiata la decurtazione dei punti patente, contenuta nella tabella dei punteggi dell'articolo 126-*bis* del codice, da 5 a 10 punti patente, nel caso in cui il conducente faccia uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, ovvero di cuffie sonore. Trattasi di disposizioni di carattere accessorio alla sanzione, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 interviene sull'applicazione dell'articolo 47 (*Classificazione dei veicoli*) del codice, prevedendo che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote (categoria N), di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, siano compresi anche i sistemi per la guida assistita e disponendo il conseguente adeguamento, entro tre mesi, del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Il costo dell'introduzione dei sistemi per la guida assistita è a carico delle autoscuole. Non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provveda, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, ad informare in modo adeguato l'utenza sui nuovi divieti e sanzioni previsti dall'articolo 173 del codice, come modificato dalla presente proposta di legge, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si evidenzia che le campagne informative sul divieto dell'utilizzo di *smartphone*, *tablet* e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni, possono essere realizzate in condizioni di neutralità e senza pregiudizio per altre iniziative di carattere obbligatorio già avviate o programmate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, a partire dall'anno scolastico 2017/18, su iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri enti, è stata attivata ed è disponibile *on-line* la nuova Piattaforma nazionale sull'educazione stradale, nella quale sono stati pubblicati tutti i progetti di educazione stradale a disposizione dei docenti. Inoltre, nell'ambito della costante collaborazione con gli organi di Polizia Stradale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa, fin dal 2000, con propri qualificati operatori al Progetto Icaro, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento di psicologia dell'Università La Sapienza, la Fondazione ANIA, la Federazione ciclistica italiana e il Movimento italiano genitori.

Nell'ambito di tale Progetto, gli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgono una formazione continua sul tema della sicurezza stradale (tra l'altro anche in materia di utilizzo di *smartphone*, *tablet* e dispositivi analoghi durante la guida), incontrando gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale.

Da ultimo, si evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, già promuove campagne pubblicitarie televisive o radiofoniche in materia di sicurezza. **Gli oneri derivanti dalle relative iniziative saranno finanziati con le risorse già disponibili per campagne informative sul capitolo 7333, missione 13, programma 1, azione 3, denominato "Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico".**

L'articolo 3 modifica il codice al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana.

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 4 dell'articolo 6 (*Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati*) del codice, prevedendo che, al di fuori dei centri abitati, le ordinanze dell'ente proprietario della strada possano riservare a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi, non solo corsie, anche protette (come attualmente previsto), ma anche strade. La disposizione rientra nelle facoltà degli enti proprietari. Essa, pertanto, potrà essere attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*) del codice.

Al numero 1) viene previsto che con le ordinanze del sindaco, che regolano la circolazione nei centri abitati, possano essere riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana, non solo strade (come attualmente previsto), ma anche corsie. La disposizione rientra nelle facoltà dei Comuni. Conseguentemente, il suo esercizio deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 2) novella il comma 9-bis dell'articolo 7, prevedendo che i Comuni, nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale, debbano consentire l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. Viene pertanto eliminato il riferimento ai veicoli ibridi introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 103). Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si rappresenta che i Comuni procederanno alla rimozione del segnale dedicato ai veicoli ibridi nell'ambito degli interventi programmati di manutenzione della segnaletica (trattasi, peraltro, di adesivo). Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per gli stessi.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 23 (*Pubblicità sulle strade e sui veicoli*) del codice.

Al numero 1) aggiunge i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, in materia di cartelloni pubblicitari. In primo luogo, con il comma 4-bis si vieta sulle strade e sui veicoli ogni forma di esposizione pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, ovvero discriminatori rispetto all'orientamento sessuale, all'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. L'articolo 23 prevede, in caso di violazione delle disposizioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 431 e € 1.734, con conseguenti maggiori entrate per le finanze pubbliche.

Il comma 4-ter prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad emanare un'apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva entro il termine previsto dal

comma 4-ter, prorogabili per ulteriori 30 giorni, si prevede l'applicazione delle disposizioni del citato Codice di autodisciplina. Trattasi di norma a contenuto ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-quater prevede che l'osservanza delle prescrizioni del comma 4-bis sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari e che, in caso di violazione, venga disposta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Il numero 2) introduce il comma 7-bis, che, derogando espressamente all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 (che vieta la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate), consente l'installazione, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, di un'insegna di esercizio dell'impresa o dell'ente affidatario della manutenzione.

Il numero 3 modifica il comma 13-bis prevedendo che, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto sia con quanto disposto sia dal comma 1 dell'articolo 23 del codice, che dal nuovo comma 4-bis, l'ente proprietario della strada provveda a richiedere all'autore della violazione e al proprietario o al possessore del suolo privato la rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale il cui adempimento avverrà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 10 dell'articolo 41 (*Segnali luminosi*) del codice, prevedendo che nei semafori l'accensione della luce gialla abbia una durata minima di tre secondi. Agli adempimenti derivanti dall'introduzione della durata minima di tre secondi dell'accensione della luce gialla del semaforo, i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, l'attività richiesta ai Comuni si può collocare all'interno delle attività di manutenzione già programmate, la cui copertura è assicurata dalla destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettere a) e c), del codice della strada. A tal fine, si evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettera t), numero 3), del provvedimento in esame, rafforza la cogenza dell'obbligo, già a carico degli Enti di rendicontare le entrate e le spese relative ai proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo, in caso di mancato adempimento, l'esclusione dell'Ente, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Il comma 1, lettera e), modifica l'articolo 82 (*Destinazione ed uso dei veicoli*) del codice, introducendo il nuovo comma 4-bis che prevede la nuova fattispecie di utilizzo del veicolo ad uso proprio per i veicoli condivisi. Si dispone, in particolare, che sia qualificabile come uso proprio anche la condivisione temporanea, per un periodo non superiore a trenta giorni, di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La norma è di carattere prescrittivo, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica il comma 10 dell'articolo 100 (*Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi*) del codice, che attualmente vieta di apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell'identificazione del veicolo sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tale previsione sono aggiunti due periodi in base ai quali i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche, che si svolgono su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Il costo della targa sostitutiva per le competizioni, essendo costituita da un pannello auto-costruito, risulta a carico del proprietario del veicolo e, laddove la targa risulti non visibile o contraffatta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Pertanto, l'introduzione della nuova tipologia di targa comporta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 158 (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*) del codice, al comma 2, lettera h), estendendo il divieto di sosta anche nelle strade riservate ai mezzi pubblici, oltreché nelle corsie e carreggiate ad essi riservate. Tale disposizione amplia la casistica dei divieti di sosta e, pertanto, comporta l'applicabilità della sanzione ad una nuova fattispecie con conseguenti nuove entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 175 (*Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali*), comma 2, lettera a), del codice, consentendo la circolazione in autostrada ai ciclomotori che abbiano cilindrata pari o maggiore a 120 cc se a motore termico (anziché a 150 cc come previsto attualmente), nonché ai veicoli a due ruote a motore elettrico di potenza superiore a 11 Kw e le motocarrozze elettriche con la stessa potenza (per queste ultime oggi vige il divieto fino a 250 cc). Trattasi di disposizione che, ampliando il novero dei soggetti ammessi a circolare in autostrada, è suscettibile di determinare nuove entrate (attraverso i pedaggi) per le finanze pubbliche.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio in relazione alle dimensioni della rotatoria e nel rispetto dei principi della circolazione stradale, di cui all'articolo 23 del codice.

L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità ciclistica.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2 (*Definizione e classificazione delle strade*) del codice, inserendo il nuovo comma 4-bis con il quale si introduce la definizione di strada ad alta intensità ciclistica, come la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), modifica l'articolo 3 (*Definizioni stradali e di traffico*), comma 1, del codice, inserendo le definizioni di:

- "itinerario cicloturistico";
- "strada senza traffico";
- "strada a basso traffico";
- "strada 30".

Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 50 (*Velocipedi*), comma 1, del codice, aggiungendo un periodo in base al quale i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità la bicicletta non superi i 6 km/h. Trattasi di norma di carattere prescrittivo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 148 (*Sorpasso*) del codice.

In particolare, al numero 1) introduce il nuovo comma 3-bis prevedendo che il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta sia tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.

Il numero 2) interviene sulle relative sanzioni, previste dal comma 15 dell'articolo 148, estendendole alla nuova regola di comportamento posta dal comma 3-bis (da euro 83 a euro 333). Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Il comma 1, lettera e), interviene sul comma 1 dell'articolo 149 (*Distanza di sicurezza tra veicoli*) del codice, aggiungendo, all'attuale obbligo di tenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, ulteriori prescrizioni quali l'obbligo di tenere una distanza di sicurezza laterale rispetto al bordo laterale della strada, nonché l'obbligo, fuori dai centri urbani, di sorpassare i velocipedi lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), interviene sul comma 2-bis dell'articolo 164 (*Sistemazione del carico sui veicoli*) del codice, che attualmente consente l'utilizzo di strutture porta biciclette applicate a sbalzo anteriormente sugli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. Con la modifica

si specifica che il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo ed il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza di tale sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate capolinea ovvero nelle aree concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.

La norma è di carattere prescrittivo, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 182 (*Circolazione dei velocipedi*) del codice.

In particolare, il numero 1) prevede, con il nuovo comma 9.1, che nei centri abitati possa essere consentita, con ordinanza del sindaco, la circolazione delle biciclette sulle strade o sulle corsie riservate al servizio pubblico di trasporto, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.

La norma non prevede un obbligo, bensì una mera facoltà e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni. Infatti, l'esercizio della facoltà deve essere attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il numero 2) introduce il nuovo comma 9-bis che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, conforme alle omologazioni internazionali. Conseguentemente, il numero 4 modifica il comma 10 dell'articolo 182, introducendo una sanzione per il mancato uso del casco protettivo.

Con specifico riguardo agli effetti finanziari, si evidenzia che i numeri 2) e 4) hanno carattere prescrittivo e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il numero 3) introduce i nuovi commi 9-ter e 9-quater all'articolo 182 del codice.

In particolare, il comma 9-ter prevede la possibilità di realizzare nelle intersezioni con semaforo dei centri abitati, anche in questo caso con ordinanza del sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza, una casa avanzata sulla soglia dell'intersezione estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata.

Il comma 9-quater conferisce ai Comuni la facoltà di stabilire, con ordinanza, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale circolazione viene denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. I due nuovi commi non prevedono un obbligo, bensì una mera facoltà e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per i Comuni, dal momento che va attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al numero 5) viene introdotto un nuovo comma 10-bis all'articolo 182, che prevede la sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro per l'importazione o la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale di caschi protettivi per velocipedi di tipo non

conforme alle citate norme tecniche armonizzate. La disposizione introduce una nuova sanzione e, pertanto, appare suscettibile di generare maggiori entrate.

Il comma 2 prevede che le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione del nuovo comma 9-*quater*, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto ivi stabilito. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, infine, prevede che le disposizioni di cui ai nuovi commi 9-*bis*, 10 e 10-*bis* dell'articolo 182 del codice si applichino a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori e relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 75 (*Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione*) del codice, novellando il comma 4 che disciplina le procedure di collaudo previste per tutti i veicoli già omologati adibiti a servizio di taxi, di noleggio con conducente (NCC) e di linea per trasporto di persone. La nuova formulazione semplifica le procedure di collaudo prevedendo che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, gli specifici veicoli omologati da sottoporre all'ulteriore accertamento dei requisiti di idoneità dei veicoli. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 1 dell'articolo 78 (*Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione*) del codice.

Attualmente, sono previste visite di prova per tutti i veicoli sottoposti a modifiche costruttive e funzionali e per i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (come gli impianti GPL o a gas naturale ed i ganci di traino).

Nell'ottica della semplificazione, viene previsto che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono individuate:

- le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali non sono necessarie la visita e la prova;
- le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;
- le modalità di riqualificazione delle bombole già approvate in base alle norme tecniche internazionali ECE/ONU secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti a tale verifica.

Trattasi di norma che introduce misure di semplificazione dell'attività amministrativa e, conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 4 dell'articolo 102 (*Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa*) del codice, consentendo all'intestatario della carta di circolazione, nell'ipotesi di targa illeggibile, di richiedere il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla determinazione del costo della duplicazione della targa o delle targhe, a carico dell'intestatario.

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 2-bis dell'articolo 117 (*Limitazioni nella guida*) del codice, relativamente ai limiti previsti per i neo-patentati. In particolare, si prevede, per il primo anno, il divieto di condurre veicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Al contempo, si stabilisce che detto divieto non opera se al fianco del

conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 120 (*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all' articolo 116*) del codice. Il comma 5 del citato articolo disciplina la trasmissione tra il Ministero dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti delle informazioni relative alle eventuali inidoneità dei soggetti che richiedano il rilascio della patente di guida. Attualmente gli Uffici Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fungono da mero tramite tra le Prefetture ed i soggetti richiedenti la patente di guida sia con riguardo alla comunicazione dell'esistenza di condizioni ostative (sentenze di condanna e altri provvedimenti giudiziari ostativi), sia per quanto riguarda i relativi ricorsi. La previsione, contenuta nel presente provvedimento, stabilisce che il ricorso avverso la comunicazione degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali debba essere proposto al Ministero dell'interno, anziché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica il comma 11 dell'articolo 121 (*Esame di idoneità*) del codice, consentendo di ripetere per due volte la prova pratica di guida in sede di esame, nel termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida (c.d. foglio rosa). Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 5, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno determinati i diritti e le tariffe da corrispondere per sostenere tale eventuale terza prova pratica di guida.

Infine, il comma 1, lettera g), modifica il comma 6 dell'articolo 122 (*Esercitazioni di guida*) del codice, aumentando da 6 a 12 mesi la durata di validità dell'autorizzazione a svolgere esercitazioni di guida a chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti (il cosiddetto "foglio rosa"). Tutte le disposizioni sopra indicate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), interviene sull'articolo 126-bis (*Patente a punti*) del codice, per quanto concerne la disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportano perdita di punti della patente.

In particolare, con il numero 1) viene modificata la disposizione del comma 2 del citato articolo 126-bis prevedendo, nel caso di decurtazione dei punti dalla patente di guida, che la comunicazione dei dati del conducente non sia dovuta se il proprietario è persona fisica, nonché conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definitiva, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.

Al numero 2) si procede alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 126-bis, modificando la disciplina della comunicazione della variazione di punteggio della patente, sopprimendo la comunicazione da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e mantenendo

unicamente la possibilità di verifica sul Portale dell'automobilista, con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la motorizzazione. In merito, si evidenzia che attualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia circa tre milioni di comunicazioni di avvenuta decurtazione dei punti ogni anno tramite c.d. "stampa automatica" e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che avrebbe un costo sicuramente molto più elevato. In particolare, secondo i dati forniti dal CED della Direzione Generale per la motorizzazione, nell'anno 2018 sono state spedite 2.654.645 comunicazioni al costo unitario di € 0,61 (stampa, imbustamento e spedizione). Pertanto, la disposizione determina un risparmio per la finanza pubblica stimato in € 1.619.333,45.

Il comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), interviene sul comma 12-*quater* dell'articolo 142 (*Limiti di velocità*) del codice, in materia di sanzioni riscosse dagli enti locali per infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative ai limiti di velocità, prevedendo l'obbligo per ciascun ente locale di pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale, in formato aperto ed entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza riscossi per violazioni al codice e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Tale obbligo di pubblicazione si aggiunge a quello, già previsto, di trasmissione degli stessi dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno. Inoltre, viene esteso al Ministero dell'interno l'obbligo, attualmente previsto per il solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, in un formato dati di tipo aperto, le relazioni relative alle sanzioni riscosse per violazioni al codice della strada, trasmesse ai sensi del comma 12-*quater*, primo periodo, dell'articolo 142.

Viene infine previsto che, entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba presentare alle Camere una relazione sullo stato di attuazione di tali norme, nonché delle disposizioni dei commi 12-*bis* (attribuzione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità) e 12-*ter* (relativa destinazione delle somme a interventi di manutenzione e sicurezza stradale) e del comma 4 dell'articolo 208 (destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice all'ammodernamento della segnaletica e al potenziamento delle attività di controllo), indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi e le sanzioni applicate.

Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si evidenzia che agli adempimenti di cui alla presente disposizione provvedono gli Enti e l'Amministrazione nell'ambito nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto, attualmente, le Amministrazioni già pubblicano nei propri siti *internet*, in formato aperto, dati e informazioni relativi alla riscossione delle sanzioni e al loro impiego. Conseguentemente, i nuovi adempimenti si inseriscono nell'ambito di detta attività e, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera l), modifica il comma 1 dell'articolo 180 (*Possesso dei documenti di circolazione e di guida*) del codice, aggiungendo una nuova lettera a-*bis*) che introduce l'obbligo del conducente di avere con sé, nel caso siano in corso il trasferimento di

proprietà dei veicoli o la costituzione dell'usufrutto o la stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, anche l'estratto dei documenti (carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica alla circolazione o certificato di circolazione) o la ricevuta degli stessi (si tratta dei documenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 92 del codice).

La norma ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera m), modifica il comma 8 dell'articolo 180 del codice, intervenendo sull'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia per esibire i documenti richiesti nei casi di violazioni del codice. Con la riformulazione del comma 8, si stabilisce che non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito.

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, verranno disciplinate le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione.

Con specifico riguardo agli effetti finanziari, si evidenzia che i collegamenti informatici tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli organi di polizia stradale sono già in atto. Per contro, relativamente all'accesso da parte della polizia locale, si rammenta che il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 94, n. 634, prevede che l'utenza del servizio di accesso al CED è concessa stipulando una convenzione che prevede il pagamento di una serie di oneri. In particolare: una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata; un canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione; i corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente, in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione. La previsione secondo cui con decreto interministeriale sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione necessita di opportuna copertura in quanto, attualmente, i Comuni hanno accesso all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso e i relativi proventi (pari a 10.500.000 di euro) affluiscono sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato 2424 e 2459, quota parte dei quali riassegnati per il funzionamento del CED della Direzione Generale per la motorizzazione.

Il comma 1, lettera n), numeri 1) e 2), modifica l'articolo 196 (*Principio di solidarietà*) del codice, introducendo il comma 1-bis in base al quale, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione (ipotesi di locazione di veicoli senza conducente di cui all'articolo 84 del codice). Viene pertanto eliminato dal comma 1 il riferimento alle ipotesi di *leasing* dell'articolo 84, disciplinate dal comma 1-bis. La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera o), modifica l'articolo 198 (*Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie*) del codice, aggiungendo il comma 1-bis. In particolare, si prevede

che, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo, in deroga a quanto prevede attualmente il comma 1. Con specifico riferimento agli effetti finanziari, si rileva che la disposizione ha contenuto ordinamentale. Ad ogni modo, il numero delle fattispecie nelle quali, con la medesima azione od omissione, venga violata per più di tre volte la medesima disposizione non risulta tale da poter determinare, per effetto della modifica del trattamento sanzionatorio, effetti significativi sul bilancio degli Enti.

Il comma 1, lettera p), modifica l'articolo 201 (*Notificazione delle violazioni*) del codice.

Il numero 1) modifica, in particolare, il comma 1-*bis*, lettera d), che prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata delle violazioni. A tale previsione si aggiunge un periodo con il quale si richiede che, nei casi di violazione di divieto di sosta, vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica. Con uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, vengono definite le procedure al fine di dare certezza legale dell'avvenuta apposizione di tale preavviso. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il numero 2) modifica la lettera g) del comma 1-*bis* estendendo l'esclusione dall'obbligo di contestazione immediata alle situazioni nelle quali i veicoli accedono a strade con accesso o transito vietato. A tal fine, si prevede che la rilevazione dell'infrazione possa essere effettuata attraverso qualsiasi dispositivo omologato sulla base di specifiche contenute in apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, in via transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento, di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del codice della strada, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Trattasi di disposizioni a contenuto ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il numero 3) introduce un nuovo comma 3-*bis* in base al quale, qualora sia disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esclusivamente laddove non sia possibile utilizzare le procedure di notificazione elettroniche, si prevede l'applicazione delle disposizioni del comma 3, relative alla notifica a mezzo degli organi preposti di polizia stradale e degli altri organi a ciò deputati.

Il comma 1, lettera q), modifica l'articolo 203 (*Ricorso al Prefetto*) del codice. Si novellano, rispettivamente, i commi 1 e 1-*bis*, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio

elettronico di recapito certificato qualificato, nel rispetto delle modalità contemplate dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera r), modifica il comma 1 dell'articolo 204 (*Provvedimento del Prefetto*) del codice. Attualmente, nei casi di ricorso del trasgressore, il comma 1 prevede che il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adottato, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, emana ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Con la disposizione contenuta nella presente proposta di legge, la sanzione irrogabile dal Prefetto viene rideterminata nel minimo edittale aumentato del 50 per cento. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera s), modifica la norma dell'articolo 207 (*Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE*) del codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Inoltre, si aggiunge un nuovo comma 3-bis, in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa, nonché delle spese di trasporto e custodia, entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Inoltre, si prevede che, qualora l'Autorità amministrativa o giudiziaria disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia.

La disposizione, prevedendo l'alienazione del veicolo e di recuperare con il ricavato l'importo della sanzione, nonché le spese di trasporto e custodia, sembra suscettibile di determinare maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera t), interviene in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinata dall'articolo 208 del codice.

Si prevede, in dettaglio:

- al numero 1), la modifica della lettera a) del comma 2, estendendo la destinazione della quota dell'80% dei proventi delle sanzioni che spettano allo Stato anche all'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale. Si evidenzia, in proposito, che l'80% si applica su un totale del 5% dei proventi delle sanzioni, quindi ammonta circa ad un 4% del totale delle sanzioni;
- al numero 2), la modifica delle lettere a) e b) del comma 4, prevedendo che per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a

norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, nonché di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, non sia più riservata una quota non inferiore a un quarto del 50% dei proventi delle sanzioni;

- al numero 3), l'introduzione del nuovo comma 4-*bis* che esclude gli enti locali, che non ottemperino all'obbligo di rendicontazione delle sanzioni elevate e delle relative spese, dalla possibilità di partecipare, nell'anno successivo, ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
- al numero 4), l'introduzione del nuovo comma 5-*ter*, che prevede: l'obbligo di trasmissione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte dei soggetti che accertano le violazioni, dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, distinti per ciascuna tipologia di infrazione; la pubblicazione sul sito internet del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati forniti dai soggetti accertatori, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale recante l'individuazione di una differente finalizzazione degli introiti delle sanzioni e, pertanto, non suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera u), introduce nel codice un nuovo articolo 226-*bis* che consente di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal codice. Tale facoltà è prevista solo nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, di cui all'articolo 6-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), e nel caso in cui il domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi. Si stabilisce che qualora ci si avvalga di tale facoltà, è necessario comunicare ogni successiva variazione dell'indirizzo alla Direzione Generale per la motorizzazione entro 15 giorni dalla sua effettuazione. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della variazione è sanzionato con l'applicazione di una pena pecuniaria compresa tra 85 e 338 euro. Le nuove disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai ciclomotori, alle macchine agricole e alle macchine operatrici, nei casi previsti dagli articoli 97 (circolazione dei ciclomotori), 108 (rilascio della carte di circolazione per le macchine agricole), 110 (immatricolazione delle macchine agricole), 111 (revisione delle macchine agricole) e 114 (circolazione su strada delle macchine operatrici) del codice.

Con specifico riguardo agli effetti finanziari, si rappresenta che la disposizione introduce nuove fattispecie sanzionatorie e, pertanto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori entrate per gli enti.

L'articolo 6 interviene in materia di veicoli pesanti e di macchine agricole.

Con il comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 10 (*Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*) del codice.

In particolare:

- al numero 1) si interviene sulla definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità, attualmente contenuta nel comma 2, aggiungendo, alla lettera b), il trasporto effettuato con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che ecceda i limiti di sagoma e di massa previsti dal codice per i veicoli;
- il numero 2 introduce al comma 3 (che elenca le tipologie di trasporto in condizioni di eccezionalità) la nuova lettera *g-quater*) che aggiunge il trasporto effettuato con complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti;
- con il numero 3.1 viene modificato il comma 6 relativamente alle autorizzazioni per la circolazione necessarie per tutti i trasporti eccezionali: in particolare, viene soppressa la deroga all'obbligo di richiedere l'autorizzazione specifica alla circolazione per i trasporti di pietre, prefabbricati e tutti i rimanenti elencati all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice;
- con il numero 3.2 viene modificata la lettera *b-bis*) del comma 6 dell'articolo 10 del codice, per includere nei casi di esclusione dall'autorizzazione alla circolazione i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti, di cui alla lettera *g-quater*) introdotta al numero 2;
- con le modifiche di cui ai numeri 4) e 5), si sopprime l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 10 e viene introdotto il nuovo comma *7-bis*, prevedendo che sia necessaria l'autorizzazione alla circolazione qualora si superino i soli limiti di sagoma, ovvero i mezzi circolino in strade diverse da quelle indicate nell'archivio delle strade transitabili per tali mezzi, ovvero non sia stato verificato da chi esegue il trasporto che nel percorso non esistano limitazioni di massa segnalate dai cartelli;
- con il numero 6) si interviene sul comma 18, disponendo che è soggetto alla sanzione amministrativa da 779 a 3.143 euro chiunque circoli con un mezzo d'opera che supera i limiti di sagoma di cui all'articolo 61 del codice senza la prescritta autorizzazione, ovvero superi i limiti di massa di cui al comma 8 dell'articolo 10 del codice o i limiti di massa di cui all'articolo 62 del codice, senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura;
- il numero 7) sostituisce il comma 21, che attualmente prevede le sanzioni amministrative e accessorie (ritiro della carta di circolazione, fino alla revoca in caso di tre violazioni nel quinquennio), per chi adibisca mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice. In particolare, con la norma viene eliminata la possibilità che il trasporto di cose diverse possa essere autorizzato, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62 del codice, nell'ambito delle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose. L'importo della sanzione viene stabilito tra un minimo di 431 euro e un massimo di 1.734 euro, anche alla luce delle previsioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2018, che ha aggiornato le misure delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada per tenere conto dell'adeguamento del costo della vita intervenuto dal 1° gennaio 2019;

- il numero 8) sostituisce il comma 25, eliminando, in conseguenza delle modifiche introdotte al comma 21, il potere dell'agente accertatore, nel caso di violazioni del comma 21 (trasporto di cose diverse da quelle previste), di intimare al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Tale potere viene invece confermato per le sole violazioni dei commi 18 (circolazione senza autorizzazione o violandone le condizioni o superando i limiti dimensionali o di massa) e 22. Per queste ultime si elimina, inoltre, l'obbligo di fare menzione della non prosecuzione del viaggio nel verbale di contestazione.

Con le modifiche apportate all'articolo 10 del codice sono state introdotte nuove fattispecie di trasporto eccezionale per le quali deve essere richiesta l'autorizzazione a circolare, nonché ulteriori sanzioni amministrative. Pertanto, le disposizioni in argomento sembrano suscettibili di generare maggiori entrate per le finanze pubbliche.

Le lettere b), d) ed e) del comma 1, intervengono sugli articoli 57 (*Macchine agricole*), 104 (*Sagome e masse limite delle macchine agricole*) e 105 (*Traino di macchine agricole*) del codice.

In particolare, con la lettera b), numero 1), viene modificata la definizione di macchine agricole operatrici trainate contenuta all'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice, al fine di estenderla alle macchine destinate al trasporto di prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto delle prescrizioni ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), ove ricorrano (prodotti tossici o pericolosi).

La previsione che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente, ai fini della circolazione su strada, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h (articolo 57, comma 3, del codice), viene inoltre estesa alle macchine agricole semoventi a cingoli in gomma dalla lettera b), numero 2).

Sono quindi modificate dal comma 1, lettere d) ed e), le disposizioni relative ai limiti di massa delle macchine agricole e il traino di macchine agricole.

Per quanto riguarda la lettera d), si evidenzia che:

- con il numero 1), si modifica il comma 3 dell'articolo 104 del codice, disponendo che per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici e quando la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 metri, se si tratta di veicoli non più a tre ma a due o più assi, le masse complessive massime passano, rispettivamente, da 14 a 18 tonnellate se a due assi e da 20 a 24 tonnellate se a tre o più assi;
- con il numero 2), si novella il comma 4 dell'articolo 104 del codice, relativo alle modalità di calcolo della massa massima per asse delle macchine agricole: con la nuova formulazione si stabilisce che la massa massima sull'asse più caricato non possa superare 10 tonnellate per asse non motore e 11,5 tonnellate per asse motore, mentre nella formulazione attuale non si distingue tra assi motore ed assi non motore fissando un limite unico a 10 tonnellate; nel caso di due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 metri non si possono superare le 11 tonnellate, mentre, nel caso di distanza non inferiore a 1,20 metri, le 14 tonnellate.
- con il numero 3), si prevede l'aumento (novella al comma 6 dell'articolo 104) da 16 a 32 tonnellate del limite di massa per le macchine agricole cingolate.

Con la lettera e) si modifica l'articolo 105, comma 1, del codice, prevedendo l'aumento da 16,50 a 18 metri della lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e trainate, nonché la contestuale introduzione di un limite di massa a 44 tonnellate. Le disposizioni sopra elencate in materia di macchine agricole e operatrici e loro rimorchi sono di carattere prescrittivo e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 80 (*Revisioni*) del codice. In particolare:

- il numero 1) novella il comma 8 relativo alla disciplina della revisione dei veicoli a motore, prevedendo che le operazioni di revisione di taluni veicoli a motore possano essere svolte, oltre che dagli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche da imprese di autoriparazione autorizzate e da imprese operanti in regime di concessione quinquennale;
- il numero 2) sostituisce il comma 9 definendo i requisiti necessari per le imprese di autoriparazione autorizzate alle revisioni. Si prevede, in particolare, che tali imprese debbano possedere i requisiti tecnici, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento, nonché devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del 1992. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verranno definite le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per tali revisioni. I requisiti indicati devono sussistere per tutta la durata dell'autorizzazione. In base al comma 2 del presente articolo, tali disposizioni si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge;
- il numero 3) definisce, con il nuovo comma *9-bis*, i requisiti che devono possedere le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. In particolare, si dispone che tali imprese debbano possedere i requisiti tecnici, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, di cui garantiscono l'imparzialità. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verranno definite le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per tali revisioni. I requisiti indicati devono sussistere per tutta la durata della concessione;
- il numero 4) novella il comma 10 prevedendo che il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui periodici controlli sulle officine e sulle imprese, nonché controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le stesse officine. I controlli periodici devono essere effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione, nonché le modalità e gli importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il numero 5) novella il comma 11, in materia di revoca delle concessioni o delle autorizzazioni per la revisione, aggiungendo la esplicita previsione che le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione siano sospese o revocate in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;
- il numero 6) sostituisce il comma 13 prevedendo che le imprese di revisione rilascino, al termine della revisione, le certificazioni previste dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici Motorizzazione Civile;
- il numero 7) sostituisce l'ultimo periodo del comma 15 prevedendo che, se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengano rilevate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il numero 8) novella il comma 17 prevedendo che chiunque alteri o falsifichi la documentazione relativa alle revisioni è sanzionato col pagamento di una somma già prevista dal medesimo comma compresa tra 431 e 1.734 euro.

La disposizione prevede l'esternalizzazione dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e per i loro rimorchi, nonché dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e per i loro rimorchi. Trattasi di attività che verrà svolta, ancorché dal personale degli Uffici Motorizzazione Civile, da esercenti l'attività di autoriparazione, ovvero da operatori economici in possesso di specifici requisiti ed all'uopo autorizzati. Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si evidenzia che la disposizione se, da un lato, consente di impiegare diversamente il personale utilizzato per la revisione, dall'altro impone al Ministero lo svolgimento di attività ispettive similmente a quanto già previsto per la revisione degli autoveicoli. In ogni caso, la previsione di specifici contributi da parte degli operatori incaricati dello svolgimento dell'attività in parola esclude che la disposizione possa generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica il comma 2 dell'articolo 110 (*Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole*) del codice, introducendo la possibilità di immatricolare le macchine agricole - attualmente consentita a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro-meccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici - anche a nome di commercianti, nonché a nome di colui che si dichiara proprietario del mezzo ma, in tale ultimo caso, limitatamente alle macchine con determinate limitazioni di massa e velocità.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera g), introduce il comma 2-bis all'articolo 110 del codice consentendo alle reti di imprese costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati e finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, l'immatricolazione a nome della rete di impresa. Si richiede che la rete di impresa sia identificata dal codice fiscale, e dal contratto di rete, da cui risulti la sede, la denominazione della rete, il programma di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo. La norma ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), riformula il comma 11 dell'articolo 167 (*Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi*) del codice, estendendo le sanzioni amministrative previste per la violazione dei limiti di massa complessiva massima anche ai mezzi d'opera, salvo il riconoscimento di una franchigia del 5%. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione che, laddove non rilasciata, comporterà la riduzione del carico entro i limiti consentiti. Inoltre, viene soppressa la previsione del riconoscimento della suddetta franchigia anche ai trasporti eccezionali. La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera i), modifica la lettera a) del comma 7 dell'articolo 175 (*Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali*) del codice, estendendo ai veicoli per lo spettacolo viaggiante, autorizzati con modello DGM243, il divieto di traino, attualmente previsto per i veicoli che non siano rimorchi, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

GR

POSITIVO

NEGATIVO

27 FEB.

Reg. Min. Infrastr. e Trasporti  
D. S. C. O.  
*Scalotto*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2020. Atto n. 161 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	181
5-03728 Giacomoni: Regime fiscale applicabile agli enti che svolgono attività di natura solidaristica senza scopo di lucro .....	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	185
5-03727 Fragomeli: Iniziative di semplificazione fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti .....	181
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	188
5-03729 Caso: Disciplina delle incompatibilità al conferimento di incarichi negli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società partecipate .....	181
5-03730 Pastorino: Agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro nel settore del lavoro domestico .....	181
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	190
Sulla pubblicità dei lavori .....	182
5-03731 Bignami: Iniziative a tutela degli obbligazionisti della società di costruzioni Astaldi SpA .....	182
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	192
5-03732 Centemero: Misure di natura fiscale per il sostegno delle imprese operanti nelle regioni colpite da Covid-19 .....	182
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	195
5-03733 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese .....	183
Elezione del presidente .....	183
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	183
5-03623 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta « RCA familiare » da parte delle compagnie assicuratrici.	

5-03695 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta « RCA familiare » da parte delle compagnie assicuratrici .....	184
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	197
5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio .....	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.**

**Atto n. 152.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che la Commissione può pertanto esprimersi; rammenta altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 marzo prossimo.

Paolo GIULIODORI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2020.**

**Atto n. 161.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 21 marzo prossimo.

Raffaele TOPO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame — ai fini del parere da rendere al Governo — dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2020.

Rammenta che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722, e che all'articolo 1 ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Segnala che le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, e che sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955

stabilisce che ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato, dell'equilibrata ripartizione geografica e della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Fa presente che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009). Ricorda che a partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica).

Ciò premesso, evidenzia che lo schema di decreto individua per l'anno 2020 la lotteria nazionale ad estrazione differita « Lotteria Italia », con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive e che, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2020 l'indizione di un'unica Lotteria nazionale ad estrazione differita.

Fa presente che nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Segnala che le ragioni del costante *trend* negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro lato, al fatto che

si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali.

Per quanto concerne la Lotteria Italia, fa presente che i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti: 6.717.269 nel 2019, 6.955.460 nel 2018 e 8.603.900 nel 2017.

Segnala, inoltre, che si continua a rilevare una consistente diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2019 complessivamente a 6.292.345 euro rispetto ai 6.404.300 del 2018 e ai 19.409.500 del 2017), mentre si registra nel 2019 una diminuzione dell'utile erariale pari a 13.647.000 euro, rispetto ai 14.186.500 euro del 2018 (11.805.000 euro nel 2017).

Evidenzia infine che, secondo la relazione redatta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie « tradizionali » non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore *audience*.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI indi del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-03728 Giacomoni: Regime fiscale applicabile agli enti che svolgono attività di natura solidaristica senza scopo di lucro.**

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MANDELLI (FI) si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo, che non indica alcuna soluzione concreta a malati e famiglie che attendono risposte, ma si limita ad una mera ricognizione della normativa vigente.

**5-03727 Fragomeli: Iniziative di semplificazione fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal Governo in merito alle criticità concernenti il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019. Su questo specifico aspetto ritiene che il Governo abbia fornito una risposta esauritiva alle imprese. Meno convincente appare quanto detto con riferimento alla

richiesta di introdurre un pagamento con F24 cumulativo per il versamento delle ritenute di tutti i dipendenti; annuncia che il proprio gruppo parlamentare continuerà a insistere su tale necessità, anche attraverso specifiche iniziative legislative, che dovranno comunque salvaguardare la *ratio* della norma, finalizzata a contrastare l'evasione contributiva.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, associandosi all'intervento dell'onorevole Fragomeli, garantisce la disponibilità dell'opposizione a collaborare sul tema sollevato dall'interrogazione in esame.

**5-03729 Caso: Disciplina delle incompatibilità al conferimento di incarichi negli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società partecipate.**

Andrea CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA chiede che lo svolgimento dell'interrogazione 5-03729 Caso sia rinviato ad altra seduta, onde consentire ulteriori approfondimenti da parte del Governo, anche di carattere normativo, con specifico riferimento al tema dell'incompatibilità.

Andrea CASO (M5S) si dichiara disponibile a rinviare lo svolgimento della sua interrogazione ad una prossima seduta.

**5-03730 Pastorino: Agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro nel settore del lavoro domestico.**

Luca PASTORINO (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca PASTORINO (LEU) segnala che la sua interrogazione nasce non solo dalle

segnalazioni dell'Osservatorio nazionale famiglie datori di lavoro domestico, ma anche dalle sollecitazioni delle famiglie medesime, che hanno bisogno di aiuto, a prescindere dalle esigenze di emersione dei casi di lavoro irregolare. Ritiene che quello del lavoro domestico sia un settore critico su cui il Governo dovrebbe porre maggiore attenzione, tenendo in considerazione il fatto che l'assistenza all'interno delle famiglie, soprattutto in presenza di redditi modesti, è di fondamentale importanza. In proposito, ricorda che al momento dell'insediamento dell'attuale Governo aveva sottoposto il tema al Ministro Gualtieri, che si era impegnato ad assumere le opportune iniziative.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dovendosi procedere ora all'elezione del Presidente della Commissione, sospende lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, che potranno riprendere non appena conclusa la riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, già convocata per la giornata odierna.

**La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-03731 Bignami: Iniziative a tutela degli obbligazionisti della società di costruzioni Astaldi SpA.**

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Galeazzo BIGNAMI (FDI) ringrazia il Sottosegretario, evidenziando tuttavia come la risposta fornita, sebbene dettagliata, non si soffermi affatto su alcune delle questioni sollevate nella sua interrogazione. Si tratta di carenze che – a suo avviso – debbono essere imputate all'evolversi della situazione, che ha visto mutare la posizione dell'attestatore del piano, entrato nel consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo, soggetto che procede all'aggiornamento del piano medesimo. Ritiene singolare che a trarre vantaggio da tale operazione saranno le banche, Salini Impregilo e la stessa famiglia Astaldi, oltre che i lavoratori, che certamente meritano tutela, e che rivestono un ruolo importante anche sotto il profilo della continuità aziendale. Ritiene tuttavia che tutto ciò non possa avvenire a discapito di oltre 3000 famiglie italiane che, senza finalità speculative, avevano investito in Astaldi, forti della fiducia di cui tale società godeva nel mercato. Segnala che il suo gruppo continuerà a monitorare la situazione, allo scopo di tutelare i risparmiatori, non escludendo di tornare a chiedere ulteriori chiarimenti al Governo anche in merito alla procedura di concordato preventivo. In proposito, ritiene che vi sia la necessità di rivedere e implementare le misure di tutela e garanzia del credito, che costituisce una forma di sviluppo essenziale per il Paese.

**5-03732 Centemero: Misure di natura fiscale per il sostegno delle imprese operanti nelle regioni colpite da Covid-19.**

Silvia COVOLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia COVOLO (LEGA) ritiene che la risposta del Governo sia soddisfacente nella misura in cui si prevede l'estensione delle misure adottate anche al di fuori

delle zone rosse, ma sottolinea come, a suo avviso, siano necessarie ulteriori misure straordinarie che vadano oltre la richiesta di autorizzazione a sfiorare il deficit per 3,6 miliardi di euro, come prospettato, poiché, a suo avviso, la manovra dovrebbe essere ben più ampia e a sostegno dell'economia reale. Ritiene occorranza interventi più coraggiosi e forme di coordinamento a livello nazionale a tutela dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie, che soprattutto in alcuni particolari settori, come quello del turismo, rischiano di subire danni ingenti e di mettere a rischio l'economia dell'intero Paese.

**5-03733 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese.**

Raffaele TRANO, *presidente*, in assenza del presentatore dell'interrogazione 5-03733 Sangregorio, propone di rinviarne lo svolgimento ad altra seduta.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il rinvio proposto dal presidente.

Raffaele TRANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.55.**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Elezione del Presidente.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione del Presidente, in seguito alle dimissioni rassegnate dalla deputata Carla Ruocco, eletta Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Ricorda che risulterà eletto Presidente il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 39  
Maggioranza assoluta  
dei voti: ..... 20

Hanno riportato voti:

Trano: 20  
Grimaldi: 19.

Proclama eletto presidente il deputato Trano.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Presidente i deputati:* Angiola, Aprile, Baratto, Bignami, Bitonci, Buratti, Cancelleri, Caso, Cattaneo, Cavandoli, Centemero, Covolo, Currò, Del Barba, Fragonelli, Gerardi, Giacomoni, Giuliodori, Grimaldi, Gusmeroli, Mancini, Martinciglio, Martino, Migliorino, Romina Mura, Osnato, Alessandro Pagano, Pastorino, Pateroster, Raduzzi, Rotta, Ruggiero, Ruocco, Tarantino, Topo, Trano, Ungaro, Zanichelli e Zennaro.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Trano.

**La seduta termina alle 15.30.**

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli

impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le interrogazioni Caso n. 5-03623 e n. 5-03695, vertenti sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

**5-03623 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta «RCA familiare» da parte delle compagnie assicuratrici.**

**5-03695 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta «RCA familiare» da parte delle compagnie assicuratrici.**

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea CASO (M5S) prende atto della risposta del Governo.

**5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio.**

Raffaele TRANO, *presidente*, nell'imminenza della ripresa della seduta dell'As-

semblea propone di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-03535 Cavandoli ad altra seduta.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA concorda con il rinvio proposto dal presidente.

Laura CAVANDOLI (LEGA) auspica che il Governo possa fornire risposta alla sua interrogazione già la prossima settimana.

Raffaele TRANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-03728 Giacomoni: Regime fiscale applicabile agli enti che svolgono attività di natura solidaristica senza scopo di lucro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al trattamento civilistico e fiscale riservato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosiddetto IPAB), trasformatesi in fondazioni di diritto privato in seguito al decreto legislativo n. 207 del 2001, e segnalano che l'Agenzia del Territorio ha proceduto, nell'ambito della Regione Lombardia, ad attività di accertamento in relazione ad immobili strumentali destinati all'attività assistenziale degli enti in questione, con conseguente incremento delle connesse rendite catastali.

Ciò posto, i Parlamentari riferiscono che i predetti avvisi di accertamento sono stati impugnati dinanzi le Commissioni tributarie provinciali e regionali con esiti non univoci e, quindi, evidenziano che « tale situazione provoca, a livello territoriale, un differente trattamento fiscale in capo agli enti che svolgono le stesse attività con scopo solidaristico e non lucrativo, in particolare con notevole aggravio dell'IRES e l'assoggettamento all'IMU e conseguenti effetti rilevanti ai fini della compartecipazione alla spesa richiesta ai cittadini ».

Alla luce di quanto sopra considerato, gli interroganti chiedono « se il Governo non intenda intervenire con apposite iniziative normative finalizzate a rendere uniforme il regime fiscale per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio, evitando che si verifichino nell'ambito dello stesso territorio richieste di compartecipazione alla spesa al cittadino conseguenti ad una iniqua applicazione della normativa fiscale ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla disciplina IMU, deve evidenziarsi che è già previsto un « regime fiscale » uniforme « per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio », come richiesto dagli Onorevoli interroganti.

In particolare, occorre richiamare la disciplina IMU prevista per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, a norma del quale sono esenti « gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ».

Pertanto, l'esenzione ivi prevista si applica al verificarsi di tutti i requisiti generali e di settore, di natura soggettiva e oggettiva richiesti da tale disposizione e formulati a seguito della decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, a prescindere dalla classificazione catastale dell'immobile posseduto e utilizzato dell'ente non commerciale, come del resto chiarito anche nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU/TASI-ENC.

Giova, altresì, sottolineare che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997

prevede che « i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti »; quindi è possibile che si verifichino a livello territoriale delle differenziazioni in ordine al trattamento agevolativo delle ONLUS, rientranti nell'esercizio della potestà impositiva costituzionalmente riconosciuta a tali enti.

Per quanto concerne l'accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio relativamente alla qualificazione catastale di immobili adibiti ad aziende di servizi alla persona e a sedi di persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osserva quanto segue.

Sotto il profilo oggettivo, l'attribuzione della categoria catastale discende da un esame delle caratteristiche degli immobili, finalizzato, in primo luogo, a verificare la presenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari (A, B o C) oppure della categoria speciale o particolare (D o E) più rispondente alle caratteristiche dell'immobile.

A tale scopo rileva prioritariamente la destinazione funzionale e produttiva degli immobili. A parità di destinazione rilevano le specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che consentono o meno di assimilare l'immobile alle unità di riferimento, rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria.

Nel caratterizzare il macroinsieme delle categorie a destinazione ordinaria (appartenenti, come detto, ai gruppi A, B e C), l'aggettivo « ordinario » assume il significato di « normale », « frequente », « diffuso », nel senso che una determinata tipologia immobiliare è presente in modo significativo in una certa zona censuaria, per cui è possibile definire un campione di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione dell'intero segmento funzionale analizzato, attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.

L'aggettivo « speciale » qualifica immobili « costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni ».

Oltre al richiamato principio di ordinarietà, un ulteriore fattore discriminante al fine dell'operazione tecnica di « qualificazione » è costituito dalla specifica finalizzazione o meno dell'immobile ad « attività industriale o commerciale », ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 e dall'articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

In altri termini, il censimento degli immobili avviene in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi ed il « fine di lucro » — originariamente menzionato nella declaratoria delle categorie pubblicata in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS. TT.EE del 1942 per il classamento nelle categorie del gruppo D — va correlato alla specifica finalizzazione dell'immobile ad « attività industriale o commerciale » e non assunto, quindi, quale « criterio » discriminante anche per il classamento.

In sintesi, per quanto concerne l'attribuzione della categoria più pertinente (ordinaria o speciale) ad immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B o D, viene attribuita una categoria ordinaria quando vi è rispondenza tra le caratteristiche tipologiche e reddituali degli immobili oggetto di classamento e quelle delle unità di riferimento del quadro di qualificazione (in base al quale è stato definito il prospetto tariffario), tenendo comunque conto dei caratteri che maggiormente contraddistinguono e qualificano a livello locale le diverse tipologie del patrimonio censito. Il classamento nella categoria speciale è previsto per immobili i cui caratteri particolari non sono riferibili a nessuna delle categorie presenti, in quanto trattasi di beni costruiti (o variati) per le speciali

esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni.

In definitiva, l'operazione di accertamento catastale – e, in particolare, l'attribuzione di una determinata categoria – va effettuata tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, così come risultante dalle caratteristiche pro-

prie, nonché dal contesto territoriale ed urbanistico in cui la stessa risulta inserita.

Occorre, comunque, evidenziare che la verifica della correttezza del classamento attribuito ad un immobile, in ragione della relativa destinazione funzionale e delle caratteristiche oggettive sue proprie, non può prescindere da specifici accertamenti di natura tecnica.

## ALLEGATO 2

**5-03727 Fragomeli: Iniziative di semplificazione fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che l'articolo 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute prevedendo l'obbligo per il committente che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati.

La norma pone a carico dell'impresa l'onere del versamento delle ritenute operate « con distinte deleghe per ciascun committente » e specularmente obbliga il committente alla verifica del versamento.

Il comma 3 del citato articolo 4 inoltre introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

Gli Onorevoli interroganti osservano che, in mancanza dei necessari documenti che comprovano l'effettiva regolarità fiscale, molti committenti hanno bloccato i pagamenti mettendo in crisi l'attività e il pagamento degli stipendi agli operai delle ditte edili.

Il comma 5 del menzionato articolo 4 stabilisce che gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, di non avere iscrizioni a ruolo per importi superiori a

50.000 euro e di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Tuttavia, il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento, a parere degli interroganti, risulta essere un obiettivo di difficile raggiungimento per alcune tipologie di imprese edili in particolare le cooperative e le Imprese soggette al meccanismo dello *split payment*; appare del tutto evidente che tale soglia necessita di una revisione almeno per tali fattispecie che non versano l'IVA in quanto trattenuta in fattura dal committente.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « come intenda semplificare la normativa in oggetto, anche prevedendo la convocazione di tavoli tecnici volti a risolvere le problematiche esposte in premessa, nonché valutando l'introduzione di un pagamento con F24 cumulativo con cui l'appaltatore verserà le ritenute dei propri dipendenti a prescindere dai singoli cantieri dove realizzano l'attività ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle criticità concernenti il parametro dei versamenti registrati nel conto fiscale non inferiore al 10 per cento fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 124 del 2019, deve rilevarsi che l'applicazione

del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l'imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società individuati dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate in via maggioritaria da pubbliche amministrazioni, società quotate nell'indice FTSE MIB) sia versata, anziché dal cedente prestatore, dall'acquirente/destinatario; ciò al fine di garantire l'effettiva corresponsione dell'IVA all'Erario.

Tale meccanismo è stato introdotto, a seguito del rilascio di una autorizzazione in deroga da parte della Commissione europea.

Poiché la misura costituisce una deroga all'ordinario sistema di funzionamento dell'IVA, potrebbe ritenersi che l'importo soggetto a *split payment*, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall'impresa appaltatrice, sia conteggiato quale « IVA teorica » nella soglia dei suddetti versamenti, ai fini del calcolo di cui al citato articolo 4, comma 5.

Per completezza, si evidenzia che l'applicazione dello *split payment* non è riser-

vata al settore delle imprese edili, riguardando, invece, tutti i soggetti che effettuano operazioni nei confronti dei committenti sopra indicati.

Il settore edile risulta, invece, particolarmente interessato dalla disciplina dell'inversione contabile (*reverse charge*), di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Anche in questo caso l'IVA è versata direttamente dal committente, il quale assume anche la qualifica di soggetto debitore dell'imposta, e pertanto non confluisce nel conto fiscale del prestatore. Per tale ipotesi si potrebbe giungere alle medesime conclusioni innanzi richiamate per lo *split payment* e, pertanto, considerare anche tale importo come « IVA teorica » ai fini in esame.

In merito alla richiesta di introdurre un pagamento con F24 cumulativo per il versamento delle ritenute di tutti i dipendenti, l'Agenzia delle entrate segnala che detta misura richiederebbe un apposito intervento normativo e che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di riscontro, prevista in capo al committente, in ordine al corretto versamento delle ritenute.

## ALLEGATO 3

**5-03730 Pastorino: Agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro nel settore del lavoro domestico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se, al fine di sostenere le famiglie italiane con disabili e anziani, si intendano introdurre sgravi fiscali e contributivi nel settore del lavoro domestico a tal fine valutando la possibilità di un abbattimento dell'addizionale comunale e regionale a favore dei datori di lavoro domestico.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Si rappresenta preliminarmente che, in materia di lavoro domestico, l'attuale normativa fiscale prevede, all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), una deducibilità dal reddito complessivo, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali effettivamente versati – applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri – per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Non è deducibile, pertanto, l'intero importo ma, appunto, soltanto la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico familiare.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima, se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il

codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

È previsto, inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) del citato TUIR una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa – anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza – per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell'articolo 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro ed anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o da un'agenzia interinale.

Tuttavia, tale detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, sopra richiamato.

Quanto, invece, allo scambio di dati tra Agenzia delle entrate e INPS, si fa presente che l'Agenzia, in forza di una con-

venzione stipulata con l'INPS, utilizza i dati riguardanti i contributi versati per i lavoratori domestici, inserendo nella dichiarazione dei redditi precompilata dei datori di lavoro la quota contributiva a loro carico, deducibile ai fini dell'IRPEF. La predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata a beneficio dei lavoratori domestici, come proposto dall'Onorevole interrogante, richiederebbe ulteriori informazioni non rinvenibili dall'attuale scambio di dati con l'INPS.

Al fine di poter predisporre la dichiarazione precompilata dei collaboratori domestici, quindi, l'Agenzia delle entrate dovrebbe acquisire una base informativa analoga a quella oggi prevista con la trasmissione della Certificazione Unica da parte del datore di lavoro.

In ultimo, riguardo alla proposta dell'Onorevole interrogante circa la possibilità di una deducibilità totale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro fino a 40.000 euro, si fa presente che, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, si stima che il numero di soggetti, con reddito complessivo fino a

40.000 euro, che attualmente deducono l'importo massimo vigente è pari a 54.000. Ai fini della stima, si ipotizza, che tali soggetti in media versino un ulteriore ammontare di contributi pari all'attuale tetto massimo, per un totale di maggiore onere deducibile pari a 83,7 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef, di competenza annua, pari a -29,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -1,3 e -0,5 milioni di euro.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2020:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>IRPEF</b>	0,0	-51,3	-29,3
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-1,3	-1,3
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,6	-0,5
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,2</b>	<b>-31,1</b>

*In milioni di euro*

ALLEGATO 4

**5-03731 Bignami: Iniziative a tutela degli obbligazionisti della società di costruzioni Astaldi SpA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'interrogazione in riferimento inerente alle vicende della società Astaldi e all'intervento della Cassa Depositi e Prestiti per lo svolgimento del Progetto Italia, si rappresenta, in via preliminare che la Consob, interpellata sull'argomento, ha fornito un *excursus* sulle principali vicende societarie di Astaldi SpA, comunicando di aver provveduto al monitoraggio del contesto informativo fornito al pubblico dall'emittente stessa sulla materia oggetto dell'interrogazione.

A partire dal 15 maggio 2018, la Consob ha assoggettato Astaldi agli obblighi di informativa periodica supplementare con cadenza trimestrale ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF. Ciò, in quanto la società di revisione KPMG S.p.A., con riferimento alle relazioni di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, pur esprimendo un giudizio positivo senza rilievi, ha richiamato, in uno specifico paragrafo della propria relazione, l'informativa fornita dagli amministratori in merito alla « rilevante incertezza che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale ».

In data 28 settembre 2018, dinanzi al Tribunale di Roma, Astaldi ha depositato una domanda di concordato preventivo « con riserva » ai sensi degli articoli 161, sesto comma, e 186-*bis* R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (« l.fall. »), prodromica al deposito di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale *ex* articoli 160 e 186-*bis* ss. l.fall.

In pari data, Astaldi ha comunicato al mercato di non avere proceduto all'appro-

vazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, pertanto l'ultima rendicontazione contabile pubblicata risulta essere il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018.

In data 19 giugno 2019, Astaldi ha depositato il piano concordatario presso il Tribunale di Roma (successivamente integrato in data 16 luglio, 20 luglio e 2 agosto 2019).

Tale piano si basa su un'ipotesi di continuità di *business*, supportata da un'offerta vincolante pervenuta da Salini. Con specifico riferimento all'intervento di tale ultima società, si sottolinea che l'offerta Salini Impregilo prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale in Astaldi per €/mln. 225 destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili di Astaldi (€/mln 165) e per la parte rimanente al servizio del piano di continuità.

In estrema sintesi il piano concordatario prevede che le attività di Astaldi vengano separate tra attività in continuità e attività oggetto di liquidazione a favore dei creditori (c.d. patrimonio destinato, costituito da *asset non-core* tra cui le principali concessioni in Turchia e Cile, il credito venezuelano e l'immobile della sede centrale di Roma).

Il passivo concordatario alla data del 28 settembre 2018 – data di presentazione della domanda di concordato *ex* articoli 161 l.fall. – ammonta a €/mln 3.598.

Con riferimento al suddetto passivo, il piano concordatario prevede quanto segue:

l'integrale soddisfazione dei debiti prededucibili (compensi per i commissari giudiziali e per i professionisti della pro-

cedura, fondi rischi di natura prededucibile), per complessivi €/mln. 67,8;

l'integrale soddisfazione dei debiti privilegiati (debiti tributari, fondi rischi e debiti commerciali privilegiati, debiti verso il personale), per complessivi €/mln. 96,7;

assegnazione di azioni Astaldi e strumenti finanziari partecipativi (SFP) ai creditori chirografari (debiti verso banche e obbligazionisti, debiti commerciali, debiti *intercompany* e fondi rischi chirografari), per €/mln. 3.433,5. Nello specifico, il piano concordatario prevede che i creditori chirografari siano soddisfatti, entro 120 giorni centoventi giorni dall'omologa definitiva del concordato, con l'attribuzione di: (i) azioni di Astaldi di nuova emissione, quotate, che saranno assegnate ai creditori chirografari in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito; (ii) Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) che attribuiranno al creditore il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione di specifici beni ricompresi nel patrimonio destinato oggetto di liquidazione e saranno assegnati ai creditori in ragione di un SFP per ogni Euro di credito vantato.

A tale ultima categoria, appartengono i titolari di due prestiti obbligazionari, vale a dire il prestito denominato «Euro 140,000,000 4.875 per cent. *Equity-Linked Notes due 21 June 2024*», retto dalla legge inglese, e il prestito cd. *high yield* denominato «*Euro 750,000,000 7.125 per cento Senior Notes due 2020*», retto dalla legge di New York, per complessivi €/mln. 890. In particolare trattasi:

(i) un prestito obbligazionario *senior unsecured*, emesso nel dicembre 2013 (e seguito da due ulteriori emissioni a dicembre 2013 e febbraio 2014), per un importo complessivo di €/mln 750, con scadenza nel 2020, e cedola semestrale a tasso fisso pari al 7,125 per cento, pagabile il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno. Le obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario in parola sono quotate presso il mercato Euro MTF organizzato e gestito

dalla Borsa del Lussemburgo. Il prestito in argomento prevede una serie di impegni a carico della Società finalizzati alla tutela delle posizioni di credito dei finanziatori, la violazione dei quali può comportare il verificarsi di un evento di inadempimento a seguito del quale i creditori potrebbero decidere di avvalersi dei rimedi contrattualmente previsti, fra cui il rimborso anticipato obbligatorio;

(ii) un prestito obbligazionario *Equity Linked*, emesso a giugno 2017, riservato a investitori qualificati italiani ed esteri del valore nominale di complessivi €/mln 140, con scadenza 21 giugno 2024 e cedola trimestrale a tasso fisso pari al 4,875 per cento annuo, pagabile il 21 marzo, il 21 giugno, il 21 settembre e il 21 dicembre di ogni anno. I termini e le condizioni delle *Equity Linked Notes* prevedono alcuni eventi di *default* in linea con la prassi di mercato che includono, tra l'altro, il mancato pagamento del capitale e degli interessi; l'insolvenza dell'Emittente o di alcune delle sue controllate rilevanti; la liquidazione o scioglimento dell'Emittente o di alcune delle sue controllate rilevanti.

In data 11 febbraio 2020 la Società ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha reso noto al mercato l'avvenuto deposito presso il Tribunale di Roma della relazione dei Commissari Giudiziali i quali, ad esito delle valutazioni svolte, hanno espresso parere positivo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano e della proposta concordataria qualificando quest'ultima «sicuramente più vantaggiosa per i creditori chirografari» rispetto allo scenario alternativo dell'amministrazione straordinaria.

Come comunicato al mercato in data 25 febbraio 2020, l'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario di €/mln. 140 ha approvato con il voto favorevole dell'80,05 per cento dei presenti la proposta di concordato preventivo, mentre l'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario di €/mln. 750 non ha raggiunto il *quorum* costitutivo e, pertanto, si riunirà

in seconda convocazione il 10 marzo 2020 ovvero in terza convocazione in data 24 marzo 2020.

Quanto a Salini Impregilo S.p.A., tale emittente, previa autorizzazione da parte della Consob, ha pubblicato, in data 7 novembre 2019, il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rinvenienti da un aumento di capitale riservato di Euro 600 milioni (« Prospetto »).

Detto aumento di capitale si inseriva nel contesto del progetto di rafforzamento del settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni denominato « Progetto Italia ».

In tale contesto, in data 14 febbraio 2019, l'Emittente ha presentato ad Astaldi S.p.A. l'offerta avente ad oggetto un'operazione di rafforzamento patrimoniale, volta ad acquisirne il controllo, da eseguirsi nell'ambito della succitata procedura di concordato preventivo per cui Astaldi ha depositato presso il Tribunale di Roma il piano concordatario (« Piano ») e la Proposta concordataria, recanti le indicazioni per il soddisfacimento dei creditori.

Il Prospetto contiene informazioni « interamente tratte dal Piano di Astaldi, pubblicato dalla stessa Astaldi in data 7 ottobre 2019 » a cui Salini Impregilo S.p.A. ha fatto rinvio per informazioni di maggior dettaglio.

Nel Prospetto è riportato altresì che della suddetta esdebitazione fanno parte, tra l'altro, anche i *Bondholder* richiamati.

Per quanto attiene agli specifici aspetti relativi all'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, la stessa, sentita anche la società

controllata CDP Equity, ha precisato che lo scorso 12 novembre 2019, si è perfezionata l'operazione di aumento di capitale di Salini Impregilo S.p.A. a condizioni di mercato, alla quale hanno partecipato, oltre a CDP Equity, un *pool* di investitori istituzionali, nonché l'azionista di controllo della stessa Società (Salini Impregilo).

L'iniziativa Progetto Italia – promossa da Salini Impregilo e aperta a tutti i soggetti industriali che intendono parteciparvi – ha una valenza di sistema, contribuendo alla costituzione di un *player* nazionale capace di competere sui principali mercati internazionali. Essa, inoltre, intende contribuire alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici per il Paese e al rafforzamento, lungo tutta la filiera, delle eccellenze presenti, a beneficio anche delle piccole e medie imprese. In tale ottica, l'operazione di CDP Equity è in linea con la missione istituzionale del Gruppo CDP a supporto del Paese.

Si precisa infine, in relazione allo specifico quesito degli interroganti, che l'investimento effettuato da CDP Equity è nel capitale sociale di Salini Impregilo e che non sussiste alcuna interlocuzione con Astaldi.

Si ritiene utile ribadire altresì che Astaldi è oggetto di una procedura di concordato preventivo che prevede, tra l'altro, il voto favorevole del ceto creditore di Astaldi quale condizione di procedibilità. Pertanto, tale ceto creditore può esprimere le proprie valutazioni nel contesto della procedura di concordato preventivo.

## ALLEGATO 5

**5-03732 Centemero: Misure di natura fiscale per il sostegno delle imprese operanti nelle regioni colpite da Covid-19.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento all'epidemia Covid-19 del 2020 che, tra le altre, ha maggiormente colpito le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, ritenendo che le misure adottate dal Governo siano insufficienti in specie per la mancanza di sostegno alle aziende ed ai lavoratori fuori dalla cosiddetta «zona rossa», chiedono di sapere quali ulteriori misure si intendano adottare a sostegno delle aziende e dei lavoratori ubicati nelle regioni colpite dall'emergenza epidemiologica.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'emergenza epidemiologica denominata Covid-2019 che ha interessato diversi Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto – individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 è stata disposta in favore dei soggetti, aventi alla data del 21 febbraio 2020 la residenza ovvero la sede operativa o legale nei territori dei Comuni in parola, la sospensione di tutti i termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari, compresi i versamenti degli importi iscritti a ruolo derivanti da cartelle di pagamento e/o dagli accertamenti esecutivi, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.

A seguito, poi, dell'emanazione del decreto-legge n. 9 del 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 2020,

sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

In particolare, slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È posticipata dal 15 aprile al 5 maggio 2020 la data in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle entrate. Infine, è stata differita dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.

Con il medesimo provvedimento sono state anche adottate ulteriori disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali con riguardo ai settori produttivi più colpiti dall'emergenza.

L'articolo 8 del citato decreto-legge ha, infatti, previsto, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei *tour operator* che operano sull'intero territorio nazionale, la possibilità di non procedere, fino al 30 aprile 2020, al versamento delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ciò posto, data la portata territoriale ormai assunta dall'emergenza epidemiologica Covid-19, si rappresenta che sono allo studio del Governo ulteriori misure di supporto ai cittadini ed alle imprese ri-

spetto a quelle varate dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020. Tali misure, volte a prestare sostegno tanto alle imprese quanto ai lavoratori che operano nei settori coinvolti dall'emergenza – oramai non solo più sanitaria ma anche economica –

sono mirate a fornire sostegno all'occupazione e al tessuto produttivo sia dei territori sui quali si sono riverberati anche in via mediata gli effetti del virus, sia di quelli al di fuori dell'ambito territoriale della cosiddetta « zona rossa ».

## ALLEGATO 6

**5-03623 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta « RCA familiare » da parte delle compagnie assicuratrici.****5-03695 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta « RCA familiare » da parte delle compagnie assicuratrici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo in parola, afferenti al settore assicurativo, il Ministero dello sviluppo economico – nei limiti della propria competenza e fermo restando i poteri regolamentari e di vigilanza demandati all’Autorità di settore IVASS – rappresenta quanto segue.

L’Onorevole interrogante segnala che numerosi cittadini hanno riscontrato, a seguito dell’adozione delle modifiche normative all’articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, numerose difficoltà interpretative.

Alla luce delle considerazioni riportate dall’interrogante, al fine di chiarire gli aspetti operativi della norma, nonché dare evidenza alle criticità sollevate, sentiti sul punto l’Istituto IVASS, nonché l’ANIA, si individua di seguito il quadro normativo di riferimento.

Com’è noto il Codice delle assicurazioni è stato recentemente modificato, estendendo, di fatto, i benefici già concessi agli assicurati virtuosi in attuazione del cosiddetto *bonus familiare modificato* (dall’articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124). In particolare, oggi, il vantaggio della miglior classe di merito è così riconosciuto:

4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o prin-

cipale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

In particolare, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 16 febbraio 2020 e considerati i dubbi interpretativi ad esse collegati e sollevati dall’interrogante, si dà atto delle seguenti possibili interpretazioni.

L’Istituto di vigilanza ha adottato il regolamento n. 95 del 14 febbraio 2020, le cui principali indicazioni si pongono in linea con gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e che recano modifiche tecniche ai procedimenti operativi di gestione delle classi di merito, volti a garantire un passaggio corretto al nuovo sistema di assegnazione delle classi di maggior favore.

La disposizione innova profondamente il previgente impianto normativo e, segna-

tamente, le disposizioni introdotte nel 2007 dalla cosiddetta *legge Bersani* (legge 2 aprile 2007, n. 40), con particolare riferimento a: *i*) all'applicabilità delle disposizioni sulla classe di rischio più favorevole anche ai rinnovi (oltre che ai nuovi contratti); *ii*) all'estensione dei benefici anche ai veicoli di tipologia diversa da quelli già assicurati all'interno dello stesso nucleo familiare.

A riguardo, l'IVASS, ha recentemente confermato la piena applicabilità delle disposizioni in caso di rinnovo, sia con la medesima compagnia, sia nel caso di contratto rinnovato con una diversa impresa di assicurazioni. Infatti, un'interpretazione restrittiva (che vede il rinnovo validamente stipulato, ai fini della classe di merito, con la sola impresa di provenienza) non appare allineata al tenore letterale della nuova disposizione.

La norma, dunque, sembrerebbe guardare al solo assicurato che stipula (ovvero, che rinnova la propria copertura) e non anche alla identità della controparte assicurativa (a conferma della proposta interpretazione, inoltre, si ricorda che il sistema RC auto non prevede il tacito rinnovo dei contratti, inquadrabili – nella sostanza – sempre come polizze nuove).

Analogamente, l'ulteriore quesito concernente la necessità (o meno) di acquisto di un nuovo veicolo per godere dei vantaggi in parola, andrebbe interpretato nell'ottica di massimizzare la tutela degli assicurati virtuosi.

Sul punto, pertanto, parrebbe non potersi condividere l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario un nuovo acquisto di veicolo ai fini dell'applicazione della norma, il cui impatto rischierebbe di vanificare nella gran parte delle fattispecie concrete l'obiettivo del Governo, teso invece ad assegnare un premio di polizza calmierato in tutti i casi di rinnovo di polizze anche su veicoli già in possesso dei cittadini assicurati.

Sempre nell'ottica di garantire la massima tutela del consumatore, infine, va favorevolmente interpretata l'applicazione della disposizione nella parte in cui chiede l'assenza di sinistri negli ultimi cinque

anni « sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio ». Appare evidente, in questo caso, che la disposizione di vantaggio vada applicata (o meglio, debba continuare ad essere applicata) anche in favore dei neo-assicurati (tra l'altro, già tutelati nell'originario impianto Bersani, nei casi di veicoli della stessa natura) che non dispongono, all'atto della stipula, di un pregresso attestato di rischio (e, in nessun caso potrebbero aver causato sinistri, non risultano assicurati presso nessuna compagnia).

In quest'ottica, pertanto, almeno in parte ed in presenza di condizioni specifiche (neo-assicurati o soggetti assicurati da meno di cinque anni) potrebbe apparire condivisibile anche l'interpretazione fornita dall'Onorevole interrogante, secondo cui:

per il veicolo di diversa tipologia, l'interessato può beneficiare della miglior classe disponibile nel nucleo familiare a condizione che nei 5 anni precedenti siano assenti sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria riferiti al veicolo al quale si intende attribuire la miglior classe disponibile. In questo caso specifico, i 5 anni rappresentano un periodo di osservazione e non una condizione di possesso di un attestato di rischio della durata minima di 5 anni per il veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare. Per tal motivo se l'interessato dispone di un attestato di rischio – riferito quindi al veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare – di una durata inferiore a 5 anni, l'impresa assicurativa dovrà verificare l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili – anche se pari ad uno solo – ed attribuire al veicolo interessato la migliore classe disponibile nel nucleo familiare nell'ipotesi di assenza dei suddetti sinistri.

In ogni caso, l'Istituto di vigilanza ha reso noto che in data 27 e 28 febbraio u.s.,

continuando a riscontrare, primariamente attraverso le segnalazioni dei consumatori al *Contact Center Consumatori*, richieste di chiarimenti, difficoltà interpretative e prassi applicative disomogenee da parte del mercato, ha incontrato rappresentanti dell'ANIA e del gruppo Unipol per acquisire informazioni sulle modalità applicative della nuova disposizione. Si è rilevato quanto segue:

a. la maggioranza degli operatori (imprese e distributori) sta dando istruzioni alla rete distributiva per applicare il nuovo beneficio in modo ampio, consentendone la fruizione sia nei casi di nuovo contratto (cosiddetta vecchia « Bersani »), sia nei casi di rinnovo con la medesima compagnia;

b. parimenti, le imprese, sia pur con dubbi sulla correttezza giuridica di tale impostazione, tendono a estendere il beneficio ai casi di « rinnovo con altra compagnia »;

c. per contro, l'applicazione del beneficio nei casi di rinnovo non sarebbe riconosciuta a chi non sia in grado di esibire un attestato di rischio relativo al veicolo per il quale si intende fruire del beneficio che rechi evidenza dell'assenza di sinistri per ciascuno dei 5 anni.

L'Istituto di vigilanza ha tuttavia rappresentato che, con riferimento specifico alle criticità sollevate dall'interrogante, pur ribadendo che il tenore letterale della norma non consente una interpretazione univoca delle molte incertezze applicative sopra richiamate, le rilevazioni effettuate presso i consumatori e gli operatori di mercato porterebbero a ritenere che il mercato nel suo complesso abbia nei fatti già interpretato estensivamente il testo normativo.

Si è, tuttavia, riscontrata – ancora a parere dell'Istituto – una interpretazione pressoché univoca da parte delle compagnie circa la non assimilabilità dell'attestato di rischio privo di sinistrosità per 5 anni consecutivi ad un attestato di rischio di profondità temporale inferiore. In altri termini, le compagnie leggono la norma

come richiedente 5 interi anni senza sinistrosità non consentendo l'accesso ai benefici in presenza di periodi di non assicurazione nel quinquennio.

Quanto al sistema di vigilanza e monitoraggio della dinamica dei premi assicurativi offerti sul mercato, in particolare modo, afferenti le nuove prime classi di merito, si rappresenta quanto segue.

Fin dall'avvio del nuovo sistema di rilevazione statistica dei prezzi delle polizze vendute sul mercato, cosiddetto sistema IPER realizzato presso l'Istituto di vigilanza, è stato possibile fruire di informazioni basate su un'indagine campionaria di prezzi effettivamente pagati e distribuiti sul territorio nazionale e nel tempo, distinti per classi di età e che tengono conto della scontistica connessa all'uso delle cosiddette scatole nere ed al cambio di compagnia.

Tale metodologia di analisi, per la sua maggiore aderenza alla realtà e grazie all'ancoraggio con la reale dinamica dei prezzi pagati dai consumatori, ha sostanzialmente sostituito l'attività del comitato tecnico di cui all'articolo 136 del Codice delle assicurazioni, conseguentemente non più ricostituito.

Pertanto, saranno oggetto di attenta valutazione le richieste dell'Onorevole interrogante, circa una possibile sollecitazione da rivolgere all'Istituto di vigilanza per implementare le procedure di rilevazione dei prezzi. In tale contesto, d'altra parte, potrebbe utilmente inserirsi l'attività di monitoraggio sugli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni concernenti l'applicazione del cosiddetto *malus* familiare, previste espressamente dalla legge di conversione del cosiddetto Decreto Proroga Termini (articolo 12, comma 4-ter).

In conclusione, si rappresenta la piena disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a garantire, nei limiti delle proprie competenze, un'interpretazione quanto più favorevole ai consumatori/assicurati, anche valutando possibili e futuri interventi normativi.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla chiusura delle scuole .....	200
7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00072</i> ) .....	201
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	205

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	202
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	203
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	204

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### **Sulla chiusura delle scuole.**

Valentina APREA (FI) evidenzia in primo luogo il proprio sconcerto per il fatto che, ancor prima che il Consiglio dei ministri abbia assunto la decisione defini-

tiva, circola già sulle agenzie di stampa la notizia della chiusura delle scuole, quale misura di contenimento della diffusione del COVID-19. In considerazione della difficile situazione in atto, chiede pertanto al presidente di voler prevedere, in occasione dell'audizione della ministra Azzolina, fissata per le ore 20 della giornata odierna, un congruo ampliamento dei tempi a disposizione di ciascun gruppo al fine di consentire ai deputati interventi articolati, volti anche a formulare proposte in uno spirito di piena collaborazione. Nel chiedere se le altre forze politiche concordino con tale richiesta, evidenzia che il suo intento è quello di tradurre l'occasione

offerta dall'audizione in una assunzione di responsabilità dell'intera Commissione rispetto all'emergenza in atto, evitando che l'incontro si riduca ad un finto confronto o peggio si traduca in una perdita di tempo per la Ministra dell'istruzione e per tutti. Nel sottolineare come persino in tempo di guerra la scuola sia rimasta aperta, precisa tuttavia che, nel caso la decisione della sua chiusura venga effettivamente assunta, il gruppo Forza Italia non si metterà di traverso. Evidenzia a tale proposito come, in virtù della sua esperienza di lungo corso e delle responsabilità rivestite nel settore dell'istruzione, comprenda a pieno la grande responsabilità di una simile scelta, che coinvolge milioni di cittadini.

Luigi GALLO, *presidente*, apprezza l'invito al senso di responsabilità e l'attenzione ai toni pacati, anche se censura il riferimento alla guerra e alle situazioni di emergenza. Ritiene che sia compito delle istituzioni anche quello di rassicurare i cittadini, pur nella legittima differenza delle posizioni politiche e delle opinioni in merito alle decisioni da assumere. Assicura che, in vista dell'audizione della Ministra Azzolina, provvederà – d'intesa col presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato – a mettere a disposizione dei gruppi tempi congrui per consentire lo svolgimento di un dibattito serio e pacato, anche al fine di fornire informazioni certe e univoche ai docenti, agli studenti e alle famiglie. Confida infine su una comunicazione tempestiva e definitiva da parte del Consiglio dei Ministri con riguardo alla eventuale chiusura delle scuole.

**7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00072).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 26 febbraio scorso.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo del Partito democratico sulla risoluzione in esame, in quanto volta a riconoscere il valore culturale dei cammini, che costituiscono parte integrante del patrimonio storico italiano ed europeo. Ringrazia pertanto la collega Di Giorgi per l'iniziativa assunta.

Antonio PALMIERI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia per le motivazioni testé espresse.

Cristina PATELLI (LEGA) annuncia che anche il gruppo della Lega voterà in senso favorevole sulla risoluzione in esame.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S) annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione in esame, che contribuisce ad incrementare la consapevolezza collettiva sul valore del patrimonio nazionale ed europeo, materiale e immateriale. Evidenzia inoltre come la promozione dei cammini storico devozionali, che si snodano in molti casi in zone non adeguatamente valorizzate dal punto di vista turistico, possa rappresentare anche uno stimolo allo sviluppo economico di tali territori. Propone quindi di integrare il testo della risoluzione, nel senso di impegnare il Governo a promuovere, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, l'adozione di progetti che valorizzino in modo integrato i territori di riferimento, nonché a mettere in campo a livello europeo ogni utile iniziativa atta a garantire finanziamenti adeguati nella prossima programmazione 2021/2027.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) preannuncia il voto favorevole di Italia Viva sulla risoluzione in esame.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, ringrazia l'onorevole Di Giorgi per l'iniziativa assunta.

Federico MOLLICONE (FdI), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, sottolinea l'importanza dei cammini storico devozionali nazionali, evidenziando la necessità che l'Italia ne promuova ulteriormente la valorizzazione.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) accoglie le integrazioni proposte dalla collega Testamento e, facendo proprio un suggerimento avanzato informalmente dall'onorevole Aprea, sopprime dal testo della risoluzione il riferimento allo « *storytelling* ». Avverte inoltre di aver accolto una proposta di integrazione del testo avanzata per le vie brevi dalla sottosegretaria Ascani, volta a precisare che i progetti sulla salute cui fa riferimento la risoluzione siano tesi a sviluppare gli effetti benefici derivanti dalla pratica dei cammini e che la promozione della loro adozione da parte del Governo avvenga nel rispetto dell'autonomia scolastica. Riformula, in conclusione, la sua risoluzione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nicola ACUNZO (M5S), nell'evidenziare il favore manifestato da tutti i gruppi sul testo della risoluzione della collega Di Giorgi, volta alla valorizzazione dei cammini, che costituiscono parte integrante del patrimonio storico culturale del nostro Paese, rammenta che analoga unanimità di posizioni è stata manifestata dalla Commissione Cultura in occasione dell'approvazione della risoluzione a sua prima firma sulla promozione del cinema italiano all'estero. Ritieni che vi sia la possibilità di fondere le due iniziative, per favorire, in occasione della giornata mondiale del cinema italiano del 2021, la realizzazione di prodotti cinematografici dedicati ai cammini storico devozionali, rilevando le potenzialità espressive e comunicative del mezzo audiovisivo.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione, anche nella nuova formulazione, manifestando la propria soddisfazione per il fatto che il Parlamento ha assunto l'iniziativa su questa materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo nel nuovo testo (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della vice presidente Paola FRASSINETTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.**

**C. 544 Gelmini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2020.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rinviato, preannunciando che il Partito democratico si appresta a presentare una proposta di legge sulla stessa materia.

Gianluca VACCA (M5S), nell'associarsi alla richiesta della collega, preannuncia che anche il gruppo Movimento 5 Stelle sta predisponendo una proposta di legge sulla stessa materia di quella del provvedimento in esame.

Valentina APREA (FI) dichiara che il suo gruppo non è contrario al rinvio, in attesa che siano presentate le proposte di legge preannunciate sulla stessa materia.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, anche in considerazione della delicatezza del momento attuale e alla luce di interlocuzioni informali intercorse con i gruppi, chiede alla presidenza di rinviare

l'esame del provvedimento di almeno due settimane.

Angela COLMELLERE (LEGA), a nome del gruppo della Lega, concorda con la richiesta avanzata.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.**

**C. 2122 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge del Governo C. 2122, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. Rammenta che la Fondazione di cui si parla è stata ideata nel 2010 nel corso del VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America

latina e dei Caraibi e intende essere strumento di rafforzamento del partenariato strategico fra l'Unione europea e la Comunità di Stati latino-americani e dei Caraibi (CELAC). L'obiettivo è quello di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche e di realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la comunità CELAC.

Nel rammentare che l'Accordo si compone di un preambolo e di 30 articoli, fa presente che la competenza della Commissione Cultura sta nel fatto che in alcuni articoli dell'Accordo si prevede che la Fondazione promuova e stimoli attività di ricerca o studio in vista della realizzazione degli scopi della Fondazione stessa. In particolare l'articolo 6 prevede che le attività della Fondazione devono coinvolgere, per quanto possibile e nel quadro delle attività della Fondazione, la società civile e altri soggetti sociali quali le istituzioni accademiche e tengono conto del loro contributo in modo non vincolante.

Evidenzia infine che il disegno di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli, che contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; la copertura finanziaria degli eventuali costi per l'Italia; e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.**

**C. 2123 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge del Governo C. 2123, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Sri Lanka in materia di cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. Fa presente che l'Accordo intende favorire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana nello Sri Lanka e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico. Evidenzia che le Parti si impegnano a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali e a migliorare la cooperazione culturale, scientifica, tecnologia e dell'insegnamento; a promuovere la conoscenza delle rispettive lingue ciascuna nell'altro Stato; a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di Alta formazione nel settore delle arti e della musica e gli Istituti scientifici, anche mediante scambi di docenti, ricercatori, studenti e mediante ricerche congiunte nei campi di interesse comune. Nel campo dell'istruzione scolastica, le Parti si impegnano a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi, alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, anche mediante lo scambio di artisti e la partecipazione a manifestazioni di rilievo. Fa presente inoltre che l'Accordo incoraggia l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni

culturali e istituzioni scolastiche e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica. Ci sono poi impegni per la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, l'erogazione di borse di studio, il contrasto del traffico illecito di opere d'arte e la protezione del patrimonio culturale sommerso. Altri punti oggetto dell'Accordo sono i programmi di scambio nel settore della gioventù, la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e tra organismi radiotelevisivi, stampa ed editoria, nonché in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Rammenta infine che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli, che contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo; e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO

**7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

i cammini e percorsi storico-devozionali sono vie di comunicazione culturali che accolgono attività ludiche e turistiche e che si snodano in aree in gran parte poco sviluppate dal punto di vista turistico, unendole a destinazioni e mete conosciute dal punto di vista storico, religioso e turistico;

il programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, nato nel 1987, promuove gli itinerari europei a carattere tematico rivolti a migliorare la consapevolezza di un'identità culturale comune e di una cittadinanza europea, fondata su un insieme di valori condivisi, che diventano tangibili attorno ad itinerari che ripercorrono la storia delle influenze, degli scambi e dell'evoluzione delle culture in Europa;

tali itinerari promuovono il dialogo fra le culture e le religioni attraverso una migliore comprensione della storia europea e attribuiscono un maggiore rilievo al turismo culturale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile;

i percorsi tutelano e valorizzano il patrimonio culturale e naturale inteso come fattore di miglioramento della qualità della vita e fonte di sviluppo sociale, economico e culturale;

l'Italia si caratterizza per la presenza di percorsi storico-devozionali riconosciuti a livello europeo e mondiale ed

alcuni di questi sono annoverati tra gli itinerari culturali europei del Consiglio d'Europa;

tra i più conosciuti a livello nazionale, si ricordano la via Amerina, il cammino francescano della Marca, la via di san Francesco, il cammino dell'arcangelo Michele, la via del Volto santo, il cammino di san Benedetto e la via Francigena, parte integrante del percorso europeo, dichiarata nel 1994 «itinerario culturale del Consiglio d'Europa», assumendo così dignità sovranazionale;

alcune associazioni, come la Rete dei cammini e l'Associazione europea delle vie francigene, promuovono la conoscenza degli itinerari dei pellegrini; altre di carattere culturale, turistico e sportivo organizzano manifestazioni, amatoriali e non, sugli itinerari di importanza storica, anche allo scopo di portarli a conoscenza di un pubblico ancora più vasto di quello tradizionalmente legato al turismo culturale e devozionale;

le associazioni hanno contribuito in maniera sostanziale al recupero della memoria storica dei cammini e del loro percorso e continuano ad intervenire con un' incisiva azione di promozione attraverso attività a carattere culturale, ludico e sportivo;

tali attività hanno contribuito a diffondere la cultura e la riscoperta dei territori e del loro patrimonio culturale e paesaggistico, generando un interesse diffuso anche nella movimentazione del turismo slow e culturale; tale segmento turistico ha forti ricadute economiche nei

territori a bassa vocazione turistica ed è in grado di generare redditi di sostegno in aree periferiche dove insistono situazioni di criticità legate allo spopolamento ed alla crisi dei settori produttivi tradizionali;

le associazioni diffondono, inoltre, una cultura partecipativa positiva di valorizzazione e promozione culturale dal basso, con un forte coinvolgimento della popolazione locale e con attività di volontariato e a carattere sociale, diffondendo buone pratiche di partecipazione democratica alla cultura, ai progetti e ai metodi partecipativi di valorizzazione territoriale e di riscoperta identitaria del patrimonio culturale locale;

per riconoscere tale importante patrimonio storico e culturale del nostro Paese, nel 2016, attraverso una direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato indetto «l'anno dei cammini d'Italia»;

l'intento indicato nella direttiva era quello di valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari escursionistici pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile, di livello nazionale e regionale, che rappresentano una componente importante dell'offerta culturale e turistica del Paese;

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha promosso una serie di azioni coordinate per la realizzazione di studi, approfondimenti ed iniziative, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini nonché allo sviluppo ed implementazione di modelli di fruizione e gestione adeguati di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali;

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 640) ha destinato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

il piano cultura ha stanziato un miliardo di euro del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale, di cui 60 milioni sono stati destinati ai cammini storici suddivisi in: 20 milioni per i cammini religiosi di san Francesco e santa Scolastica con interventi strutturali e infrastrutturali nei tracciati dei percorsi francescani in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche, 20 milioni per Appia regina viarum con la valorizzazione dell'antico tracciato romano fino a Brindisi e 20 milioni per la via Francigena;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107», all'articolo 5, prevede l'adozione di un «piano delle arti»; in particolare, il comma 2, lettera e), dello stesso articolo prevede la promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno e qualità del *made in Italy*;

le misure illustrate rappresentano un primo fondamentale passo per l'approfondimento e la valorizzazione della conoscenza e della pratica dei cammini;

come già avviene in numerosi progetti, adottati da diversi istituti scolastici italiani che prevedono la loro pratica (come nel progetto «Salute in Cammino, diecimila passi per stare bene», che vede la collaborazione di diversi comuni del territorio biellese e dell'azienda sanitaria locale), la conoscenza dei cammini è propedeutica a diffondere tra i giovani i valori connessi alle materie oggetto di studio scolastico, come la geografia, la storia, le scienze e l'arte;

i cammini permettono agli studenti di conoscere le caratteristiche del paesaggio geografico attraverso l'esplorazione dell'ambiente naturale per promuovere una sua migliore salvaguardia e tutela;

essi consentono lo studio dell'intervento umano sul territorio e degli aspetti storico-geografici connessi, che possono essere approfonditi dal punto di vista delle scienze fisiche, chimiche e naturali;

sono, inoltre, un mezzo per interpretare la realtà del passato, attraverso il puntuale e continuo riferimento storico alla concreta realtà nella quale lo studente è inserito, garantendo quindi un'adeguata conservazione della memoria collettiva e dell'insieme delle tradizioni nazionali e locali;

L'osservazione diretta e lo studio di questi antichi percorsi consentono ai bambini e agli adolescenti anche di fruire maggiormente del patrimonio artistico nazionale, materiale e immateriale, arricchendo il loro bagaglio culturale;

inoltre, tale conoscenza offre ai giovani interessanti opportunità che possono garantire nel futuro migliori condizioni di vita sotto il profilo sociale ed economico;

lo sviluppo dei cammini e del movimento turistico generato si sta delineando come un'occasione occupazionale per le giovani generazioni che possono usufruire delle opportunità generate dal sistema di accoglienza e dei servizi turistici;

è quindi utile promuovere la conoscenza dei cammini nell'ambito della formazione scolastica anche per le materie turistiche legate alla ricettività ed alla produzione di servizi turistici per i territori, e di gestione dei beni culturali;

i cammini rappresentano, inoltre, uno strumento efficace di benessere e prevenzione per la salute;

la modifica degli stili di vita e, in particolare, dei livelli di attività fisica della popolazione è un obiettivo messo ai primi

posti delle attuali e future politiche sanitarie dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per migliorare le condizioni di salute e rendere economicamente sempre più sostenibile, in rapporto al progressivo invecchiamento della popolazione, il nostro *welfare*;

L'Oms raccomanda per uno stato di salute ottimale di praticare ogni settimana almeno 150 minuti di attività fisica ad intensità moderata come camminare a passo svelto 30 minuti al giorno per raggiungere possibilmente ogni giorno 10.000 passi;

secondo un'indagine della Commissione europea, l'Italia risulta essere tra gli ultimi Paesi europei per la pratica dell'attività fisica, a scuola e non. Per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, la situazione è fortemente migliorabile;

per migliorare lo stile di vita degli studenti, il cammino rappresenta l'attività fisica più naturale, semplice ed economica, accessibile a tutti e ideale per migliorare la salute del corpo e della mente;

per questo i cammini rappresentano un importante strumento di prevenzione dei rischi alla salute che possono insorgere fin dall'infanzia, come l'obesità infantile, o sopraggiungere in età adulta, come tumori, patologie cardiovascolari e altre malattie croniche e degenerative;

vi sono enormi margini di miglioramento per la valorizzazione della conoscenza e della pratica dei cammini all'interno del sistema scolastico e universitario italiano;

i cammini rappresentano un'importante occasione di apprendimento per bambini, ragazzi e giovani e possono incidere sul loro futuro occupazionale e sociale, oltre ad essere un incentivo per migliorare le proprie condizioni di salute mantenendo un corretto stile di vita,

impegna il Governo:

1) a favorire, a partire già dal sistema integrato di istruzione ed educazione da 0 a 6 anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e successivamente nel prosieguo del percorso scolastico, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, l'adozione di progetti che valorizzino in modo integrato i territori di riferimento, in particolare anche progetti per bambini e adolescenti che prevedano la conoscenza, la pratica e la promozione turistica dei cammini e dei percorsi storico-devozionali e del loro patrimonio di beni materiali e immateriali, attraverso iniziative d'animazione e giochi di scoperta, uscite di cammino su percorsi di interesse locale e di valore tradizionale e l'uso dei *social media*;

2) a promuovere progetti ed iniziative atti a favorire la conoscenza dei principi e dei valori fondanti che sono alla base del programma degli itinerari culturali europei, diffondendo tra i giovani una maggiore consapevolezza del comune patrimonio culturale europeo e del senso di cittadinanza europea, mettendo in campo a livello europeo ogni utile iniziativa atta a garantire finanziamenti adeguati nella prossima programmazione 2021/2027;

3) a promuovere progetti che prevedano incontri e stage presso associazioni o enti impegnati nella valorizzazione e nell'esperienza di cammini locali, nazionali ed internazionali, per approfondire la loro importanza storica e la funzione di motore di sviluppo sostenibile del territorio;

4) ad adottare, nel rispetto dell'autonomia universitaria, iniziative volte a favorire, la stipula di convenzioni con le suddette associazioni o enti al fine di realizzare seminari, incontri, stage per lo studio, la tutela e la promozione dei cammini;

5) a promuovere nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'adozione di progetti sulla salute che sviluppino gli effetti benefici derivanti dalla pratica dei cammini, in modo da consentire a bambini e adolescenti di evitare, attraverso tale attività fisica, il rischio di malattie infantili e di prevenire patologie che in età adulta possono compromettere le loro condizioni di salute e ridurre le aspettative di vita.

(8-00072) « Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Rossi, Cantini, Cenni, De Menech, Fassino, La Marca, Melilli, Morgoni, Pezzopane, Verini, Zardini, Gavino Manca, Carla Cantone ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03734 Fregolent: Ritardi da parte di ANAS nelle ispezioni volte alla verifica della sicurezza dei viadotti .....	210
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	213
5-03735 Gagliardi: Tempi e modalità di assegnazione dei lavori per la realizzazione della variante alla strada statale 1 Aurelia .....	210
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	214
5-03736 Mazzetti: Tempi e modalità di realizzazione dell'infrastruttura stradale Grosseto-Siena .....	211
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	216
5-03737 Pezzopane: Messa in sicurezza della strada statale Tiburtina .....	211
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	217
5-03738 Lucchini: Realizzazione di un invaso nella ex cava di Calcinato (BS) per la raccolta delle acque del lago Idro .....	212
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	218

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	212
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	212

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Roberto Traversi.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della

seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-03734 Fregolent: Ritardi da parte di ANAS nelle ispezioni volte alla verifica della sicurezza dei viadotti.**

Raffaella PAITA (IV), illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmataria, presentata all'indomani di un'inchiesta giornalistica a seguito della quale sono stati resi noti dati inquietanti, e mai smentiti, riguardo alle ispezioni condotte da ANAS sui viadotti. Ritiene che la questione sia molto rilevante, anche alla luce della recente discussione sulla revoca delle concessioni autostradali, nella quale si è ipotizzato di sostituire seppur transitoriamente ANAS ai concessionari. Posto che, a suo giudizio, l'assenza di controlli da parte dei concessionari non dovrebbe portare il Governo a favorire una gestione in mano pubblica, ritiene in ogni caso che il nuovo sistema dovrebbe essere migliore e non peggiore della precedente.

Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di fornire precisazioni in merito al meccanismo dell'ispezione, in particolare intendendo sapere se viene effettuata da organismi interni o esterni, e, in quest'ultimo caso, indicando le modalità di certificazione.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA (IV), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, infatti, in primo luogo che non sono stati forniti i dati relativamente al 2018, annualità presa in considerazione nell'atto di sindacato ispettivo. Per quanto riguarda invece il dato contenuto nella risposta relativo all'anno 2019, non comprende quale sia il

complesso delle opere cui si fa riferimento; avendo il Sottosegretario indicato un numero di ispezioni diverso rispetto a quello risultante dall'inchiesta giornalistica, avrebbe apprezzato di essere messa nelle condizioni di capire quale fosse il dato assoluto di riferimento. Apprezza che sia stata estesa l'attività di monitoraggio in presenza di rischi per la staticità dei manufatti, che rappresenta un atto importante, benché a suo giudizio dovuto. Nel ritenere doveroso che il Governo dia una informazione dettagliata e comprensibile, soprattutto in relazione a questioni che investono la sicurezza infrastrutturale, evidenzia come non sia stato precisato neanche il meccanismo dell'ispezione, da lei specificamente richiesto nel corso dell'illustrazione.

**5-03735 Gagliardi: Tempi e modalità di assegnazione dei lavori per la realizzazione della variante alla strada statale 1 Aurelia.**

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta della quale si dichiara non soddisfatta. Sottolinea, infatti, che l'unica notizia positiva è che a febbraio è stato aggiudicato il primo lotto funzionale, anche se non è stata ancora avviata alcuna attività e il cantiere risulta fermo. Osserva, quindi, che permane l'esigenza di realizzazione dell'opera sottolineata nell'atto di sindacato ispettivo, come anche l'esigenza di dare adeguate risposte ai lavoratori che vivono da tempo in uno stato di incertezza. Sugli altri due lotti si registra invece un forte ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato.

Ritiene, quindi, che il Ministero non stia dando la giusta accelerazione alla realizzazione di un'opera a suo giudizio assai importante, che sollevarebbe il tratto

cittadino dall'ingente traffico, anche di mezzi pesanti, a cui è attualmente sottoposto. Invita, pertanto, il Sottosegretario a monitorare con particolare attenzione l'opera indicata nell'interrogazione e a sollecitare ANAS perché si pervenga rapidamente ad una sua realizzazione.

**5-03736 Mazzetti: Tempi e modalità di realizzazione dell'infrastruttura stradale Grosseto-Siena.**

Erica MAZZETTI (FI), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la forte inadeguatezza del sistema infrastrutturale di trasporto in Toscana, del tutto insufficiente a garantire efficaci collegamenti dal punto di vista sia regionale, sia nazionale che europeo.

Evidenzia, in particolare, l'importanza del tratto oggetto dell'interrogazione per il Sud della Toscana e per le tre province coinvolte. Fa presente, inoltre, che l'assessore toscano alle infrastrutture e alla mobilità ha annunciato pochi giorni fa che entro il 2022 verranno avviati i lavori del tratto aretino, senza però dare alcuna ulteriore precisazione e a questo riguardo chiede al Governo di specificare le modalità di realizzazione dell'intervento, il cui annuncio auspica non sia motivato soltanto dalle imminenti elezioni regionali in Toscana e amministrative nel comune di Arezzo.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta che tuttavia non fornisce dati certi rispetto agli interrogativi posti nell'atto di sindacato ispettivo, in cui si chiedeva di indicare con precisione i tempi di realizzazione dei lotti 4 e 9 e di completamento della intera infrastruttura. Osserva che, con riguardo al lotto 9, non c'è ancora il progetto esecutivo e non è stato quindi perfezionata la procedura di appalto, a suo giudizio complicata anche dalle regole previste nel vigente codice degli appalti, risultando

quindi inverosimile la data di consegna dei lavori indicata nella risposta. Rileva, in ultimo, che, anche a fronte di una specifica richiesta, nulla è stato detto dal rappresentante del Governo con riguardo alla realizzazione dei lavori del tratto aretino.

**5-03737 Pezzopane: Messa in sicurezza della strada statale Tiburtina.**

Stefania PEZZOPANE (PD), illustra l'interrogazione in titolo, motivata dalla frequenza degli incidenti stradali, molti dei quali mortali, che si sono registrati negli anni sulla strada Tiburtina, di collegamento tra Abruzzo e Lazio, sottoposta ad una imponente mole di traffico, anche di mezzi pesanti. Osserva che tale arteria presenta numerose criticità dovute ad alcuni fattori tra cui una scarsa illuminazione, l'assenza di rotatorie e la ridotta capienza delle carreggiate, inferiore agli indici indicati nel codice della strada. Ricorda che più volte sindaci, amministratori locali, associazioni dei cittadini e familiari delle vittime hanno sollecitato invano ANAS affinché provvedesse alla sua messa in sicurezza, rispetto alla quale invita il Governo ad assumere le opportune iniziative.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, dalla quale emerge a suo giudizio la superficialità delle giustificazioni apportate da ANAS. Fa presente che per anni non sono stati effettuati interventi sulla strada statale in oggetto e che sono stati innalzati i limiti di velocità proprio mentre l'arteria diventava irrinunciabile anche per il traffico pesante. Apprezzando, quindi, le puntuali precisazioni apportate dal rappresentante del Governo nella risposta, lo invita a sottoporre nuovamente la questione ad ANAS affinché affronti le problematiche della strada statale Tiburtina in modo più adeguato e più rapido di quanto avvenuto

in passato, anche al fine di arginarne la forte incidentalità.

**5-03738 Lucchini: Realizzazione di un invaso nella ex cava di Calcinato (BS) per la raccolta delle acque del lago Idro.**

Elena LUCCHINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena LUCCHINI (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, a suo giudizio non esauriente e della quale si dichiara insoddisfatta. Ribadisce la scarsità delle risorse idriche nei territori indicati nell'interrogazione, causata dal ripetersi di periodi di siccità, che colpiscono soprattutto il settore dell'irrigazione delle colture. Prende pertanto atto che, pur essendo stata inviata la progettazione per l'invaso dell'ex cava di Calcinato, il Governo non ha ancora ritenuto di svolgere le opportune valutazioni ai fini di una sua realizzazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.*

*NUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146.**

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere presentata del relatore (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 14.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-03734 Fregolent: Ritardi da parte di ANAS nelle ispezioni volte alla verifica della sicurezza dei viadotti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle attività di ispezione dei viadotti di competenza ANAS, la medesima società ha rappresentato che gestisce un patrimonio di oltre 14.500 opere d'arte tra ponti e viadotti e su ciascuna infrastruttura svolge ispezioni trimestrali a prescindere dalla natura, complessità e importanza dell'opera.

Ogni opera, quindi, è soggetta a quattro ispezioni annuali, che si sommano all'attività quotidiana di controllo su strade, ponti e viadotti da parte delle strutture tecniche territoriali dell'azienda. In particolare, nel corso del 2019 sono state effettuate circa 51 mila ispezioni trimestrali.

Dagli esiti dei suddetti monitoraggi i tecnici di ANAS traggono le informazioni base sullo stato di ogni opera d'arte, ne evidenziano le eventuali criticità e pianificano le fasi successive dell'attività ispettiva.

Queste fasi si concretizzano, poi, nell'esecuzione delle ispezioni annuali.

Al riguardo ANAS evidenzia che nel corso del 2019 sono state eseguite oltre 3.800 ispezioni sulle opere principali e sui

manufatti segnalati come critici a seguito del monitoraggio trimestrale dell'intero patrimonio di opere d'arte.

Quanto ai ponti e ai cavalcavia senza proprietario, che sovrappassano la rete in gestione, a partire dal 2018 ANAS ha avviato un complesso lavoro di mappatura per individuare i responsabili della gestione e della manutenzione dei manufatti.

L'elenco completo di queste opere è pubblicato sul sito ANAS alla pagina <https://www.stradeanas.it/it/cavalcavia-senza-documentazione-di-proprietaria>.

Quanto alle iniziative del MIT, rappresentato che con direttiva del 27 gennaio 2020 ANAS è stata invitata ad estendere l'attività di monitoraggio, sia trimestrale che annuale, in presenza di rischi per la staticità del manufatto, anche a ponti e viadotti dei quali non sia nota la titolarità.

ANAS è stata inoltre autorizzata ad intervenire anche su infrastrutture non di propria competenza, in anticipazione e con potere di rivalsa nei confronti dell'ente inadempiente, in presenza di rischi di sicurezza per la circolazione.

## ALLEGATO 2

**5-03735 Gagliardi: Tempi e modalità di assegnazione dei lavori per la realizzazione della variante alla strada statale 1 Aurelia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento cui si riferisce l'interrogazione degli onorevoli Plangger e Gagliardi è relativo alla strada statale 1 « Aurelia – Viabilità di accesso all'*hub* portuale di La Spezia – Variante alla strada statale 1 Aurelia – 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale ».

L'appalto originario è stato oggetto di risoluzione contrattuale e il progetto esecutivo di completamento è stato suddiviso in tre stralci funzionali (A-B-C), per i quali ANAS ha segnalato quanto segue:

**1° stralcio funzionale A – dallo svincolo del Forno e lo svincolo Buonviaggio.**

L'intervento inizia dall'esistente galleria Castelletti e si estende tra lo svincolo del Forno e lo svincolo Buonviaggio, prima dell'imbocco della galleria Felettino I, per una lunghezza di 1,8 km oltre le rampe degli svincoli, con sezione stradale di categoria C1. Le opere principali sono il viadotto del Forno, la galleria Pellizzarda ed il viadotto Buonviaggio. Il progetto esecutivo di completamento, approvato a dicembre 2018 per un importo complessivo di circa euro 57.236.446,46, è finanziato a valere su fondi CIPE dell'appalto principale.

Il 29 marzo 2019 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori e lo scorso 11 febbraio è stata effettuata la seduta di aggiudicazione.

**2° stralcio funzionale B – dallo svincolo di Buonviaggio allo svincolo di San Venerio.**

L'intervento parte dallo svincolo di Buonviaggio e, a mezzo della galleria na-

turale Felettino I e poi del viadotto San Venerio I, si collega allo svincolo di San Venerio. In tal modo vengono collegati gli svincoli di via del Forno e Buonviaggio, dello stralcio A, con quelli di San Venerio e Melara dello stralcio C, completando l'inserimento nella viabilità comunale ed in quella autostradale (bretella La Spezia – Santo Stefano di Magra) dell'intera variante Aurelia.

La tratta ha una lunghezza complessiva di 900 metri e risulta autonomamente funzionale in quanto collega tra loro i costruendi svincoli di Buonviaggio e San Venerio. L'opera è inserita nella rimodulazione del Contratto di Programma 2016-2020 approvata dal CIPE con delibera n. 36/2019 ed ha un costo di circa 37 milioni di euro finanziati per circa 20 milioni con fondi derivanti dalla legge di bilancio 2018, per circa 7,86 milioni con economie di gara dell'appalto originario e per circa 9,15 milioni con fondi derivanti dal Contratto di Programma 2014. Ad oggi, è in fase di redazione il progetto esecutivo.

**3° stralcio funzionale C – dallo svincolo di San Venerio allo svincolo Melara.**

Il progetto ha origine presso il costruendo svincolo di San Venerio, che collega il quartiere della Pieve con la variante Aurelia, sviluppandosi poi con un susseguirsi di viadotti e di gallerie, sia artificiali che naturali, fino al costruendo svincolo di Melara, che raccorda appunto la variante Aurelia con l'esistente bretella autostradale La Spezia – Santo Stefano di Magra. La tratta ha una lunghezza complessiva in asse di 1280 metri e risulta

autonomamente funzionale attraverso l'esecuzione dei suddetti svincoli, che si riallacciano alla viabilità esistente.

L'opera è inserita nella rimodulazione del Contratto di Programma 2016-2020, approvata dal CIPE con la citata delibera n. 36/2019 ed ha un costo di circa 67,57 milioni di euro finanziati per circa 2,97

milioni con fondi derivanti dal Contratto di Programma 2014, per 14,11 milioni con fondi derivanti dal Contratto di Programma 2015 e per 50,5 milioni con fondi derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione 54/2016.

Ad oggi, è in fase di redazione il progetto esecutivo.

## ALLEGATO 3

**5-03736 Mazzetti: Tempi e modalità di realizzazione dell'infrastruttura stradale Grosseto-Siena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo stato dei lavori del lotto 4 della tratta Siena – Grosseto della E78, la società ANAS ha confermato che, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, la gara è stata riaggiudicata al secondo classificato, ATI Itinera – Monaco.

Le verifiche per procedere alla stipula del contratto sono tuttora in corso.

ANAS ha comunicato che, a valle della stipula del contratto e della consegna dei lavori, i tempi di esecuzione previsti dal progetto sono di circa 1.190 giorni.

Con riferimento ai lotti 5, 6, 7 e 8, ANAS ha evidenziato che i lavori di realizzazione si sono conclusi nell'ottobre 2019 e che, nell'ambito della rimodulazione del Contratto di Programma 2016-2020, è previsto un intervento di miglioramento dell'esistente galleria Casal di Pari con un investimento di circa 30 milioni di euro.

La redazione del progetto esecutivo è in fase di ultimazione e l'approvazione è

prevista entro il mese di novembre 2020, una volta acquisiti i pareri del competente Provveditorato alle opere pubbliche e della Commissione Permanente Gallerie.

Quanto al lotto 9, ANAS ha evidenziato che, a seguito della delibera CIPE del 24 luglio 2019 di approvazione con prescrizioni del progetto definitivo, il provvedimento è divenuto efficace con la pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio scorso.

ANAS riferisce che è in fase di completamento e di consegna da parte del progettista incaricato il progetto esecutivo.

Non appena approvato il progetto esecutivo, ANAS provvederà alla pubblicazione del bando per la gara di affidamento dei lavori.

Concluse le procedure di gara, saranno consegnati i relativi lavori per una durata di circa 1095 giorni, con termine di realizzazione previsto entro l'anno 2024.

## ALLEGATO 4

**5-03737 Pezzopane: Messa in sicurezza della strada statale Tiburtina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle criticità segnalate dall'Onorevole interrogante, la società ANAS ha rappresentato che la strada statale 5 Tiburtina Valeria è classificata come strada extraurbana secondaria ed è costituita da una unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 30 aprile 1992, e non prevede la separazione fisica delle corsie di marcia.

Ad ogni modo il limite massimo di velocità imposto è di 70 km/h, che si riduce a 40 km/h in avvicinamento alle rotatorie; inoltre è presente la segnaletica

verticale e la striscia di mezzzeria continua e invalicabile che indica il divieto di sorpasso.

Circa l'attività di manutenzione, ANAS ha evidenziato che il tratto di strada compreso tra i km 123+900 e 129+620, negli scorsi anni è stato oggetto di lavori di adeguamento della sede stradale, con sistemazione degli innesti tra i km 127+400, 129+620 e 123+900, mediante la realizzazione di rotatorie a raso.

Tutte le rotatorie sono state dotate di impianto di illuminazione.

## ALLEGATO 5

**5-03738 Lucchini: Realizzazione di un invaso nella ex cava di Calcinato (BS) per la raccolta delle acque del lago Idro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'intervento di regolazione e messa in sicurezza del lago d'Idro, rappresento che il 5 giugno 2019 il Consorzio di bonifica Chiese ha presentato il progetto ai competenti uffici del MIT ai fini del suo inserimento nel « Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione invasi ».

In proposito informo che il 1° stralcio di interventi del suddetto Piano nazionale è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 ed entro il prossimo mese di giugno il MIT procederà alla programmazione del 2° stralcio di detta pianificazione.

Evidenzio inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° agosto 2019, n. 345, sono stati adottati gli indicatori di valutazione e i criteri di ripartizione delle risorse dell'intero Piano.

Sulla base del citato decreto l'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente dovrà procedere alla valutazione della proposta pervenuta.

L'intervento dovrà quindi essere sottoposto alle procedure individuate per la programmazione degli ulteriori interventi che andranno a costituire i successivi stralci del suddetto Piano.

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2014, di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 146);

preso atto che la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2011/65/UE (c.d. RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nonché di armonizzare le disposizioni della direttiva RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, dettando al contempo, in coerenza con i principi dell'economia circolare, una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE fino al 22 luglio 2019 al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data con riguardo alle restrizioni

delle operazioni sul mercato secondario e all'accorciamento del ciclo di vita di talune categorie di AEE,

preso atto del parere favorevole della Conferenza Unificata reso nella seduta del 29 gennaio 2020;

*considerato che:*

dai rapporti ISPRA risulta che buona parte dei RAEE (oltre il 75 per cento) non vengono recuperati adeguatamente nel nostro Paese e fluiscono fra i rottami ferrosi, in circuiti illegali o non vengono comunque smaltiti adeguatamente;

dall'inchiesta ECODOM-ALTROCONSUMO è emerso con banali microchip che percentuali significative di RAEE eseguono doppi o multipli trattamenti in impianti con doppi o multipli trasporti, incrementando il costo di gestione e il costo delle AEE stesse;

da numerose inchieste e rapporti ambientali emergono criticità crescenti relative alla gestione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) utilizzati ancora in molti prodotti fra cui le AEE (in particolare i nuovi PFAS fra cui il cicloC6O4); non è prevista al momento l'indicazione della presenza di PFAS nelle AEE né il monitoraggio dei PFAS nei RAEE;

dall'audizione di ENEA è emerso che con brevetti italiani sarebbe possibile già oggi chiudere il riciclo completo delle materie prime critiche contenute nei

RAEE, assicurando sicurezza sanitaria e ambientale nonché recupero delle materie critiche,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disposizione per migliorare i controlli per la tracciabilità di AEE e RAEE;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di incentivare il recupero nazionale di specifiche materie prime critiche contenute nei RAEE garantendo sicurezza ambientale e sanitaria;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di richiedere alla Commissione europea il riesame dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, ripreso dall'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014, inserendo anche i PFAS (PFOA, PFOS e cicloC6O4), secondo le procedure di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ....	221
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	223
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	222
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	222

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 148.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza circa la trasmissione dei dati sulla situazione economico-finanziaria di Alitalia così come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, inserito nel corso dell'esame presso questa Commissione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, comunica che la relazione è stata trasmessa alla Presidenza della Camera in data odierna ed è in corso di assegnazione alla Commissione Trasporti.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.**

**Atto n. 149.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

Avverte altresì che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi e che quindi la Commissione non potrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul

provvedimento in titolo che reca una serie di osservazioni, alcune delle quali sono volte a recepire le osservazioni e le criticità emerse nel corso delle audizioni (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver voluto recepire alcune importanti osservazioni emerse nel corso delle audizioni e preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo della Lega.

Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice, che giudica un'oculata mediazione rispetto ai profili problematici sollevati dai soggetti auditi.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa della deliberazione da parte della Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.  
Atto n. 148.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto del Governo n. 148);

rilevato che la direttiva (UE) 2017/2109 è volta a rendere più efficaci eventuali operazioni di ricerca e salvataggio in mare in caso di incidente;

condivisi i rilievi espressi nel parere del Garante per la protezione dei dati personali;

rilevato che il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2019,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 12, al comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalità tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

2) all'articolo 12, sia soppresso il comma 5;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli oneri in capo alle società di navigazione, all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera c), che prevede la registrazione di un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;

b) per le medesime finalità di semplificazione, si valuti l'opportunità, in sede attuativa, di introdurre deroghe agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 5 per le società di navigazione che forniscono collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali, avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva e recepita dall'articolo 7, comma 5.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto del Governo n. 149);

rilevato che la direttiva (UE) 2018/645 modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri al fine di superare una serie di carenze che riguardano: difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati solo in parte corrispondere alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra la Direttiva 2003/59/CE e la Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

sottolineata la necessità di rafforzare le disposizioni relative alla formazione dei conducenti;

considerato che la direttiva (UE) 2018/645 prevede che il codice unionale armonizzato « 95 » sia apposto dopo il 23

maggio 2020 anche sull'attestato del conducente, rilasciato dalle autorità nazionali competenti ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, al fine di comprovarne la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva 2003/59/CE; viene inoltre stabilito che l'attestato al conducente non riportante tale codice sia riconosciuto valido, al fine di certificare la conformità sugli obblighi previsti per la qualificazione e la formazione, se rilasciato entro il 23 maggio 2020 e sino al termine di scadenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizzi le aziende di autotrasporto, compresi cooperative e consorzi, con più di 35 dipendenti con qualifica di conducente a tempo indeterminato ad effettuare la formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente alla presenza di un formatore abilitato;

*b)* considerando che la formazione periodica di 35 ore risulta allo stato tutta teorica, si valuti la possibilità di trasformare un monte ore in esercitazioni pratiche (nelle quali si dovrebbe, a titolo esemplificativo, simulare lo svolgimento

delle operazioni di carico e scarico di un rimorchio, la corretta distribuzione delle merci e delle pedane all'interno dello stesso e il relativo aggancio e sgancio);

c) si valuti l'opportunità di riconoscere ai conducenti uno sgravio dalle 35 ore complessive della formazione a seguito della frequenza di corsi formativi attinenti e correlati (ad esempio, corsi per il conseguimento dell'A.D.R., per il trasporto di animali, di sensibilizzazione verso le disabilità, per la formazione all'uso corretto del tachigrafo, sui tempi di guida e di riposo);

d) si valuti la possibilità di dilazionare nei 5 anni la formazione periodica obbligatoria con un modulo di 7 ore annuo per un totale complessivo di 35 ore; nell'ambito delle sette ore è auspicabile approfondire le materie previste nella formazione anche tramite il simulatore di guida di alta qualità non ancora attivo in Italia;

e) per quanto riguarda lo svolgimento della formazione tramite *e-learning*, si

valuti l'opportunità di inserire uno strumento per il riconoscimento della persona che effettua la formazione e a fine sessione rilasciare la stampa di un certificato di frequenza da consegnare alla motorizzazione ai fini dell'ottenimento del duplicato o il rilascio della patente e della carta di qualificazione del conducente;

f) per quanto riguarda il codice unionale armonizzato « 95 » appare necessario un coordinamento tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per le proprie competenze. Con riferimento ai conducenti di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che possono circolare con l'attestato di conducente, appare opportuno apporre anche su tale attestato il codice unionale. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe essere competente per il rilascio dell'attestato del conducente, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe provvedere all'apposizione del codice unionale.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	226
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	227
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	230

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158.	
Rappresentanti della Federazione italiana uso razionale dell'energia (FIRE) .....	229
Rappresentanti di Utilitalia .....	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	229

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Gianluca BENAMATI (PD), *presidente e relatore*, avverte che con l'audizione odierna di rappresentanti di ARERA, si è concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento. Ricorda che il termine entro il quale la Commissione parlamentare è chiamata ad esprimersi sullo Schema sarebbe fissato al 9 marzo 2020. Segnala però come sullo Schema di decreto non sia ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto la Commissione, come stabilito dal Presidente della Camera, non potrà concluderne l'esame prima che sia trasmesso tale parere. Ricorda peraltro

che anche la Commissione bilancio non ha ancora espresso i prescritti rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Ricorda altresì che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadrà comunque il prossimo 24 maggio.

In qualità di relatore, osserva che il breve ciclo di audizioni ha permesso di approfondire la specificità del provvedimento, fondato sulle caratteristiche particolari del nostro mercato interno e volto a mettere a regime le concessioni a paesi terzi.

Luca SQUERI (FI) pur esprimendo un sostanziale favore per lo schema del decreto, propone, come già fatto in via informale col relatore, la necessità di inserire un'osservazione, nella proposta di parere che sarà da lui formulata, volta a inserire anche i rigassificatori tra gli impianti oggetto delle misure dello schema di decreto.

Gianluca BENAMATI (PD), *presidente e relatore*, ritiene consona la proposta del deputato Squeri, in quanto i rigassificatori, che in Italia sono ancora pochi, sono degli interconnettori virtuali, che andrebbero quindi equiparati di fatto agli interconnettori a tubo.

Un altro tema che ritiene possa far parte del parere della Commissione, anche se non riconducibile in via prioritaria al contenuto dello schema, è quello dei costi e degli oneri dei trasporti, che va ad incidere negativamente sulla competitività del sistema italiano.

Un ultimo tema che vuole evidenziare, pure questo non riconducibile direttamente al contenuto dello schema, ma di grande rilevanza, è quello dei gasdotti che partono dal Nord Africa.

In conclusione, anticipa che predisporrà una bozza di proposta di parere che sottoporrà informalmente ai colleghi per acquisire i loro contributi.

Luca SQUERI (FI) a completamento del quadro, precisa che i rigassificatori in Italia sono allo stato tre, ma che, se beneficeranno delle misure dello schema,

potranno avere una capacità equivalente a quella di quattro impianti.

Gianluca BENAMATI (PD), *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.**

**C. 2360 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge di ratifica C. 2360, approvato dal Senato, riguarda la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array. Il progetto interessa di per sé le competenze della X Commissione, in quanto prevede la realizzazione di una rete di antenne, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona. L'infrastruttura, oltre a potenziare enormemente la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta *multi-beam* destinata ad avere applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari. Tra i primi firma-

tari, oltre all'Italia, figurano Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. A questi sette membri fondatori dovrebbero affiancarsi India e Svezia, che hanno partecipato ai negoziati, ed altri Stati.

Il testo della Convenzione si compone di venti articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel testo della Convenzione.

L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio (SKAO), con sede nel Regno Unito, come una organizzazione internazionale avente personalità giuridica.

L'articolo 3 individua le finalità dell'Osservatorio, che consistono nel facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di implementare il progetto SKA.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nell'Allegato A.

L'articolo 5 illustra i requisiti tecnici che il radiotelescopio dovrà soddisfare e introduce la distinzione fra la fase 1 del programma e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del Council dell'organizzazione.

L'articolo 6 stabilisce che le Parti della Convenzione in esame saranno Membri di SKAO e che soggetti titolati ad aderire alla organizzazione sono gli Stati e le organizzazioni internazionali.

L'articolo 7 disciplina l'impianto organizzativo di SKAO.

L'articolo 8 delinea i poteri del Consiglio, quale organo direttivo di SKAO nel quale siedono massimo due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto.

L'articolo 9 stabilisce ruolo e funzioni del direttore generale.

L'articolo 10 disciplina gli aspetti finanziari.

L'articolo 11, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, è dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio

potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

La disciplina di appalti e acquisti è contenuta nell'articolo 12, ai sensi del quale l'acquisizione di beni e di servizi può avvenire attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi, da parte degli Stati membri.

L'articolo 13 stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA e a tutte le risorse del progetto dovrà essere conforme al Regolamento di accesso approvato all'unanimità dal Consiglio.

L'articolo 14 rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali controversie fra i membri, non risolvibili in via negoziale.

L'articolo 15 stabilisce la procedura per emendare la Convenzione.

L'articolo 16 disciplina il recesso dalla Convenzione.

L'articolo 17 riguarda le modalità di dissoluzione dell'organizzazione.

L'articolo 18 disciplina la gestione del mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte verso l'organizzazione.

L'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è sottoposta alle procedure di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei paesi fondatori, oltre ad India e Svezia, in conformità con le rispettive normative nazionali. L'entrata in vigore avverrà trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di Australia, Repubblica Sudafricana, Regno Unito (ovvero dei paesi ospiti) e di altri due firmatari, restando comunque aperta all'adesione di nuovi membri o associati. Al momento la procedura di ratifica è stata completata solo dai Paesi Bassi.

L'articolo 20 stabilisce il deposito della Convenzione presso il Governo del Regno Unito, definendo, altresì gli obblighi di deposito nonché di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di autorizzazione si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie per le spese di costruzione e per le spese di gestione dell'Osservatorio, e destina fondi in tal senso all'Istituto nazionale di astrofisica. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per le parti diverse da quelle oggetto dell'articolo 3. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Dario GALLI (Lega) chiede al relatore la quantificazione del contributo economico dell'Italia alla Convenzione.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, fa presente che, come già detto, l'articolo 3 del disegno di legge contiene le relative disposizioni finanziarie. Nel dettaglio, il comma 1 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2029 per le spese di costruzione e di un milione di euro l'anno a decorrere dal 2030 per le spese di gestione da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica per fare fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array; la spesa di 7.680 euro annui a decorrere dal 2020 è autorizzata per le spese di missione.

Maria Teresa BALDINI (FDI) chiede, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, di

rinvviare il voto sul provvedimento ad altra seduta, per poterne approfondire i contenuti.

Gianluca BENAMATI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

**Atto n. 158.**

**Rappresentanti della Federazione italiana uso razionale dell'energia (FIRE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.30.

**Rappresentanti di Utilitalia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.  
C. 2360 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12

marzo 2019 » (C. 2360 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2198 De Lorenzo</i> ) .....	232
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	233

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Francesca Bagni Cipriani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo .....	234
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 <sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	234
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	238

#### RISOLUZIONI:

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00066, 8-00067, 8-00068, 8-00069, 8-00070 e 8-00071</i> ) .....	235
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00010 Serracchiani approvata dalla Commissione</i> ) .....	239
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00051 Pallini approvata dalla Commissione</i> ) .....	241
ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00055 Rizzetto approvata dalla Commissione</i> ) .....	243
ALLEGATO 5 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00057 Epifani approvata dalla Commissione</i> ) .....	245
ALLEGATO 6 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00059 Polverini approvata dalla Commissione</i> ) .....	247
ALLEGATO 7 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00060 Murelli approvata dalla Commissione</i> ) .....	250

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	237

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.**

**C. 707 Polverini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2198 De Lorenzo).*

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la Commissione prosegue l'esame in sede referente della proposta di legge n. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Avverte che, avendo la relatrice, onorevole Ciprini, rinunciato all'incarico, ha provveduto a nominare, in sua vece, l'onorevole Cubeddu, che affiancherà l'onorevole Polverini.

Ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali con-

giunto sulla citata proposta di legge e sulla proposta C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2198, a prima firma De Lorenzo, che verte su materia identica alla proposta n. 707 Polverini. Ne dispone, pertanto, l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Invita, quindi, i relatori a illustrare la proposta di legge n. 2198 De Lorenzo.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, anche a nome della collega relatrice, onorevole Polverini, rileva preliminarmente che la finalità della proposta di legge, sulla base dell'articolo 1, è dare attuazione all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.

In particolare, l'articolo 2 dispone l'istituzione della Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e per l'accertamento della rappresentatività in relazione alle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia generale di cui all'articolo 39 della Costituzione, presso la quale è istituito il Registro delle associazioni sindacali. La procedura della registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori è disciplinata dall'articolo 3, mentre quella del prelievo dei contributi sindacali dalle retribuzioni e della raccolta dei relativi dati è disciplinata dall'articolo 4. L'articolo 5 introduce dettagliate disposizioni relative alla costituzione delle rappresentanze unitarie sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali, i cui dati sono comunicati secondo la disciplina recata dall'articolo 6, che dispone anche in

materia di controlli della regolarità delle procedure. Le modalità della verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali registrate sono disciplinate dall'articolo 7, ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello nazionale, e dall'articolo 8, ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello e ambito intermedio. L'articolo 9 introduce disposizioni per la registrazione e la verifica della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro, che, sulla base dell'articolo 10, sono tenute all'obbligo della contrattazione. Infine, l'articolo 11 reca disposizioni relative alle votazioni e alle maggioranze per l'approvazione dei contratti collettivi ad efficacia generale e l'articolo 12 regola il rapporto tra i contratti collettivi ad efficacia generale di diverso livello e tra i contratti collettivi ad efficacia generale e le disposizioni legislative e regolamentari.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si può ritenere concluso l'esame preliminare della proposta di legge in titolo.

Invita, quindi, i relatori a formulare una proposta in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, anche a nome della collega Polverini, propone di rinviare il seguito dell'esame delle proposte di legge, allo scopo di verificarne modalità e tempi, anche alla luce dell'abbinamento della proposta di legge n. 2198 De Lorenzo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, preso atto della proposta dei relatori e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.**

**C. 788 Gribaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la Commissione riprende l'esame in sede referente della proposta di legge n. 788, a prima firma Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali congiunto sulla citata proposta di legge e sulla proposta C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, ritiene che si possa ritenere concluso l'esame preliminare della proposta di legge in titolo e che si possa fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Invita le relatrici, deputate Gribaudo ed Eva Lorenzoni, a formulare una proposta al riguardo.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, anche a nome della collega Lorenzoni, ritiene opportuno che i componenti della Commissione e le relatrici abbiano a disposizione un congruo periodo di tempo per l'elaborazione delle eventuali proposte emendative al testo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni alla proposta delle relatrici, il termine per la presentazione delle proposte emendative si intende fissato per le ore 14 di mercoledì 18 marzo 2020.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizione di Francesca Bagni Cipriani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.30.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.**

**C. 2207 Boldrini.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri), della proposta di legge n. 2207 Boldrini, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della

medesima Organizzazione, rinviato nella seduta dello scorso 19 febbraio.

Ricorda che, in tale occasione, l'espressione del parere da parte della Commissione è stata rinviata su richiesta del rappresentante del Governo. Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole De Lorenzo, se nella seduta odierna intenda formulare una proposta di parere.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, dando seguito alla richiesta del presidente, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (LEGA), pur riconoscendo la necessità che l'Italia ratifichi una Convenzione così importante, esprime, a nome del gruppo Lega, dubbi sull'efficacia di un simile passo, compiuto con una proposta di legge di iniziativa parlamentare. A suo giudizio, infatti, solo un disegno di legge governativo avrebbe garantito il necessario coordinamento tra la Convenzione e l'ordinamento nazionale e una visione di ampio respiro, che, invece, risulta assente. Preannuncia, pertanto, l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.40.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.**

*(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00066, 8-00067, 8-00068, 8-00069, 8-00070 e 8-00071).*

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione riprende la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, concernenti benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto. Ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali e che una delegazione della Commissione ha svolto missioni di studio a Casale Monferrato nonché nelle province di Nuoro e Oristano.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Debora SERRACCHIANI (PD), prima firmataria della risoluzione n. 7-00010, desidera ringraziare tutti i colleghi della Commissione per l'impegno profuso, al di là degli schieramenti, su un tema di tale gravità. Sottolinea l'importanza delle audizioni svolte, che hanno permesso alla Commissione di avere un quadro esaustivo delle situazioni in cui versano i soggetti che hanno lavorato esposti all'amianto, i cui effetti si possono manifestare anche a distanza di anni. Ricorda, quindi, che, nonostante gli sforzi dei precedenti Governi, non si era riusciti ad aumentare le risorse a disposizione degli ammalati né quelle per la bonifica dei siti. Desidera rimarcare, pertanto, che la Commissione è riuscita a porre nuovamente al centro dell'attenzione della politica le problematiche legate all'amianto e rivendica, a nome di tutti i gruppi, il successo dell'approvazione, con emendamento al recente decreto-legge recante proroga di termini legislativi, dell'aumento della somma corrisposta alle vittime non professionali e ai loro familiari. Quindi, dopo avere ringra-

ziato anche il sottosegretario per l'impegno profuso per giungere all'approvazione delle risoluzioni in discussione, ricorda, tuttavia, che si tratta solo di un passo in avanti, essendo ancora lunga la strada da percorrere, la quale richiederà il reperimento di ulteriori risorse per permettere, in primo luogo, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per accedere agli specifici benefici previdenziali. Preannuncia che, su tale tema, il gruppo Partito Democratico si appresta a presentare una propria proposta di legge, di cui chiederà la sollecita calendarizzazione in Assemblea.

Jessica COSTANZO (M5S), in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 7-00051 Pallini, si unisce, a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, ai ringraziamenti ai colleghi per essersi impegnati su un tema che ha unito tutti i gruppi, senza distinzioni tra maggioranza e opposizioni, visto che la discussione è iniziata quando la maggioranza era diversamente composta da quella attuale. Sottolinea, quindi, l'importanza delle missioni di studio svolte, che hanno permesso anche di raccogliere le istanze degli amministratori locali, tra le quali ricorda, in particolare, la proposta di escludere le spese per la bonifica dei siti dal patto di stabilità interno. Ritiene, infine, necessario non abbassare la guardia, anche in considerazione del fatto che si aspetta nei prossimi anni il picco delle diagnosi delle malattie correlate all'esposizione all'amianto.

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00060, ringrazia i colleghi per il lavoro svolto e sottolinea il significativo apporto recato dalle audizioni per la ricostruzione del quadro generale. Si unisce alla proposta di riaprire il termine per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali e condivide la richiesta degli amministratori locali di escludere le spese di bonifica dei siti dal patto di stabilità interno, alla luce delle ingenti risorse che dovranno essere messe in campo per liberare dall'amianto i molti

edifici, pubblici e privati, ancora non bonificati. Su tali punti chiede che il Governo si impegni per l'individuazione delle soluzioni migliori.

Walter RIZZETTO (FdI), primo firmatario della risoluzione n. 7-00055, esprime il suo ringraziamento al Governo e agli uffici della Commissione per il lavoro svolto. Ricorda che già nella scorsa legislatura la Commissione si era impegnata sul tema, senza, tuttavia, riuscire a ottenere una tale convergenza di intenti. Esprime però il suo rammarico per il fatto che, al di là di tale unanimità, i gruppi non siano riusciti a elaborare un testo unificato delle risoluzioni, cosa che avrebbe conferito un maggiore peso alla decisione della Commissione. In ogni caso, è ora necessario che il Governo si impegni ad adottare misure concrete che permettano il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle risoluzioni.

Renata POLVERINI (FI), prima firmataria della risoluzione n. 7-00059, unendosi ai ringraziamenti dei colleghi, dà atto ai gruppi di maggioranza e di opposizione di aver saputo trovare accordo e unità di intenti su un tema di straordinaria importanza, già affrontato dalla Commissione nella scorsa legislatura con scarso successo, per la mancanza di risorse sufficienti al raggiungimento degli obiettivi. Rivolge, quindi, un particolare ringraziamento ai colleghi piemontesi e sardi per l'aiuto prestato nello svolgimento delle delicate missioni di studio nei territori e ringrazia anche il Governo per la disponibilità dimostrata, nella consapevolezza, comunque, che molto deve ancora essere fatto.

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA, ringraziando i componenti della Commissione per gli apprezzamenti all'operato dell'Esecutivo, esprime parere favorevole sulle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, a condizione che gli impegni siano

riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7*).

Debora SERRACCHIANI (PD), in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00010, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00010 Serracchiani, che assume il numero 8-00066 (*vedi allegato 2*).

Jessica COSTANZO (M5S), in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 7-00051 Pallini, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00051 Pallini, che assume il numero 8-00067 (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (FdI), in qualità di primo firmatario della risoluzione n. 7-00055, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00055 Rizzetto, che assume il numero 8-00068 (*vedi allegato 4*).

Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU), in qualità di primo firmatario della risoluzione 7-00057, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00057 Epifani, che assume il numero 8-00069 (*vedi allegato 5*).

Renata POLVERINI (FI), in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00059, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00059 Pol-

verini, che assume il numero 8-00070 (*vedi allegato 6*).

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di prima firmataria della risoluzione n. 7-00060, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00060 Murelli, che assume il numero 8-00071 (*vedi allegato 7*).

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2020. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.**

**C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle abbinare proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C.

1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020. Ricorda che la Commissione ha concluso il previsto ciclo di audizioni informali. Poiché nessuno chiede di intervenire, può ritenersi concluso l'esame preliminare delle proposte di legge.

Avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 27 febbraio, i gruppi hanno convenuto sull'opportunità di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Invita, quindi, le relatrici a formulare una proposta al riguardo.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione (C. 2207 Boldrini).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 2207 Boldrini, recante: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;

considerato che la Convenzione si propone l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, a prescindere dal loro *status* contrattuale, prevedendo anche precisi obblighi a carico degli Stati parti, allo scopo di rendere effettivo il contrasto ai fenomeni della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché in luoghi ad esso connessi;

osservato che la Convenzione si applica a tutti i lavoratori, alle persone in formazione, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ai licenziati, ai volontari, alle persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro e in tutti i settori, sia privati sia pubblici;

preso atto degli impegni richiesti agli Stati parti, sia per la prevenzione del fenomeno sia per il suo contrasto, tra cui si segnalano la definizione e la proibizione,

con norme di legge e di natura regolamentare, delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, la protezione efficace dei soggetti a rischio, la garanzia dell'accesso ai meccanismi di ricorso, di risarcimento e di risoluzione delle controversie, l'integrazione delle proprie politiche con gli aspetti connessi alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro, la previsione di misure per l'orientamento e la formazione, disponibili per i lavoratori, i datori di lavoro, le rispettive organizzazioni e le autorità, l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione;

tenuto conto che la Convenzione, all'articolo 9, impone la previsione, da parte della legislazione nazionale, di precisi obblighi anche in capo ai datori di lavoro, tenuti ad adottare misure ragionevoli che prevengano il fenomeno, attraverso la sistematica consultazione dei lavoratori, la formazione e l'informazione;

considerato che, come previsto dall'articolo 12, le disposizioni della Convenzione, come previsto, sono applicate, oltre che attraverso atti normativi, anche di natura regolamentare, anche mediante i contratti collettivi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00010  
SERRACCHIANI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

l'Italia, nel suo processo di industrializzazione, ha purtroppo conosciuto la diffusione dell'amianto quale materiale largamente utilizzato nell'ambito di molteplici manufatti;

resistente e a basso costo, il suo maggiore utilizzo è avvenuto nel periodo compreso nel trentennio tra la fine degli anni '50 fino alla soglia degli anni '90;

la sua pericolosità inizialmente è stata ignorata, nonostante alcuni studi ne dimostrassero la nocività per la salute, sin dai primi del '90;

con la direttiva 83/477/CEE, già nel 1983 si vietava anche in Italia l'applicazione dell'amianto spruzzato in edilizia;

studi epidemiologici hanno dimostrato ampiamente la tossicità dell'amianto per l'apparato respiratorio. Le manifestazioni tipiche sono state determinate nell'insorgenza di neoplasie a carattere tumorale, riconducibili all'esposizione ad asbesto; la medicina ha evidenziato che lo sviluppo di patologie ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti-venticinque anni;

tuttavia, solo con la legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni è stata definitivamente vietata anche l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

attraverso la richiamata legge sono stati individuati i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7);

si sono poi avuti ulteriori interventi legislativi, poiché sono emerse numerose criticità sanitarie legate a patologie asbesto correlate in moltissime aree industriali del Paese (da Monfalcone alla Valbasento);

l'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005;

l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre 2003;

vi è inoltre il riferimento alla direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolu-

mità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;

a venticinque anni dalla legge n. 257 del 1992 l'amianto è ancora molto diffuso, sotto diverse forme, su tutto il territorio nazionale;

secondo Legambiente, gli edifici pubblici e privati contenenti amianto sarebbero più di 188.000, mentre i siti industriali dislocati su tutto il territorio nazionale e altre strutture contenenti la pericolosa fibra sarebbero 6.913 con una particolare incidenza anche per quel che riguarda edifici scolastici;

nella scorsa legislatura sono stati conseguiti importanti successi per quanto riguarda la bonifica amianto;

con la legge di stabilità 2015 sono stati stanziati 135 milioni di euro in tre anni per i siti di interesse nazionale di amianto;

sono state portate a soluzione alcune importanti storiche vertenze come ad esempio quella dei lavoratori Isochimica e degli esposti del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto;

è tempo di una definitiva soluzione normativa che ponga fine a trattamenti diseguali tra lavoratori esposti,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative normative a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, affinché siano tutelati tutti i soggetti che, a fronte di una comprovata esposizione all'amianto, possano beneficiare di adeguate misure di tutela.

(8-00066) « Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Soverini ».

## ALLEGATO 3

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00051  
PALLINI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

L'amianto è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli, che ha trovato impiego principalmente come isolante o coibente. La presenza delle fibre di amianto nell'ambiente comporta dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. È un agente cancerogeno per cui occorre evitare l'esposizione, anche a bassi livelli di concentrazione, poiché una minima esposizione basta per subirne gli effetti nocivi;

il rischio per la salute umana derivante dall'esposizione all'amianto era noto già a partire dell'inizio del secolo scorso, ma l'Italia è stata lungamente inadempiente in materia di protezione dall'amianto al punto da spingere le istituzioni europee ad aprire a suo carico una procedura di infrazione, la n. 240/89, definita con la decisione di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990 per mancata recezione – entro la scadenza del 10 gennaio 1987 – della direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983 « Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro »;

la direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983 è stata recepita con il decreto legislativo n. 277 del 1991, cui è seguita l'emanazione della legge 27 marzo 1992,

n. 257, in materia di « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto » che ha stabilito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, nonché misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto; tuttavia, i dati nazionali legati alla diffusione dell'amianto e alla sua pericolosità per la salute umana e la salubrità dell'ambiente sono ancora purtroppo drammatici. In particolare, i decessi connessi con l'esposizione all'amianto sono pari a circa 5.000 all'anno, di cui circa 1.500 per via di mesoteliomi e il resto tra tumori polmonari e altre patologie asbesto-correlate, anche se, in base agli studi scientifici, il picco delle mortalità si raggiungerà nel prossimo decennio a causa del lungo periodo di latenza che caratterizza le malattie asbesto-correlate;

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione in parola, è stata emanata la direttiva 2009/148/CE, con cui si ribadisce che « l'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro »;

il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto con cui, tra l'altro, esorta « gli Stati membri a garantire che tutti i casi di asbestosi, mesotelioma e malattie collegate siano registrati per mezzo di una raccolta sistematica di dati

sulle malattie professionali e non professionali legate all'amianto, a classificare e registrare ufficialmente le placche pleuriche come una malattia legata all'amianto e a fornire, con l'assistenza di osservatori *ad hoc*, una mappatura attendibile della presenza di amianto »;

a distanza di oltre 25 anni dall'introduzione della legge n. 257 del 1992, tuttavia, l'amianto non è stato definitivamente smaltito dal territorio nazionale;

ad oggi ci sono ancora casi di lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate ma non rientranti nell'ambito del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia e, dunque, colpiti da una diseguaglianza di trattamento alla quale deve essere posto rimedio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative al fine di garantire ai lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale conseguenti da comprovata esposizione all'amianto e oggi ancora esclusi dal riconoscimento dei benefici, idonei strumenti di tutela;

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle suddette iniziative normative, l'aumento delle risorse necessarie per consentire ai lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, adeguate e maggiori tutele.

(8-00067) « Pallini, Tripiedi, Segneri, Perconti, Costanzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Siragusa, De Lorenzo, Vizzini, Tucci, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini ».

## ALLEGATO 4

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00055  
RIZZETTO APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

con la legge n. 257 del 1992, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, l'Italia ha finalmente messo al bando l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

tale importante intervento normativo non ha però risolto il problema dell'amianto in modo definitivo: le bonifiche vanno estremamente a rilento e sono previsti decenni per rimuovere le tonnellate ancora diffuse sul territorio nazionale. Pertanto, nel tempo di amianto si continuerà purtroppo a morire, come è anche emerso dai fatti resi noti con la storica sentenza del tribunale di Torino, n. 565, del 13 febbraio 2012, nei confronti della multinazionale Eternit;

tale drammatica situazione impone di intervenire rispetto a più profili, quali la prevenzione, procedendo alla rimozione integrale del materiale cancerogeno ancora presente, e la tutela di coloro che sono più esposti ai pericoli derivanti dalla presenza di amianto, in particolare, presso i luoghi di lavoro. Ciò anche in conformità alla direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

al riguardo, si fa presente che il rischio connesso ai materiali contenenti

amianto coinvolge molti edifici scolastici italiani, poiché costruiti in un'epoca in cui l'amianto era molto utilizzato in edilizia; difatti, è frequente rinvenire al loro interno materiale contenente amianto. A distanza di anni dalla legge n. 257 del 1992, il censimento delle scuole non è ancora stato completato;

già nel 2012, l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha reso pubblici i dati relativi alla presenza di amianto in 2.400 edifici scolastici, con una condizione di rischio estesa a 350.000 studenti e 50.000 lavoratori della scuola. Successivamente, anche il Censis ha confermato questi dati;

secondo il registro nazionale mesoteliomi istituito presso l'Inail, che censisce le neoplasie dovute all'amianto (pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del testicolo) nel 2012 – ultimo anno analizzato – erano stati registrati 63 casi nel comparto istruzione, di ogni categoria professionale (insegnanti, bidelli, tecnici di laboratorio, e altro): 41 uomini e 22 donne;

nel « libro bianco delle morti di amianto in Italia », l'Ona ha reso pubblici i dati dell'incidenza dell'amianto in Italia: 1.900 di mesotelioma (che provoca la morte dei pazienti nel 95 per cento dei casi); 600 per asbestosi; 3.600 per tumori polmonari;

l'amianto provoca anche altre patologie neoplastiche (il tumore della faringe, della laringe, dello stomaco, delle ovaie e del colon retto). Spesso possono

bastare anche esposizioni non elevate per provocare l'insorgenza del mesotelioma e delle altre patologie tumorali asbesto correlate;

il picco di mesoteliomi e di altre patologie asbesto correlate è previsto tra il 2025 e il 2030 e poi inizierà una lenta decrescita;

in Italia, ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, di cui 33 milioni di amianto compatto e 8 milioni di tonnellate di amianto friabile;

ebbene, nella convinzione che ancora non venga affrontato adeguatamente il rischio connesso alla presenza del materiale cancerogeno nei luoghi di lavoro, si ritiene necessario intervenire, imponendo l'adozione di ogni misura disponibile volta a evitare il contatto umano con le polveri di amianto e prevedendo che l'attività lavorativa debba essere condotta utilizzando i migliori strumenti tecnologici alla luce delle conoscenze tecniche più recenti;

si impone, inoltre, la necessità di coordinare e integrare la normativa in materia di amianto, attraverso la costituzione di un testo unico che disciplini e regolamenti tale ambito, in particolare, rispetto ai profili della tutela e della sicurezza del lavoro e delle misure previdenziali per gli aventi diritto;

un ulteriore intervento è richiesto rispetto all'accesso anticipato al pensionamento riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori esposti ad amianto dalla citata legge, n. 257, del 1992. Sul punto, infatti, va affrontata una volta per tutte la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle istanze finalizzate al riconoscimento dei benefici previdenziali, non più esigibili dal 15 giugno 2005, in favore dei lavoratori esposti a amianto.

Ciò individuando soluzioni che escludano trattamenti diseguali come avvenuto in passato;

tra i più penalizzati vi sono i militari, e i dipendenti del comparto sicurezza, in particolare coloro che sono stati addetti a svolgere « missioni » imbarcati nelle unità navali della Marina militare, gli stessi finanziari « ramo mare », i vigili del fuoco e altri, che a maggior ragione, non essendo assicurati Inail, si sono trovati nell'impossibilità di poter far valere il loro diritto, così determinando una ingiustificata discriminazione;

è, dunque, urgente dare delle risposte efficaci a tutti i lavoratori esposti ad amianto,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a tutelare i lavoratori che, in considerazione del luogo di lavoro, rischiano maggiormente danni da esposizione da amianto e a promuovere incentivi e iniziative affinché le aziende possano adottare innovative misure di protezione che, grazie alle conoscenze tecniche più recenti, possano prevenire il contatto con le polveri cancerogene;

ad adottare idonee iniziative anche normative finalizzate al coordinamento e all'integrazione della disciplina vigente, valutando la possibilità di costituire un testo unico che disciplini la materia rispetto alla sicurezza sul lavoro e alle misure previdenziali;

a porre in essere iniziative normative a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, affinché siano tutelati tutti i soggetti che, a fronte di una comprovata esposizione all'amianto, possano beneficiare di adeguate misure di tutela.

(8-00068)

« Rizzetto, Bucalo ».

## ALLEGATO 5

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00057  
EPIFANI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
premessò che:

a distanza di anni dall'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », che ha, tra l'altro, disposto la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l'attività lavorativa sono state esposte all'amianto, questo è ancora molto diffuso in Italia e tanti siti contaminati attendono di essere bonificati. Secondo il rapporto di Legambiente, solo tredici regioni hanno approvato un piano regionale per la bonifica, mentre secondo l'Istituto superiore per la prevenzione (Ispesl), ogni anno si registrerebbero almeno quattromila decessi, dovuti all'esposizione professionale, ambientale e domestica alla fibra « killer »;

successivamente alla citata legge n. 257 del 1992 l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail;

nella passata legislatura vi sono stati una serie di interventi in relazione ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di riconoscere maggiori facilitazioni agli *ex* lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.

Nello specifico l'articolo 1, commi 115 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto. Sono state riconosciute le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale. In seguito, l'articolo 1, commi da 274 a 279, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha, tra l'altro, esteso la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. Inoltre, il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione. Infine, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che con-

corre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non. Successivamente, l'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro limiti finanziari (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Infine, l'articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (cosiddetto decreto per il Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari;

sempre nella precedente legislatura, è stata istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; nel corso

della sua attività la Commissione ha approfondito anche il delicato tema dell'amianto in Italia, ponendo ad esempio l'attenzione al caso dello stabilimento Isochimica di Avellino. Occorre poi ricordare il caso di Casale Monferrato i cui abitanti, dopo aver visto morire i lavoratori dell'amianto per asbestosi, corrono il rischio di aver contratto in massa il mesotelioma (il tumore ai polmoni che si rivela anche dopo trenta anni), inalando i filamenti cristallini per contatto indiretto. Infine, vi è il tema del controllo diretto o indiretto da parte della criminalità organizzata del sistema dello smaltimento irregolare dei rifiuti contenenti anche amianto, già nel passato monitorato dalle autorità competenti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per tutelare i lavoratori che, considerando lo specifico luogo in cui operano, risultano maggiormente esposti all'amianto, con rischi e danni gravi alla salute, nonché al fine di verificare l'efficacia della normativa vigente in materia, con specifico riguardo ai benefici anche previdenziali in favore di suddetti lavoratori.

(8-00069)

« Epifani ».

## ALLEGATO 6

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00059  
POLVERINI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

l'amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa. In passato, come noto, questo materiale fibroso è stato diffusamente impiegato in svariati settori, da quello edile a quello lavorativo, grazie alle sue peculiari caratteristiche: resistenza al fuoco e al calore, agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Si lega facilmente con materiali da costruzione e con la gomma e il Pvc;

proprio per la consistenza fibrosa e per le caratteristiche tecnologiche richiama l'amianto rappresenta una sostanza altamente nociva per l'uomo, all'origine di gravi patologie che spesso conducono al decesso;

la pericolosità, in particolare, deriva dalla capacità dei materiali con amianto di rilasciare fibre facilmente inalabili, che restano nel corpo umano con immutate caratteristiche;

la pericolosità e la nocività dell'amianto sono conosciute da tempo, basti pensare che già nel 1962 la Commissione europea rivolgeva ai sei Stati membri (Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) una raccomandazione accompagnata da un elenco di malattie professionali e dei rischi derivanti dall'esposizione all'asbesto. Ciononostante solo nel 2005 è entrata in vigore la disposizione che ne vietava totalmente l'uso in Europa;

il nostro Paese, fino alla fine degli anni '80, ha rappresentato uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto, secondo solo all'Unione Sovietica. Al tempo stesso, è stato anche uno dei primi Paesi a dotarsi di una normativa di contrasto;

con ordinanza 26 giugno 1986 del Ministero della sanità si recepiva la direttiva europea 83/478/CEE, limitando l'immissione di amianto nel mercato: fu questa la prima misura del nostro Paese sul tema;

è solo con la legge n. 257 del 1992, però, che l'Italia adotta disposizioni per la messa al bando di tutti i prodotti contenenti asbesto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la produzione e la messa in commercio di amianto e di prodotti contenenti amianto, prevedendo un programma di dismissione il cui termine ultimo veniva fissato al 28 aprile 1994;

il processo di dismissione, regolato nella medesima legge, riporta inoltre i criteri per il riconoscimento di finanziamenti diretti alle imprese interessate alla riconversione produttiva, nonché risorse finalizzate al riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori occupati nella produzione dell'amianto. Con la legge n. 271 del 1993, veniva successivamente estesa la platea dei soggetti cui è riconoscibile il beneficio previdenziale, includendo quanti fossero stati esposti all'amianto per ragioni lavorative e professionali;

nella stessa norma richiamata il legislatore non si è limitato ad affrontare il tema dell'amianto sui luoghi di lavoro, ma ampliava il raggio d'azione ai fini della tutela della salute pubblica, richiamandosi alla presenza nell'ambiente di prodotti con asbesto liberamente commercializzati ed installati in precedenza;

a tal fine, infatti, la normativa individua specifiche misure per il controllo delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell'amianto, prevedendo la trasmissione con cadenza annuale di una relazione tecnica alle regioni e alle aziende sanitarie locali, nonché l'emanazione di disciplinari tecnici per gli interventi di bonifica. Viene introdotto altresì l'obbligo, per coloro che operano nel settore dello smaltimento e della rimozione dell'amianto di iscriversi a una speciale sezione dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

L'Italia, oltre a essere stata la prima in Europa a dotarsi di disposizioni volte in qualche modo a contrastare l'impiego dell'amianto è tristemente nota per essere anche il Paese del caso Eternit: prima con la storica sentenza emessa dal tribunale di Torino, prima sezione penale, il 13 febbraio 2012, con la quale venivano condannati la multinazionale svizzera Eternit e i suoi vertici per disastro ambientale, poi con la pronuncia di conferma della corte d'appello conclusasi addirittura con una condanna più pesante, per finire secondo i firmatari del presente atto indegnamente con la prescrizione dei reati decisa dalla Corte di cassazione nel novembre 2014;

nonostante la normativa e la dottrina, resta ancora il fatto che l'esposizione al materiale altamente nocivo anche di soggetti e di intere comunità fuori dal luogo di lavoro, ha disseminato il nostro Paese di numerosi casi di malattia e decesso;

secondo i dati pubblicati nel libro bianco delle morti di amianto in Italia dall'Osservatorio nazionale amianto (Ona)

a metà 2018, i morti per patologie legate all'amianto sono aumentati nel 2017, raggiungendo 6.000 casi in totale: 3.600 per tumore polmonare, 1.800 per mesotelioma e 600 per asbestosi. Secondo le rilevazioni il trend sarebbe in aumento dalla fine degli anni '80 e l'Ona stima che continuerà nei prossimi anni raggiungendo il picco negli anni 2025-2030;

lo stesso Osservatorio denuncia l'esistenza di 40 milioni di tonnellate di amianto ancora da bonificare e circa un milione di siti contaminati, relativi sia a edifici privati che pubblici: 2.400 scuole, 250 ospedali e oltre mille tra biblioteche e altri edifici culturali;

i dati rilevati da Ona sono ancora più preoccupanti se si considerano alla luce di quelli resi noti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che per lo stesso anno 2017 ha contato in tutto il mondo, solo per origine professionale, ben 104 mila decessi legati all'amianto;

d'altro canto, nella primavera del 2018 anche Legambiente ha pubblicato i dati della propria rilevazione nel *dossier* « Liberi dall'amianto? » secondo cui risultano censite 370 mila strutture dove è presente amianto. Di queste quasi 51 mila sono edifici pubblici e 215 mila privati, mentre sono poco oltre 20 mila i siti industriali. Dalla ricerca risulta altresì il grave ritardo accumulato sui piani regionali amianto (Pra), volti al censimento, alla mappatura e alla bonifica di siti ed edifici con materiali di amianto;

nel dossier di Legambiente appare evidente che lo smaltimento rappresenta il punto debole principale del sistema di prevenzione e di contrasto alle patologie asbesto correlate: sugli oltre 265 mila edifici, tra pubblici e privati, da bonificare solo 6869 sarebbero quelli effettivamente bonificati;

con la predetta legge n. 257 del 1992 con riferimento ai benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dell'uscita anticipata dal lavoro;

con la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) presso l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) è stato istituito un fondo per le vittime dell'amianto divenuto operativo nel gennaio 2011. Il fondo eroga una prestazione economica per il sostegno dei lavoratori affetti da una patologia asbesto-correlata o dei loro superstiti ed è finanziato per un quarto dalle imprese e per tre quarti dallo Stato. Le risorse del fondo ammontano per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a 40 milioni di euro e con decorrenza dal 2010 a 29,3 milioni di euro;

nel corso dell'ultimo decennio si sono registrati numerosi interventi in materia, ma tutti gli sforzi per quanto necessari e fondamentali rischiano di essere in buona parte vanificati se non si provvede tempestivamente a portare a conclusione il piano di bonifiche degli edifici e dei siti contaminati e se non si provvede ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

con riguardo al fondo vittime dell'amianto, ad adottare iniziative per garantire il tempestivo e regolare pagamento delle quote di spettanza per l'anno in corso e per quelli futuri, in considerazione dei ritardi subiti dai soggetti interessati;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per definire una diversa regolamentazione dello stesso fondo, affinché vengano superate le incertezze sui tempi di erogazione delle prestazioni economiche aggiuntive alle indennità Inail;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per verificare la possibilità di una diversa attribuzione della contribuzione in favore dei lavoratori esposti all'amianto;

a valutare la possibilità di assumere tempestivamente ogni iniziativa normativa utile a incrementare le risorse destinate alle vittime dell'amianto.

(8-00070) « Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma ».

## ALLEGATO 7

**7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00060  
MURELLI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

L'XI Commissione,

premesso che:

L'amianto è comunemente riconosciuto come sostanza particolarmente insidiosa, il cui contatto, anche indiretto, può provocare due diverse malattie: l'asbestosi, frutto dell'accumulo nell'organismo di fibre del materiale, altamente invalidante, e il mesotelioma pleurico, tumore maligno per la cui insorgenza, anche a distanza di decenni dall'esposizione, è sufficiente l'azione addirittura di pochissime fibre;

l'uso massiccio di amianto negli anni '60-'70 nell'industria e nell'edilizia e la conseguente esposizione alla fibra hanno fatto registrare nel nostro Paese, nel periodo 1988-1997, 9094 morti per tumore maligno della pleura (5942 uomini, 3152 donne);

la pericolosità dell'amianto, difatti, colpisce non soltanto l'ambiente di lavoro e i soggetti che vi prestano attività, ma anche l'intero territorio, atteso che nelle città ove sono ubicati stabilimenti contenenti amianto i tassi di mortalità per malattie causate da tale fibra si sono rivelati, nel tempo, sedici volte superiori alla media, restando coinvolti non solo i lavoratori direttamente esposti, ma anche le famiglie che hanno respirato le fibre portate a casa con gli abiti da lavoro e i cittadini che si sono ritrovati ad inalare le fibre aerodisperse nell'ambiente;

con il riconoscimento, dunque, che l'esposizione all'amianto è altamente no-

civa per la salute dell'uomo e dell'ambiente, la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha disciplinato la cessazione dell'impiego di amianto nelle attività produttive di qualsiasi tipo, vietandone in Italia l'estrazione, il commercio, l'importazione e l'esportazione di amianto e/o materiali contenenti amianto;

il principale problema è attualmente rappresentato da due fattori: una significativa presenza di prodotti in amianto installati o costruiti in passato e ancora presenti negli ambienti di vita e di lavoro e il lungo periodo di latenza che caratterizza le malattie asbesto correlate;

nonostante la cosiddetta « fibra killer » sia stata messa al bando oramai da oltre un quarto di secolo, il nostro Paese, purtroppo, conta ancora una significativa presenza di materiale in cemento amianto (le stime Cnr-Inail del 2015 quantificavano 32 milioni di tonnellate per circa 75 mila ettari di territorio);

per quanto concerne la tutela delle vittime dell'amianto, sono riconosciuti benefici previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 457 del 1992 e dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; una prestazione aggiuntiva per le vittime dell'amianto che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra « *fiberfrax* » e, in caso di premorte del lavoratore, in favore degli eredi è erogata dal fondo vittime per l'amianto istituito presso l'Inail (articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007).

Il finanziamento di tale fondo è per un quarto a carico delle imprese e per tre quarti a carico del bilancio dello Stato;

ad oggi ci sono ancora casi di lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate ma non rientranti nell'ambito del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia e, dunque, colpiti da una diseguaglianza di trattamento alla quale deve essere posto rimedio;

il 19 giugno 2018 è stato pubblicato il libro bianco delle morti di amianto in Italia, di cui è autore il presidente dell'associazione ONA onlus (Osservatorio nazionale amianto); secondo l'associazione ogni anno si registrano circa 6 mila decessi in

Italia e si prevede un aumento delle malattie dell'85 per cento entro il 2025,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per quantificare la platea dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate conseguenti da comprovata esposizione all'amianto oggi esclusi dai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992, nonché a valutare la possibilità di incrementare le risorse per consentire ai lavoratori esposti all'amianto, affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, adeguate e maggiori tutele.

(8-00071) « Murelli, Caparvi, Bubisutti, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

Rappresentanti della Federazione nazionale ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ..... 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 252

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

Rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF) e dell'Associazione nazionale professionale esperti qualificati in radioprotezione (ANPEQ) ... 253

Rappresentanti di ASSOFERMET ..... 253

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

**Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).**

**Rappresentanti della Federazione nazionale ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.10.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in

attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

**Rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF) e dell'Associazione nazionale professionale esperti qualificati in radioprotezione (ANPEQ).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.50.

**Rappresentanti di ASSOFERMET.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	255
Per un'inversione dell'ordine del giorno .....	255
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	255
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	257
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	264
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	257
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	257
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	266
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	258
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	258
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	258

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Parigi il 25 febbraio 2020 .....	261
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

**La seduta comincia alle 14.20.****Sull'ordine dei lavori.**

Alex BAZZARO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che nella seduta del giorno precedente l'esame di alcuni provvedimenti, a causa dell'indisponibilità dei relatori, sia stato rinviato alla seduta odierna. Ferma restando la piena legittimità, dal punto di vista formale, della convocazione della seduta precedente, rileva tuttavia come sarebbe stato opportuno, nonché più rispettoso nei confronti dei commissari, convocare esclusivamente la seduta odierna, nella quale trattare tutti i provvedimenti previsti. Rivolge pertanto alla maggioranza l'invito ad organizzare meglio i lavori onde evitare il ripetersi di simili episodi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, esprime rincrescimento per l'accaduto, rilevando tuttavia come l'indisponibilità di alcuni dei relatori sia derivata da impegni in altre Commissioni per l'esame di provvedimenti urgenti.

**Per un'inversione dell'ordine del giorno.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame dell'atto n. 153, in modo da consentire alla relatrice Ianaro di allontanarsi per altri impegni parlamentari.

La Commissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.**

**Atto n. 153.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, in base alla delega conferita dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018).

Segnala, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 17 gennaio 2020 e che il termine per l'esercizio della delega, per effetto dello scorrimento dei termini necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, è fissato al 2 maggio 2020.

Per quanto concerne la direttiva oggetto di recepimento, ricorda che essa è diretta a garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni e a definire i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose; a tal fine inserisce i valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile, sia per altri agenti cancerogeni e modifica i valori limite per le polveri di legno duro e il cloruro di vinile monomero alla luce dei dati scien-

tifici più recenti. Rileva che, oltre a prevedere un riesame del limite relativo alla polvere di silice cristallina respirabile, la direttiva incarica altresì la Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva medesima per includervi sostanze tossiche per la riproduzione. Segnala, inoltre, che si introduce, la necessità di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, che può proseguire anche oltre il termine dell'esposizione sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza. Infine, sottolinea che la direttiva specifica che « tutti i casi di cancro che (...) risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile ».

A tale ultimo proposito, segnala, in via preliminare, che a tale indicazione della direttiva – al pari di altre quali, ad esempio, quelle relative alla redazione di una relazione sullo stato di attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro – non si è ritenuto necessario dare attuazione, atteso che, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa e in base a quanto si evince nella tabella di concordanza allegata allo schema di decreto, le garanzie ivi previste sono già recepite e assicurate dalla normativa nazionale vigente dettata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, ricorda che esso, composto di tre articoli – di cui l'ultimo recante la clausola di invarianza finanziaria –, prevede, in linea con quanto dettato dalla direttiva, novelle alla disciplina vigente, che a livello nazionale è contenuta, come accennato, nel decreto legislativo n. 81/2008, di cui vengono modificati l'articolo 242, comma 6, e due allegati.

Nello specifico, la novella di cui all'articolo 1 concerne le informazioni e le indicazioni che il medico competente per la sicurezza sul lavoro deve fornire ai

lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Oltre a riprodurre il principio, già vigente, secondo cui il medico competente deve fornire ai lavoratori in esame adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, la novella, in primo luogo, introduce la previsione che il suddetto medico, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la propria sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che (in costanza di rapporto di lavoro) sia cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che egli ritenga necessario per la protezione della salute del lavoratore.

In secondo luogo, si prevede che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni (e non adeguate informazioni, come attualmente previsto dalla norma oggetto di novella) riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del lavoratore stesso e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche (questi ultimi due riferimenti vengono introdotti dalla novella). La relazione illustrativa dello schema osserva che la riformulazione operata da quest'ultima novella adoperava una terminologia condivisa dalle parti sociali consultate nel mese di gennaio 2020 e sopprime il riferimento testuale alla sorveglianza sanitaria, in quanto quest'ultima locuzione concerne esclusivamente i rapporti di lavoro in corso.

La relazione illustrativa osserva altresì che la sorveglianza sanitaria durante il rapporto di lavoro è a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari successivi alla conclusione del rapporto sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 dello schema modifica gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi, rispettivamente, all'elenco delle sostanze, miscele e processi classificati come agenti cancerogeni ed ai valori limite di esposizione dei lavoratori ai medesimi agenti. In base a tali novelle nel novero degli agenti cancerogeni ven-

gono inseriti i lavori che comportano un'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile (generata da un procedimento di lavorazione); inoltre, vengono inseriti i nuovi valori limite di esposizione professionale previsti dalla direttiva oggetto di recepimento.

Per completezza di informazione, ricorda che la Commissione europea ha avviato di recente, lo scorso 4 febbraio, una consultazione pubblica, a livello di UE, in vista della presentazione, entro la fine dell'anno, di un piano europeo di lotta contro il cancro, per ridurre la sofferenza dovuta a questa malattia e aiutare gli Stati membri a combatterla più efficacemente e a migliorare le cure.

Conclusivamente, pur non ravvisando motivi ostativi di competenza della Commissione XIV al prosieguo dell'iter del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere in altra seduta, considerato anche che lo schema di decreto legislativo all'esame è al momento privo del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) esprime l'orientamento favorevole della Lega sul provvedimento in esame. Ritiene tuttavia opportuno, anche in considerazione della situazione di grave crisi economica che si prospetta in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, che nel parere si faccia esplicito riferimento all'esigenza di limitare i costi a carico delle imprese, ferme restando naturalmente le imprescindibili esigenze di tutela della salute dei lavoratori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti**

**degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 148.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2020.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.**

**Atto n. 151.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, si riserva di presentare la proposta di parere in altra seduta, all'esito di un ulteriore approfondimento.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a**

lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

Atto n. 155.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 marzo 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.**

Atto n. 156.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 marzo 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto la Commissione non può concluderne l'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

Atto n. 157.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 marzo 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo e che nella seduta del 3 febbraio ha svolto, in sostituzione della relatrice, la relazione introduttiva, senza che siano stati svolti interventi. Segnala che l'atto non è tuttora corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e che pertanto la Commissione non può concluderne l'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

Atto n. 158.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 23 della legge di

delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e che la X Commissione Attività produttive, che ha parimenti competenza sull'atto del Governo, ha deliberato di effettuare, alla luce della rilevanza del provvedimento, un supplemento di istruttoria, attraverso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Segnala che la direttiva 2018/844/UE, il cui termine di recepimento è fissato al 10 marzo 2020, fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo, il cosiddetto *Clean Energy Package* – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima – ed è finalizzata a promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici e al raggiungimento degli obiettivi dell'UE di riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo ad aumentare la sicurezza energetica in vista del raggiungimento di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. Rileva che la direttiva interviene innanzitutto sui contenuti essenziali di cui deve essere corredata la Strategia di ristrutturazione a lungo termine presentata da ciascuno Stato membro, che costituisce parte integrante dei Piani nazionali per l'energia e il clima (PNIEC) e indica come finalità della Strategia quella di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero sulla base di una tabella di marcia fissata nella Strategia stessa, che deve includere tappe indicative, con misure e indicatori di progresso misurabili, per il 2030, il 2040 e il 2050 in relazione al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione.

Rileva, inoltre, che la citata direttiva interviene sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e prescrive che gli Stati membri incoraggino sistemi alternativi ad alta efficienza nel caso di ristrutturazioni importanti di edifici già esistenti. Essa interviene, altresì, sull'ottimizzazione del con-

sumo energetico nei sistemi tecnici per l'edilizia, nonché sulla mobilità elettrica e sull'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, per la quale gli Stati membri devono prevedere semplificazioni anche amministrativo-autorizzatorie. Per ciò che concerne l'automazione degli edifici, la direttiva promuove l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica) e delega la Commissione europea ad adottare un atto, istitutivo di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e all'utilizzo di tecnologie *smart*.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 18 articoli, reca modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che ha attuato la direttiva 2002/91/UE in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la quale è stata successivamente abrogata dalla direttiva 2010/31/UE, trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 63 del 2013, che ha conseguentemente modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una puntuale e analitica descrizione delle disposizioni dello schema all'esame, ne illustra sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1, conformemente al principio di delega di cui all'articolo 23 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117/2019), dispone che il recepimento della nuova normativa europea sulla promozione del miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia debba tener conto dell'efficacia delle azioni ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

L'articolo 2 amplia e adegua ai contenuti della direttiva 2018/844/UE le finalità del decreto legislativo n. 192/2005, mentre l'articolo 3 aggiorna talune definizioni tecniche, tra le quali si ricordano quelle di generatore di calore e di sistema di automazione e controllo dell'edificio.

L'articolo 4 amplia l'ambito di operatività del sopra citato decreto legislativo 192/2005, facendovi rientrare, tra l'altro, l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare e la promozione dell'efficienza energetica. L'articolo 5 individua la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale quale parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima. Ricordo, in proposito, che il PNIEC italiano, presentato alla Commissione europea a gennaio 2020, già illustra, in attesa del recepimento della direttiva in esame, alcuni dati della nuova Strategia Italiana di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare. L'articolo 6 aggiorna la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante e introduce i criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici.

L'articolo 7 interviene in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici, mentre l'articolo 8 istituisce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, finalizzato a fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi e sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 9 attribuisce le competenze sanzionatorie in materia di attestato di prestazione energetica (APE) alle regioni e alle province autonome competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione e prevede che il cd. catasto degli APE deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui l'APE è rilasciato.

L'articolo 10 interviene in materia di esercizio, conduzione, controllo, ispezione

e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e l'articolo 11 prevede, tra l'altro, che nell'ambito della relazione tecnica di progetto – che i progettisti devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici – sia prevista una valutazione della fattibilità tecnica ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.

L'articolo 12 aggiorna le disposizioni relative alle funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo, mentre l'articolo 13 demanda al MISE il compito di promuovere forme di monitoraggio sul grado di attuazione del decreto, in collaborazione con le regioni e le province autonome, anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di. L'articolo 14 aggiorna con il richiamo alla nuova Direttiva 2018/844/UE il decreto legislativo n. 192/2005, le cui disposizioni si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento anche della nuova direttiva fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. L'articolo 15 specifica che i servizi energetici degli edifici comprendono anche i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo. L'articolo 16 disciplina l'adeguamento dei regolamenti edilizi da parte dei comuni, mentre gli articoli 17 e 18 recano rispettivamente le abrogazioni e le disposizioni finali.

In conclusione, fa presente che il testo non è corredato del parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione potrà esprimere il prescritto parere una volta acquisito tale parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

**La seduta comincia alle 14.45.****Sulla missione svolta a Parigi il 25 febbraio 2020.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il 25 febbraio scorso si è svolta, a Parigi, la prima riunione del cosiddetto « Triangolo di Montecitorio », ossia l'incontro di una delegazione della XIV Commissione con le omologhe Commissioni competenti per le politiche dell'Unione europea dell'Assemblea Nazionale francese e del *Bundestag* tedesco.

Rileva come si sia trattato di un incontro importante, nel corso del quale in due distinte sessioni, intervallate da una colazione di lavoro, sono state approfondite da un lato, le diverse tematiche connesse ai negoziati in corso sul prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), dall'altro le questioni relative all'allargamento e alla politica europea di vicinato.

Dopo il saluto di benvenuto della Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale francese, Sabine Thillaye, riferisce di aver svolto un intervento introduttivo della riunione, rilevando, anzitutto, come la XIV Commissione annetta la massima importanza alla creazione di un formato di dialogo trilaterale strutturato in modo agile e informale, che consente un confronto franco sui più importanti *dossier* europei, che sono stati in effetti discussi nel corso dell'incontro.

A tale riguardo, rileva di aver in primo luogo evidenziato come l'Unione europea viva attualmente una fase estremamente delicata, e ciò al di là dell'emergenza contingente connessa alla crisi epidemiologica in atto connessa al virus COVID 19.

In particolare, rileva di aver rimarcato come le diverse questioni che negli anni si sono imposte e che spesso hanno assunto

le caratteristiche di vera e propria emergenza – dalla più grande crisi economico-finanziaria dal secondo dopoguerra all'esasperazione della concorrenza, spesso sleale, di alcune delle cosiddette economie emergenti, alla recrudescenza del fenomeno terroristico alle crisi esplose ai confini dell'Europa e alla instabilità che tuttora caratterizza diverse aree prossime ai confini europei, sino alle difficoltà relative alla gestione dei flussi migratori – abbiamo alimentato un diffuso euroscetticismo e messo seriamente in discussione la stessa legittimazione del processo di integrazione europea.

Riferisce quindi di avere espresso alcune considerazioni in ordine al programma di lavoro della nuova Commissione europea, contraddistinto da alcuni elementi di discontinuità rispetto al passato che indicherebbero una volontà di rilancio dell'Unione e una più decisa rivendicazione del valore unico del « modello europeo ». In questo senso devono leggersi la priorità attribuita all'impegno per la lotta ai cambiamenti climatici e al sostegno alla conversione delle economie europee in termini più compatibili con la salvaguardia dell'ambiente. Con l'obiettivo, fissato nel *Green Deal*, dell'azzeramento delle emissioni di Co2 nel 2050, l'Europa rivendica, infatti, un ruolo di *leadership* su questi temi a livello globale che deve essere sostenuto e incoraggiato.

Ricorda poi di aver sottolineato, nel corso dell'incontro, come il *Green Deal* e, più in generale, le iniziative preannunciate dalla Commissione europea per alcuni settori che si collocano alla frontiera tecnologica – a partire dalla preannunciata strategia sul digitale, per proseguire con quella relativa al settore industriale e quella sul futuro della ricerca e dell'innovazione – costituiscano anche l'occasione per promuovere una nuova stagione di investimenti che può sicuramente giovare alla competitività dei sistemi economici europei nella sfida globale.

Allo stesso tempo, riferisce di aver evidenziato come non debba essere trascurata l'attenzione manifestata dalla Commissione europea per valorizzare lo

stile di vita europeo che trova il suo fondamento negli standard unici, a livello internazionale, di tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, della dignità delle persone e del modello dell'economia sociale di mercato che mira a ridurre i divari e le sperequazioni.

In questo senso, ha inteso rimarcare come il tentativo di rilancio del processo di integrazione europea di cui si è fatta interprete la Commissione debba trovare concreto sostegno ed essere accompagnato dall'azione degli Stati membri, atteso che oggi la posta in gioco è altissima.

È evidente, infatti, che da parte di alcuni maggiori attori internazionali vi sia l'intenzione di ridimensionare il peso non solo economico, ma anche geopolitico e strategico dell'Europa, e di affrontare sul piano dei negoziati bilaterali partite che richiedono invece il coinvolgimento più ampio possibile dei vari attori in campo.

A tale proposito riferisce di aver sottolineato come l'Europa oggi debba uscire dalla retorica astratta e lavorare concretamente per aggiornare le sue politiche, i suoi strumenti di intervento e forse anche le sue regole operative per acquisire maggiore rapidità di risposta ai problemi che di volta in volta si pongono, per affermare con maggiore forza le proprie posizioni superando contrapposizioni e interessi di parte, e per far prevalere interessi comuni che devono ispirarsi a un disegno ambizioso e nello stesso tempo concretamente realizzabile sul futuro dell'Europa.

In questa prospettiva, dichiara di essere persuaso di aver interpretato il pensiero di molti laddove ha evidenziato come oggi si è in presenza di una stagione decisiva per le sorti dell'Europa, che necessariamente implica anche il massimo coinvolgimento dei cittadini per contrastare un diffuso euroscetticismo e il pessimismo dilagante sulle prospettive dell'Unione.

Non meno rilevante a tal fine è il ruolo dei Parlamenti, espressione dei sentimenti e delle aspettative dei cittadini, di cui ha evidenziato l'esigenza di una adeguata valorizzazione, in primo luogo nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, che presto avvierà i suoi lavori e, più in generale,

per le diverse rilevanti questioni che a breve e medio termine vedranno impegnate le istituzioni europee e gli Stati membri in negoziati che non si presentano facili.

È, questo, il caso del Quadro finanziario pluriennale, cui si affiancano sfide altrettanto impegnative, quali, ad esempio, gli aggiornamenti da apportare alla *governance* economica, la traduzione su un piano concreto delle intenzioni di consolidamento della politica estera, di difesa e sicurezza comuni, sino al tema della gestione condivisa dei fenomeni migratori.

Ricorda quindi come tutte queste questioni siano state oggetto della discussione svoltasi nel corso dell'incontro a Parigi e ciò testimonia l'importanza di questa forma di cooperazione rafforzata delineata nel cosiddetto « Triangolo di Montecitorio », che potrà costituire uno strumento utile non solo di confronto tra le rispettive posizioni, ma anche per la ricerca di soluzioni condivise da sottoporre al dibattito che si è avviato e che presto si svilupperà nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Per quanto concerne, in particolare, il QFP, riferisce che a Parigi si è sviluppato un ampio confronto sul tema, nel corso del quale i parlamentari hanno illustrato le rispettive posizioni anche alla luce degli esiti del Consiglio Europeo del 20 e 21 febbraio scorsi. Un Consiglio che, come ricordato dalla Presidente della Commissione francese Sabine Thillaye in apertura dei lavori, ha fatto registrare posizioni e filosofie diverse tra i tre Paesi. A tal proposito rileva come da parte della delegazione italiana sia stata tra l'altro evidenziata l'importanza di un approccio al tema del bilancio dell'UE fondato non su una logica meramente aritmetica, bensì sorretto da visione e ambizione politica. È stata inoltre rimarcata l'importanza di un maggiore coordinamento tra politiche dell'UE e degli Stati Membri, per evitare la dispersione di risorse tra capitoli di bilancio nazionali ed europei, nonché posta in evidenza l'esigenza di preservare la PAC, anche come strumento utile ad affrontare il tema del dissesto idrogeologico, e la Politica di Coesione, alla luce di una

convergenza ancora lontana dall'essere realizzata in molte regioni d'Europa; è stata, infine, menzionata anche l'importanza di puntare maggiormente sulle politiche di investimento a favore dei giovani, protagonisti dell'Europa del futuro.

Evidenzia poi come il dibattito svoltosi a Parigi abbia nel complesso consentito di registrare alcuni importanti convergenze, confluite in una dichiarazione congiunta finale delle tre delegazioni che, nel rivolgere l'invito ai *leader* europei a trovare un accordo per un QFP entro un lasso di tempo che consenta ai nuovi programmi di essere operativi sin dall'inizio del 2021, rimarca anzitutto una comune intesa sulla necessità che il prossimo bilancio dell'Unione fornisca i mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle politiche che apportano un valore aggiunto europeo. A tale riguardo sottolinea come sia emersa, in particolare, una comune sensibilità sull'importanza che il QFP, pur preservando le politiche tradizionali – quali la politica di coesione e la PAC – possa rendere disponibili risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle politiche necessarie ad affrontare alcune questioni strategiche dei nostri giorni come i cambiamenti climatici, l'innovazione e la sicurezza dei cittadini.

Per quanto concerne, invece, la sessione dedicata alla politica di vicinato e all'allargamento, rileva come la delegazione italiana abbia evidenziato l'importanza della revisione e dell'aggiornamento delle attuali politiche dell'UE dedicate ai rapporti con i Paesi vicini, per renderle più adatte alle sfide attuali. Ciò vale sia per il «vicinato meridionale», per il quale è stata sottolineata l'utilità di continuare a promuovere politiche inclusive di sostegno allo sviluppo economico e al consolidamento della democrazia, per affrontare alla radice problematiche quali migrazioni irregolari, radicalizzazione e propaganda terroristica; sia per quanto concerne il «vicinato orientale», area di grande rilevanza per gli interessi economici e commerciali dell'UE, per il quale è stata messa in risalto l'importanza di investimenti utili a sostenere lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali.

In entrambi i casi, l'auspicio formulato è che le risorse finanziarie che l'UE metterà a disposizione di tali politiche non subiscano flessioni rispetto al passato.

Anche sui temi della politica di vicinato e dell'allargamento, pur in presenza di posizioni variegata, è stato possibile registrare importanti punti di convergenza tra le tre delegazioni.

A tale riguardo, la predetta dichiarazione congiunta finale evidenzia come l'allargamento all'insieme dei paesi europei costituisca una delle vocazioni dell'Unione europea, rilevando tuttavia come tale processo presupponga che i paesi candidati rispettino pienamente le regole e i valori europei. In questa prospettiva è stata anche richiamata l'attenzione sul necessario adeguamento dei meccanismi di *governance* dell'Unione a un maggior numero di paesi membri e l'importanza del coinvolgimento dei cittadini a tale processo.

La medesima dichiarazione congiunta rimarca, infine, come la politica di vicinato sia uno strumento essenziale per garantire la sicurezza dell'Europa e promuovere la democrazia, gli scambi e lo sviluppo economico ed esprime una importante convergenza su una visione dell'Europa aperta ai suoi vicini e al mondo ma che sappia al tempo stesso esercitare un efficace controllo delle sue frontiere.

Ricorda, infine, che all'esito della missione le tre delegazioni hanno convenuto di dare continuità a questo nuovo formato di collaborazione interparlamentare, organizzando in futuro riunioni periodiche sui temi più importanti in discussione presso le istituzioni europee, al fine di consolidare l'esperienza di questo dialogo.

Nessuno chiedendo di intervenire, toglie la seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 148).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148);

premesso che:

la Direttiva (UE) 2017/2109 modifica la legislazione unionale al fine di rendere più efficaci eventuali operazioni di ricerca e salvataggio in mare in caso di incidente, intervenendo sui requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri;

il citato articolo 18 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) elenca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta direttiva;

considerato che:

il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di

decreto, reso nell'adunanza del 23 gennaio 2020, contiene rilievi in ordine a talune disposizioni del provvedimento volti a renderlo pienamente conforme ai principi e alle norme del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

in particolare, relativamente all'attribuzione della competenza a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al capo del compartimento marittimo, prevista dall'articolo 11 dello schema in attuazione di uno dei criteri di delega, il Garante esprime perplessità in quanto il citato regolamento disciplina specificamente le condizioni per comminare sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni inerenti al diritto alla protezione di dati personali, attribuendo la relativa competenza alle autorità nazionali di controllo;

il Garante esprime perplessità sulla compatibilità delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema, che prevedono l'utilizzo dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello schema stesso anche per i controlli di frontiera e demandano la disciplina delle modalità per il trasferimento e la conservazione dei dati a un decreto ministeriale, con le finalità perseguite dalla direttiva oggetto di attua-

zione, alla luce del quadro normativo europeo e nazionale di garanzie previste a tutela del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati;

rilevata l'opportunità di un rafforzamento degli interventi per la tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti, anche attraverso la previsione di misure volte a garantire uno scambio telematico delle informazioni tra i diversi operatori per migliorare l'efficacia delle attività amministrative connesse alla movimentazione delle unità stesse;

valutato che la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2020/0069 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2109,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di recepire i rilievi contenuti nel parere del Garante per la protezione dei dati personali citato in premessa.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto n. 155).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto del Governo n. 155);

rilevato che il citato articolo 7 ha dettato specifici principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (c.d. *Shareholders' Rights Directive* o «SHRD 2»), che era stata in parte già recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 sulla base della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), che tuttavia non aveva all'uopo previsto specifici principi e criteri di delega;

considerata l'importanza della compiuta attuazione della citata direttiva, in base alla quale il maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite;

rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto introduce modifiche al decreto

legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore;

osservato, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto, che mediante l'introduzione del nuovo comma *2-bis* all'articolo 76 del Codice delle assicurazioni private si è inteso replicare una disposizione già prevista all'articolo 26, comma 6, del Testo Unico Bancario in materia di valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti aziendali;

considerato tuttavia che, nella trasposizione della norma all'interno del Codice delle assicurazioni private, risulta, tra l'altro, mancante il riferimento alla necessità di compiere tale valutazione riducendo al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come previsto invece dalla disciplina bancaria;

preso atto che ai sensi dell'articolo 2 della citata direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua attuazione entro il 10

giugno 2019 e informarne immediatamente la Commissione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

a) ferma restando la prioritaria importanza degli obiettivi di trasparenza e responsabilità previsti dalla direttiva oggetto di recepimento, valuti il Governo

l'opportunità di specificare, nell'ambito della novella al Codice delle assicurazioni private prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, dello schema di decreto, che l'IVASS espleta la valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e dell'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali secondo modalità che tengano conto anche dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	268
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione di rappresentanti di Assobiomedica – Confindustria Dispositivi Medici ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	268

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.**

**Audizione di rappresentanti di Assobiomedica – Confindustria Dispositivi Medici.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabio FALTONI, *Consigliere Associazione Home&Digital Care di Confindustria Dispositivi Medici*, e Lorenzo TERRANOVA, *Direttore degli Affari Istituzionali di Confin-*

*dustria Dispositivi Medici*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Mino TARICCO (PD), il deputato Massimiliano DE TOMA (MISTO) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Fabio FALTONI, *Consigliere Associazione Home&Digital Care di Confindustria Dispositivi Medici*, e Lorenzo TERRANOVA, *Direttore degli Affari Istituzionali di Confindustria Dispositivi Medici*, rispondono ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria Dispositivi Medici per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	269
Comunicazioni del Presidente .....	269
Audizione del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato .....	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	270

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 14.53.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via Web Tv della Camera dei Deputati.

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle procedure di declassificazione avviate alla luce della delibera del 10 luglio 2019, si è proceduto alla declassificazione integrale al pubblico e alla successiva pubblicazione, sul sito della Commissione, di atti della IV, V e VI legislatura

(Grande Antimafia), parte del documento 811, atti giudiziari redatti dalla sicurezza pubblica e dalla polizia giudiziaria della Città di Palermo e provincia (anno 1971): processo verbale 6 giugno 1971; rapporti giudiziari del 15 luglio 1971, 20 settembre 1971 e 26 ottobre 1971.

##### **Audizione del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato.**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Consigliere Franco Frattini, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, accompagnato dal Consigliere di Stato Massimiliano Nocelli. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il Consigliere Franco FRATTINI svolge una relazione riguardo ai riflessi giurisd-

zionali e ordinamentali della disciplina della documentazione antimafia e del sistema delle misure amministrative di prevenzione previste dal Codice. Recenti pronunce emanate dal Consiglio di Stato ripropongono l'esigenza di contemperare gli effetti sull'iniziativa economica privata e la tutela delle procedure ad evidenza pubblica e la funzione di prevenzione dei reati.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, il senatore MIRABELLI (PD) e i deputati PAOLINI (Lega) e PRETTO (Lega).

Il Consigliere FRATTINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.25.

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	271
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi, si è riunito  
dalle 14.50 alle 15.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	272
Sui lavori della Commissione .....	272
Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP), Andrea Annunziata .....	272
Comunicazioni del Presidente .....	273
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	273

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.50.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla web-tv della Camera dei deputati.

##### **Sui lavori della Commissione.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, propone, e la Commissione concorda, che i lavori odierni abbiano inizio con la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinviando l'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orien-

tale al termine della stessa. Sospende quindi la seduta.

#### **La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.10.**

##### **Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP), Andrea Annunziata.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP), Andrea Annunziata, che ringrazia per la presenza.

Andrea ANNUNZIATA, *presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP)*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la sena-

trice Paola NUGNES (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Andrea ANNUNZIATA, *presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP)*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la missione in Campania, prevista per domani 5 marzo 2020, abbia luogo in altra data.

Nella medesima riunione è stato altresì convenuto che la Commissione si avvalga

della collaborazione a tempo parziale dell'avvocato Giusy Faretta, a cui sarà corrisposto un compenso *una-tantum* di euro 2.000,00.

Avverte infine che il termine per la presentazione di proposte di modifica e di osservazioni alla proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria è rinviato alle ore 14 di mercoledì 11 marzo 2020.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di Regolamento interno ( <i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni</i> ) .....	274
ALLEGATO 1 ( <i>Testi esaminati nella seduta del 4 marzo 2020</i> ) .....	276
ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato, con modificazioni, nella seduta del 4 marzo 2020</i> ) .....	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	275

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI.*

#### La seduta comincia alle 15.

##### Seguito dell'esame della proposta di Regolamento interno.

*(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni).*

Si riprende l'esame della proposta di regolamento interno.

La PRESIDENTE, in merito alle proposte di modifica presentate dal Gruppo FdI, si esprime in senso contrario sulla proposta riferita all'articolo 4 in quanto non coerente con i criteri di nomina dei componenti, né con i regolamenti vigenti delle altre Commissioni di inchiesta. Quanto alla proposta all'articolo 13, di cui condivide lo spirito e le finalità, ritiene preferibile una formulazione più flessibile, idonea a garantire meglio il lavoro istruttorio di un organismo parlamentare che opera con i poteri dell'autorità giudiziaria

e dunque ha un particolare regime di funzionamento. Al riguardo ricorda che la trasmissione via *web tv* si basa su una prassi recente che è adottata una volta acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione; ricorda anche le disposizioni della Camera e del Senato alle quali, in mancanza di una specifica regolamentazione, si fa riferimento per analogia.

La PRESIDENTE, in qualità di relatore, passa quindi a illustrare alcune proposte di riformulazione del testo, riferite rispettivamente agli articoli 8, 13 e 15.

Dopo che il deputato DONZELLI (FDI) ha preannunciato di voler riformulare la proposta di modifica 13.1, dandone brevemente conto, si apre un dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i senatori FEDELI (PD), NENCINI (IV-PSI), e i deputati MUGNAI (FI) e DONZELLI (FDI). Infine, il deputato DONZELLI (FDI) formalizza e illustra la proposta 13.1 (*Nuovo testo*).

Si conviene infine di passare alla votazione degli articoli.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Su proposta della PRESIDENTE, si decide una breve sospensione dei lavori.

*(La seduta, sospesa alle 13,15 è ripresa alle 15,35).*

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 2 e 3.

Posta ai voti, risulta respinta la proposta di modifica 4.1. È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4.

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Dopo che è stata posta in votazione e approvata la proposta di riformulazione del Presidente-relatore al comma 2 dell'articolo 8 (Rif. 1), è posto ai voti e approvato l'articolo 8 nel testo così emendato.

Sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli da 9 a 12.

In sede di articolo 13, il deputato DONZELLI (FDI) interviene per dichiarazione di voto sulla proposta 13.1 (*Nuovo testo*).

La Presidente PIARULLI dichiara, su richiesta del deputato DONZELLI (FDI), che all'inizio di ogni seduta sarà comunque comunicato il regime di pubblicità dei lavori che sarà adottato sulla base delle intese raggiunte nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato.

La proposta Rif. 2 del Presidente-relatore è posta in votazione e approvata.

Dopo che la proposta di modifica 13.1 (*Nuovo testo*) è stata posta ai voti e respinta, è posta ai voti e approvata la proposta Rif. 3, nonché l'articolo 13 nel testo emendato.

Dopo che senza discussione è stato posto in votazione e approvato l'articolo 14, senza discussione è posta ai voti e approvata la proposta Rif.4 del Presidente-relatore, nonché l'articolo 15 nel testo emendato.

Senza discussione sono posti separatamente in votazione e approvati gli articoli da 16 a 23.

È infine posto ai voti e approvato il testo nel suo complesso, come emendato, nonché il mandato al Presidente-relatore di apportare le modifiche di carattere formale che si dovessero rendere necessarie.

La presidente PIARULLI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della presidente PIARULLI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**Proposte di modifica alla proposta di regolamento interno della  
Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la  
comunità « Il Forteto ».**

**TESTI ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2020**

Articolo 4

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di soggetti estranei, fatta eccezione per i parlamentari, il personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva ».

**4. 1.** Donzelli, La Pietra.

Articolo 8

*Al comma 2, sostituire le parole:* con avviso rivolto *con le seguenti:* con avviso trasmesso anche tramite posta elettronica e messaggio telefonico.

**Rif. 1.** Il Relatore.

Articolo 13

*Al comma 2, sostituire le parole:* di volta in volta *con le seguenti:* , su proposta del Presidente,

**Rif. 2.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« Al termine di ogni seduta le riprese audiovisive della seduta stessa vengono pubblicate sulla *web tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ad eccezione delle parti della seduta che la Commissione intende secretare ».

**13. 1.** (*Nuovo testo*) Donzelli.

*Al comma 4, dopo le parole:* a circuito interno, *inserire le seguenti:* , nonché disporre la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica,

**Rif. 3.** Il Relatore.

Articolo 15

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Ai soggetti da audire è previamente comunicato il regime di pubblicità che la Commissione intende adottare affinché possa formulare eventuali obiezioni. L'audito può sempre richiedere nel corso dell'audizione la secretazione della seduta, ovvero formulare richieste motivate volte a disattivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv*. »

**Rif. 4.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento interno della Commissione bicamerale di  
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».**

**TESTO APPROVATO, CON MODIFICAZIONI,  
NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2020**

## Titolo I

## DISPOSIZIONE GENERALE

## Art. 1.

*(Norme applicabili)*

1. La Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 8 marzo 2019 n. 21 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

## Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA  
COMMISSIONE

## Art. 2.

*(Composizione e durata)*

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva e resta in carica per il periodo indicato all'articolo 8 della medesima legge. Le norme e la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si applicano anche per le elezioni suppletive.

## Art. 3.

*(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

## Art. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9 della legge istitutiva, secondo le modalità di cui all'articolo 22.

## Art. 5.

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo

presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

#### Art. 6.

##### *(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, gli atti di cui al comma 2 sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rap-

porto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva.

### Titolo III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

#### Art. 8.

##### *(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso trasmesso anche tramite posta elettronica e messaggio telefonico a ciascuno dei suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

## Art. 10.

*(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia in numero legale ai sensi del comma 1, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

## Art. 11.

*(Deliberazioni della Commissione)*

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, non computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, ovvero relative all'approvazione della relazione finale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

## Art. 12.

*(Durata degli interventi)*

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente a un oratore per Gruppo.

## Art. 13.

*(Pubblicità dei lavori)*

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione delibera, su proposta del Presidente, se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o a inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché disporre la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

## Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E  
STRUMENTI OPERATIVI  
DELL'INCHIESTA

## Art. 14.

*(Svolgimento dell'inchiesta.  
Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva.

## Art. 15.

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva, nonché dall'articolo 14, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali.

3. Ai soggetti da audire è previamente comunicato il regime di pubblicità che la Commissione intende adottare affinché possa formulare eventuali obiezioni. L'auditore può sempre richiedere nel corso dell'audizione la secretazione della seduta, ovvero formulare richieste motivate volte a disattivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv*.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi ai fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

## Art. 16.

*(Esame di testimoni e confronti)*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica, che eccedano le correzioni di forma, il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

## Art. 17.

*(Responsabilità penale del teste)*

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente formula al suo indirizzo una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente. Ove il testimone persista in tale condotta, il Presidente compila apposito processo verbale che, controfirmato dal Segretario o da altro componente dell'Ufficio di Presidenza, è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

## Art. 18.

*(Regime degli atti e archivio della Commissione)*

1. Fermo restando che sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti dei procedimenti giudiziari fino al termine delle indagini preliminari, la Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno del Parlamento sono oggetto di classifica o comunque non possono essere divulgati senza il consenso dell'ente originatore, anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti a indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire

alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale addetto alla medesima e ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione, secondo le norme di cui all'articolo 6 e al comma 6 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

#### Art. 19.

*(Relazione)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di redigerla. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo l'approvazione da parte della Commissione. Dell'e-

ventuale divulgazione anticipata il Presidente informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

#### Art. 20.

*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un gruppo di lavoro nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati o comunque possono essere messi a disposizione degli utenti dell'Archivio storico di cui al comma 3 dopo il versamento.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica e ricadono, per la relativa consultabilità e per l'eventuale declassificazione, sotto la relativa disciplina.

#### Titolo V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 21.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente

della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, e per metà a carico del bilancio interno della Camera, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva.

#### Art. 22.

##### *(Collaborazioni)*

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dall'articolo 5 della legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 2019, n. 21. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto e, comunque, all'Ufficio di Pre-

sidenza prima del conferimento da parte loro di atti all'archivio o al protocollo della Commissione.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può, in aderenza con la disciplina di contabilità del Senato, fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

#### Art. 23.

##### *(Modifiche al regolamento interno)*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del regolamento interno; il loro testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	284
Seguito dell'esame del Regolamento interno .....	284
ALLEGATO 1 (Proposte emendative) .....	286
ALLEGATO 2 (Schema di regolamento interno) .....	288
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	285

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica che il Gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto la trasmissione in diretta web sul sito della Camera della seduta. Ricordo in proposito che tale modalità pubblicitaria, per effetto della decisione della Giunta del Regolamento della Camera del 14 luglio 2004, è limitata alle sole sedute con audizioni.

##### Seguito dell'esame del Regolamento interno.

Carla RUOCCO, *presidente*, riprende l'esame della proposta di Regolamento interno, iniziato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Informa che sono pervenute 14 proposte di emendamenti pubblicate in allegato (*vedi allegato 1*).

Con distinte votazioni la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Dopo il ritiro degli emendamenti 8.1 e 8.2, la Commissione approva l'articolo 8.

Con successiva votazione la Commissione approva l'articolo 9.

Dopo il ritiro dell'emendamento 10.1, la Commissione approva l'articolo 10.

Dopo il ritiro dell'emendamento 11.1, la Commissione approva l'articolo 11.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.3. Pone in votazione l'emendamento 21.3 che è approvato dalla Commissione.

Pone in votazione l'emendamento 21.4 con l'avvertenza che in caso di approvazione sarà preclusa la votazione dell'emendamento 21.5. Su entrambi gli emendamenti si rimette alla Commissione.

Dopo interventi del senatore Lannutti e del deputato Mancini, la Commissione approva l'emendamento 21.4.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che in caso di approvazione dell'emendamento 21.7 sarà preclusa la votazione degli emendamenti 21.1, 21.2 e 21.8. Su tali emendamenti si rimette alla Commissione.

Intervengono su tali emendamenti i senatori Lannutti, Buccarella, De Bertoldi, Pesco, Steger, Calderoli, Ferro e i deputati Mancini, Foti, Tabacci, Bitonci, D'Ettore e la deputata Ruocco, *presidente*.

La Commissione respinge l'emendamento 21.7.

Carla RUOCCO, *presidente*, pone quindi in votazione l'emendamento 21.1. La Commissione approva. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 21.2 e 21.8.

La Commissione approva quindi l'articolo 21 nel testo emendato.

Carla RUOCCO, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti identici 21.1, 22.2 e 22.3, sui quali esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

La Commissione approva quindi l'articolo 22 nel testo emendato.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone ai voti lo schema di regolamento nel suo complesso, nel testo conseguente agli emendamenti approvati (*vedi allegato 2*). La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Schema di Regolamento interno della commissione parlamentare di  
inchiesta sul sistema bancario e finanziario.****PROPOSTE EMENDATIVE****ART. 8.***(Numero legale)*

*All'articolo 8, comma 2, inserire, all'inizio, le seguenti parole:* Nel caso di cui al comma 1,.

**8. 1.** Pesco, Accoto.

*All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole:* per un'ora con le seguenti: per un intervallo di tempo non inferiore a quindici minuti, al termine del quale procede a nuova verifica.

**8. 2.** Buccarella.

**ART. 10.***(Comitati)*

*Sopprimere l'articolo 10.*

**10. 1.** Pesco, Accoto.

**ART. 11.***(Pubblicità dei lavori)*

*All'articolo 11, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente.

**11. 1.** Buccarella.

**ART. 21.***(Collaborazioni esterne)*

*All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* di qualificata e riconosciuta competenza con le seguenti: di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza.

**21. 3.** Buccarella.

*All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* , nel numero massimo di 15 unità.

**21. 4.** Buccarella.

*All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* di 15 unità. con le seguenti: di 20 unità.

**21. 5.** Buccarella.

*All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:*

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni un compenso. Agli stessi spetta comunque il rimborso delle spese loro riconosciute esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese debitamente documentate relative all'incarico espletato nonché quelle rela-

tive all'alloggio ed il trasporto nonché alla ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.

**21. 7.** Buccarella.

*All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

**21. 1.** Pesco, Accoto.

*All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatta salva la possibilità dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di deliberare un compenso commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Viene riconosciuto ai collaboratori esterni un rimborso delle spese che afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad og-

getto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di deliberi la corresponsione di un compenso, non si dà luogo al rimborso delle spese.

**21. 2.** Raduzzi, Maniero.

*All'articolo 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Negli affidamenti di incarichi a professionisti di cui all'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

**21. 8.** De Bertoldi.

ART. 22.

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

*All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

**\*22. 1.** Bitonci, Bagnai, Calderoli, Centemero, Cestari, Coin, Rivolta.

*All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

**\*22. 2.** Pesco, Accoto.

*All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

**\*22. 3.** Buccarella.

## ALLEGATO 2

**Regolamento interno della commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (Approvato nella seduta del 4 marzo 2020).**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO**

**TITOLO I  
NORME APPLICABILI**

**Art. 1.**

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 26 marzo 2019, n. 28, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE  
DELLA COMMISSIONE**

**Art. 2.**

*(Composizione e partecipazione alle sedute)*

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'articolo 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

**Art. 3.**

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

**Art. 4.**

*(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7 e convoca l'Ufficio di Presidenza;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

#### Art. 5.

##### *(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia

complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

##### Art. 6.

##### *(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla

Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

#### Art. 7.

##### *(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti).

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

#### Art. 8.

##### *(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

#### Art. 9.

##### *(Deliberazioni della Commissione)*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

#### Art. 10.

##### *(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

#### Art. 11.

##### *(Pubblicità dei lavori)*

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

#### TITOLO IV

#### MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

#### Art. 12.

##### *(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le

stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 5, della legge istitutiva.

#### Art. 13.

##### *(Attività istruttoria)*

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui all'articolo 12, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

#### Art. 14.

##### *(Esame di testimoni e confronti)*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

#### Art. 15.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscrivere; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

#### Art. 16.

*(Falsa testimonianza)*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo

verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

#### Art. 17.

*(Denuncia di reato)*

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

#### Art. 18.

*(Archivio della Commissione)*

1. L'Ufficio di Presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne

cura la funzionalità, e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

#### Art. 19.

##### *(Relazioni al Parlamento)*

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20.

##### *(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi

messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

#### Art. 21.

##### *(Collaborazioni esterne)*

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora

l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di

agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

Art. 22.

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione delle comunicazioni del Presidente sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
Seguito della discussione delle comunicazioni del Presidente sulle misure di carattere regolamentare per favorire la piena digitalizzazione del procedimento legislativo e dell'attività parlamentare, nonché un ulteriore sviluppo della dematerializzazione degli atti parlamentari .....	8
Comunicazioni del Presidente sulla richiesta di interventi a favore delle deputate per agevolare l'esercizio delle prerogative parlamentari nella prima fase della maternità.	
Comunicazioni del Presidente .....	9

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i> ) .....	17
---	----

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	21
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) ..	22
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 .....	24
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (II e III)**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	25
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei Relatori</i> ) .....	29

**COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ...	30
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento dei relatori</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Correzione di forma approvata</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32

**COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)321.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2018)322.	
Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. COM(2018)323.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. COM(2018)324.	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)325.	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2018)326.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2018)327.	

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. COM(2018)328 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	36
ALLEGATO ( <i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i> ) .....	42
<b>COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ANPAL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari .....	49
COMITATO DEI NOVE:	
DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato .....	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03721 Ceccanti: Sulla prospettata chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto .	49
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-03722 Sisto: Iniziative per scongiurare la chiusura del presidio di polizia stradale sito a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.	
5-03724 Di Maio Marco: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.	
5-03725 Baldino: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
5-03723 Iezzi: Iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli .....	52
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-03726 Prisco: Esecuzione delle ordinanze giudiziali con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva ad un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato .....	52
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	66
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Tatiana Esposito, Capo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari .....	53
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) e Fondazione Migrantes della CEI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza .....	53
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. C. 716 cost. Meloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti sulle prospettive di impiego delle tecnologie <i>blockchain</i> per il potenziamento dei servizi consolari .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

## COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73

**IV Difesa**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Sull'ordine dei lavori .....	75
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative della Relatrice</i> ) .....	84

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	77
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	77

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
-----------------------------------	----

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final e relativi allegati (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	92
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	122

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	100
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	105
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	105
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	140

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	112
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	113

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	113
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	115
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2020. Doc. LIX, n. 2 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120
AVVERTENZA .....	120
ERRATA CORRIGE .....	120
<b>VI Finanze</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2020. Atto n. 161 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	181

5-03728 Giacomoni: Regime fiscale applicabile agli enti che svolgono attività di natura solidaristica senza scopo di lucro .....	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	185
5-03727 Fragomeli: Iniziative di semplificazione fiscale in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti .....	181
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	188
5-03729 Caso: Disciplina delle incompatibilità al conferimento di incarichi negli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società partecipate .....	181
5-03730 Pastorino: Agevolazioni fiscali in favore dei datori di lavoro nel settore del lavoro domestico .....	181
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	190
Sulla pubblicità dei lavori .....	182
5-03731 Bignami: Iniziative a tutela degli obbligazionisti della società di costruzioni Astaldi SpA .....	182
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	192
5-03732 Centemero: Misure di natura fiscale per il sostegno delle imprese operanti nelle regioni colpite da Covid-19 .....	182
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	195
5-03733 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese .....	183
Elezione del presidente .....	183
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	183
5-03623 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta « RCA familiare » da parte delle compagnie assicuratrici.	
5-03695 Caso: Applicazione della normativa sulla cosiddetta « RCA familiare » da parte delle compagnie assicuratrici .....	184
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	197
5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio .....	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sulla chiusura delle scuole .....	200
7-00337 Di Giorgi: Sulla promozione dei cammini e percorsi storico-devozionali nell'ambito dell'offerta formativa per bambini e ragazzi ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00072</i> ) .....	201
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i> .....	205
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	202
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	203

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	204
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03734 Fregolent: Ritardi da parte di ANAS nelle ispezioni volte alla verifica della sicurezza dei viadotti .....	210
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	213
5-03735 Gagliardi: Tempi e modalità di assegnazione dei lavori per la realizzazione della variante alla strada statale 1 Aurelia .....	210
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	214
5-03736 Mazzetti: Tempi e modalità di realizzazione dell'infrastruttura stradale Grosseto-Siena .....	211
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	216
5-03737 Pezzopane: Messa in sicurezza della strada statale Tiburtina .....	211
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	217
5-03738 Lucchini: Realizzazione di un invaso nella ex cava di Calcinato (BS) per la raccolta delle acque del lago Idro .....	212
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	218
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	212
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	212
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ....	221
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	223
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	222
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	222

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	226
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	227
--	-----

ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	230
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158.	
---	--

Rappresentanti della Federazione italiana uso razionale dell'energia (FIRE) .....	229
---	-----

Rappresentanti di Utilitalia .....	229
------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	229
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2198 De Lorenzo</i> ) .....	232
--	-----

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	233
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Francesca Bagni Cipriani, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo .....	234
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 <sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	234
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	238
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli: Riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00066, 8-00067, 8-00068, 8-00069, 8-00070 e 8-00071</i> ) .....	235
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00010 Serracchiani approvata dalla Commissione</i> ) .....	239
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00051 Pallini approvata dalla Commissione</i> ) .....	241
--	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00055 Rizzetto approvata dalla Commissione</i> ) .....	243
---	-----

ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00057 Epifani approvata dalla Commissione) .....	245
ALLEGATO 6 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00059 Polverini approvata dalla Commissione) .....	247
ALLEGATO 7 (Nuova formulazione della risoluzione 7-00060 Murelli approvata dalla Commissione) .....	250
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	237

## XII Affari sociali

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

Rappresentanti della Federazione nazionale ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione .....

252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....

252

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

Rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF) e dell'Associazione nazionale professionale esperti qualificati in radioprotezione (ANPEQ) ...

253

Rappresentanti di ASSOFERMET .....

253

## XIV Politiche dell'Unione europea

### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....

255

Per un'inversione dell'ordine del giorno .....

255

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) .....

255

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .....

257

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) .....

264

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	257
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	257
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	266
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	258
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	258
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	258
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla missione svolta a Parigi il 25 febbraio 2020 .....	261
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	263
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	268
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione di rappresentanti di Assobiomedica – Confindustria Dispositivi Medici ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	268
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	268
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	269
Comunicazioni del Presidente .....	269
Audizione del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato .....	269
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	270
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	271

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	272
Sui lavori della Commissione .....	272
Audizione del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP), Andrea Annunziata .....	272
Comunicazioni del Presidente .....	273
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	273

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »**

Seguito dell’esame della proposta di Regolamento interno ( <i>Seguito e conclusione dell’esame – Approvazione con modificazioni</i> ) .....	274
ALLEGATO 1 ( <i>Testi esaminati nella seduta del 4 marzo 2020</i> ) .....	276
ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato, con modificazioni, nella seduta del 4 marzo 2020</i> ) .....	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	275

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	284
Seguito dell’esame del Regolamento interno .....	284
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	286
ALLEGATO 2 ( <i>Schema di regolamento interno</i> ) .....	288
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	285

